REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 27 novembre 2026 **Anno LVII - N. 169**



Caorle (Ve), Museo Archeologico del Mare.

(Archivio fotografico Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale - Regione del Veneto)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1274** del 10 novembre 2026
Servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Iniziative per garantire la legacy immateriale. 3
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1275** del 10 novembre 2026
Servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Iniziative per garantire la legacy materiale. 12
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1391** del 19 novembre 2026
Iniziativa di cooperazione allo sviluppo a favore della popolazione di Cuba. Integrazione al "Piano di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile per il triennio 2026-2028. Programmazione degli interventi per l'annualità 2026" approvato con DGR n. 1020 del 16 settembre 2026. L.R. 21 giugno 2018, n. 21. 15
[Relazioni internazionali]

n. **1398** del 26 novembre 2026
Modifica delle tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1026 del 28 luglio 2021 e s.m.i. e definizione dei budget 2026 delle strutture ospedaliere private accreditate. 21
[Sanità e servizi sociali]

n. **1399** del 26 novembre 2026
Presa d'atto dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale sottoscritto in data 23 novembre 2026 dalla Regione del Veneto e dai rappresentanti legali pro tempore delle Organizzazioni Sindacali regionali della Medicina Generale - FIMMG Veneto, SMI Veneto, SNAMI Veneto e FMT Veneto - in attuazione dell'art.3 comma 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale - Triennio 2022-2024. 32
[Sanità e servizi sociali]

n. **1406** del 26 novembre 2026
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021. Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, paragrafo 2.2.1 dell'Allegato B alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 13/12/2022, "Priorità Assistenza Tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 del CPR 6, Assistenza Tecnica" e Deliberazione della Giunta regionale n. 222 del 14/04/2026. Affidamento all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro dell'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione degli interventi a valere sul PR Veneto FESR 2021-2027. Approvazione dello schema di contratto e del Piano di lavoro per l'affidamento del servizio. 87
[Programmi e progetti (europei, nazionali e regionali)]

n. **1408** del 26 novembre 2026
PR Veneto FESR 2021-2027, Priorità 4 "Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza", Azione 4.2.1 "Infrastrutture per istruzione e formazione". Approvazione del Bando per la presentazione delle proposte progettuali "VET Innovation 2027". 109
[Formazione professionale e istruzione]

n. **1411** del 26 novembre 2026
Sostegno finanziario a mezzo di erogazione diretta per interventi di impiantistica sportiva. Anno 2026. L.R. n. 8/2015, art. 10, comma 1, lettera b). DGR n. 721/2026. 145
[Sport e tempo libero]

n. **1421** del 26 novembre 2026

Approvazione dei criteri per la sperimentazione, in cinque Ambiti Territoriali Sociali, di un contributo a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e assegnazione delle risorse regionali per l'annualità 2026. L.R. 28 maggio 2020, n. 20, art. 13. 164

[Sanità e servizi sociali]

n. **1424** del 26 novembre 2026

Attuazione dell'azione T.1.b dell'Appendice I al vigente P.R.T.R.A.. Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni del Veneto con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Edizione 2026-2027. Approvazione del Bando, dello Schema di Accordo di collaborazione con gli Enti di Governo del trasporto pubblico locale e con Infrastrutture Venete S.r.l., per l'attuazione coordinata e condivisa delle attività riferite al Bando, nonché dello Schema di Convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per l'attività di comunicazione e per la gestione operativa del Bando. 171

[Ambiente]

n. **1425** del 26 novembre 2026

Attuazione dell'azione T.4.a dell'Appendice I al vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Bando finalizzato alla concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli di categoria M1 e motoveicoli di categoria L3e, L4e, L5e, L7e con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione della medesima categoria, rivolto a soggetti privati residenti in Veneto. Approvazione del Bando e dello schema di Convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per la gestione operativa del bando. Anno 2026. 212

[Ambiente]

n. **1426** del 26 novembre 2026

Attuazione delle azioni T.4.d e T.4.e dell'Appendice I al vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Bando finalizzato alla concessione di contributi ai soggetti privati e alle imprese per la trasformazione dell'alimentazione di veicoli a benzina o gasolio in doppia alimentazione (benzina/metano, gasolio/metano, gasolio/GPL). Approvazione del Bando e dello schema di Accordo di collaborazione con Unioncamere Veneto per la realizzazione del Bando. Anno 2027. 247

[Ambiente]

n. **1427** del 26 novembre 2026

Nuova fase di completamento della domanda del Bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 731 dell'08 luglio 2025 relativo alla concessione di contributi finalizzati alla sostituzione di impianti termici domestici alimentati a biomassa combustibile solida o gasolio con nuovi impianti termici con migliori prestazioni emissive oppure pompe di calore elettriche - Bando Stufe 2025. 282

[Ambiente]

n. **1430** del 26 novembre 2026

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. Programma Regionale Veneto FSE+ 2021-2027, paragrafo 2.2.1 dell'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 16 agosto 2022, "Priorità Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 del CPR 5, Assistenza tecnica". Affidamento all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro dell'attività di Assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi a valere sul Programma Regionale Veneto FSE+ 2021-2027. Approvazione dello schema di contratto e Piano di lavoro per l'affidamento del servizio. 303

[Programmi e progetti (europei, nazionali e regionali)]

n. **1433** del 26 novembre 2026

Assegnazione contributi ai soggetti beneficiari del bando a sostegno della promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948. Anno 2026. DGR n. 1052/2026. DDR n. 21495/2026. L.R. n. 29/2010. 330

[Cultura e beni culturali]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 596521)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1274 del 10 novembre 2026

Servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Iniziative per garantire la legacy immateriale.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Al fine di garantire un'adeguata *legacy* dei Servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali si approva lo schema di Accordo interaziendale tra le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere della Regione del Veneto per l'istituzione di un servizio di gestione di eventi e manifestazioni.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1562 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Progetto preliminare dei servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, affidando all'Azienda ULSS 1 Dolomiti tutte le attività amministrative connesse alla gestione di tali servizi e confermando nel ruolo di Regional Medical Care Manager il dr. Paolo Rosi, già referente dell'Area Sistema Urgenza e Emergenza Medica (SUEM) del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) e Coordinatore del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 26 agosto 2025.

L'organizzazione del servizio sanitario per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 ha previsto l'impiego di personale dipendente proveniente da tutte le Aziende sanitarie della Regione del Veneto, con consolidata esperienza nelle specifiche attività da svolgere. Inoltre, il succitato Progetto ha previsto l'acquisizione di mezzi e di materiali necessari per l'allestimento e l'erogazione dei servizi sanitari. Tali beni sono stati identificati quali legacy dell'evento olimpico e destinati, una volta conclusi i Giochi medesimi, al potenziamento delle attività del SUEM su tutto il territorio regionale.

La *legacy* dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 comprende sia l'eredità materiale, derivante dai mezzi e dai materiali acquisiti che andranno a migliorare l'erogazione dei servizi, sia l'eredità immateriale, ovvero tutti gli aspetti che contribuiscono all'innovazione e allo sviluppo a lungo termine delle organizzazioni, dei servizi, delle persone e delle comunità.

Nel caso dei servizi sanitari i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, oltre ad ampliare la competenza del personale nella gestione degli eventi sportivi complessi, hanno introdotto un innovativo modello di cooperazione tra tutte le Aziende sanitarie che ha visto operare nello stesso scenario personale sanitario e tecnico proveniente da diverse unità operative. Tale modello organizzativo consente un interscambio di informazioni ed esperienze su tutto il territorio regionale, aumentando la capacità di risposta complessiva del sistema e risultando adeguato per essere riproposto anche per eventi di grandi dimensioni.

L'efficacia di tale modello organizzativo è avvalorata dalla piena coerenza con le disposizioni normative in materia. Tra le altre, si richiama l'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate (Rep. Atti n. 91/CU), che ha approvato le linee di indirizzo per l'organizzazione dei soccorsi sanitari e l'assistenza sanitaria in occasione di eventi e manifestazioni programmate, prevedendo la pianificazione di un'organizzazione totalmente sinergica con l'ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale 118, finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie.

Nello specifico, gli eventi riconducibili all'Accordo Rep. Atti n. 91/CU possono essere distinti in due categorie:

- eventi non organizzati, nei quali un elevato numero di persone si raduna spontaneamente in occasione di festività, ricorrenze, manifestazioni politiche o visite di alte personalità;
- eventi organizzati, quali manifestazioni sportive, concerti, fiere ed eventi analoghi.

Nella prima categoria, il potenziamento del Servizio di Emergenza per far fronte all'aumento degli interventi di soccorso derivante dall'evento è di responsabilità esclusiva del sistema SUEM 118 che deve attivare, con oneri a carico dell'Azienda sanitaria, tutti i mezzi necessari.

Nella seconda categoria, gli organizzatori dell'evento sono responsabili della predisposizione, sulla base della tipologia di evento e dei rischi ipotizzabili, del piano sanitario e dei costi da sostenere per le risorse da utilizzare. Qualora un evento assuma

dimensioni rilevanti, il piano sanitario deve essere sottoposto a verifica e approvazione da parte della Centrale Operativa del SUEM.

Per i grandi eventi è, inoltre, prevista la presenza sul luogo di personale del SUEM incaricato del coordinamento e del monitoraggio delle attività di soccorso sanitario e dell'eventuale trasporto verso le strutture ospedaliere; tale intervento è da considerarsi attività straordinaria, i cui oneri economici ricadono a carico degli organizzatori. Si evidenzia, tuttavia, che gli eventi di maggiore portata possono generare ricadute anche sul territorio circostante (quali chiusure stradali, incremento del traffico, assembramenti, ecc.), richiedendo un potenziamento dell'attività del SUEM. Tale attività rientra tra i compiti istituzionali del servizio e i relativi oneri competono pertanto alle Aziende sanitarie territorialmente competenti.

Considerata la complessità della materia ed in ragione dell'obiettivo strategico di consolidare e valorizzare l'eredità dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, si ritiene di disporre l'istituzione, all'interno del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del SUEM, di un servizio dedicato al coordinamento e alla gestione degli eventi, finalizzato a garantire la continuità e l'eccellenza operativa nel tempo. Tale struttura dovrà assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione dei piani sanitari da parte di tutte le Centrali Operative del SUEM, una corretta pianificazione dei servizi per gli eventi di maggiore rilevanza e, ove necessario, l'impiego di professionisti, mezzi e materiali appartenenti a diverse Aziende ULSS e Ospedaliere.

A tal fine si propone, quindi, di approvare lo schema di Accordo interaziendale tra le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere della Regione del Veneto ai fini dell'istituzione del servizio di gestione di eventi e manifestazioni, proposto dal Coordinatore del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del SUEM e valutato dalla Direzione Programmazione sanitaria, di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tale Accordo consentirà a ciascuna Azienda di avvalersi del personale delle altre Aziende sanitarie della Regione del Veneto per le attività di assistenza ai grandi eventi.

La quantificazione degli oneri economici a carico del Servizio Sanitario regionale per lo svolgimento delle attività di assistenza ai grandi eventi sarà individuato da parte del Coordinatore del CREU nel piano di attività annuale da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, posto che tra le funzioni del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza rientra il supporto alle attività di innovazione del sistema di emergenza urgenza extraospedaliero ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 27 aprile 2021.

Si incarica la Direzione Programmazione sanitaria dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91/CU);

VISTA la DGR n. 1562 del 30 dicembre 2024;

VISTA la DGR n. 512 del 13 maggio 2025;

VISTA la DGR n. 970 del 26 agosto 2025;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le modalità di svolgimento dell'assistenza sanitaria e dei servizi sanitari in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 hanno, di fatto, consentito l'avvio di un innovativo modello di cooperazione tra tutte le Aziende sanitarie ed il rispettivo personale, nell'ambito del progetto dei servizi organizzati dall'Azienda ULSS 1 Dolomiti di cui alla DGR n. 1562 del 30 dicembre 2024;
3. di valorizzare l'esperienza maturata in occasione dello svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 quale *legacy* immateriale da utilizzare nell'ambito della gestione di eventi riconducibili all'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91/CU) e concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate;
4. di stabilire che, all'interno del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del SUEM, di cui alla DGR n. 1367 del 16 settembre 2020 e da ultimo rinnovato con DGR n. 970 del 26 agosto 2025, sia previsto un servizio dedicato al coordinamento della gestione degli eventi. Tale struttura deve assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione dei piani sanitari da parte di tutte le Centrali Operative del SUEM, una corretta pianificazione dei servizi per gli eventi di maggiore

rilevanza e, ove necessario, l'impiego nel piano di professionisti, mezzi e materiali appartenenti a diverse Aziende ULSS e Ospedaliere;

5. di approvare lo schema di Accordo interaziendale tra le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere della Regione del Veneto per l'istituzione di un servizio di gestione di eventi e manifestazioni di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa;
6. di dare atto che, per lo svolgimento degli eventi oggetto dell'Accordo di cui al punto 5, il Coordinatore del CREU, nell'ambito della presentazione del piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, identifica il budget necessario per ciascuna Azienda per la copertura dei costi relativi alle prestazioni aggiuntive svolte dal rispettivo personale;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Programmazione sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1274 del 10 novembre 2026

ACCORDO INTERAZIENDALE
TRA LE AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE DELLA REGIONE DEL VENETO
PER L'ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI GESTIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI

PREMESSO CHE

- con DGR n. XXXX del GG/MM/AAAA, la Regione del Veneto ha approvato la cessione da parte dell'Azienda ULSS 1 alle altre Aziende sanitarie della Regione, di parte delle dotazioni acquisite per il dispositivo di assistenza sanitaria ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, da mantenersi a disposizione del Dipartimento SUEM per le attività di assistenza sanitaria ai grandi eventi nonché per le esigenze dei moduli sanitari di intervento in caso di calamità;

- tale struttura dovrà assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione dei piani sanitari da parte di tutte le Centrali Operative del SUEM, una corretta pianificazione dei servizi per gli eventi di maggiore rilevanza e, ove necessario, l'impiego nel piano di professionisti, mezzi e materiali appartenenti a diverse Aziende;

- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91/CU) che ha approvato le "Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate", prevede la pianificazione di un'organizzazione totalmente sinergica con l'ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale 118, finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie;

- negli eventi non organizzati, nei quali un elevato numero di persone si raduna spontaneamente in occasione di festività, ricorrenze, manifestazioni politiche o visite di alte personalità, il potenziamento del Servizio di Emergenza per far fronte all'aumento degli interventi di soccorso derivante dall'evento è di responsabilità esclusiva del sistema SUEM 118 che deve attivare, con oneri a carico dell'Azienda sanitaria, tutti i mezzi necessari;

- negli eventi organizzati, quali manifestazioni sportive, concerti, fiere ed eventi analoghi, gli organizzatori dell'evento sono responsabili della predisposizione, sulla base della tipologia di evento e dei rischi ipotizzabili, del piano sanitario e dei costi da sostenere per le risorse da utilizzare;

- per i grandi eventi organizzati è prevista la presenza sul luogo di personale del SUEM incaricato del coordinamento e del monitoraggio delle attività di soccorso sanitario e dell'eventuale trasporto verso le strutture ospedaliere; tale intervento è da considerarsi attività straordinaria i cui oneri economici ricadono a carico degli organizzatori;

- gli eventi di maggiore portata possono generare ricadute anche sul territorio circostante (quali chiusure stradali, incremento del traffico, assembramenti, ecc.) richiedendo in tal caso un potenziamento dell'attività del SUEM; tale attività rientra tra i compiti istituzionali del servizio e i relativi oneri competono pertanto alle Aziende;

- al Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) è stato affidato il compito di identificare le risorse economiche necessarie a livello regionale per l'assistenza ai grandi eventi, da inserire nel piano annuale delle attività da approvarsi dalla Giunta regionale con proprio atto;

VISTI

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 23 bis, comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., che consente alle Amministrazioni pubbliche, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, di disporre per singoli progetti di interesse specifico e con il consenso dell'interessato l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni o imprese private;

- l'art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL dell'Area Sanità firmato il 23 gennaio 2024 relativo alle convenzioni di consulenza per la dirigenza dell'Area Sanità;

- l'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo agli incarichi per il personale del Comparto di tutti i ruoli;

- l'art. 3-quater del D.L. 21 settembre 2021 n. 127 e s.m.i. relativamente al personale delle professioni sanitarie del Comparto sanità;

- l'art. 89, commi 2 e 6 del CCNL dell'Area Sanità firmato il 23 gennaio 2024 e l'art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità firmato il 2 novembre 2022, che consentono alle Aziende Sanitarie di acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri dirigenti medici, veterinari e sanitari e dal personale sanitario del Comparto;

- l'art. 1, comma 219 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, che ha esteso l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 11 del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023 n. 56, relativa alle prestazioni aggiuntive, a tutte le prestazioni svolte, ai sensi delle predette disposizioni contrattuali, nonché a tutto il personale sanitario operante nelle Aziende ed Enti del Comparto Sanità;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2011 recante "Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe";

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 recante "Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale";

TRA

- l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (di seguito denominata ULSS n. 1), con sede a Belluno in Via Feltre n. 57 (CF/P.IVA 00300650256), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,,
- l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (di seguito denominata ULSS n. 2) con sede a Treviso in Via Sant'Ambrogio di Fiera 37 (CF/P.IVA 03084880263), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima (di seguito denominata ULSS n. 3), con sede a Venezia in Via Don Federico Tosatto 147 (CF/P.IVA 02798850273), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale (di seguito denominata ULSS n. 4), con sede a San Donà di Piave (VE) in …… n. … (CF/P.IVA 02799490277), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 5 Polesana (di seguito denominata ULSS n. 5), con sede a Rovigo in Viale Tre Martiri n. 89 (CF/P.IVA 01013470297), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 6 Euganea (di seguito denominata ULSS n. 6), con sede a Padova in Via E. degli Scrovegni 14 (CF/P.IVA 00349050286), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (di seguito denominata ULSS n. 7), con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via dei Lotti, 40 (CF/P.IVA 00913430245), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 8 Berica (di seguito denominata ULSS n. 8), con sede a Vicenza in Viale Ferdinando Rodolfi 37 (CF/P.IVA 02441500242), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera (di seguito denominata ULSS n. 9), con sede a Verona in Via della Valverde 42 (CF/P.IVA 02573090236), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,
- l'Azienda Ospedale-Università di Padova, con sede a Padova in Via Nicolò Giustiniani 2 (CF/P.IVA 00349040287), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. ……,

- l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con sede a Verona in Piazzale Aristide Stefani 1 (CF/P.IVA 03901420236), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. …….,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto
Il presente accordo disciplina la partecipazione delle Aziende del Servizio Sanitario regionale all'attività svolta dal servizio dedicato al coordinamento e alla gestione degli eventi del Dipartimento funzionale interaziendale regionale del Servizio Urgenza ed Emergenza Medica (di seguito Dipartimento SUEM) nonché alle attività di soccorso sanitario relative ad eventi calamitosi che interessino il territorio di una o più Aziende.
La sottoscrizione del presente accordo costituisce il presupposto per la collaborazione, nell'ambito degli eventi sopra descritti, per l'assistenza sanitaria o di altra attività che sia ad essa correlata o comunque inerente agli eventi stessi, da parte del personale di ciascuna Azienda.

Articolo 2 – Attività previste
Ciascuna Azienda si impegna a mettere a disposizione il proprio personale, in particolare sanitario e di supporto all'assistenza sanitaria, individuato dal responsabile del servizio di assistenza agli eventi del Dipartimento SUEM, per garantire l'assistenza a tutti coloro che saranno interessati da ciascun evento.
L'assistenza sanitaria sarà prestata sul luogo dell'evento, nei posti medici, in ambulanza, nel posto comando dedicato nonché, se necessario, anche presso la centrale operativa SUEM interessata dall'evento. Comprende anche le attività di supporto e logistica sanitarie necessarie alla sua gestione.
L'attività di assistenza sanitaria può essere preceduta da una fase di formazione obbligatoria, a cui i professionisti sono tenuti a partecipare.
Il personale dipendente delle Aziende sanitarie e Ospedaliere potrà essere impiegato anche in attività relative ad esigenze dei moduli sanitari di intervento in caso di calamità, a livello regionale su richiesta della Centrale di Coordinamento delle Grandi Emergenze del SUEM dell'Azienda ULSS 3 Serenissima e, per il tramite di quest'ultima, in ambito nazionale ed internazionale su richiesta del Dipartimento della Protezione civile nazionale.

Articolo 3 – Pianificazione dell'attività e definizione delle necessità assistenziali
Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Centrale Operativa del SUEM di ciascuna Provincia provvede a identificare il calendario dei grandi eventi programmati per l'anno successivo, identificando le necessità assistenziali per ciascun evento.
Per le attività che richiedono il concorso di altre Aziende sanitarie e Ospedaliere, il Dipartimento SUEM provvede ad identificare le Aziende che concorrono all'assistenza di ciascun evento e il relativo piano di impiego del personale e dei mezzi.
Sulla base della programmazione del Dipartimento SUEM, il Coordinatore del CREU, nell'ambito della presentazione del piano annuale delle attività, identifica il budget necessario per ciascuna Azienda per la copertura dei costi relativi alle prestazioni aggiuntive svolte dal proprio personale.
Per gli eventi non programmati la Centrale Operativa del SUEM interessata presenta la richiesta delle risorse necessarie al Dipartimento SUEM, che provvede alla stesura del relativo piano di impiego del personale e dei mezzi.

Articolo 4 – Svolgimento dell'attività
I professionisti individuati per l'assistenza agli eventi potranno svolgere l'attività, sulla base delle esigenze dell'Azienda di appartenenza, con le seguenti modalità:
1) all'interno del loro orario di lavoro, con utilizzo dell'istituto della missione:
2) in parte al di fuori dell'orario di lavoro, nelle modalità di seguito elencate:
   a) per la dirigenza dell'Area Sanità, in regime di convenzioni di consulenza ex art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL del 23 gennaio 2024;
   b) per il personale del ruolo sanitario e socio-sanitario del Comparto - Area degli operatori e dei professionisti della salute e dei funzionari, in ragione dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività

di interesse comune, presupposto del presente accordo o in regime di incarichi ex art. 3-quater del D.L. 21 settembre 2021 n. 127 e s.m.i.;

c) per il restante personale del Comparto, in regime di incarichi extraistituzionali ex art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

Il personale impiegato per le esigenze dei moduli sanitari di intervento in caso di calamità presta la propria opera all'interno dell'orario di lavoro.

Articolo 5 – Accordi economici e modalità di pagamento

I compensi spettanti al personale dell'Azienda per l'attività di cui al punto 2) dell'art. 4, svolta al di fuori dell'orario di lavoro in favore di altre Aziende sono i seguenti:

a) € 100,00 per ogni ora di attività per il personale della Dirigenza sanitaria;
b) € 50,00 per ogni ora di attività per il personale del ruolo sanitario e socio-sanitario del Comparto - Area degli operatori e dei professionisti della salute e dei funzionari del Comparto;
c) € 35,00 per ogni ora di attività per il restante personale del Comparto.

I compensi spettanti al personale che opera in favore della stessa Azienda che gestisce l'evento sono i seguenti:

- € 80,00 per ogni ora di attività per i Dirigenti medici e sanitari;
- € 50,00 per ogni ora di attività per gli infermieri ed eventuali altri profili del ruolo sanitario dell'Area degli operatori e dei professionisti della salute e dei funzionari del Comparto;
- € 35,00 per ogni ora di attività per il restante personale del Comparto.

Il tempo di viaggio per il raggiungimento della sede di svolgimento dell'attività resta escluso dal computo delle ore prestate.

I suddetti compensi sono al netto di oneri previdenziali e fiscali (IRAP).

Ciascuna Azienda si assumerà gli oneri relativi ai rimborsi delle spese di viaggio (alla tariffa di 0,16/km, oltre ai pedaggi autostradali), sostenute dal proprio personale per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, sia se prestata all'interno dell'orario di lavoro, sia se prestata al di fuori dell'orario di lavoro, tramite uno degli altri istituti sopra citati.

Tutte le spese relative agli emolumenti corrisposti al personale per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro, anche impiegato in favore di altre Aziende, restano a carico dell'Azienda di appartenenza, fino al tetto massimo della cifra assegnata dal CREU per tali attività.

Esauriti i fondi assegnati dal CREU il pagamento degli emolumenti corrisposti al personale per l'attività svolta al di fuori dell'orario di servizio, richiesta da un'altra Azienda, resta a carico di quest'ultima.

Per tracciare i costi dovranno essere utilizzate specifiche voci di spesa e voci stipendiali, appositamente dedicate.

Per le attività con oneri a carico dell'organizzatore della manifestazione si applicano le seguenti tariffe:

- € 80,00 per ogni ora di attività per i Dirigenti medici e sanitari;
- € 50,00 per ogni ora di attività per gli infermieri ed eventuali altri profili del ruolo sanitario dell'Area degli operatori e dei professionisti della salute e dei funzionari del Comparto;
- € 35,00 per ogni ora di attività per il restante personale del Comparto.

Art. 6 – Rendicontazione delle attività

L'Azienda sanitaria che gestisce l'evento trasmetterà a ciascuna Azienda, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, il riepilogo degli accessi e delle relative timbrature causalizzate effettuate dal personale di quest'ultima per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, comprensivo dei nominativi dei professionisti, delle giornate di presenza e delle ore prestate, sulla base della programmazione autorizzata dal Dipartimento SUEM.

Art. 7 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'Azienda sanitaria che gestisce l'evento solleva ciascuna Azienda interessata da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa al presente accordo e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio, anche in itinere, nonché per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1471 del 12 dicembre 2024, che ha introdotto il modello di gestione diretta dei sinistri da parte delle Aziende del Servizio sanitario regionale, con assunzione della totale ritenzione del rischio RCT/O.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali
I dipendenti di ciascuna Azienda, impegnati nel Servizio sanitario di assistenza, dovranno attenersi alle *policy* aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali dell'Azienda in favore della quale prestano servizio, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto professionale.
Le Parti assicurano che i dati raccolti, in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo, saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo medesimo e che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Ciascuna Azienda autorizza, con la presente, le altre Aziende sanitarie al trattamento dei dati personali e sensibili raccolti e conservati per le finalità di gestione e pagamento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 9 – Obbligo di riservatezza
I dipendenti di ciascuna Azienda hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non utilizzarli, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo.

Art. 10 – Durata
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità triennale, rinnovabile tacitamente di un ulteriore triennio.

Art.11 – Norme applicabili
Per tutto quanto non espressamente convenuto nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, alle norme del codice civile ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale impegnato nelle attività.

Art. 12 – Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente accordo è competente il Foro di Venezia.

Art. 13 – Disposizioni finali
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Azienda ULSS n. 1. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014). L'Azienda ULSS n. 1 effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 50395 del 13 dicembre 2006 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, con spesa a carico della parte richiedente.

Il presente accordo è redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 24, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo_____ Data _____

Per l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 6 Euganea
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 8 Berica
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda Ospedale-Università di Padova
Il Legale rappresentante _____

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Il Legale rappresentante _____

(Codice interno: 597492)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1275 del 10 novembre 2026

Servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Iniziative per garantire la legacy materiale.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Al fine di garantire un'adeguata *legacy* dei Servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali si incarica il Coordinatore del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del SUEM di predisporre un piano di distribuzione tra le Aziende ULSS e Ospedaliere della Regione del Veneto dei beni materiali acquisiti allo scopo, da dedicarsi al servizio di gestione di eventi e manifestazioni e agli interventi di risposta agli eventi calamitosi.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1562 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Progetto preliminare dei servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, affidando all'Azienda ULSS 1 Dolomiti tutte le attività amministrative connesse alla gestione di tali servizi e confermando nel ruolo di Regional Medical Care Manager il dr. Paolo Rosi, già referente dell'Area Sistema Urgenza e Emergenza Medica (SUEM) del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) e Coordinatore del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica (SUEM) ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 26 agosto 2025.

L'organizzazione del servizio sanitario per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 ha previsto l'acquisizione di mezzi e di materiali necessari per l'allestimento e l'erogazione dei servizi sanitari.

A tale proposito, al fine di garantire il coordinamento unitario delle attività, la DGR n. 1562/2024 ha affidato l'organizzazione all'Azienda ULSS 1 Dolomiti, autorizzandola anche ad eseguire gli acquisti dei mezzi e dei materiali necessari per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Tali beni acquistati sono stati identificati quali legacy dell'evento olimpico, per essere destinati, una volta conclusi i Giochi medesimi, al potenziamento delle attività del SUEM su tutto il territorio regionale.

La legacy dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 comprende sia l'eredità materiale, derivante dai mezzi e dai materiali acquisiti che andranno a migliorare l'erogazione dei servizi, sia l'eredità immateriale, ovvero tutti gli aspetti che contribuiscono all'innovazione e allo sviluppo a lungo termine delle organizzazioni, dei servizi, delle persone e delle comunità.

Per quanto riguarda la legacy immateriale dei Giochi, con separato provvedimento della Giunta regionale approvato nella medesima seduta odierna, è stata disposta l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica (di seguito Dipartimento SUEM), di un servizio dedicato al coordinamento della gestione degli eventi, che prevede, nei piani di assistenza sanitaria dedicati, anche l'impiego di professionisti, mezzi e materiali appartenenti a diverse Aziende ULSS e Ospedaliere della Regione del Veneto.

La distribuzione dei mezzi e del materiale tra le diverse Aziende ULSS e Ospedaliere della Regione del Veneto è necessaria per garantire una adeguata capacità assistenziale su tutto il territorio regionale, oltre che il mantenimento operativo delle dotazioni sanitarie.

In tal senso va richiamato che già con Deliberazione della Giunta regionale n 1918 del 25 giugno 2004 la Regione del Veneto aveva fornito indicazioni sull'organizzazione del soccorso sanitario nelle grandi emergenze extraospedaliere, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 13 febbraio 2001 sui "Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi" e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2011 recante "Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe", ad ulteriore dimostrazione dell'importanza di tale tematica per il SSR.

L'attuale organizzazione del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, disciplinata da ultimo con la Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 26 agosto 2025, prevede che le Centrali Operative del SUEM siano dotate di mezzi ed attrezzature atte a garantire l'operatività dei diversi moduli di intervento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Centrale Operativa del SUEM di Venezia, cui è attribuita altresì la funzione di coordinamento dei soccorsi in caso di calamità.

Si propone, pertanto, di autorizzare l'Azienda ULSS 1 Dolomiti a cedere a titolo gratuito parte dei beni materiali acquistati per l'attuazione del piano sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 come dettagliati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale elenco è stato predisposto dal Coordinatore del Dipartimento interaziendale funzionale regionale SUEM e trasmesso alla Direzione Programmazione sanitaria.

Si propone, altresì, di incaricare il Coordinatore del Dipartimento Interaziendale Funzionale regionale SUEM di predisporre il piano di assegnazione dei beni elencati nell'**Allegato A** a favore delle altre Aziende sanitarie sedi di Centrali Operative del SUEM, come individuate dalla DGR n. 970/2025 e di seguito elencate:

U.O.C. Centrale Operativa SUEM 118 – Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;

U.O.C. Centrale Operativa SUEM 118 – Azienda ULSS 3 Serenissima;

U.O.C. Centrale Operativa SUEM 118 – Azienda ULSS 5 Polesana;

U.O.C. Centrale Operativa SUEM 118 – Azienda ULSS 8 Berica;

U.O.C. Centrale Operativa SUEM 118 – Azienda Ospedale-Università di Padova;

U.O.C. Centrale Operativa SUEM 118 – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Il piano di assegnazione dei beni a favore delle Aziende sanitarie sedi di Centrali Operative del SUEM, come elencati nell'**Allegato A,** dovrà essere presentato al Direttore della Direzione Programmazione sanitaria, struttura afferente all'Area Sanità e Sociale, per la relativa approvazione mediante proprio decreto.

Gli eventuali oneri amministrativi derivanti dagli atti di cessione saranno sostenuti dall'Azienda ULSS 1 Dolomiti e posti a carico del budget stanziato per l'assistenza sanitaria ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Le Aziende sanitarie assegnatarie dovranno inventariare i beni assegnati e garantirne l'utilizzo esclusivamente per le finalità indicate nel presente provvedimento, secondo le indicazioni del CREU e del Dipartimento interaziendale funzionale regionale SUEM.

Infine, si incarica la Direzione Programmazione sanitaria dell'esecuzione del presente atto e di ogni azione di monitoraggio rispetto all'operato del Dipartimento interaziendale funzionale regionale SUEM.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91/CSR);

VISTA la DGR n. 1562 del 30 dicembre 2024;

VISTA la DGR n. 512 del 13 maggio 2025;

VISTA la DGR n. 970 del 26 agosto 2025;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 ha previsto l'acquisizione, da parte dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti, di mezzi e di materiali necessari per l'allestimento e l'erogazione dei servizi sanitari ai sensi della DGR n. 1562 del 30 dicembre 2024;
3. di prendere atto che i beni acquistati per l'allestimento e l'erogazione dei servizi sanitari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 sono stati identificati quali legacy dell'evento olimpico e sono stati destinati, a conclusione dei Giochi medesimi, al potenziamento delle attività del Servizio Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) su tutto il territorio regionale;
4. di autorizzare l'Azienda ULSS 1 Dolomiti a cedere a titolo gratuito parte dei beni materiali acquistati per l'allestimento e l'erogazione dei servizi sanitari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, come elencati in dettaglio nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentirne la successiva assegnazione alle Aziende sanitarie sedi di Centrali Operative del SUEM;
5. di incaricare il Coordinatore del Dipartimento interaziendale funzionale regionale SUEM di predisporre il piano di assegnazione dei beni elencati nell'**Allegato A** a favore delle seguenti Aziende sanitarie sede di Centrali Operative del SUEM, come individuate dalla DGR n. 970/2025 e di seguito elencate:
    - U.O.C. Centrale Operativa SUEM 118 – Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
    - U.O.C. Centrale Operativa SUEM 118 – Azienda ULSS 3 Serenissima;
    - U.O.C. Centrale Operativa SUEM 118 – Azienda ULSS 5 Polesana;
    - U.O.C. Centrale Operativa SUEM 118 – Azienda ULSS 8 Berica;
    - U.O.C. Centrale Operativa SUEM 118 – Azienda Ospedale-Università di Padova;
    - U.O.C. Centrale Operativa SUEM 118 – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

6. di stabilire che il piano di assegnazione dei beni di cui al punto 5, che dovrà dare conto dello stato e della consistenza del materiale in questione, sia trasmesso al Direttore della Direzione Programmazione sanitaria per la relativa approvazione mediante proprio decreto;
7. di stabilire che gli eventuali oneri amministrativi derivanti dagli atti di cessione sono sostenuti dall'Azienda ULSS 1 Dolomiti e posti a carico del budget stanziato per l'assistenza sanitaria ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026;
8. di stabilire che le Aziende sanitarie dovranno inventariare i beni e garantirne l'utilizzo esclusivamente per le finalità indicate nel presente provvedimento, secondo le indicazioni del CREU e del Dipartimento interaziendale funzionale regionale SUEM;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Programmazione sanitaria dell'esecuzione del presente atto e di ogni azione di monitoraggio rispetto all'operato del Dipartimento interaziendale funzionale regionale SUEM;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'**Allegato A**.

AllegatoA *(omissis)*

(Codice interno: 597497)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1391 del 19 novembre 2026

Iniziativa di cooperazione allo sviluppo a favore della popolazione di Cuba. Integrazione al "Piano di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile per il triennio 2026-2028. Programmazione degli interventi per l'annualità 2026" approvato con DGR n. 1020 del 16 settembre 2026. L.R. 21 giugno 2018, n. 21.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si provvede all'integrazione della Programmazione degli interventi per l'annualità 2026 approvato con DGR n. 1020 del 16 settembre 2026, in coerenza con il Piano di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile per il triennio 2026-2028, autorizzando il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale alla predisposizione di un bando pubblico per sostenere iniziative di cooperazione internazionale a favore della popolazione di Cuba, provata da un periodo di embargo economico.

L'Assessore Marco Zecchinato riferisce quanto segue.

L'art. 2 della Legge regionale del 21 giugno 2018, n. 21, recante "Interventi regionali per la promozione e diffusione dei diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile", prevede il supporto ad iniziative di diversa tipologia a favore dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, prevedendo per la Regione l'attiva partecipazione a progetti di cooperazione internazionale in collaborazione con enti territoriali di Stati esteri, organizzazioni internazionali e agenzie intergovernative.

L'art. 3 della medesima norma, poi modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) della Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11, ha affidato la pianificazione di settore al Piano triennale di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, che per il triennio 2026-2028 è stato approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1000 del 15 settembre 2026. Questo documento ha previsto una serie di iniziative da attuare nel periodo di pianificazione, prevedendo azioni dedicate alla cooperazione allo sviluppo e alla cooperazione decentrata.

Proprio in esecuzione del suddetto Piano triennale, con DGR n. 1020 del 16 settembre 2026 è stato approvato il "Piano di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile per il triennio 2026-2028. Programmazione degli interventi per l'annualità 2026", con uno stanziamento complessivo pari ad Euro 703.908,00, di cui:

- Euro 408.908,00 sul capitolo 103733 "Azioni regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile (L.R. 21/06/2018, n. 21)" del Bilancio di previsione 2026-2028 specificamente dedicati ad iniziative da attuarsi nei Paesi prioritari della cooperazione italiana;
- Euro 80.000,00 per il finanziamento di un bando pubblico per il sostegno di progetti per la costruzione ed il ripristino di pozzi e di sistemi di attingimento dell'acqua nel continente africano, sul capitolo 104943 "Azioni regionali per la realizzazione del progetto Programma di realizzazione pozzi in Africa - trasferimenti correnti (L.R. 21/06/2018, n. 21)";
- Euro 110.000,00 per il finanziamento di due bandi pubblici per il sostegno di interventi a supporto del commercio equo e solidale, sul capitolo 101493 "Azioni regionali per la diffusione del commercio equo e solidale (L.R. 22/01/2010 n. 6)";
- Euro 30.000,00 per la promozione dei Diritti umani sul capitolo 103734 "Azioni regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani - trasferimenti correnti (L.R. 21/06/2018, n. 21)";
- Euro 75.000,00 per la quota annuale di adesione alla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace sul capitolo 105730 "Quota annuale alla Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace - trasferimenti correnti (L.R. 21/06/2018, n. 21)".

Va chiarito al riguardo che l'elenco dei Paesi prioritari in parola sono stabiliti dal Documento Triennale di

Programmazione e di Indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2024-2026 adottato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2025.

A seguito di successiva variazione di bilancio approvata con Legge regionale n. 26 del 10 novembre 2026, ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, della L.R. n. 39/2001, sono stati allocati ulteriori Euro 150.000,00 sul medesimo capitolo 103733 "Azioni regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile (L.R. 21/06/2018, n. 21)". Tali risorse aggiuntive rendono necessaria una modifica formale del Piano di attuazione Interventi di cooperazione allo sviluppo internazionale 2026, a. Progetti di cooperazione a finanziamento esterno – Azione 3, per finanziare azioni integrative di cooperazione, rispetto a quelle previste dalla DGR n. 1020/2026, riferito ad una specifica iniziativa a favore delle popolazioni dello Stato di Cuba, da anni gravate da un embargo economico che sta accrescendo le già gravi condizioni di vita nell'isola.

Il prolungato regime di restrizioni commerciali ed economiche è infatti alla base di un profondo aggravamento delle condizioni di vita della popolazione civile e sono costanti le carenze registrate nel reperimento di beni primari, dei prodotti farmaceutici e dei materiali sanitari di base. Particolarmente colpite risultano le fasce della prima infanzia e le categorie fragili, situazioni queste che hanno spinto l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) a L'Avana a promuovere iniziative congiunte con agenzie multilaterali nei settori della sicurezza nutrizionale, della salute e dello sviluppo locale. L'azione

regionale mira a creare sinergie con i canali istituzionali consolidati, anche a seguito di specifiche interlocuzioni con l'Ambasciata d'Italia a L'Avana e con le strutture tecniche dell'AICS. Va sottolineato a tale riguardo che negli ultimi mesi sono state attivate anche in Veneto iniziative promosse da organizzazioni culturali, sindacali e politiche con lo scopo di portare aiuti alla popolazione cubana in questa fase di crisi umanitaria.

Al fine di inquadrare l'iniziativa nell'ordinamento normativo italiano, si ricorda che la Legge 8 maggio 2019, n. 42 di (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione (PDCA) tra l'Unione Europea, i suoi Stati membri e Cuba) ha riattivato le attività di cooperazione tra l'Italia e Cuba su una vasta serie di ambiti. Per questo, la Regione del Veneto può oggi orientare la propria azione su finalità come il contrasto delle vulnerabilità locali, le criticità nei settori energetico, alimentare, sanitario, ambientale e culturale che sono i cardini dell'iniziativa di cooperazione. Nel merito dell'iniziativa che si intende avviare, già le preliminari interlocuzioni con le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici di AICS hanno consentito di individuare alcune azioni su cui è già attiva la cooperazione italiana. Tra questi ambiti vi sono il supporto al sistema socio-sanitario locale, la promozione del tema dell'economia circolare (miglioramento della gestione dei rifiuti urbani ed educazione ecologica) e la promozione culturale con il coinvolgimento della comunità locale in un'ottica di inclusione e coesione sociale: in tale contesto la questione delle energie rinnovabili e la tutela della risorsa idrica rappresentano priorità trasversali a supporto alle azioni sopra citate.

L'iniziativa regionale si sostanzierà nell'avvio di un bando per iniziative di cooperazione allo sviluppo a favore della popolazione di Cuba dedicato al supporto di progetti di cooperazione mediante il coinvolgimento diretto delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) quali soggetti individuati dalla Legge 11 agosto 2014, n. 125 per la realizzazione di azioni finalizzate al perseguimento di tali obiettivi, nonché in coerenza con il quadro normativo regionale previsto dagli artt. 2 e 3 della L.R. n. 21/2018.

Per tutte le ragioni sopra esposte e nel quadro normativo statale e regionale delineati, si propone l'attivazione nel corrente anno di una misura d'intervento di cooperazione allo sviluppo ulteriore a quelle previste dal Piano annuale 2026 destinata al supporto di progetti di cooperazione allo sviluppo nel territorio di Cuba, cui sono destinati complessivamente Euro 150.000,00.

L'assegnazione del contributo avverrà mediante la pubblicazione di specifico bando da parte del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e valutazione degli interventi stabiliti nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con il presente atto si propone pertanto di approvare la variazione al "Piano di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile per il triennio 2026-2028. Programmazione degli interventi per l'annualità 2026" di cui alla DGR n. 1020/2026, mediante l'approvazione di una specifica azione di cooperazione allo sviluppo sostenibile, ad integrazione di quelli già individuati dal medesimo Piano, destinata al territorio di Cuba, ai sensi della L.R. n. 21/2018.

Si propone infine di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto l'art. 3, comma 1 della L.R. 21 giugno 2018, n. 21;

Viste la L.R. 19 dicembre 2003, n. 41, art. 7 e la L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, art. 53;

Vista la L.R. 22 gennaio 2010, n. 6;

Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. e ii. come corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;

Vista la L.R. 10 aprile 2026, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2026";

Vista la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026";

Vista la L.R. 10 aprile 2026 n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028";

Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii;

Vista la DGR n. 1000 del 15 settembre 2026;

Vista la DGR n. 1020 del 16 settembre 2026;

Vista la L.R. n. 26 del 10 novembre 2026

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con DGR n. 1000 del 15 settembre 2026 è stato approvato il "Piano triennale 2026-2028 di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile", che ha previsto una serie di iniziative da attuare nel periodo di pianificazione, prevedendo azioni dedicate alla cooperazione allo sviluppo e alla cooperazione decentrata;
3. di dare atto che con DGR n. 1020 del 16 settembre 2026 è stato approvato il "Piano di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile per il triennio 2026-2028. Programmazione degli interventi per l'annualità 2026" con uno stanziamento complessivo di Euro 703.908,00;
4. di prendere atto che con successiva variazione di bilancio approvata con Legge regionale 10 novembre 2026, n. 26 è stata implementata la disponibilità di ulteriori Euro 150.000,00 sul capitolo 103733 "Azioni regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile";
5. di attivare per il corrente anno una misura d'intervento di cooperazione allo sviluppo destinata al supporto di progetti a favore dello Stato di Cuba, in considerazione del profondo aggravamento delle condizioni della popolazione civile causato dal prolungato regime di restrizioni commerciali ed economiche;
6. di integrare pertanto la DGR n. 1020 del 16 settembre 2016 recante "Piano di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile per il triennio 2026-2028. Programmazione degli interventi per l'annualità 2026. L.R. 21 giugno 2018, n. 21" con una iniziativa di cooperazione allo sviluppo a favore della popolazione di Cuba mediante la pubblicazione di specifico Bando;
7. di determinare in Euro 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità organizzativa Cooperazione internazionale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103733 "Azioni regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile (L.R. 21/06/2018, n. 21)" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, in base all'esigibilità della spesa, per il finanziamento di interventi di cooperazione allo sviluppo sostenibile per il territorio di Cuba;
8. di approvare i criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti di cooperazione per accedere alla linea di finanziamento come riportato nell'**Allegato A**, ai sensi della L.R. n. 21/2018, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale all'emanazione del Bando relativo alla misura d'intervento di cooperazione allo sviluppo nel territorio di Cuba;
10. di dare atto che il Direttore della Direzione Relazioni internazionali, a cui è assegnato il capitolo di cui al punto 7, ha attestato che il medesimo presentano sufficiente capienza;
11. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1391 del 19 novembre 2026

Iniziativa di cooperazione allo sviluppo a favore della popolazione di Cuba

Integrazione al "Piano di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile per il triennio 2026-2028. Programmazione degli interventi per l'annualità 2026" approvato con DGR n. 1020 del 16 settembre 2026

L.R. 21 giugno 2018, n. 21.

In attuazione dell'art. 3 della Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 in materia di diritti umani e cooperazione allo sviluppo sostenibile e del Piano di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile per il triennio 2026-2028 approvato con DGR n. 1000 del 15 settembre 2026, della DGR n. 1020 del 16 settembre 2026 sulla programmazione annuale 2026 e della DGR n.___ del_____ di approvazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo a favore della popolazione di Cuba si dispone l'attivazione di interventi di cooperazione nel territorio cubano.

Di seguito sono specificati i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti.

CRITERI DI AMMISSIBILITA E VALUTAZIONE

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO INTERNAZIONALE

I. Requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Il soggetto richiedente (capofila) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. tipologia: rientrare tra i soggetti aventi i requisiti indicati all'art. 26 della Legge n. 125/2014;

I soggetti sopracitati devono prevedere nei propri Statuti, tra le finalità o nella descrizione delle attività, la cooperazione allo sviluppo;

b. sede: avere sede legale/operativa in Italia;

c. statuto e atto costitutivo: disporre di Statuto e atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata;

d. assenza della finalità di lucro: tale condizione dovrà essere dichiarata dal legale rappresentante;

e. iscrizione a registri: essere iscritti nell'elenco delle OSC senza finalità di lucro tenuto dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS);

f. esperienza: avere esperienze adeguatamente documentate nelle attività di cooperazione allo sviluppo e costanza di impegni nel contesto locale del territorio cubano.

Il possesso dei sopra elencati requisiti deve essere autocertificato dal legale rappresentante del soggetto richiedente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda di contributo. Non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni o certificati.

II. Requisiti di ammissibilità del progetto

I progetti presentati dovranno rispettare le seguenti condizioni:

a. numero delle iniziative: ogni soggetto capofila potrà proporre una sola iniziativa e per lo stesso progetto potrà essere presentata una sola domanda di finanziamento. Nel caso di Ente nazionale avente più sedi sul territorio regionale veneto, è consentita la presentazione di una sola proposta di progetto;

b. durata del progetto: tutti i progetti presentati avranno durata annuale, salvo proroga debitamente motivata. Con decreto di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione della relazione conclusiva e della rendicontazione di spesa;

c. iniziativa non conclusa ed avvio: le iniziative presentate non devono essere già concluse al momento della presentazione della domanda di contributo per l'anno di riferimento ed essere state avviate entro il 31 dicembre 2026;

d. localizzazione dell'iniziativa: le attività dell'iniziativa devono essere realizzate nel territorio di Cuba;

e. ambito di intervento: le proposte di progetto devono integrarsi con gli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e focalizzarsi su:

- supportare il sistema socio-sanitario locale;
- promuovere il tema dell'economia circolare, quale asse per lo sviluppo economico e sociale e il miglioramento della gestione dei rifiuti urbani, con percorsi di educazione ecologica;
- promuovere attività culturali come veicolo di inclusione e coesione sociale.

Al fine di valorizzare le sinergie delle tematiche sopra esposte, potranno essere previste anche interventi trasversali quali, le energie rinnovabili e la risorsa idrica;

f. partenariato: è obbligatoria la presenza e la collaborazione attiva di almeno un partner locale; oltre al partner obbligatorio locale, sono ammessi ulteriori partner funzionali al progetto;

g. costo progettuale: il costo del progetto deve essere pari almeno a € 50.000,00;

La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima del 70% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l'importo massimo di € 50.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento.

III. Criteri di valutazione delle proposte progettuali

Nell'elaborazione dei criteri di merito per la valutazione dei progetti e di attribuzione dei relativi punteggi, saranno considerati i seguenti elementi:

a) analisi del contesto (sulla base della qualità di analisi e della coerenza tra obiettivi e bisogni);
b) coerenza interna del progetto, programmazione e organizzazione delle attività, budget e risorse umane (sulla base della completezza e coerenza del Quadro logico, della congruenza tra budget proposto e le attività progettuali indicate, della coerenza tra attività e risorse umane impiegate);
c) partenariato (presenza di un partner obbligatorio locale, ulteriori partner funzionali al progetto);
d) monitoraggio e valutazione del progetto (sulla base della previsione di azioni di monitoraggio e valutazione del progetto);
e) sostenibilità e impatto (sulla base della coerenza/congruenza degli elementi di sostenibilità economica e/o sociale e/o ambientale del progetto e della dimostrazione di un efficiente impatto sui beneficiari e sul loro coinvolgimento);
f) sensibilizzazione e disseminazione (sulla base della chiara definizione degli obiettivi e dei destinatari della disseminazione, sia in Veneto sia in loco e degli strumenti utilizzati in relazione al target da raggiungere e ai temi da disseminare).

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione tecnica alla cui nomina provvederà il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

Di seguito i criteri di valutazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo sostenibile, con i relativi punteggi massimi attribuibili per ogni voce:

ANALISI DEL CONTESTO (massimo 10 punti)	**10**
Qualità dell'analisi del contesto	3
Coerenza tra bisogni individuati nell'analisi e i contenuti del progetto	7
COERENZA INTERNA DEL PROGETTO, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA', BUDGET E RISORSE UMANE (massimo 30 punti)	**30**
Completezza e coerenza del Quadro Logico	10
Congruenza del budget proposto con le attività progettuali indicate	10
Coerenza/congruenza tra attività e risorse umane impiegate	10
PARTENARIATO (massimo 10 punti)	**10**
Funzionalità del partenariato rispetto alla proposta progettuale	10
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO (massimo 20 punti)	**20**
Monitoraggio del progetto	10
Valutazione del progetto	10
SOSTENIBILITA' E IMPATTO (massimo 20 punti)	**20**
Sostenibilità del progetto	10
Impatto e coinvolgimento comunità locale	10
SENSIBILIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE (massimo 10 punti)	**10**
Eventi di disseminazione in Veneto	5
Eventi di disseminazione in loco	5
Totale (massimo 100 punti)	**100**

Con provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale si provvederà alla approvazione del bando per la presentazione dei progetti, della relativa modulistica e delle modalità di presentazione delle domande, liquidazione dei contributi e rendicontazione finale dei progetti finanziati.

(Codice interno: 597712)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1398 del 26 novembre 2026

Modifica delle tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1026 del 28 luglio 2021 e s.m.i. e definizione dei budget 2026 delle strutture ospedaliere private accreditate.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, la Regione del Veneto recepisce il Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2026, recante la determinazione delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza post acuzie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2026 ed entrato in vigore in data 1° luglio 2026. Si provvede, pertanto, alla sostituzione dell'Allegato B della DGR n. 1026 del 28 luglio 2021 e s.m.i. e all'aggiornamento della DGR n. 1525/2025 di determinazione dei budget per gli anni 2024 e 2025 degli erogatori ospedalieri privati accreditati.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

La gestione dei ricoveri ospedalieri per prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzie costituisce un pilastro fondamentale del sistema sanitario regionale, teso a favorire il recupero della massima autonomia possibile sul piano fisico, funzionale, sociale e psicologico per i cittadini assistiti colpiti da disabilità o esiti di eventi acuti.

La Regione del Veneto, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1805 dell'8 novembre 2011, modificata dalla successiva DGR n. 426 del 6 aprile 2021, ha approvato il sistema tariffario regionale, definendo le tariffe, i valori soglia di degenza, i pesi delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, riabilitazione e lungodegenza erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e statale.

Con successiva DGR n. 1026 del 28 luglio 2021 sono stati aggiornati le tariffe, i valori soglia della degenza e i pesi delle prestazioni di assistenza ospedaliera, sostituendo integralmente gli allegati A e B della DGR n. 1805/2011. Con la DGR n. 674 del 7 giugno 2022 e la DGR n. 1327 del 28 ottobre 2025 sono state integrate ulteriori specifiche puntuali sul sistema di remunerazione per l'attività di ricovero.

Successivamente, il Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 ottobre 2012 ha definito a livello nazionale le tariffe massime di riferimento in attuazione del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. Negli anni successivi il quadro normativo è stato ulteriormente integrato, da ultimo con l'art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Misure per garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva attuazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza erogate in post acuzie"*.

Considerata la necessità di garantire la piena sostenibilità economica dell'assistenza a pazienti con bisogni clinici complessi e multidisciplinari, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 12 maggio 2026 ha approvato il Decreto *"Quantificazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzi*e", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2026. Le determinazioni del Decreto si basano su approfondite analisi dei dati di costo (diretti e indiretti) provenienti da un campione di strutture riabilitative pubbliche e private, secondo il percorso metodologico descritto nell'Allegato 1 del Decreto medesimo, e queste nuove tariffe massime diventano le tariffe di riferimento per la regolazione e la compensazione economica della mobilità sanitaria interregionale.

Si rende pertanto necessario procedere al recepimento del citato Decreto ministeriale del 12 maggio 2026 e al conseguente aggiornamento del tariffario regionale di cui alla DGR n. 1026 del 28 luglio 2021 e s.m.i. per l'area della riabilitazione ospedaliera (codice disciplina 56, 75 e 28) e della lungodegenza post acuzie (codice disciplina 60), sostituendo integralmente l'Allegato B della DGR n. 1026/2021, come modificato e integrato dalle DGR n. 674/2022 e n. 1327/2025, con l'**Allegato A** al presente provvedimento.

Le nuove tariffe di riferimento nazionali decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2026, ovvero dal 1° luglio 2026.

L'impatto economico, stimato con il contributo di Azienda Zero a parità di volumi prestazionali rispetto al 2025, prevede maggiori oneri per acquisto di prestazioni per residenti, da privato accreditato intra regionale, per complessivi € 9.600.000,00 (€ 1.300.000,00 per il codice 28 Unità spinale, € 5.000.000,00 per il codice 56 Recupero e Riabilitazione funzionale, € 300.000,00 per il codice 60 Lungodegenza medica e € 3.000.000,00 per il codice 75 Neuroriabilitazione).

Per il solo esercizio 2026, stante l'entrata in vigore delle nuove tariffe dal 1° luglio 2026, il costo sorgente è stimabile nella metà dei valori sopra rappresentati, quindi per un importo pari a € 4.800.000,00.

Per quanto concerne la copertura finanziaria si rinvia all'art. 1, comma 300 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 che dispone: «*Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva attuazione*

dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in post acuzie [...] in attuazione dell'art. 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di [...] 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie [...]».

Nelle more dell'assegnazione definitiva del finanziamento specifico, al fine di dare applicazione alle nuove tariffe ministeriali, si ritiene opportuno anticipare le necessarie risorse finanziarie alle Aziende Ulss mediante gli accantonamenti previsti nella Gestione Sanitaria Accentrata, incaricando la Direzione Programmazione e Controllo SSR all'adozione degli atti necessari.

Sulla base di tali premesse, considerato che il fabbisogno di prestazioni di ricovero in ambito di riabilitazione e lungodegenza non è ridotto rispetto allo storico, l'aumento delle tariffe rende necessario adeguare le risorse destinate a tali attività per garantire il mantenimento dei pazienti assistiti. Si ritiene pertanto opportuno incrementare per l'anno 2026 i singoli budget assegnati alle strutture dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1525 del 20 novembre 2025 recante *"Erogatori ospedalieri privati accreditati: determinazione dei budget per gli anni 2024 e 2025 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, in applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 dicembre 2024"*, attualmente in vigore in dodicesimi per ciascun mese fino all'adozione del nuovo provvedimento regionale.

Pertanto, si propone di assegnare a ciascuna struttura ospedaliera privata accreditata i budget per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto per l'anno 2026, così come dettagliato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli incrementi di budget riconosciuti per l'assistenza ospedaliera, rispetto a quanto assegnato con la DGR n. 1525/2025, sono stati definiti sulla base delle elaborazioni prodotte da Azienda Zero che ha considerato il peso percentuale delle prestazioni erogate verso i soli residenti della Regione del Veneto nell'anno 2025 di ciascun privato rispetto al totale dello stesso anno, distintamente per ciascuno dei codici interessati dall'incremento tariffario di cui trattasi (codice 28 Unità spinale, codice 56 Recupero e Riabilitazione funzionale, codice 60 Lungodegenza medica e codice 75 Neuroriabilitazione).

Gli incrementi dei budget di assistenza ospedaliera di cui all'**Allegato B** sono stati determinati a partire dal 1° luglio 2026, data di entrata in vigore delle nuove tariffe ai sensi del Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2026.

Giova evidenziare che l'incremento dei costi di acquisto di prestazioni sanitarie da privato accreditato, conseguente all'incremento tariffario di cui al presente provvedimento ed al corrispondente incremento dei budget per gli operatori accreditati - necessario al fine di non comprimere il livello di servizio e il volume di prestazioni - concorre al vincolo del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012 e s.m.i.. Le più recenti stime prodotte da Azienda Zero sul rispetto di tale vincolo, a livello di SSSR veneto, consentono di ritenere compatibile tale incremento di costo, con riferimento all'esercizio 2026, come valutato dalle Direzioni Programmazione sanitaria e Programmazione e controllo SSR.

In caso di non approvazione entro il 31 dicembre 2026 del provvedimento di assegnazione dei budget per l'anno 2027 e seguenti, i budget assegnati alle singole strutture ospedaliere private accreditate sono riportati nell'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente atto, determinati come adeguamento annuale dei budget di cui alla DGR n. 1525/2025 e avranno efficacia in dodicesimi per ogni mese fino all'adozione del nuovo provvedimento regionale.

Con riferimento alla determinazione del budget economico assegnato all'Ospedale Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo, struttura afferente all'Azienda Ulss 1 Dolomiti, si rinvia al contratto di concessione e al Piano Economico Finanziario (PEF) ai sensi della DGR n. 1268/2019, della DGR n. 599/2020 e della DGR n. 925/2021.

Rilevato inoltre, sulla base dei dati di attività dei flussi informativi, il maggior volume di ricoveri per parto effettuati dalla Casa di Cura "Ospedale dr. Pederzoli", rispetto a quanto previsto dalla DGR n. 925/2021 e valorizzato dalla DGR n. 1525/2025, si ritiene opportuno integrare, a partire dall'anno 2026, dell'importo di € 400.000,00 il budget della struttura al fine di corrispondere ai correlati ricoveri per neonato.

Gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell'ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR) assegnate alle corrispondenti Aziende sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei LEA.

La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 29 settembre 2026 ha preso atto:

- dell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che assegna a ciascuna struttura ospedaliera privata accreditata i budget per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto per l'anno 2026, con decorrenza dal 1° luglio 2026;
- dell'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che adegua i budget annuali assegnati alle singole strutture ospedaliere private accreditate dalla DGR n. 1525/2025.

La CRITE ha, poi, espresso parere favorevole.

Si propone di incaricare la Direzione Programmazione sanitaria e la Direzione Programmazione e controllo SSR dell'esecuzione del presente atto, ciascuna per la parte di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 22;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;

VISTO il Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2026;

VISTA la DGR n. 1805 dell'8 novembre 2011;

VISTA la DGR n. 1268 del 3 settembre 2019;

VISTA la DGR n. 599 del 5 maggio 2020;

VISTA la DGR n. 426 del 6 aprile 2021;

VISTA la DGR n. 925 del 5 luglio 2021;

VISTA la DGR n. 1026 del 28 luglio 2021;

VISTA la DGR n. 674 del 7 giugno 2022;

VISTA la DGR n. 1525 del 20 novembre 2025;

VISTA la DGR n. 1327 del 28 ottobre 2025;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di recepire il Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2026, recante la determinazione delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza post acuzie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2026 ed entrato in vigore in data 1° luglio 2026;
3. di approvare conseguentemente l'aggiornamento del tariffario regionale sostituendo integralmente l'Allegato B di cui alla DGR n. 1026/2021, come modificato e integrato dalle DGR n. 674/2022 e n. 1327/2025, con l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che le nuove tariffe di riferimento nazionali decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2026, ovvero dal 1° luglio 2026;
5. di incrementare, conseguentemente, per l'anno 2026 i singoli budget assegnati alle strutture dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1525 del 20 novembre 2025 recante "Erogatori ospedalieri privati accreditati: determinazione dei budget per gli anni 2024 e 2025 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, in applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 12 dicembre 2024", attualmente in vigore in dodicesimi per ciascun mese fino all'adozione del nuovo provvedimento regionale;
6. di approvare l'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che assegna a ciascuna struttura ospedaliera privata accreditata i budget per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto per l'anno 2026, con decorrenza dal 1° luglio 2026;
7. di approvare l'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che adegua, a partire dall'anno 2027, i budget annuali assegnati alle singole strutture ospedaliere private accreditate dalla DGR n. 1525/2025, che avranno efficacia in dodicesimi per ogni mese di vacatio del nuovo provvedimento regionale in caso di non approvazione entro il 31 dicembre 2026 dello stesso;
8. di prendere atto del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) espresso nel corso della seduta del 29 settembre 2026 sui punti 6 e 7;
9. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell'ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR) assegnate alle corrispondenti Aziende sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei LEA;
10. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Direzione Programmazione sanitaria e la Direzione Programmazione e controllo SSR, ciascuna per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1398 del 26 novembre 2026

Regole del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nelle strutture pubbliche e private accreditate della Regione del Veneto

1. RICOVERI ORDINARI PER ACUTI

Tipologia	Specificazioni	Corrispettivo	Note / Codici ICD-9-CM
Protesi cocleare	Impianto di protesi cocleare multielettrodo	Valorizzazione aggiuntiva al DRG: Euro 25.822,84	DRG 49 con interventi 20.96, 20.98. Solo per protesi multielettrodo.
Stimolazione cerebrale profonda (DBS)	Impianto per stimolazione cerebrale profonda in pazienti affetti da malattia di Parkinson ed Epilessia	Valorizzazione aggiuntiva al DRG: Euro 16.000,00 per oneri protesi	**Parkinson:** DRG 2, diagnosi principale 332.0 o 333.1, cod. intervento 02.93 **Epilessia:** DRG 2, diagnosi principale 345.01, 345.11, 345. 41, 345.51, cod. intervento 02.93 DRG 7 e 8, diagnosi principale 345.01, 345.11, 345. 41, 345.51, cod. intervento 04.92
radioterapia /radiochirurgia stereotassica	Ricoveri con radioterapia/radiochirurgia stereotassica	Valorizzazione aggiuntiva al DRG: Euro 5.336,77	DRG 008 e codice intervento 92.31 o 92.32, associato al codice intervento 93.59
Endoprotesi Aorta	Ricoveri con utilizzo di endoprotesi per il trattamento degli aneurismi dell'aorta addominale.	Valorizzazione aggiuntiva al DRG: Euro 4.300,00	DRG 111 con codice intervento 39.71.
Emorroidopessi	Intervento di emorroidopessi secondo la tecnica di Longo	Valorizzazione aggiuntiva al DRG: Euro 700,00	DRG 158 con codice intervento 49.49.
Protesi anca/ginocchio	Impianto di protesi d'anca o del ginocchio	Valorizzazione aggiuntiva al DRG: Euro 1.300,00	DRG 545 con codici intervento 00.70 oppure 00.71, 00.72, 00.73, 00.80, 00.81, 00.82, 00.83, 00.84.
Chirurgia robotica	Utilizzo di robot nell'atto chirurgico	Valorizzazione aggiuntiva al DRG: Euro 2.500,00	DRG 149, 569, 335, 353 e 359; indicare codice di intervento aggiuntivo compreso tra 00.31 e 00.39 per evidenziare l'utilizzo del robot nell'atto chirurgico
Impianto di dispositivo tipo VAD	Impianto di dispositivo tipo VAD per il supporto meccanico totale al circolo di lunga durata	Valorizzazione aggiuntiva al DRG: Euro 91.000,00	DRG 103 con codice intervento 37.66.
Cuore Artificiale	Impianto di cuore artificiale	Valorizzazione aggiuntiva al DRG: Euro 49.967,20	Codice intervento 37.52.
Generatore impulsi	Impianto di generatore di impulsi non ricaricabile / ricaricabile	Tariffa fissa: Euro 7.100 (non ricaricabile) Euro 16.000 (ricaricabile)	Caso trattato indipendentemente dal DRG. Codice int. 86.94, 86.95, 86.96 (non ric.) o 86.97, 86.98 (ric.).
Prelievo e trasporto organi	Prelievo organi da cadavere per trapianto e relativo trasporto	Euro 2.522,00 (organo) Euro 318,00 (trasporto)	Organo=Fatturato direttamente alla struttura trapiantante per ciascun organo prelevato. Trasporto= forfettarie fatturato direttamente alla struttura trapiantante per ciascun organo prelevato

2. RICOVERI ORDINARI DI RIABILITAZIONE (COD. 28, 75, 56) E LUNGODEGENZA (COD. 60)

A. DISCIPLINE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Disciplina / Casistica	Codice	Tariffa Giornaliera	Regole di Applicazione / Requisiti
Unità Spinale (Mielolesi)	Cod. 28	Euro 545,00	Pazienti mielolesi con gravità di lesione A, B, C secondo la classificazione A.S.I.A., in continuità o discontinuità con la fase acuta. Non si applicano abbattimenti.
Neuroriabilitazione	Cod. 75	Euro 407,10	Ricoveri riabilitativi generali in U.O. di Neuroriabilitazione indipendente dalla MDC e dalla durata della degenza.
Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA)	Cod. 75	Euro 500,00	Soggetti con danno cerebrale (traumatico o altro) con coma protratto (GCS <= 8 per almeno 24h) e gravi disabilità associate, in continuità o discontinuità con la fase acuta. Esclusi abbattimenti.
Stato Vegetativo o Minima Coscienza	Cod. 60	Euro 320,00	Pazienti in stato vegetativo persistente o di minima coscienza ricoverati in U.O. di Lungodegenza. Non si applicano abbattimenti legati alla durata della degenza.

B. RIABILITAZIONE ORDINARIA (COD. 56) E LUNGODEGENZA POST ACUZIE (COD. 60)

Setting / Disciplina	Tariffa Entro Soglia	Valore Soglia	Tariffa Oltre Soglia
MDC 1 (Malattie del Sistema Nervoso) - Cod. 56	Euro 330,00	60 giorni	Euro 198,00
MDC 4 (Malattie dell'Apparato Respiratorio) - Cod. 56	Euro 263,00	30 giorni	Euro 157,80
MDC 5 (Malattie dell'Apparato Cardiocircolatorio) - Cod. 56	Euro 286,00	30 giorni	Euro 171,60
MDC 8 (Sistema Muscolo-Scheletrico) - Cod. 56	Euro 262,00	40 giorni	Euro 157,20
Altri MDC (MDC 2, 3, 6, 7, da 9 a 25 e non class.) - Cod. 56	Euro 230,00	30 giorni	Euro 138,00
Lungodegenza Post Acuzie - Cod. 60	Euro 190,00	60 giorni	Euro 114,00

Regole di Salvaguardia Regionale (Veneto):

- Il valore soglia della degenza per i ricoveri ordinari di pazienti con **disturbi alimentari** nelle U.O. codice 56 è fissato a **90 giorni**.
- Il valore soglia è esteso a **60 giorni** per le prestazioni erogate sotto la categoria 'Altre MDC' presso le seguenti strutture specializzate: *Casa di cura Park Villa Napoleon (Ulss 2); Casa di cura Parco dei Tigli (Ulss 6); Casa di cura Villa Margherita (Ulss 8); Casa di cura Villa Santa Chiara e Ospedale Classificato Villa Santa Giuliana (Ulss 9).*

3. RICOVERI DIURNI (DAY HOSPITAL E DAY SURGERY)

Tipologia Ricovero Diurno	Modalità di Valorizzazione	Riferimento Normativo / Note
Ricoveri diurni chirurgici per l'erogazione delle prestazioni ricomprese nell'elenco dei ricoveri diurni.	Valorizzazione secondo la tariffa DRG per ricovero diurno di cui alla colonna C dell'Allegato A DGR 1805/2011	Decreto 22 dicembre 2009, n. 123 e s.m.i.
Ricoveri diurni medici per l'erogazione di prestazioni ricomprese nell'elenco dei ricoveri diurni.	Valorizzazione tariffa ad accesso di cui alla colonna C dell'Allegato A DGR 1805/2011	Decreto 22 dicembre 2009, n. 123 e s.m.i.
Ricoveri diurni medici per l'erogazione di prestazioni ricomprese nell'elenco dei ricoveri diurni unitamente all'erogazione di prestazioni non ricomprese nel medesimo elenco.	Valorizzazione tariffa ad accesso di cui alla colonna C dell'Allegato A DGR 1805/2011 solo per gli accessi con l'erogazione delle prestazioni ricomprese nell'elenco	Decreto 22 dicembre 2009, n. 123 e s.m.i. Il numero di accessi con erogazione delle prestazioni ricomprese nell'elenco può essere inferiore al numero di accessi riportato nel campo "Numero giorni di presenza in ricovero diurno" del tracciato SDO, nel quale va indicato il numero complessivo di giornate in cui il paziente ha avuto accessi presso l'istituto di cura nell'arco di uno stesso ciclo assistenziale in regime diurno.
Ricoveri diurni, medici e chirurgici, per l'erogazione di prestazioni non ricomprese nell'elenco dei ricoveri diurni.	Valorizzazione fissa a tariffa di Euro 205,26 indipendentemente dal numero di accessi.	Decreto 22 dicembre 2009, n. 123 e s.m.i.

4. RICOVERI DIURNI E ORDINARI '0-1 GIORNO'

Tipologia	Corrispettivo	Note / Codici ICD-9-CM
Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno" per l'erogazione di prestazioni/procedure ambulatoriali a scopo diagnostico o terapeutico connesse a peculiari situazioni cliniche del paziente in età pediatrica e/o disabile, con necessità di anestesia generale o sedazione profonda.	Valorizzazione alla tariffa DRG per ricovero ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A DGR 1805/2011; nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal numero degli accessi	Inserire nella SDO anche l'anestesia generale/sedazione con il cod. ICD 9-CM 9926
Ricoveri con intervento di emorroidopessi, secondo la tecnica di Longo	Valorizzazione aggiuntiva allo specifico DRG di Euro 700,00	DRG 158 e codice intervento 49.49
Ricoveri con radioterapia /radiochirurgia stereotassica	Valorizzazione aggiuntiva allo specifico DRG di Euro 5.336,77	DRG 008 e codice intervento 92.31 o 92.32, associato al codice intervento 93.59
Ricoveri con impianto di generatore di impulsi non ricaricabile	Tariffa di euro 7.100 per caso trattato indipendentemente dal DRG che si genera	codice intervento 86.94 o 86.95 o 86.96

Ricoveri con impianto di generatore di impulsi ricaricabile	Tariffa di euro 16.000 per caso trattato indipendentemente dal DRG che si genera	codice intervento 86.97 o 86.98
Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno" diurni afferenti al DRG 82	Valorizzazione alla tariffa DRG per ricovero ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A DGR 1805/2011; nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal numero degli accessi	codice intervento 33.26
Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno" diurni afferenti al DRG 124	Valorizzazione alla tariffa DRG per ricovero ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A DGR 1805/2011; nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal numero degli accessi	
Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno" diurni afferenti al DRG 125	Valorizzazione alla tariffa DRG per ricovero ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A DGR 1805/2011; nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal numero degli accessi	
Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno" diurni afferenti al DRG 139	Valorizzazione alla tariffa DRG per ricovero ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A DGR 1805/2011; nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal numero degli accessi	codice intervento 99.61 oppure 99.62
Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno" afferenti al DRG 203	Valorizzazione alla tariffa DRG per ricovero ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A DGR 1805/2011; nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal numero degli accessi	codice intervento 52.11 oppure 51.87 oppure 50.94
Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno" afferenti al DRG 243	Valorizzazione alla tariffa DRG per ricovero ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A DGR 1805/2011; nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal numero degli accessi	codice intervento 03.96 oppure 04.2
Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno" afferenti al DRG 323	Valorizzazione alla tariffa DRG per ricovero ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A DGR 1805/2011; nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal numero degli accessi	codice intervento 98.51
Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno" afferenti al DRG 466	Valorizzazione alla tariffa DRG per ricovero ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A DGR 1805/2011; nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal numero degli accessi	codice intervento 86.07 oppure 38.93

5. RICOVERI DIURNI PER RIABILITAZIONE

A. DAY HOSPITAL IN UNITÀ OPERATIVE CODICE 56

In conformità al D.M. 12 maggio 2026, la tariffa per accesso in ricovero diurno (Day Hospital) equivale all'**80% della corrispondente tariffa della giornata di ricovero ordinario**. Al superamento del numero massimo di accessi stabilito dalla programmazione regionale si applica un **abbattimento del 40%**.

MDC di Riferimento	Tariffa DH Entro Soglia (80% ordinario)	Soglia Regionale Accessi	Tariffa DH Oltre Soglia (Abbattimento 40%)
MDC 1 (Malattie del Sistema Nervoso)	Euro 264,00	21 accessi	Euro 158,40
MDC 4 (Malattie dell'Apparato Respiratorio)	Euro 210,40	18 accessi	Euro 126,24
MDC 5 (Malattie dell'Apparato Cardiocircolatorio)	Euro 228,80	13 accessi	Euro 137,28
MDC 8 (Sistema Muscolo-Scheletrico)	Euro 209,60	10 accessi	Euro 125,76
Altri MDC (MDC 2-3, 6-7, da 9 a 25 e non class.)	Euro 184,00	15 accessi	Euro 110,40

Regole di Salvaguardia Regionale (Veneto): Per i pazienti affetti da disturbi alimentari in trattamento riabilitativo diurno (Day Hospital) presso strutture codice 56, la soglia massima degli accessi regionali è estesa a 90 giorni/accessi.

B. DAY HOSPITAL IN UNITÀ OPERATIVE DI ALTA SPECIALITÀ (COD. 28 E 75)

Disciplina di Erogazione	Tariffa Unica ad Accesso	Regole di Remunerazione e Soglie
Unità Spinale (Cod. 28) **Neuroriabilitazione** (Cod. 75)	Euro 239,90	La tariffa è fissa ad accesso ed è applicata indipendentemente dalla Categoria Diagnostica Maggiore (MDC) di appartenenza, per prestazioni riabilitative diurne che comportano almeno due ore di attività riabilitativa.

6. REGOLE GENERALI

Trasferimenti tra Reparti: La normativa nazionale sulla SDO prevede che i trasferimenti di pazienti da un'unità operativa per acuti ad un'unità operativa di riabilitazione o lungodegenza (cod. 28, 75, 56 e 60) o viceversa, devono essere sempre trattati come un **nuovo ricovero**. Ciò comporta la contestuale dimissione del paziente e la chiusura della relativa Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) con l'apertura di una nuova SDO per la disciplina di accoglimento. Analogamente, è necessario generare una nuova SDO in caso di trasferimento del paziente da una disciplina di riabilitazione all'altra (cod. 28, 75, 56) e dalle U.O di riabilitazione a quelle di lungodegenza (cod. 60) o viceversa

Giorni di Permesso: I permessi di uscita concessi al paziente in occasione di giornate festive o per temporanee interruzioni programmate del trattamento, devono avere una durata minima di 12 ore e non devono in alcun caso oltrepassare le 24 ore. Ai fini del calcolo della remunerazione, per i ricoveri remunerati totalmente o in parte a giornata di degenza, le giornate in cui il paziente usufruisce del permesso andranno valorizzate al 50% della tariffa giornaliera prevista.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR n. 1398 del 26 novembre 2026**

		BUDGET Anno 2026						
Azienda sanitaria	Denominazione Erogatore privato	Assistenza Ospedaliera (€)	Assistenza Specialistica ambulatoriale(€)					Totale(€)
			Laboratorio	Medicina fisica e riabilitazione	Diagnostica per Immagini	Altro	Totale Specialistica	
ULSS 2 Marca Trevigiana	O.CL. S.CAMILLO	12.313.917	415.000	390.000	2.864.000	3.033.074	6.702.074	19.015.991
	CdC PARK VILLA NAPOLEON	3.182.731	-	-	-	36.000	36.000	3.218.731
	CdC GIOVANNI XXIII	22.867.175	430.000	602.000	1.848.000	4.411.000	7.291.000	30.158.175
	IRCCS E.MEDEA	4.719.460	-	-	-	-	-	4.719.460
ULSS 3 Serenissima	O.CL. SAN RAFFAELE ARCANGELO	5.420.320	-	185.000	1.477.000	231.000	1.893.000	7.313.320
	O. CL. VILLA SALUS	16.860.690	552.000	247.000	1.966.000	2.912.000	5.677.000	22.537.690
	CdC POLICLINICO S.MARCO	17.382.340	150.000	310.500	1.093.000	2.780.500	4.334.000	21.716.340
	SAN CAMILLO IRCCS	11.177.000	16.000	70.000	619.000	2.000	707.000	11.884.000
ULSS 4 Veneto Orientale	CdC SILENO ED ANNA RIZZOLA	8.798.049	-	-	1.950.000	2.021.130	3.971.130	12.769.179
ULSS 5 Polesana	CdC CITTA DI ROVIGO	6.212.222	242.000	224.100	920.450	949.706	2.336.256	8.548.478
	CdC S. MARIA MADDALENA	5.200.499	20.000	27.900	609.550	1.070.340	1.727.790	6.928.289
	CdC MADONNA DELLA SALUTE	17.620.599	1.098.000	297.000	3.906.000	3.239.076	8.540.076	26.160.675
ULSS 6 Euganea	CdC VILLA MARIA	6.231.800	114.000	213.334	479.778	641.878	1.448.990	7.680.790
	CENTRO MEDICO DI FONIATRIA CdC TRIESTE	3.838.000	-	644.673	-	676.937	1.321.610	5.159.610
	CdC ABANO TERME POLISPECIALISTICA E TERMALE	40.637.837	1.020.610	111.890	2.574.094	4.056.799	7.763.393	48.401.230
	CdC PARCO DEI TIGLI	6.568.320	-	-	-	-	-	6.568.320
ULSS 8 Berica	CdC ERETENIA	11.856.186	126.000	50.000	1.970.000	2.435.000	4.581.000	16.437.186
	CdC VILLA BERICA	11.206.618	172.000	126.000	2.354.000	2.575.814	5.227.814	16.434.432
	CdC VILLA SANTA MARGHERITA	6.140.910	-	-	-	-	-	6.140.910
ULSS 9 Scaligera	IRCCS SACRO CUORE - DON CALABRIA	87.163.293	3.802.640	720.980	15.115.584	11.400.235	31.039.439	118.202.732
	O.CL. VILLA SANTA GIULIANA	3.704.400	-	-	-	34.000	34.000	3.738.400
	CdC CENTRO RIABILITATIVO VERONESE	6.853.556	-	110.500	242.500	300.500	653.500	7.507.056
	CdC VILLA GARDA	6.240.042	147.000	87.000	145.000	243.000	622.000	6.862.042
	CdC "OSPEDALE DR. PEDERZOLI "	48.135.218	1.827.250	659.020	7.594.110	8.988.578	19.068.958	67.204.176
	CdC SAN FRANCESCO	10.123.477	-	186.020	5.683.790	2.820.584	8.690.394	18.813.871
	CdC VILLA SANTA CHIARA	3.658.325	-	-	-	-	-	3.658.325
	TOTALE	**384.112.985**	**10.132.500**	**5.262.917**	**53.411.856**	**54.859.151**	**123.666.424**	**507.779.409**

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C **DGR n. 1398 del 26 novembre 2026**

		BUDGET Anno 2027 (da applicare in dodicesimi fino a nuovo provvedimento regionale)						
Azienda sanitaria	Denominazione Erogatore privato	Assistenza Ospedaliera (€)	Assistenza Specialistica ambulatoriale(€)					Totale(€)
			Laboratorio	Medicina fisica e riabilitazione	Diagnostica per Immagini	Altro	Totale Specialistica	
ULSS 2 Marca Trevigiana	O.CL. S.CAMILLO	12.416.917	415.000	390.000	2.864.000	3.033.074	6.702.074	19.118.991
	CdC PARK VILLA NAPOLEON	3.285.231	-	-	-	36.000	36.000	3.321.231
	CdC GIOVANNI XXIII	22.899.175	430.000	602.000	1.848.000	4.411.000	7.291.000	30.190.175
	IRCCS E.MEDEA	5.128.460	-	-	-	-	-	5.128.460
ULSS 3 Serenissima	O.CL. SAN RAFFAELE ARCANGELO	6.072.320	-	135.000	1.077.000	231.000	1.443.000	7.515.320
	O. CL. VILLA SALUS	16.992.690	552.000	247.000	1.966.000	2.912.000	5.677.000	22.669.690
	CdC POLICLINICO S.MARCO	17.522.840	150.000	310.500	1.093.000	2.780.500	4.334.000	21.856.840
	SAN CAMILLO IRCCS	12.091.000	16.000	70.000	619.000	2.000	707.000	12.798.000
ULSS 4 Veneto Orientale	CdC SILENO ED ANNA RIZZOLA	8.814.049	-	-	1.950.000	2.021.130	3.971.130	12.785.179
ULSS 5 Polesana	CdC CITTA DI ROVIGO	6.441.222	242.000	224.100	920.450	949.706	2.336.256	8.777.478
	CdC S. MARIA MADDALENA	5.210.999	20.000	27.900	609.550	1.070.340	1.727.790	6.938.789
	CdC MADONNA DELLA SALUTE	17.755.099	1.098.000	297.000	3.906.000	3.239.076	8.540.076	26.295.175
ULSS 6 Euganea	CdC VILLA MARIA	6.305.800	114.000	213.334	479.778	641.878	1.448.990	7.754.790
	CENTRO MEDICO DI FONIATRIA CdC TRIESTE	4.026.000	-	644.673	-	676.937	1.321.610	5.347.610
	CdC ABANO TERME POLISPECIALISTICA E TERMALE	40.698.337	1.020.610	111.890	2.574.094	4.056.799	7.763.393	48.461.730
	CdC PARCO DEI TIGLI	6.568.320	-	-	-	-	-	6.568.320
ULSS 8 Berica	CdC ERETENIA	11.881.186	126.000	50.000	1.970.000	2.435.000	4.581.000	16.462.186
	CdC VILLA BERICA	11.267.618	172.000	126.000	2.354.000	2.575.814	5.227.814	16.495.432
	CdC VILLA SANTA MARGHERITA	6.431.910	-	-	-	-	-	6.431.910
ULSS 9 Scaligera	IRCCS SACRO CUORE - DON CALABRIA	87.958.293	3.802.640	720.980	15.115.584	11.400.235	31.039.439	118.997.732
	O.CL. VILLA SANTA GIULIANA	3.829.900	-	-	-	34.000	34.000	3.863.900
	CdC CENTRO RIABILITATIVO VERONESE	7.143.556	-	110.500	242.500	300.500	653.500	7.797.056
	CdC VILLA GARDA	6.486.542	147.000	87.000	145.000	243.000	622.000	7.108.542
	CdC "OSPEDALE DR. PEDERZOLI "	48.169.718	1.827.250	659.020	7.594.110	8.988.578	19.068.958	67.238.676
	CdC SAN FRANCESCO	10.131.977	-	186.020	5.683.790	2.820.584	8.690.394	18.822.371
	CdC VILLA SANTA CHIARA	3.807.825	-	-	-	-	-	3.807.825
	TOTALE	**389.336.985**	**10.132.500**	**5.212.917**	**53.011.856**	**54.859.151**	**123.216.424**	**512.553.409**

(Codice interno: 597695)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1399 del 26 novembre 2026

Presa d'atto dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale sottoscritto in data 23 novembre 2026 dalla Regione del Veneto e dai rappresentanti legali pro tempore delle Organizzazioni Sindacali regionali della Medicina Generale - FIMMG Veneto, SMI Veneto, SNAMI Veneto e FMT Veneto - in attuazione dell'art.3 comma 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale - Triennio 2022-2024.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'Accordo Integrativo Regionale sottoscritto dalla Regione del Veneto e dalle Organizzazioni Sindacali regionali della Medicina Generale ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'ACN vigente, la cui entrata in vigore è al momento della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della presente deliberazione.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

In data 15 gennaio 2026 è entrato in vigore l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina della Medicina Generale relativo al triennio 2022-2024.

L'ACN vigente, nel ribadire le rilevanti innovazioni già previste dai precedenti ACN del 2022 e del 2024, costituisce un passaggio fondamentale per l'integrazione dei Medici di Medicina Generale (MMG) nella nuova rete dell'assistenza territoriale, così come delineata dal Decreto del Ministro della Salute di concerto con il MEF del 23 maggio 2022, n. 77.

In coerenza con il suddetto ACN, con Deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 24 giugno 2026, è stato recepito l'Accordo Integrativo Regionale (AIR) con le Organizzazioni sindacali (OO.SS.) della Medicina Generale limitatamente alla partecipazione dei Medici al funzionamento delle Case della Comunità nella Regione del Veneto, con validità fino al 31 dicembre 2026.

L'ACN sopra citato, nel frattempo, è stato parzialmente modificato e integrato dall'ACN del 26 giugno 2026 per l'attuazione dell'investimento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" (Missione 6 -Salute Componente 1), di cui al Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza (PNRR).

Il Tavolo di negoziazione regionale, costituito a livello regionale con le OO.SS. della Medicina Generale (FIMMG Veneto, SMI Veneto, SNAMI Veneto e FMT Veneto) con Decreti del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 13432 dell'8 maggio 2026 e n. 13538 del 13 maggio 2026 è stato pertanto impegnato nel periodo luglio - novembre 2026 alla elaborazione del nuovo AIR finalizzato ad individuare il modello regionale di riorganizzazione dell'assistenza primaria per la Regione del Veneto.

All'esito dei lavori del suddetto Tavolo, nella seduta del 19 novembre 2026 è stato definito il testo conclusivo dell'AIR e in data 23 novembre 2026 il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e i legali rappresentanti *pro tempore* delle OO.SS. citate hanno sottoscritto l'Accordo.

L'AIR definisce obiettivi di salute, percorsi, standard, indicatori e strumenti operativi, in coerenza con la programmazione regionale e con le finalità del Sistema Sanitario Regionale (SSR). Nello specifico costituiscono obiettivi regionali strategici da attuare attraverso il suddetto Accordo:

1. l'attivazione operativa delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) su tutto il territorio regionale ed il riconoscimento delle AFT come unica forma di aggregazione obbligatoria funzionale dei Medici di Medicina Generale (MMG) prevista all'interno dei Distretti sociosanitari;
2. la riconversione delle forme associative preesistenti all'interno della AFT, ridefinendo il modello organizzativo dell'assistenza primaria sulla base di standard assistenziali e secondo criteri di uniformità, equità, accessibilità e sostenibilità, valorizzando il patrimonio di esperienze e competenze professionali sviluppato localmente nel tempo;
3. il consolidamento dei modelli organizzativi territoriali di presa in carico della cronicità e della fragilità, attraverso l'applicazione dei percorsi preventivi diagnostici e assistenziali (PPDTA), favorendo l'integrazione attraverso la multiprofessionalità e multidisciplinarietà, sulla base di standard di AFT al fine di garantire uniformità ed equità nel modello di presa in carico;
4. la piena operatività delle Case della Comunità hub e spoke al cui interno opereranno le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), quali forme organizzative multiprofessionali, garantendo il pieno raccordo con le AFT di tutte le componenti della medicina convenzionata;
5. il coinvolgimento e la partecipazione dei MMG ai percorsi regionali di prescrizione appropriata, prenotazione, erogazione e monitoraggio delle prestazioni, distinguendo i primi accessi dai percorsi di follow-up;
6. lo sviluppo della telemedicina attraverso la piattaforma regionale e l'introduzione di innovazioni tecnologiche volte a semplificare il lavoro del MMG;
7. la formazione continua dei MMG, quale strumento per lo sviluppo delle competenze necessarie all'attuazione del modello organizzativo regionale.

Gli elementi fondamentali del modello organizzativo dell'assistenza primaria che si intende sviluppare progressivamente, nell'arco di un triennio 2027-2029, nella Regione del Veneto sono pertanto:

- l'attivazione delle AFT, ciascuna delle quali dovrà essere collegata funzionalmente ad una Casa della Comunità hub;
- l'individuazione, nel rispetto delle caratteristiche di ciascun territorio, e la piena operatività delle AFT e delle loro sedi di riferimento;
- il conseguimento degli obiettivi e degli standard di AFT relativi all'accessibilità e al personale amministrativo e infermieristico di supporto.

Il suddetto AIR rappresenta, quindi, per il prossimo triennio, l'opportunità di riorganizzare l'assistenza primaria della Regione del Veneto, adeguando la stessa ai bisogni attuali ed emergenti, secondo criteri di prossimità ed equità.

L'attuazione dell'AIR trova copertura nell'ambito delle risorse destinate alla Medicina Generale ai sensi dell'ACN vigente, con particolare riferimento alle risorse di cui all'art. 47, comma 2, lettera B, destinate alla remunerazione degli obiettivi e dei programmi di attività previsti dalla contrattazione regionale, nonché alle risorse di cui alla lettera D del medesimo articolo, destinate alla costituzione del Fondo Aziendale dei Fattori Produttivi. A tali risorse si aggiungono quelle integrative regionali già destinate al finanziamento degli istituti economici disciplinati dai precedenti AIR e dai relativi provvedimenti attuativi.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, ciascuna Azienda ULSS provvede alla costituzione del Fondo Aziendale dei Fattori Produttivi, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera D dell'ACN vigente e secondo le modalità definite dall'AIR, al fine di sostenere il nuovo modello organizzativo delle AFT.

Nel Fondo confluiscono, secondo quanto previsto dall'ACN e dall'AIR, le risorse destinate ai fattori produttivi, comprese le integrazioni economiche regionali già riconosciute per gli istituti interessati, con particolare riferimento all'informatizzazione e al personale amministrativo e infermieristico di supporto.

Concorrono altresì al finanziamento delle attività previste dall'Accordo, per le rispettive finalità, le risorse di cui all'art. 1, comma 274 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 destinate al potenziamento dell'assistenza territoriale e, in particolare, alla partecipazione dei MMG alle attività delle Case della Comunità, nei limiti degli stanziamenti assegnati alla Regione.

La copertura del fabbisogno finanziario connesso all'attuazione dell'Accordo è assicurata nell'ambito delle risorse annualmente assegnate alle Aziende ULSS attraverso i provvedimenti regionali di riparto del Fondo Sanitario Regionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, tenuto conto delle risorse sopra richiamate, delle rispettive destinazioni e degli oneri previdenziali a carico delle Aziende.

In considerazione del carattere innovativo dell'Accordo e della progressiva attuazione del nuovo modello organizzativo nel triennio 2027-2029, sarà assicurato il monitoraggio dell'applicazione degli istituti contrattuali, dei relativi effetti economici e del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'AIR, da parte dell'Unità Organizzativa Assistenza Territoriale della Direzione Programmazione sanitaria, al fine di verificare la coerenza tra le risorse disponibili e il loro utilizzo, nonché di valutare, sulla base degli esiti del monitoraggio, l'eventuale necessità di apportare modifiche o integrazioni alle disposizioni organizzative ed economiche definite nell'AIR, da concordare nelle competenti sedi negoziali.

Alla luce di quanto sopra si propone, pertanto, di prendere atto dell'AIR - sottoscritto dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con tutte le OO.SS. della Medicina Generale sopra citate - di cui all'**Allegato A** al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso e delle relative dichiarazioni a verbale presentate da SMI Veneto e SNAMI Veneto, riportate in **Allegato B**, anch'esso parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Il suddetto AIR entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nel BURV della presente deliberazione della Giunta regionale di presa d'atto (fatte salve diverse decorrenze relative a specifici istituti espressamente indicate), e resterà in vigore sino alla stipula di successivo AIR (eventuali modifiche e/o integrazioni/variazioni potranno essere concordate in ambito regionale e/o nazionale).

Per quanto non espressamente disciplinato continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dei previgenti Accordi.

Nelle more della messa a regime del modello di riorganizzazione dell'assistenza primaria previsto dal suddetto AIR, la dotazione di personale amministrativo ed infermieristico già assegnata ai medici singoli o ai medici appartenenti alle forme associative pregresse, economicamente a carico dell'Azienda ULSS, sarà prorogata con impegno di attivare dal 1° gennaio 2027 la redistribuzione delle risorse all'interno dell'AFT fino al pieno raggiungimento dello standard di AFT previsto dall'AIR e con le modalità remunerative in esso previste.

Le pregresse forme associative, cosiddette Medicine di Gruppo Integrate, dal 1° gennaio 2027 al 31 marzo 2027 saranno automaticamente riconosciute come sedi di riferimento di AFT con standard di accessibilità h12, riconoscendo gli emolumenti previsti nell'AIR, fatta salva la successiva volontà dei medici interessati di aderire ad un diverso standard di accessibilità.

L'Unità Organizzativa Assistenza Territoriale, afferente alla Direzione Programmazione sanitaria, provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 274 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022, n.77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – Triennio 2019-2021 del 04.04.2024;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – Triennio 2022-2024 del 15.01.2026;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale per l'attuazione dell'investimento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" (missione 6 - salute componente 1), di cui al Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza" del 26.06.2026;

VISTA la DGR n. 622 del 24.06.2026;

VISTO l'art. 2, c. 2 della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che in data 19 novembre 2026 il Tavolo di negoziazione regionale, costituito con Decreti del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 13432 dell'8 maggio 2026 e n. 13538 del 13 maggio 2026 ha definito il testo dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale (AIR) nell'ambito dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i MMG – Triennio 2022-2024;
3. di prendere quindi atto dell'Accordo di cui sopra, sottoscritto in data 23 novembre 2026 dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e dalle OO.SS. della Medicina Generale - FIMMG Veneto, SNAMI Veneto, SMI Veneto e FMT Veneto – così come contenuto nell'**Allegato A** al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso e delle relative dichiarazioni a verbale presentate da SMI Veneto e SNAMI Veneto, come riportate in **Allegato B**, anch'esso parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prendere atto che nell'Accordo citato sono definiti i seguenti obiettivi regionali strategici:
    - l'attivazione operativa delle AFT su tutto il territorio regionale ed il riconoscimento delle AFT come unica forma di aggregazione obbligatoria funzionale dei MMG prevista all'interno dei Distretti sociosanitari;
    - la riconversione delle forme associative preesistenti all'interno della AFT, ridefinendo il modello organizzativo dell'assistenza primaria sulla base di standard assistenziali e secondo criteri di uniformità, equità, accessibilità e sostenibilità, valorizzando il patrimonio di esperienze e competenze professionali sviluppato localmente nel tempo;
    - il consolidamento dei modelli organizzativi territoriali di presa in carico della cronicità e della fragilità, attraverso l'applicazione dei PPDTA, favorendo l'integrazione attraverso la multiprofessionalità e multidisciplinarietà, sulla base di standard di AFT al fine di garantire uniformità ed equità nel modello di presa in carico;
    - la piena operatività delle Case della Comunità hub e spoke al cui interno opereranno le UCCP, quali forme organizzative multiprofessionali, garantendo il pieno raccordo con le AFT di tutte le componenti della medicina convenzionata;
    - il coinvolgimento e la partecipazione dei MMG ai percorsi regionali di prescrizione appropriata, prenotazione, erogazione e monitoraggio delle prestazioni, distinguendo i primi accessi dai percorsi di follow-up;
    - lo sviluppo della telemedicina attraverso la piattaforma regionale e l'introduzione di innovazioni tecnologiche volte a semplificare il lavoro del MMG;
    - la formazione continua dei MMG, quale strumento per lo sviluppo delle competenze necessarie all'attuazione del modello organizzativo regionale;
5. di prendere atto che gli elementi fondamentali del modello organizzativo dell'assistenza primaria, che si intende sviluppare progressivamente nell'arco di un triennio 2027-2029, nella Regione del Veneto sono:
    - la piena operatività delle AFT, ciascuna delle quali dovrà essere collegata funzionalmente ad una Casa della Comunità hub;
    - l'individuazione, nel rispetto delle caratteristiche di ciascun territorio, e la piena operatività delle AFT e delle loro sedi di riferimento;

- il conseguimento degli obiettivi e degli standard di AFT sulla accessibilità e sul personale amministrativo e infermieristico di supporto;

6. di dare atto che il fabbisogno finanziario connesso all'attuazione dell'AIR trova copertura, nei limiti delle risorse disponibili e delle rispettive destinazioni, nell'ambito delle risorse annualmente assegnate alle Aziende ULSS attraverso i provvedimenti regionali di riparto del Fondo Sanitario Regionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, tenuto conto delle risorse destinate alla Medicina Generale ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettere B e D dell'ACN vigente, delle risorse integrative regionali già destinate al finanziamento degli istituti economici disciplinati dai precedenti AIR e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché delle risorse finalizzate al potenziamento dell'assistenza territoriale di cui all'art. 1, comma 274 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, comprensive dei relativi oneri previdenziali a carico delle Aziende;
7. di stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, ciascuna Azienda ULSS provveda alla costituzione del Fondo aziendale dei Fattori Produttivi, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera D dell'ACN vigente e secondo le modalità definite dall'AIR;
8. di demandare alla struttura regionale competente Unità Organizzativa Assistenza Territoriale afferente alla Direzione Programmazione sanitaria, il monitoraggio dell'attuazione dell' AIR, con particolare riferimento all'applicazione degli istituti contrattuali, ai relativi effetti economici e al raggiungimento degli obiettivi previsti, al fine di verificare la coerenza tra le risorse disponibili e il loro utilizzo, nonché di valutare, sulla base degli esiti del monitoraggio, l'eventuale necessità di apportare modifiche o integrazioni alle disposizioni organizzative ed economiche definite nell'Accordo, da concordare nelle competenti sedi negoziali;
9. di stabilire che:
   - l'AIR entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURV della presente deliberazione e resterà in vigore sino alla stipula di successivo AIR (fatte salve diverse decorrenze relative a specifici istituti espressamente indicate);
   - eventuali modifiche e/o integrazioni/variazioni potranno essere concordate in ambito regionale e/o nazionale;
   - per quanto non espressamente disciplinato continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dei previgenti Accordi;
10. di dare atto che l'Accordo Integrativo Regionale ha stabilito che, nelle more della messa a regime del modello di riorganizzazione dell'assistenza primaria previsto dall'AIR, la dotazione di personale amministrativo ed infermieristico già assegnata ai medici singoli o ai medici appartenenti alle forme associative pregresse, economicamente a carico dell'Azienda ULSS, sia prorogata con impegno di attivare dal 1° gennaio 2027 la redistribuzione delle risorse all'interno della stessa AFT fino al pieno raggiungimento dello standard di AFT previsto dall'AIR con le modalità remunerative in esso previste. Le pregresse forme associative, cosiddette Medicine di Gruppo Integrate, dal 1° gennaio 2027 al 31 marzo 2027 saranno automaticamente riconosciute come sedi di riferimento di AFT con standard di accessibilità h12, riconoscendo gli emolumenti previsti nell'AIR, fatta salva la successiva volontà dei medici interessati di aderire ad un diverso standard di accessibilità;
11. di incaricare l'Unità Organizzativa Assistenza Territoriale afferente alla Direzione Programmazione sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
12. di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1399 del 26 novembre 2026

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE DELLA MEDICINA GENERALE

In data 23 novembre 2026 ha avuto luogo la sottoscrizione dell'Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale

Le parti firmatarie

Per la Regione
Il Direttore Generale di Area Sanità e Sociale _____firmato_____

Per le OO.SS.
FIMMG _____firmato_____
SNAMI _____firmato_____
SMI _____firmato_____
FMT _____firmato_____

bebe6426

PREMESSA

1. PROGRAMMAZIONE REGIONALE

1.1 Obiettivi Strategici

2. MODELLO ORGANIZZATIVO

2.1 Aggregazione Funzionale Territoriale

2.1.1 Caratteristiche dimensionali e compositive dell'AFT

2.1.2 Sedi di riferimento della AFT

2.1.3 Forme associative pregresse

2.1.4 Regolamento di funzionamento dell'AFT

2.2 Referente di AFT

2.2.1 Modalità di individuazione

2.2.2 Durata dell'incarico

2.2.3 Compensi del Referente di AFT

2.3 Obiettivi, standard e risorse della AFT

2.3.1 Standard di accessibilità

2.3.2 Presa in carico della cronicità e della fragilità

2.3.2.1 Attività nelle sedi di riferimento

2.3.2.2 Dotazione strumentale

2.3.2.3 Percorsi di primo livello

2.3.2.4 Obiettivi e target

2.3.2.5 Budget di AFT

2.3.3 Standard di personale

2.3.3.1 Collaboratori di studio

2.3.3.2 Personale infermieristico

2.3.4 Risorse della Comunità

2.4 UCCP e Coordinatore di UCCP

3. ATTIVITÀ A QUOTA ORARIA

3.1 Ambulatorio diurno feriale presso le Case della Comunità

3.2 Servizio di Continuità Assistenziale

3.3 Servizio di Continuità Assistenziale diurna

3.4 Supporto medico all'attività della Centrale Operativa 116117

3.5 Pacchetti di attività a quota oraria

3.6 Copertura del fabbisogno orario nelle Case della Comunità

3.7 Assistenza nelle località turistiche

bebe6426

4. RAPPORTO CONVENZIONALE
- **4.1 Medici a ruolo unico con incarico conferito dopo il 1/01/2025**
- **4.2 Medici ad attività oraria con incarico conferito prima del 1/01/2025**
- **4.3 Rapporto ottimale e carenza assistenziale**
- **4.4 Zone disagiate**
- **4.5 Concessione degli studi medici**
- **4.6 Supporti e tutele alla genitorialità**
- **4.7 Formazione continua (ECM)**
- **4.8 Connessioni informative e innovazione digitale**

5. FONDO FATTORI PRODUTTIVI

6. RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE
- **6.1 Comitato Regionale/Aziendale**
- **6.2 Partecipazione a Comitati e Commissioni**

7. CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

NORMA FINALE 1
NORMA FINALE 2
NORMA FINALE 3
NORMA TRANSITORIA

Allegato - SCHEMA DI REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE AFT

bebe6426

PREMESSA

Nel corso degli anni la popolazione del Veneto ha vissuto una trasformazione significativa e continua dei propri bisogni di salute, un cambiamento che non può essere considerato episodico o temporaneo, ma strutturale e destinato ad intensificarsi nei prossimi decenni.

L'aumento della longevità, l'incremento delle patologie croniche inguaribili ma curabili, insieme alla diffusione della fragilità e dei bisogni di cure palliative, stanno modificando radicalmente il modo con cui i professionisti della sanità, ed in particolare dell'assistenza primaria, affrontano il loro lavoro quotidiano.

La vita delle persone è segnata da passaggi delicati e complessi, che rappresentano vere e proprie transizioni di salute: l'ingresso nella cronicità, la perdita progressiva di autonomia, l'instabilità clinica, la fragilità avanzata e la fase terminale sono fasi che richiedono risposte diversificate ancorché continuative e prossime.

Le patologie croniche inguaribili ma curabili rappresentano oggi la parte più consistente del lavoro clinico del Medico di Medicina Generale (MMG). Sebbene non sia possibile guarire, queste condizioni possono essere efficacemente gestite attraverso una progressiva educazione personalizzata finalizzata al coinvolgimento del paziente/caregiver nella pianificazione e nella messa in atto del piano di cura, un monitoraggio periodico programmato, una precisa attenzione alla prevenzione delle complicanze, l'adattamento terapeutico e l'integrazione con le reti locali sanitarie e sociali e con il livello specialistico in un'ottica di continuità.

La stessa fragilità, intesa come una condizione multidimensionale che aumenta il rischio di eventi avversi, è una condizione sempre più diffusa che ha un impatto significativo sui servizi sanitari, traducendosi in un incremento degli accessi non programmati, in una maggiore instabilità clinica, nella necessità di interventi tempestivi.

Questi scenari impongono un ripensamento dei modelli organizzativi affinché la presa in carico sia sostenibile nel tempo, evitando la frammentazione delle cure e l'accesso improprio dei pazienti ai servizi di emergenza ed ospedalieri, favorendo un approccio proattivo, basato su una valutazione multidimensionale e su una presa in carico continuativa.

Ne consegue la necessità di dare corso ad una revisione delle modalità operative ed organizzative nell'assistenza primaria, distinguendo progressivamente le problematiche acute e non differibili dalle attività pianificate e strutturate dei percorsi di cura, per garantire qualità, sicurezza e sostenibilità nel lavoro clinico quotidiano. La gestione delle problematiche acute richiede tempi rapidi, processi snelli e decisioni immediate, mentre la presa in carico pianificata necessita di tempi più lunghi, continuità, strumenti diagnostici adeguati ed un approccio proattivo.

Gli esiti nella cronicità richiedono anni di costante accompagnamento e molto derivano da quanto ogni paziente sarà in grado di mettere in campo tra aderenza alle terapie ed ai percorsi di cura, adozione di stili di vita, partecipazione attiva per attività di automonitoraggio, conoscenza e rispetto delle regole di funzionamento dei servizi, in un'ottica di vero e proprio engagement della persona.

1. PROGRAMMAZIONE REGIONALE

L'Accordo Integrativo Regionale (AIR) definisce obiettivi di salute, percorsi, standard, indicatori e strumenti operativi per la loro attuazione, in coerenza con la programmazione regionale e le finalità del SSR ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, anche in conformità ai contenuti del DM n.77/2022 ed a quanto previsto all'art. 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 15/01/2026.

Nello specifico il presente AIR è finalizzato a garantire risposte alle esigenze assistenziali del territorio con le sue peculiarità, così come descritte in premessa, tenendo conto degli indirizzi di politica sanitaria nazionale in tema di attuazione degli obiettivi prioritari declinati:

a) nel Piano Nazionale della Prevenzione, prevedendo la partecipazione dei medici nelle attività di promozione della prevenzione primaria, secondaria, terziaria e quaternaria secondo la programmazione regionale e aziendale;
b) nel Piano Nazionale della Cronicità, prevedendo la partecipazione dei medici nella valutazione dei casi sottoposti alle loro cure e l'individuazione della terapia ritenuta più idonea ad assicurare la tutela della salute del paziente e nella definizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) necessario alla presa in carico delle persone affette da patologie croniche e fragili;
c) nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, prevedendo la partecipazione dei medici nelle campagne vaccinali che, di volta in volta, il piano vaccinale regionale indicherà come prioritarie e nelle relative attività, coerentemente alla programmazione aziendale;
d) nel miglioramento dell'utilizzo dei servizi di emergenza urgenza sviluppando la piena operatività delle Case della Comunità hub e delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) in integrazione con i professionisti operanti nelle strutture territoriali ed ospedaliere, al fine di garantire la continuità dell'assistenza, favorendo anche l'utilizzo di diagnostica di primo livello;
e) nel governo delle liste di attesa, prevedendo il coinvolgimento e la partecipazione dei medici ai percorsi regionali e aziendali di prescrizione, prenotazione, erogazione e monitoraggio delle prestazioni;
f) nell'appropriatezza clinica e prescrittiva, responsabilizzando all'appropriato utilizzo delle prestazioni di assistenza specialistica e di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché di assistenza farmaceutica, anche attraverso percorsi finalizzati all'applicazione di protocolli e linee d'indirizzo regionali condivisi.

Si evidenzia, quindi, che l'attuazione dei contenuti del DM n.77/2022 ed il consolidamento della rete territoriale non possono prescindere dalla valorizzazione dell'assistenza primaria che si esplicita:

- nell'organizzazione del lavoro in equipe multiprofessionali al fine di garantire la presa in carico della cronicità e della fragilità nella sua totalità;
- nella garanzia della prossimità all'interno della rete costituita dalle Case della Comunità hub e spoke, dalle AFT, dagli Ospedali di Comunità, dalle cure domiciliari;

bebe6426

- nell'innovazione e digitalizzazione del SSR attraverso la piena funzionalità del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0), l'aggiornamento del patient summary e lo sviluppo delle componenti di telemedicina anche presso lo studio del MMG.

1.1 Obiettivi Strategici

La Regione, in conformità alle disposizioni del DM n. 77/2022 ed in coerenza con l'ACN vigente, ha individuato l'assetto organizzativo dell'assistenza territoriale e gli atti di programmazione volti a istituire le forme organizzative mono professionali AFT della medicina generale, nell'intento di realizzare un efficiente collegamento funzionale tra gli snodi del SSR e i diversi attori coinvolti, valorizzando anche l'impiego di sistemi informativi sicuri.
Il presente AIR rappresenta, quindi, l'opportunità per riorganizzare l'assistenza primaria secondo quanto previsto dalla programmazione regionale e declina le finalità e gli obiettivi in coerenza con l'evoluzione dei bisogni nella popolazione della Regione Veneto, nell'esigenza di salvaguardare la sostenibilità del sistema e valorizzare le progettualità già sviluppate nel corso degli anni nel contesto regionale.
Costituiscono obiettivi regionali strategici:

1. l'attivazione operativa delle AFT su tutto il territorio regionale ed il riconoscimento delle AFT come unica forma di aggregazione obbligatoria funzionale dei MMG prevista all'interno dei Distretti sociosanitari;
2. la riconversione delle forme organizzative preesistenti all'interno della AFT, ridefinendo il modello organizzativo dell'assistenza primaria sulla base di standard assistenziali e secondo criteri di uniformità, equità, accessibilità e sostenibilità, valorizzando il patrimonio di esperienze e competenze professionali sviluppato localmente nel tempo e riducendo le differenze tra i diversi contesti attraverso un miglioramento progressivo;
3. il consolidamento dei modelli organizzativi territoriali di presa in carico della cronicità e della fragilità, attraverso l'applicazione dei percorsi preventivi diagnostici e assistenziali (PPDTA), favorendo l'integrazione attraverso la multiprofessionalità e multidisciplinarietà, definendo standard di AFT al fine di garantire uniformità ed equità nel modello di presa in carico;
4. la piena operatività delle Case della Comunità hub e spoke al cui interno operano le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), quali forme organizzative multiprofessionali, garantendo il pieno raccordo con le AFT di tutte le componenti della medicina convenzionata;
5. il coinvolgimento e la partecipazione dei MMG ai percorsi regionali di prescrizione appropriata, prenotazione, erogazione e monitoraggio delle prestazioni, distinguendo i primi accessi dai percorsi di follow-up, nel rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza previsti dalle normative vigenti, nonché la previsione di percorsi specificatamente dedicati all'assistenza primaria fondati su "agende dedicate";

bebe6426

6. lo sviluppo della telemedicina attraverso la piattaforma regionale e l'introduzione di innovazioni tecnologiche, quali ad esempio i sistemi di intelligenza artificiale, volte a semplificare il lavoro del MMG, a supportare il processo di diagnosi e cura, nonché a potenziare il rapporto di fiducia con il paziente;
7. la formazione continua dei MMG, quale strumento per lo sviluppo delle competenze necessarie all'attuazione del modello organizzativo previsto dal presente AIR.

2. MODELLO ORGANIZZATIVO

Gli elementi fondamentali del modello organizzativo dell'assistenza primaria, che si intende sviluppare progressivamente nell'arco di un triennio 2027-2029, nella Regione Veneto sono:
- l'attivazione delle AFT, ciascuna delle quali dovrà essere collegata funzionalmente ad una Casa della Comunità hub;
- l'individuazione, nel rispetto delle caratteristiche di ciascun territorio, e la piena operatività delle AFT e delle loro sedi di riferimento;
- il conseguimento degli obiettivi e degli standard di AFT così come definiti nel presente AIR.

2.1 Aggregazione Funzionale Territoriale

Le AFT sono forme organizzative funzionali monoprofessionali della medicina generale, prive di personalità giuridica e costituite dai MMG operanti in un determinato ambito territoriale, con compiti assistenziali e funzioni di governo clinico dell'assistenza primaria.
Le AFT condividono percorsi assistenziali e strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida e protocolli operativi, svolgono audit organizzativi e clinici, utilizzano cruscotti informativi messi a disposizione dalla Regione e/o dell'Azienda ULSS, a supporto dell'attività e dei processi decisionali dei medici in esse operanti.
Le AFT perseguono gli obiettivi di salute e di attività in conformità al presente AIR, coerenti con gli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionali già previsti nell'ACN vigente.

Le AFT garantiscono la continuità dell'assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, assicurando una risposta assistenziale mediante:
a) il coordinamento degli orari di apertura degli studi medici e di tutte le sedi di riferimento dell'AFT nella fascia diurna dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e prefestivi infrasettimanali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 con modalità organizzate che prevedano prioritariamente il contatto telefonico, l'accesso ambulatoriale programmato e l'accesso per i bisogni non differibili. Pertanto nelle suddette fasce i medici garantiscono attività fiduciaria nei confronti dei propri assistiti e, in forma integrata con gli altri medici dell'AFT, concorrono alla risposta assistenziale per i bisogni

bebe6426

non differibili degli assistiti di tutta l'AFT, nonché alle attività programmate nell'ambito di specifici percorsi condivisi;

b) l'attività oraria notturna (dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo), festiva (dalle ore 8.00 alle ore 20.00), del sabato (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) e prefestiva infrasettimanale (dalle ore 12.00 alle ore 20.00), quale attività di Continuità Assistenziale svolta dai medici a quota oraria a tempo indeterminato e determinato e dai medici a ruolo unico con debito orario, nelle sedi individuate dall'Azienda ULSS come sedi di Continuità Assistenziale, prioritariamente collocate presso le Case della Comunità hub, ai sensi dell'art. 44 dell'ACN e secondo quanto previsto dal presente AIR.

Sono compiti delle AFT:

A. la partecipazione, per quanto di competenza, all'erogazione delle prestazioni previste dai LEA, secondo normativa vigente, a tutti i cittadini da esse assistiti e l'assistenza occasionale ai cittadini non residenti;
B. l'organizzazione delle attività con un approccio proattivo basato sull'analisi dei fabbisogni della popolazione di riferimento, secondo sistemi di stratificazione, al fine di consentire una programmazione locale dei servizi coerente con le necessità;
C. la presa in carico dei pazienti cronici partecipando all'attuazione dei PPDTA, in conformità al modello organizzativo previsto dal presente AIR;
D. lo sviluppo di percorsi volti al miglioramento della continuità dell'assistenza attraverso l'utilizzo di strumenti di diagnostica di primo livello (es. ECG, spirometro, ecografo, dermatoscopio, ecc.) in integrazione con l'attività dei medici specialisti dipendenti e/o convenzionati, in applicazione dei PPDTA condivisi;
E. la presa in carico del paziente cronico e dei pazienti a rischio di cronicità e fragilità, promuovendo l'utilizzo degli strumenti di telemedicina (es. teleconsulto, telemonitoraggio, ecc.) per favorire la qualità e prossimità dell'assistenza;
F. il consolidamento delle attività di promozione della salute, prevenzione degli stati patologici e medicina di iniziativa, in collaborazione con il Distretto sociosanitario e il Dipartimento di Prevenzione, con particolare riferimento:
   - al sostegno e all'incoraggiamento dell'assistito a favore di sani stili di vita,
   - al counselling positivo a favore delle campagne vaccinali e, nello specifico, alla prevenzione delle malattie infettive nell'adulto e nell'anziano,
   - alla conduzione attiva delle campagne vaccinali straordinarie e stagionali (es. influenza), nell'ambito della programmazione aziendale, previa fornitura dei vaccini e dei materiali necessari,
   - al sostegno dell'adesione alle varie fasi dei programmi di screening oncologico;
G. la condivisione di dati clinici relativi agli assistiti in carico all'AFT attraverso il collegamento informatico e telematico tra le schede sanitarie individuali dei medici che la compongono, l'accesso

bebe6426

al FSE 2.0 e l'interoperabilità con i sistemi informativi aziendali e regionali, nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy.

I medici dell'AFT devono essere, infatti, funzionalmente connessi tra loro mediante una struttura informatico-telematica di collegamento tra le schede sanitarie individuali degli assistiti che consenta, nel rispetto della normativa sulla privacy e della sicurezza nella gestione dei dati, l'accesso di ogni medico a informazioni cliniche degli assistiti degli altri medici operanti nella medesima AFT per una efficace presa in carico e garanzia di continuità delle cure, specie in situazione di bisogni non differibili;

H. la partecipazione alla definizione dei percorsi della continuità dell'assistenza, anche mediante la collaborazione con i servizi distrettuali e le Centrali Operative Territoriali, quale strumento di gestione delle transizioni tra setting assistenziali e di cura e livelli assistenziali differenti;

I. la partecipazione ad attività finalizzate all'appropriatezza clinica e prescrittiva e al corretto utilizzo delle risorse, nel rispetto dei bisogni assistenziali e dell'autonomia clinica del medico, in collaborazione con il Distretto sociosanitario ed in coerenza con la programmazione regionale, relativamente al consumo di prestazioni specialistiche, al governo dei tempi di attesa, nonché all'appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche. Particolare attenzione è dedicata alla revisione periodica delle terapie e alla deprescrizione farmacologica appropriata, soprattutto nei pazienti in politerapia;

J. la realizzazione di obiettivi definiti nell'Accordo Attuativo Aziendale e concordati in sede di delegazione trattante aziendale ai sensi dell'art. 15 comma 4 dell'ACN, sulla scorta di un budget specifico riferito alla popolazione assistibile di ciascuna AFT, secondo i criteri esplicitati nel presente AIR. Gli obiettivi dovranno essere commisurati ai bisogni della popolazione nel rispetto degli standard organizzativi previsti dal presente AIR.

2.1.1 Caratteristiche dimensionali e compositive dell'AFT

Le caratteristiche delle AFT nella Regione del Veneto sono le seguenti:

- l'AFT garantisce l'assistenza ad un bacino di popolazione mediamente di 30.000 abitanti, fatte salve particolari situazioni legate alla densità abitativa, ai confini comunali, all'orografia locale;
- ogni AFT è collegata funzionalmente ad una Casa della Comunità hub al cui interno opera l'UCCP di riferimento;
- ad ogni AFT afferiscono tutti i medici a ciclo di scelta e ad attività oraria a tempo indeterminato, temporanei e a tempo determinato dello specifico territorio dell'AFT. I medici sono assegnati dal Distretto sociosanitario all'AFT di afferenza in base alla località indicata come sede dell'ambulatorio principale. Per i medici operanti esclusivamente su base oraria, l'afferenza all'AFT è individuata sulla base della sede di servizio e dell'organizzazione territoriale definita dall'Azienda ULSS, sentito il Comitato aziendale.

Eventuali modifiche alle AFT già precedentemente definite, nonché i collegamenti funzionali della AFT con la Casa della Comunità hub dovranno essere valutate in sede di Comitato Aziendale e comunicate alla Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente AIR.

L'appartenenza alla AFT non modifica il rapporto convenzionale individuale, il rapporto fiduciario con i propri assistiti, l'autonomia e la responsabilità professionale del singolo medico.
All'interno della AFT la scelta del medico da parte del cittadino è libera e senza preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta. Inoltre l'afferenza del medico a una determinata AFT non comporta, di per sé, la revoca delle scelte già in essere degli assistiti anche se residenti al di fuori del territorio dell'AFT.
La scelta del medico tra AFT diverse segue necessariamente la disciplina attuale delle deroghe con richiesta di assenso da parte del medico destinatario della nuova scelta. Tuttavia, qualora in uno stesso comune insistano più AFT, l'assistito può liberamente scegliere un medico appartenente ad una qualsiasi di queste AFT.

Il coordinamento dell'AFT viene garantito attraverso un Referente eletto dai medici che compongono la AFT stessa, così come specificato nel presente AIR.
Tutti i medici sono tenuti a svolgere la propria attività partecipando alla realizzazione ed al conseguimento degli obiettivi di assistenza e cura della propria AFT, collaborando con il Referente della propria AFT.
La consistenza assistenziale di ciascuna AFT è determinata annualmente con riferimento alla data del 15 gennaio di ciascun anno sui dati dell'Anagrafe Unica Regionale (AUR) ed è costituita dalla somma degli assistiti in carico, a tale data, ai medici afferenti alla medesima AFT nonché degli assistiti privi di medico afferenti al bacino della AFT stessa.
La consistenza assistenziale così determinata rileva ai fini:
- della determinazione del compenso spettante al Referente di AFT;
- della quantificazione delle risorse e dei fondi attribuiti alla AFT (c.d. budget di AFT);
- degli ulteriori istituti economici o standard organizzativi per i quali il presente AIR assuma quale parametro la popolazione assistita dalla AFT.

Gli ambiti territoriali delle AFT coincidono con quelli per l'individuazione degli incarichi vacanti.

2.1.2 Sedi di riferimento della AFT

Le AFT garantiscono la capillarità dell'assistenza attraverso gli studi dei medici, garantendo la prossimità dell'assistenza.
Le AFT dispongono di una o più sedi di riferimento individuate dal Referente di AFT su iniziativa dei medici componenti la AFT stessa, in accordo con il Distretto sociosanitario di afferenza, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, della distribuzione della popolazione, dell'accessibilità e dei tempi di percorrenza.

La sede o le sedi di riferimento della AFT sono collocate presso una delle seguenti tipologie di strutture:

- Casa della Comunità hub;
- struttura aziendale;
- sedi delle forme associative pregresse o strutture individuate dai medici componenti l'AFT, in accordo con il Distretto sociosanitario di afferenza, rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti, nel rispetto delle specificità orografiche e di criteri di accessibilità/percorrenza.

In via prioritaria, pertanto, le sedi di riferimento delle AFT saranno rappresentate dalle Case della Comunità hub, in subordine dalle sedi di forme associative pregresse o da altre sedi individuate dall'Azienda ULSS secondo criteri di funzionalità territoriali.
Qualora la sede di riferimento dell'AFT non sia ubicata all'interno della Casa della Comunità hub, essa vi rimane comunque collegata in via funzionale, ai sensi del DM n.77/2022.
Gli studi medici che dispongono di un maggiore livello organizzativo, di personale e di adeguati requisiti strutturali e funzionali possono assumere la funzione di sedi di riferimento dell'AFT.

La sede di riferimento costituisce l'articolazione organizzativa interna della AFT, finalizzata all'ampliamento dell'accessibilità, alla condivisione del personale e alla presa in carico della cronicità. Le sedi di riferimento rappresentano luoghi dove è possibile organizzare l'erogazione di prestazioni/servizi previsti nei PPDTA a beneficio di tutti gli assistiti dell'AFT, attività che non potrebbero essere garantite nei singoli studi dei medici, fermo restando che l'attività assistenziale ordinaria dei MMG continua a svolgersi presso i rispettivi studi.
Gli studi medici e le sedi di riferimento delle AFT devono essere ubicati all'interno del territorio della AFT di appartenenza. I medici afferenti ad una AFT non possono aderire a sedi di riferimento di AFT diverse da quella di afferenza né svolgere, nell'ambito delle medesime, attività convenzionale ordinaria. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, possono essere mantenute situazioni organizzative già esistenti alla data di entrata in vigore del presente AIR, qualora motivate da specifiche esigenze territoriali o assistenziali e purché compatibili con il complessivo assetto dell'AFT (es. mantenimento del secondo ambulatorio ubicato in AFT differente da quella di appartenenza).
Le sedi di riferimento della AFT vengono stabilite in prima applicazione tramite l'approvazione del regolamento della AFT, comunicate dal Referente di AFT all'Azienda ULSS che le recepisce con deliberazione aziendale e le comunica alla Regione al fine di consentire una mappatura aggiornata e puntuale degli snodi della rete assistenziale territoriale.
I medici che lavorano presso una sede di riferimento di AFT possono individuare al proprio interno un coordinatore di sede di riferimento. Tale figura coordina l'organizzazione delle attività della sede di riferimento, agendo in costante raccordo con il Referente di AFT. L'incarico di coordinatore di sede coincide con la durata del mandato del Referente di AFT e non prevede compenso. La funzione di coordinatore di sede è compatibile con l'assunzione dell'incarico di Referente di AFT e Coordinatore di UCCP.

bebe6426

I medici componenti l'AFT garantiscono attività ambulatoriale diurna continuativa rivolta a tutta la popolazione di riferimento dell'AFT dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e nei prefestivi infrasettimanali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso le sedi di riferimento individuate e presso gli studi medici qualora non collocati presso la sede di riferimento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente AIR. Pertanto l'AFT garantisce nel suo complesso la continuità dell'assistenza ambulatoriale attraverso il coordinamento degli orari degli studi medici e delle sedi di riferimento, nella fascia oraria e con le modalità di accesso soprarichiamate e rese note agli assistiti. La copertura è assicurata dalla rete nel suo complesso e non comporta l'apertura continuativa di ciascuno studio o della sede per l'intera fascia oraria, fermi restando comunque gli standard di accessibilità caratterizzanti le singole sedi di riferimento come definiti dal presente AIR.
Alla copertura della fascia oraria concorrono anche le attività di assistenza primaria assicurate presso la Casa della Comunità hub collegata funzionalmente all'AFT, secondo le modalità di accesso previste per gli assistiti dell'AFT stessa. Una stessa Casa delle Comunità hub potrà essere collegata funzionalmente anche a più AFT, a seconda del bacino di riferimento e delle funzionalità locali. Qualora il collegamento funzionale tra Casa della Comunità hub e AFT non risulti già stabilita da precedenti provvedimenti, essa viene definita in sede aziendale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente AIR e successivamente notificata alla Regione.

2.1.3 Forme associative pregresse

In conformità a quanto stabilito dall'ACN vigente, a far data dal 1/1/2027 le forme associative pre-esistenti confluiscono nelle AFT.
Le sedi fisiche delle forme associative pregresse, qualora non già collocate all'interno delle Case della Comunità hub e qualora rispondenti agli standard previsti, potranno diventare sedi di riferimento delle AFT, ciò al fine di qualificare l'offerta assistenziale in funzione delle specificità territoriali.
L'esperienza maturata nel corso degli anni dovrà, infatti, essere valorizzata nell'ambito delle AFT e delle Case della Comunità hub, secondo regole condivise, anche in relazione al personale infermieristico, amministrativo e di supporto già operante, evitando la dispersione di professionalità, competenze e servizi che abbiano dimostrato la propria efficacia assistenziale
Le risorse di personale amministrativo ed infermieristico saranno pertanto reimpiegate a beneficio di tutti gli assistiti della AFT, secondo quanto previsto dal presente AIR.
Nell'ambito delle AFT l'attribuzione delle risorse, secondo gli standard previsti dal presente AIR, tiene conto dei bisogni della popolazione assistita, delle attività effettivamente svolte e dei servizi garantiti, sostenendo il mantenimento dei livelli organizzativi e assistenziali già raggiunti e lo sviluppo dei servizi nei territori in cui risultino carenti.

2.1.4 Regolamento di funzionamento dell'AFT

Il funzionamento interno della AFT è disciplinato da un apposito Regolamento definito in sede di Comitato aziendale per la medicina generale su proposta del Referente di AFT entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente AIR e in conformità allo schema di Regolamento allegato al

bebe6426

presente AIR, che costituisce riferimento vincolante per la definizione dei Regolamenti di AFT in sede aziendale.
Ciascuna AFT definisce, inoltre, una Carta dei Servizi, predisposta dal Referente in accordo con i medici componenti la stessa, quale parte integrante del Regolamento di AFT, che costituisce lo strumento informativo attraverso il quale sono rese conoscibili ai cittadini l'organizzazione della AFT, l'articolazione territoriale dell'offerta assistenziale e le modalità di accesso ai relativi servizi. La Carta dei Servizi deve esplicitare le modalità di accesso alla sede/sedi di riferimento della AFT, agli studi medici ed alle prestazioni e servizi garantiti a livello di AFT, rappresentando l'organizzazione e i servizi effettivamente attivati e disponibili, comprese le modalità di accesso ai percorsi di assistenza primaria ed alle prestazioni disponibili presso le diverse sedi di riferimento.
La Carta dei Servizi dovrà, pertanto, contenere:

- l'elencazione e l'indirizzo delle sedi di riferimento della AFT e degli studi medici afferenti alla AFT;
- la tabella complessiva degli orari di apertura delle sedi e di tutti gli studi afferenti alla AFT;
- le modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni organizzate a livello di AFT;
- i riferimenti organizzativi necessari per l'accesso e l'orientamento dell'assistito, da rendere noti anche alla Centrale Operativa 116117;
- la strumentazione diagnostica di primo livello disponibile presso ciascuna sede di riferimento di AFT.

A seguito della definizione del Regolamento di AFT, l'Azienda ULSS provvede alla pubblicazione della Carta dei Servizi di ciascuna AFT in apposita sezione del proprio sito istituzionale entro 30 giorni dalla sua ricezione.
Le successive variazioni della Carta dei Servizi, che non comportino modificazioni sostanziali del modello organizzativo della AFT, sono comunicate tempestivamente all'Azienda ULSS da parte del Referente di AFT. L'Azienda ULSS provvede all'aggiornamento delle informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale in modo tempestivo e comunque entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

2.2 Referente di AFT

Il coordinamento dell'AFT viene garantito attraverso un Referente a cui sono assegnati i seguenti compiti:

- promuove e coordina l'integrazione professionale e organizzativa tra i medici componenti l'AFT, favorendo la condivisione delle modalità operative necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati all'AFT nell'ambito dell'Accordo Attuativo Aziendale;
- coordina l'attività dei medici componenti l'AFT ai fini della continuità dell'assistenza, garantendo la copertura diurna dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dei prefestivi

bebe6426

infrasettimanali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 da parte dell'AFT attraverso il coordinamento delle aperture degli studi dei medici, secondo il modello organizzativo previsto dal presente AIR;

- riceve le comunicazioni relative alle sostituzioni brevi nei casi previsti dall'art. 36 dell'ACN e collabora, ove previsto dalla disciplina convenzionale, alla definizione delle modalità organizzative delle sostituzioni tra medici appartenenti alla medesima AFT. Non compete al Referente di AFT la predisposizione, l'assegnazione o la gestione diretta dei turni dell'attività assistenziale a prestazione oraria, diurna o notturna, svolta presso la Casa della Comunità hub, fatta eccezione per quanto espressamente previsto sugli standard di accessibilità organizzata di cui al paragrafo 2.3.1. Il Referente di AFT, infatti, collabora con l'Azienda ULSS rispetto all'organizzazione delle coperture orarie diurne nelle situazioni in cui la Casa della Comunità hub costituisca sede di riferimento dell'AFT e pertanto concorra al raggiungimento degli standard di accessibilità diurna come previsti dal presente AIR;
- può coordinare l'articolazione dell'attività assistenziale a prestazione oraria (debito orario) qualora questa sia organizzata e svolta direttamente nell'ambito della AFT, secondo quanto previsto dal presente AIR e dal Regolamento di AFT, sentiti i medici interessati;
- promuove il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla AFT attraverso il coordinamento delle attività di medicina di iniziativa, di gestione della cronicità e fragilità, dell'utilizzo della strumentazione diagnostica di primo livello ed ogni progettualità di AFT anche mediante incontri periodici strutturati;
- favorisce l'attuazione dei percorsi di presa in carico dei pazienti, così come previsti dal presente AIR, all'interno dell'AFT nel rispetto degli obiettivi assegnati, coordinando l'organizzazione e l'attuazione dei PPDTA della cronicità nell'ambito dell'AFT, adattandone le modalità operative alle caratteristiche della popolazione assistita, nel rispetto degli indirizzi regionali e aziendali;
- promuove e coordina le attività dei medici dell'AFT relativamente alle attività vaccinali e di screening degli assistiti della AFT;
- coordina, previa condivisione con i medici interessati, l'organizzazione delle risorse attribuite alla AFT, nel rispetto delle disposizioni del presente AIR;
- organizza le riunioni periodiche (almeno trimestrali), sia a carattere organizzativo che clinico, rivolte a tutti i medici afferenti all'AFT, promuovendo attività di audit nell'ambito dell'AFT stessa;
- coordina, secondo quanto previsto dal Regolamento di AFT, la predisposizione e l'aggiornamento della Carta dei Servizi della AFT, assicurando il periodico aggiornamento delle informazioni;
- collabora con l'Azienda ULSS e con il Distretto sociosanitario al monitoraggio delle attività, degli obiettivi, degli indicatori di processo e di risultato e dei livelli di performance della AFT e fornisce gli elementi necessari alla relativa valutazione senza assumere direttamente funzioni di valutazione individuale dei medici componenti;
- può accedere, per le finalità di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'attività della AFT, ai dati messi a disposizione dall'Azienda ULSS in forma aggregata o comunque secondo modalità compatibili con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

bebe6426

- è componente dell'organismo di appropriatezza prescrittiva istituito presso ciascuna Azienda ULSS ai sensi dell'art. 45 dell'ACN vigente;
- cura il raccordo funzionale della AFT con il Distretto sociosanitario, la Casa della Comunità hub di riferimento, la UCCP, la Centrale Operativa Territoriale e gli altri servizi e nodi della rete territoriale, al fine di favorire l'integrazione dei servizi, dei percorsi assistenziali e la continuità della presa in carico;
- predispone annualmente (di norma entro aprile dell'anno successivo, fatto salvo la disponibilità dei dati necessari), previa condivisione con i medici componenti della AFT, la relazione sull'attività svolta dall'AFT per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base degli indicatori di processo e di risultato, individuati ai sensi del presente AIR e declinati a livello aziendale, utilizzando dati derivanti dai propri gestionali nonchè la reportistica messa a disposizione dall'Azienda ULSS, e la trasmette all'Azienda ULSS;
- collabora con l'Azienda ULSS, e in particolare con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, alla gestione ed alla risoluzione delle segnalazioni di disservizi inerenti l'AFT;
- contribuisce ai momenti di comunicazione ed informazione nei confronti dei cittadini e delle istituzioni preventivamente condivisi e approvati dai medici di AFT di afferenza.

2.2.1 Modalità di individuazione

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente AIR l'Azienda ULSS comunica ad ogni medico l'appartenenza alla AFT e la sua composizione.

I medici componenti l'AFT individuano il proprio Referente entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente AIR, secondo le seguenti modalità, gestite in via autonoma da ciascuna AFT.

- I medici componenti l'AFT individuano al proprio interno, mediante elezione e tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura, un Referente di AFT ed un sostituto.
- La nomina avviene a seguito di elezione interna alla AFT a maggioranza dei componenti e dovrà essere comunicata da parte del nominato alla direzione del Distretto sociosanitario entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di esito negativo della elezione il Direttore Generale individuerà il Referente di AFT sulla scorta delle candidature presentate volontariamente.
- Sono elettori i medici componenti della AFT che, alla data della votazione, siano titolari di un incarico convenzionale e abbiano assistiti con scelta attiva in carico o obbligo di apertura dello studio medico nell'ambito della medesima AFT, compresi i medici titolari di incarico temporaneo in possesso del medesimo requisito.
- Sono potenzialmente eleggibili tutti i medici a ciclo di scelta componenti di ciascuna AFT, purchè titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno tre anni ivi compresi gli incarichi temporanei. Si considera l'anzianità complessiva di rapporto convenzionale nell'ambito della medicina generale, indipendentemente dall'anzianità maturata nello specifico incarico in essere. Non sono candidabili medici per i quali sia prevedibile il collocamento in quiescenza prima della decadenza naturale dall'incarico di Referente o per altra causa già determinabile alla data di presentazione della candidatura.

bebe6426

- Con delibera aziendale, entro 15 giorni dalle designazioni, l'Azienda ULSS, preso atto del verbale di ciascuna AFT sottoscritto da tutti i componenti della stessa, in cui sono esplicitate le procedure di elezione del Referente, procede alla ratifica delle nomine dei Referenti e dei relativi sostituti, che saranno pubblicate sul sito aziendale. Il Referente e il sostituto eletti assumono le rispettive funzioni dall'atto di ratifica da parte del Direttore Generale della Azienda ULSS di appartenenza.

2.2.2 Durata dell'incarico

I Referenti di AFT e i loro sostituti rimangono in carica tre anni; alla scadenza del mandato entrambi possono essere nuovamente designati esclusivamente a seguito di nuova elezione, secondo le modalità previste dal presente AIR e dal Regolamento di AFT.

La valutazione è annuale da parte del Direttore Generale in relazione ai compiti ed agli obiettivi allo stesso assegnati, sulla base di indicatori di processo e di risultato concordati con l'Azienda ULSS stessa, in conformità al presente AIR.

Il Referente di AFT (analogamente per il sostituto) decade dall'incarico:

- per cessazione del rapporto convenzionale o per trasferimento ad altra AFT o altra Azienda;
- per sopravvenuta perdita dei requisiti previsti per l'esercizio della funzione o per il verificarsi di cause di incompatibilità previste dall'ACN o dalla normativa vigente;
- a seguito dell'irrogazione di una sanzione disciplinare escluse quelle di minore gravità che danno luogo all'applicazione del richiamo verbale/scritto;
- a seguito di sfiducia, deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei medici componenti l'AFT aventi diritto alla partecipazione all'elezione, su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei medesimi. La richiesta è posta in votazione entro 30 giorni dalla sua presentazione. Conseguentemente il Direttore Generale della Azienda ULSS prende atto della decadenza del Referente.

Per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni di Referente di AFT da parte del sostituto, il relativo compenso è attribuito al soggetto che esercita la funzione, in proporzione al periodo di effettivo svolgimento.

Il Referente di AFT che intenda dimettersi dall'incarico è tenuto a comunicarlo al Direttore Generale dell'Azienda ULSS ed ai medici componenti l'AFT per iscritto con un preavviso minimo di 60 giorni, salvo gravi e documentati motivi. Nelle more della nomina di un nuovo Referente di AFT, la funzione è garantita dal sostituto.

In caso di dimissioni, decadenza, cessazione del rapporto convenzionale o altro impedimento definitivo del Referente di AFT, il sostituto assume le funzioni di Referente di AFT fino all'insediamento del nuovo eletto. Entro 60 giorni dalla cessazione si procede a nuova elezione secondo le modalità previste dal presente AIR.

bebe6426

2.2.3 Compensi del Referente di AFT

A decorrere dalla data di ratifica della nomina al Referente di AFT spetta un compenso totale pari a 0,60 euro/assistito dell'AFT, finanziato con le risorse di cui all'art. 47, comma 2, lett. B, II), dell'ACN, così suddiviso:

a) compenso fisso pari al 70% del totale e corrisposto mensilmente in dodicesimi;

b) compenso variabile, denominato "premio di risultato" e pari al 30% del totale, correlato al grado di raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati alla AFT e considerati anche ai fini della valutazione annuale del Referente. Detta quota è riconosciuta soltanto qualora sia stato raggiunto almeno il 90% degli obiettivi annuali assegnati alla AFT ed è liquidata di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento degli obiettivi.

In caso di assunzione della funzione nel corso dell'anno, il compenso fisso e l'eventuale quota variabile spettano in proporzione al periodo di effettivo esercizio della funzione.

In caso di cessazione della funzione nel corso dell'anno, il compenso fisso e l'eventuale quota variabile spettano al sostituto in proporzione al periodo di effettivo esercizio della funzione.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata annualmente dall'Azienda ULSS sulla base degli indicatori di processo e di risultato previamente definiti e comunicati alla AFT e al suo Referente. L'Azienda ULSS fornisce al Referente AFT un report, almeno trimestrale, sul livello di raggiungimento degli obiettivi concordati affinché il Referente possa condividerlo con i colleghi per le eventuali azioni correttive da intraprendere.

2.3 Obiettivi, standard e risorse di AFT

2.3.1 Standard di accessibilità

Le AFT garantiscono la capillarità e la prossimità dell'assistenza attraverso gli studi dei medici e le sedi di riferimento dell'AFT. Pertanto la copertura complessiva diurna, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 prefestivi infrasettimanali, viene assicurata da parte della AFT attraverso il coordinamento delle aperture degli studi medici operanti o meno nelle sedi di riferimento dell'AFT, preservando ed estendendo la presenza capillare degli studi medici sul territorio regionale.

Può essere prevista una accessibilità organizzata basata su due differenti standard:

- sedi di riferimento che garantiscano un'accessibilità organizzata pari a h12 (dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 prefestivi infrasettimanali) per cui è previsto un compenso annuale pari a 13,15 euro/assistito qualora il singolo medico concorra al suddetto standard per almeno 4h/settimana presso la sede stessa. Nel caso in cui la sede di riferimento coincida con una Casa della Comunità hub il compenso è pari a 15,00 euro/assistito in ragione di quanto più sotto esplicitato e l'utilizzo dei locali presso la Casa della Comunità hub è a titolo gratuito per il medico;

bebe6426

- sedi di riferimento che garantiscano un'accessibilità organizzata pari a h8 (entro la fascia dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 prefestivi infrasettimanali) per cui è previsto un compenso annuale pari a 10,10 euro/assistito qualora il singolo medico concorra al suddetto standard per almeno 3h/settimana presso la sede stessa. Se, in particolari situazioni relative alle aree montane, ai piccoli Comuni e alle zone a bassa densità abitativa e concordate con l'Azienda ULSS, il medico mantiene anche lo/gli studio/i periferico/i il compenso è incrementato di 1,90 euro/assistito, ciò al fine di preservare la capillarità della presenza medica.

Per accessibilità organizzata h12 e h8 si intende la presenza fisica coordinata dei medici dell'AFT aderenti rispettivamente allo standard h12 o h8 presso le sedi di riferimento indicate per dodici o otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì e prefestivi infrasettimanali così come sopra specificato.

Qualora la sede di riferimento dell'AFT sia collocata presso una Casa della Comunità hub e lo standard di accessibilità organizzata sia h12, l'attività ambulatoriale dovrà essere accessibile, oltre agli assistiti afferenti a quella AFT, a chiunque ne abbia necessità per prestazioni cliniche non differibili e concorre alla garanzia della presenza medica di cui al DM n.77/2022. In questo caso la sede di AFT che garantisce l'accesso sia ai cittadini dell'AFT che a tutti i cittadini deve prevedere, per i cittadini non afferenti alla AFT, un accesso libero previo contatto telefonico con la Centrale Operativa 116117 o orientato tramite il Punto Unico di Accesso (PUA). Si precisa che l'accesso di assistiti di altre AFT collegate funzionalmente con la Casa della Comunità hub può avvenire soltanto qualora gli assistiti non abbiano ricevuto risposta da parte della AFT a cui afferiscono e pertanto detta condizione deve configurarsi come eccezionale e dovrà essere oggetto di specifico monitoraggio da parte della Azienda ULSS.
Qualora la sede di riferimento dell'AFT non sia collocata presso una Casa della Comunità hub, l'attività ambulatoriale potrà essere accessibile solo agli assistiti afferenti a quella AFT per prestazioni cliniche non differibili. Anche in questo caso l'accesso è regolamentato sulla scorta di quanto specificato nella Carta dei Servizi della AFT stessa.
Resta confermato che l'assistito debba sempre accedere prioritariamente al proprio medico curante secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi.
Spetta al Referente di AFT, coadiuvato dal Distretto sociosanitario di afferenza, l'organizzazione della turnistica per le necessarie coperture orarie diurne (dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dei prefestivi infrasettimanali) dell'AFT nel suo complesso, in raccordo con il coordinatore aziendale della Casa della Comunità hub.
Si ribadisce che tutti i medici componenti l'AFT sono tenuti a concorrere alla copertura sopraindicata della AFT nel suo complesso, contribuendo in maniera diversificata a seconda della propria organizzazione.

L'adesione agli standard di accessibilità organizzata sopra definiti da parte del medico avviene su base volontaria. Ciascun medico può aderire ad un solo standard di accessibilità organizzata presso

bebe6426

una sola sede della propria AFT di afferenza. Qualora il medico non aderisca a nessuno degli standard di accessibilità organizzata precedenti ma operi presso uno o più studi singolarmente, resta fermo il rispetto degli obblighi convenzionali individuali di apertura e di accessibilità.
L'adesione allo standard di accessibilità organizzata può avvenire anche in corso d'anno, previa verifica della presenza dei requisiti organizzativi della sede di riferimento individuata. L'adesione o il recesso dallo standard di accessibilità organizzata non determinano modificazioni dell'afferenza del medico alla AFT né del rapporto convenzionale individuale, del rapporto fiduciario con i propri assistiti e dell'autonomia e responsabilità professionale del singolo medico.
Il recesso dallo standard di accessibilità organizzata o la modifica dello stesso da parte del medico deve essere comunicato al Referente di AFT e al Distretto sociosanitario di afferenza con un preavviso di almeno 60 giorni.

I compensi di cui sopra sostituiscono le indennità previste per l'appartenenza alle forme associative pregresse. Si precisa inoltre che tali indennità saranno corrisposte a tutti i medici con incarico a tempo indeterminato, temporaneo e determinato sulla base dei criteri sopra definiti.

Nella sede di riferimento collocata all'interno della Casa della Comunità hub dovrà essere garantita anche l'attività di presa in carico dei pazienti cronici e fragili di tutta l'AFT secondo il modello descritto nel presente AIR. Analogamente nelle altre sedi di riferimento, oltre all'attività di assistenza primaria ordinaria per i propri pazienti, potrà essere garantita la presa in carico organizzata dei cronici e dei fragili della AFT secondo il modello e gli standard a seguito definiti, qualora le sedi stesse siano opportunamente attrezzate ed organizzate. L'eventuale utilizzo degli strumenti di telemedicina avviene nell'ambito di percorsi organizzativi definiti, con disponibilità delle necessarie dotazioni tecnologiche e del relativo supporto organizzativo.
Lo standard di presenza medica 12h previsto da DM n.77/2022 nella Casa della Comunità hub potrà essere garantito anche completando la copertura oraria attraverso incarichi di assistenza primaria ad attività oraria o attraverso l'assolvimento del debito orario da parte del medico a ruolo unico assegnato alla medesima AFT così come definito nei successivi paragrafi 3.1, 3.5 e 3.6.
L'attività della Casa della Comunità hub andrà organizzata in modo flessibile prevedendo, quindi, sia la gestione dei bisogni acuti sia cronici.

2.3.2 Presa in carico della cronicità e della fragilità

Il modello per la presa in carico dei pazienti cronici e fragili nell'ambito dell'assistenza primaria necessita di un contesto organizzativo adeguato, con personale infermieristico ed amministrativo formato e dedicato, processi standardizzati e audit periodici, follow-up programmati, disponibilità di strumentazione diagnostica, collegamenti e collaborazione con la specialistica ambulatoriale e con altre figure professionali, piattaforme digitali di interfaccia con gli assistiti.
L'equipe di base per assicurare la presa in carico della cronicità è composta dal medico di assistenza primaria che mantiene la responsabilità clinica complessiva, occupandosi della diagnosi, della

bebe6426

gestione delle transizioni e della pianificazione della cura, e dall'infermiere che svolge un ruolo cruciale nella valutazione infermieristica, nell'educazione di paziente e caregiver, nella educazione all'aderenza terapeutica, nel monitoraggio dei parametri clinici e nel follow-up programmato.
Per gli aspetti organizzativi è necessario altresì un supporto di tipo amministrativo, con collaboratori di studio formati.

2.3.2.1 Attività nelle sedi di riferimento

Le Case della Comunità hub rappresentando prioritariamente le sedi di riferimento delle AFT, operano in continuità con le AFT ed assicurano in particolare la gestione del paziente cronico e fragile, anche con chiamata attiva, con presenza di equipe multiprofessionali e multidisciplinari (UCCP) ed adeguata dotazione di strumentazione diagnostica.
Le Case della Comunità hub rappresentano le sedi in cui effettuare tutte le attività volte a garantire un accesso ed una risposta coordinata ai bisogni della comunità e la necessità di continuità dell'assistenza all'interno dei diversi programmi e percorsi di prevenzione e cura. Rappresentano punti di coordinamento dei servizi rivolti alla popolazione fragile ed affetta da cronicità secondo modelli proattivi e di iniziativa, anche finalizzati all'intervento precoce e/o di tipo preventivo, al fine di mantenere le capacità e l'autonomia della persona, prevedendo la disponibilità di una diagnostica più complessa, percorsi multidisciplinari e una gestione efficace delle transizioni critiche, integrandosi strettamente con il lavoro del MMG.
Le Case della Comunità hub costituiscono un complemento essenziale al lavoro del MMG, fornendo strumenti e competenze, quali specialisti, psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti, ecc., che amplificano la capacità di presa in carico territoriale.
In questa visione le Case della Comunità hub sono anche sedi di UCCP ed operano in continuità con le AFT della medicina generale, della pediatria di libera scelta e della specialistica ambulatoriale interna/professionisti, che vi afferiscono, grazie alla composizione multiprofessionale ed alla capacità di rispondere in modo efficace ai bisogni di salute complessi.
A seconda della specificità dei contesti, le forme associative pregresse composte da più medici che svolgono la propria attività in una stessa struttura fisica, potranno costituire sedi di riferimento delle AFT, comunque collegate funzionalmente con la propria Casa della Comunità hub. Anche in dette sedi potrà essere garantita la gestione del paziente cronico e fragile, qualora adeguatamente organizzate ed attrezzate.
Alcune attività continueranno ad essere svolte anche direttamente nello studio del MMG, opportunamente organizzato, quali le visite periodiche programmate, il monitoraggio clinico e terapeutico, la stratificazione del rischio, le valutazioni funzionali e cognitive, l'educazione di paziente e del caregiver e l'utilizzo di strumenti diagnostici POC quali HbA1c, INR e test rapidi, ecc.

2.3.2.2 Dotazione strumentale

Le apparecchiature di diagnostica di primo livello (es. elettrocardiografo, spirometro, retinografo, ecc.), sulla scorta di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 29 luglio 2022, sono

bebe6426

collocate prioritariamente nelle Case della Comunità hub e, in subordine, nelle altre sedi di riferimento delle AFT. I servizi presenti nelle sedi di riferimento delle AFT potranno essere diversificati ma comunque dovranno essere a beneficio di tutti gli assistiti dell'AFT.
I medici appartenenti all'AFT dovranno essere collegati tra loro e con una Casa della Comunità hub, attraverso la condivisione di strumenti e di sistemi applicativi informatici che permettano lo scambio di informazioni allo scopo di diagnosi e cura.
Le Aziende ULSS si impegnano ad individuare e garantire i collegamenti funzionali tra la Casa della Comunità hub ed i medici delle AFT corrispondenti, ivi compresi quelli che operano in ambulatori dislocati al fine di contemperare le esigenze di capillarità e di prossimità, garantendo una risposta flessibile a seconda dei diversi contesti geografici, delle percorrenze e della densità abitativa.
Dal momento che il presente AIR assume un connotato innovativo richiedendo una riorganizzazione complessiva dell'assistenza territoriale e preso atto che allo stato attuale non è completato l'iter di acquisizione delle dotazioni strumentali ai sensi del Decreto sopracitato, si ritiene di rinviare la definizione delle modalità erogative delle prestazioni di diagnostica di primo livello ad un successivo accordo al fine di consolidare l'organizzazione e valutare al meglio le esigenze locali e delle singole AFT.

2.3.2.3 Percorsi di primo livello

A supporto del presente modello assumono particolare rilievo le attività multidisciplinari e multiprofessionali, valorizzando il teleconsulto e l'audit clinico, intesi come strumenti fondamentali per la gestione integrata della cronicità e per il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza erogata. La complessità dei bisogni richiede, infatti, competenze multidisciplinari e quindi lo specialista rappresenta l'interlocutore privilegiato per il MMG, valorizzando il ruolo delle UCCP.
Con l'intento di ricollocare in maniera appropriata una parte della domanda di specialistica oggi canalizzata verso il CUP in percorsi territoriali di monitoraggio, screening e stratificazione del rischio, si prevedono le seguenti attività:

- il MMG identifica il paziente eleggibile tra i propri assistiti cronici e fragili e lo invia alla Casa della Comunità hub o alla sede di riferimento dell'AFT più prossima ed idonea in termini di dotazione strumentale e personale mediante la compilazione di una scheda di invio informatizzata;
- le eventuali visite o prestazioni di diagnostica (es. ECG, spirometria, retinografia, ecc.) saranno eseguite dal personale operante presso la Casa della Comunità hub o presso la sede di riferimento della AFT indicata sulla scorta di agende interne;
- lo specialista interviene preferibilmente a distanza per telerefertazione o teleconsulto asincrono e la visita tradizionale viene riservata ai casi che presentano reale necessità clinica;
- l'esito della prestazione viene restituito al medico del paziente, garantendo tracciabilità e sicurezza del dato all'interno della stessa piattaforma di telemedicina e tramite FSE 2.0.

Il suddetto percorso non è volto ad aggiungere nuove agende specialistiche a CUP, quanto piuttosto a costruire un filtro territoriale, definendo un percorso di assistenza primaria in senso proprio.

bebe6426

Il percorso è configurato come attività territoriale di presa in carico, monitoraggio e screening della cronicità e della fragilità, gestita dall'équipe multiprofessionale della Casa della Comunità hub o altra sede di riferimento della AFT e non come accesso diretto a visita specialistica ambulatoriale, rendendo di fatto concreta l'attività della UCCP. Solo in presenza di alterazioni clinicamente significative viene attivato il successivo accesso specialistico ordinario.
Suddetta attività può avvalersi delle potenzialità dell'apposita piattaforma regionale/aziendale di telemedicina identificando ed organizzando a livello aziendale gli standard di risposta a seconda della casistica interessata (es. risposta ad un teleconsulto entro 72 ore dalla richiesta effettuata dal medico, ecc.).

2.3.2.4 Obiettivi e target

L'attuazione del presente modello di presa in carico della cronicità e della fragilità richiede un piano di sviluppo graduale, realistico e sostenuto nel tempo, da svilupparsi nell'arco del triennio 2027-2029 con raggiungimento progressivo del target di beneficiari per ciascuna AFT così come a seguito declinato:

- primo anno: rilevazione della prevalenza delle singole patologie nella popolazione di afferenza e applicazione del PPDTA del diabete di tipo 2 ed obesità, della BPCO e dello scompenso cardiaco supportata da correlata formazione, con arruolamento del 25% della prevalenza, garantendo il mantenimento qualora il target sia già stato raggiunto;
- secondo anno: applicazione del PPDTA del diabete di tipo 2 ed obesità, della BPCO e dello scompenso cardiaco con arruolamento del 40% della prevalenza, garantendo il mantenimento qualora il target sia già stato raggiunto;
- terzo anno: applicazione del PPDTA del diabete di tipo 2 ed obesità, della BPCO e dello scompenso cardiaco con arruolamento del 60% della prevalenza garantendo il mantenimento qualora il target sia già stato raggiunto.

La prevalenza viene calcolata dalla Regione per ogni AFT al 1 gennaio di ogni anno.

Nel corso del triennio sarà, inoltre, attuato il progetto fragilità che prevede le seguenti azioni:

- stratificazione della popolazione fragile da parte di ciascun MMG sulla base di algoritmi validati in letteratura e già integrati nei gestionali in uso ai MMG;
- selezione dei soggetti fragili con valutazione specifica dei bisogni, tra cui l'eventuale attivazione di percorsi di domiciliarità;
- eventuale invio della coorte selezionata alla Casa della Comunità hub di riferimento prioritariamente o, in subordine, alla sede di riferimento di AFT più prossima qualora adeguatamente organizzata per le attività conseguenti (es. visita con nutrizionista, fisioterapista, psicologo, ecc.). L'invio non richiede impegnativa ma avverrà sulla scorta di agende interne alla Casa della Comunità hub o alla sede di riferimento di AFT individuata e gestite dal personale amministrativo su indicazione del medico.

bebe6426

Rappresentano, pertanto, obiettivi da concordarsi in sede di delegazione trattante aziendale ai sensi dell'art. 15 comma 4 dell'ACN, da declinarsi per ciascuna AFT tenendo conto della situazione corrente:

a) Obiettivi sulla gestione della cronicità e fragilità

Rispetto dei PPDTA prevalenti – indicatori di processo (es. percentuale di diabetici che effettuano la HbA1c ogni sei mesi; tasso di accesso alla specialistica ambulatoriale in pazienti con esenzione per diabete, aderenza alla terapia medica dei pazienti con BPCO) e indicatori di esito (es. percentuale di pazienti diabetici con colesterolo LDL in target).

Presa in carico della fragilità (es. numero di pazienti valutati secondo l'algoritmo per l'individuazione del profilo di fragilità, numero di pazienti fragili presi in carico con percorso della Casa della Comunità hub, ecc.).

b) Obiettivi di appropriatezza

Valutazione della copertura assistenziale dell'AFT (es. numero di accessi in Casa della Comunità per bisogni non differibili di pazienti appartenenti ad altra AFT nella fascia 8.00-20.00 dei giorni feriali).

Valutazione accessi al Pronto Soccorso (es. proporzione di pazienti che accedono al PS con bisogni semplici ossia che non richiedono consulenze specialistiche o esami diagnostici, da valutarsi nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì, ecc.).

Spesa farmaceutica procapite pesata, consumo di antibiotici negli adulti (es. DDD antibiotici erogate (ATC J01) su popolazione con età superiore ai 14 anni x 365 anno di riferimento), consumo di farmaci sentinella/traccianti (es. rapporto tra consumo di inibitori di pompa in DDD e popolazione residente per fasce di età), revisione della terapia negli assisiti over 75anni in politerapia.

Prescrizioni di visite e diagnostica (escluse prestazioni di laboratorio e fisioterapia) per assistito rispetto al valore della mediana aziendale dell'anno precedente, valutando separatamente le prestazioni cosiddette "suggerite" (contrassegnate con S).

c) Obiettivi di prevenzione

Copertura vaccinazione antiinfluenzale, pneumococcica e herpes zoster.

Aderenza ad uno o più screening oncologici.

Gli obiettivi di cui sopra con i relativi indicatori e valori soglia saranno concordati a livello aziendale in considerazione delle situazioni di partenza di ciascuna AFT e potranno prevedere target progressivi di raggiungimento parziale o totale nell'arco del triennio.

2.3.2.5 Budget di AFT

A decorrere dal 1/1/2027 la quota di compenso variabile, derivante dai fondi per l'effettuazione di specifici programmi di attività finalizzate al governo clinico (c.d. "Fondo del governo clinico"), di cui all'art. 47, comma 2, lett. B, I), dell'ACN, pari complessivamente ad euro 6,64 annui per assistito

bebe6426

(composto da euro 4,74 e euro 1,90), è destinata all'attuazione del modello di presa in carico dei cronici e fragili da parte dell'AFT.
L'ammontare del Fondo di cui all'art. 47, quota B, I), dell'ACN vigente è determinato annualmente da ciascuna Azienda ULSS con riferimento alla data del 15 gennaio di ciascun anno ed è costituito moltiplicando il valore unitario pari a euro 6,64 per la somma degli assistiti in carico, a tale data, ai medici afferenti alla medesima AFT nonché degli assistiti privi di medico afferenti al bacino della AFT stessa.
Confluiscono inoltre nel budget di AFT anche euro 1,32 anno per assistito di cui all'art. 47, quota B, IV), dell'ACN vigente, oltre alle quote a) e b) dei cosiddetti patti aziendali (ex AIR 2005) pari a euro 4,45/assistito/anno.

Il compenso complessivo annuale disponibile per premiare il raggiungimento degli obiettivi assomma a euro 12,41 assistito in carico. Detto emolumento viene così ripartito:
a) Obiettivi sulla gestione della cronicità e fragilità pari a 40% (pari a euro 4,964/assistito in carico),
b) Obiettivi di appropriatezza pari a 40% (pari a euro 4,964 /assistito in carico),
c) Obiettivi di prevenzione a 20% (pari a euro 2,482/assistito in carico).

Pertanto, nell'ambito degli obiettivi prioritari previsti dal presente AIR ciascuna Azienda ULSS, definisce il proprio Accordo Attuativo Aziendale, individuando indicatori e valori soglia degli obiettivi da assegnare alle singole AFT, entro ottobre dell'anno precedente alla attuazione degli obiettivi annuali. In prima applicazione del presente AIR (ossia per il primo anno) gli obiettivi decorrono dalla data della loro definizione e comunque dovranno essere definiti entro il 30 giugno.
Per promuovere il lavoro di equipe e la collaborazione tra MMG all'interno della AFT, gli incentivi dovuti per il raggiungimento degli obiettivi dovranno essere collegati per il 70% alla valutazione del risultato individuale del singolo medico e per il rimanente 30% al risultato complessivo ottenuto dall'AFT di appartenenza riferito ad ogni singolo obiettivo. Tuttavia il 30% relativo al raggiungimento degli obiettivi da parte dell'AFT nel suo complesso spetta soltanto a quei medici che abbiano raggiunto gli obiettivi individualmente.
I suddetti incentivi saranno liquidati in due tranche: un acconto pari al 40% in corso d'anno e il saldo pari al 60% entro il 30 giugno dell'anno successivo in esito alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi. Ogni Azienda ULSS provvede al monitoraggio degli obiettivi tramite il calcolo degli indicatori e la messa a disposizione della necessaria reportistica ai Referenti di AFT.

2.3.3 Standard di personale
La garanzia degli standard di accessibilità organizzata e l'attuazione del modello di presa in carico della cronicità e della fragilità richiedono il seguente standard di personale amministrativo e infermieristico da assegnarsi alla AFT e attribuito a ciascun MMG in rapporto ai propri assistiti in

bebe6426

carico, da acquisirsi secondo un piano progressivo nell'arco del triennio 2027-2029, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente AIR.

2.3.3.1 Collaboratori di studio

Per garantire le seguenti attività di supporto:

- accoglimento delle richieste nella fascia dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del prefestivo infrasettimanale, secondo l'articolazione oraria indicata nella specifica Carta dei Servizi,
- presenza fisica di almeno un operatore presso la sede di riferimento per la durata dello standard di accessibilità adottato (h12 o h8); per il medico singolo: prestazione del servizio per le ore settimanali previste,
- registrazione degli appuntamenti in agende dedicate,
- attività front office di informazione all'utente,
- supporto alla prescrizione ed alla tenuta della scheda individuale informatizzata,
- chiamata attiva per applicazione PPDTA e progetto fragilità,
- gestione delle prenotazioni a CUP e in agende dedicate su indicazione del medico,

lo standard di riferimento a regime per tutta l'AFT è così declinato:

a) standard per medico singolo o per accessibilità organizzata h8:
   8h/settimana/fino al massimale di 1.200;
   14h/settimana/ dai 1.200 ai 1.500 di massimale;
   17h/settimana/ oltre i 1.500 di massimale;
   per un importo di 10,00 euro/assistito in carico/anno corrisposto mensilmente,
b) standard per accessibilità organizzata h12:
   16h/settimana/fino al massimale di 1.200;
   20h/settimana/ dai 1.200 ai 1.500 di massimale;
   24h/settimana/ oltre i 1.500 di massimale;
   per un importo di 15,00 euro/assistito in carico/anno corrisposto mensilmente.

2.3.3.2 Personale infermieristico

L'infermiere svolge un ruolo cruciale nella valutazione infermieristica, nell'educazione del paziente e del caregiver, nel monitoraggio dei parametri clinici e nel follow-up programmato, nonché nel supporto all'erogazione di specifiche prestazioni (es. medicazioni).

Per garantire le seguenti attività:

- collaborazione alla presa in carico dei pazienti secondo i PPDTA e progetto fragilità,
- attività professionali ambulatoriali, di consulenza e di educazione sanitaria e terapeutica (es. counseling, rilevazione parametri, esecuzione esami strumentali, ecc.),
- attività di front office sanitario (anche telefonico), gestione della documentazione e dei materiali sanitari,

bebe6426

- gestione domiciliare pazienti cronici e fragili (esclusi i pazienti in ADI),
- attivazione ore di "ambulatorio della cronicità" presso gli studi periferici (tale organizzazione è consentita solo per particolari contesti orografici e su espressa autorizzazione dell'Azienda ULSS),

lo standard di riferimento a regime per tutta l'AFT è così declinato:

a) standard per ogni medico:
   4h/settimana/fino al massimale di 1.200;
   7h/settimana/ dai 1.200 ai 1.500 di massimale;
   8h/settimana/ oltre i 1.500 di massimale;
   per un importo di 6,00 euro/assistito in carico/anno corrisposto mensilmente.

Esclusivamente con riferimento all'adesione allo standard di accessibilità organizzata h12 è possibile per il medico richiedere la seguente combinazione:
standard per accessibilità organizzata h12 – personale amministrativo:
   14h/settimana/fino al massimale di 1.200;
   17h/settimana/ dai 1.200 ai 1.500 di massimale;
   21h/settimana/ oltre i 1.500 di massimale;
   per un importo di 13,00 euro/assistito in carico/anno corrisposto mensilmente.
standard – personale infermieristico:
   5h/settimana/fino al massimale di 1.200;
   9h/settimana/ dai 1.200 ai 1.500 di massimale;
   11h/settimana/ oltre i 1.500 di massimale;
   per un importo di 8,00 euro/assistito in carico/anno corrisposto mensilmente.

Le indennità di cui sopra saranno riconosciute a seguito di presentazione del contratto di assunzione o della documentazione attestante l'acquisizione del servizio, con decorrenza dal mese di inizio del contratto purchè la documentazione sia presentata entro il 15 del mese successivo alla sottoscrizione dello stesso, fatta salva decorrenza successiva stabilita nello stesso.
La disponibilità di personale amministrativo ed infermieristico per ciascuna AFT andrà valutata tenendo conto anche della presenza amministrativa ed infermieristica presso le Case della Comunità hub o delle risorse direttamente messe a disposizione dalle Aziende ULSS qualora espressamente finalizzate all'attività della AFT.
Più precisamente il personale della Casa della Comunità hub destinato esclusivamente alle funzioni proprie della AFT concorre al computo degli standard di AFT, di cui al presente AIR, previo assenso da parte dei medici interessati. In tal caso ne consegue che il personale, sia esso direttamente afferente al singolo medico che all'Azienda ULSS, concorrerà al computo dello standard sopra definito ed opererà nell'ambito dei servizi dedicati alla accessibilità ed alla presa in carico della cronicità e della fragilità della AFT secondo quanto previsto nel presente AIR.

bebe6426

Il Referente di AFT dovrà assicurare l'ottimizzazione della gestione delle risorse assegnate alla AFT nel loro complesso, essendo queste ultime a beneficio di tutti gli assistiti della AFT.

2.3.4 Risorse della Comunità

Per la piena realizzazione del presente modello diventa essenziale l'integrazione con le risorse della Comunità locale favorendo un'interfaccia tra il lavoro dei professionisti sanitari e tutte le attività non sanitarie rilevanti nella produzione e promozione della salute e nell'assistenza (es. terzo settore, gruppi di auto aiuto, palestre della salute e piscine, gruppi di cammino, iniziative mirate alla promozione di stili di vita salutari, amministrazioni comunali e servizi sociali).
Per questo motivo le AFT collaboreranno alla promozione delle attività nella Comunità.
Le Aziende ULSS si impegnano, direttamente o tramite i Comuni o gli Ambiti Territoriali Sociali, ad agevolare l'individuazione di sedi di riferimento su richiesta dei medici per il tramite del Referente di AFT.

2.4 UCCP e Coordinatore di UCCP

Nel presente modello di riorganizzazione dell'assistenza territoriale le Case della Comunità hub rappresentano anche le sedi di UCCP ed operano in continuità con le AFT della medicina generale, della pediatria di libera scelta e della specialistica ambulatoriale interna/professionisti, che vi afferiscono, grazie alla composizione multiprofessionale ed alla capacità di rispondere in modo efficace ai bisogni di salute complessi.
La UCCP si avvale, secondo i bisogni, di MMG, pediatri, specialisti, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi, nutrizionisti, farmacisti, ostetriche, tecnici della riabilitazione, siano essi dipendenti e/o convenzionati; assicura l'assistenza integrata ai pazienti cronici e complessi, programma le attività con il Distretto sociosanitario e promuove audit, formazione e ricerca.
Fermo restando quanto direttamente disciplinato dall'ACN, qualora l'Azienda ULSS individui il Coordinatore di UCCP tra uno dei MMG, si applica quanto previsto dall'art. 10 dell'ACN vigente.
In ogni caso il Coordinatore di UCCP è individuato dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS previo avviso pubblico e valutazione comparativa dei curricula. Ha un incarico di durata triennale eventualmente rinnovabile secondo i criteri previsti nell'avviso stesso.
Al Coordinatore di UCCP spetta la quota aggiuntiva annua di compenso pari a 0,14 euro per assistito computato al 31/12 dell'anno precedente sulla base del numero di assistiti di ciascuna UCCP, i cui oneri sono finanziati in ciascuna Azienda ULSS attraverso la quota assegnata ai sensi dell'art. 47, comma 2 lett. B punto II dell'ACN.
Il 70% del compenso viene corrisposto in quota fissa mensile per l'espletamento delle specifiche funzioni dettagliate nell'avviso e il restante 30% in quota variabile, legata al grado di realizzazione degli obiettivi annuali declinati da ciascuna Azienda ULSS per ogni specifica UCCP.

bebe6426

Qualora l'Azienda ULSS decida di non individuare il Coordinatore dell'UCCP tra uno dei MMG, le risorse relative al compenso rimangono a disposizione della quota assegnata ai sensi dell'art. 47 comma 2 lett. B punto II dell'ACN per la copertura della remunerazione dei Referenti di AFT e degli standard di AFT.
Il ruolo di Coordinatore di UCCP non è compatibile con il ruolo di Referente AFT.

3. ATTIVITÀ A QUOTA ORARIA

L'attività a quota oraria è programmata a livello distrettuale, nell'ambito delle AFT, in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione, alle caratteristiche demografiche e territoriali, alla presenza delle strutture della rete territoriale ed alle esigenze organizzative individuate dalla programmazione aziendale.
Essa si articola nelle seguenti tipologie:

a) ambulatorio diurno feriale presso le Case della Comunità;
b) servizio di Continuità Assistenziale;
c) servizio di Continuità Assistenziale Diurna (CAD).
d) supporto medico all'attività della Centrale Operativa 116117.

L'organizzazione è improntata ai principi di prossimità, continuità ed equa distribuzione dei carichi di lavoro, salvaguardando prioritariamente il rapporto funzionale del medico con la propria AFT e con la Casa della Comunità di riferimento.
Presso ogni Azienda ULSS i dati relativi all'attività svolta nei diversi setting (volumi, modalità di accesso, carichi assistenziali, criticità organizzative) sono oggetto di esame, con cadenza almeno semestrale, in sede di Comitato Aziendale, ai fini di individuare azioni di miglioramento.

3.1 Ambulatorio diurno feriale presso le Case della Comunità

L'ambulatorio diurno feriale è finalizzato in primis a valutare e gestire le problematiche prioritarie e non differibili, su segnalazione della Centrale Operativa 116117 ovvero mediante accesso diretto previamente orientato dal PUA del bacino di riferimento della Casa della Comunità.
Assicura, infatti, previo contatto con la Centrale Operativa 116117 o previo specifico orientamento da parte del PUA, la risposta ai bisogni sanitari prioritari e non differibili insorti al di fuori dell'orario di attività del medico curante o dello standard di accessibilità cui questi fa riferimento, concorrendo alla copertura prevista dal DM n.77/2022. Assicura pertanto la risposta a bisogni prioritari e non differibili a tutti gli assistiti del bacino di popolazione afferente alla Casa della Comunità, ivi compresi i cittadini temporaneamente presenti e non residenti. L'ambulatorio diurno feriale non eroga assistenza primaria ordinaria agli assistibili privi di scelta che sono opportunamente in carico alla CAD, ma ne garantisce le prestazioni non differibili.

bebe6426

Più in dettaglio il medico:

- valuta e gestisce le problematiche prioritarie e non differibili, su segnalazione della Centrale Operativa 116117 ovvero mediante accesso diretto previamente orientato dal PUA;
- provvede tempestivamente al ricontatto dell'assistito e, ove la problematica non sia gestibile a distanza e non richieda l'intervento del 118 o l'accesso al Pronto Soccorso, dispone la valutazione ambulatoriale presso la Casa della Comunità ovvero il rinvio al medico curante;
- assume la responsabilità professionale della gestione del caso a decorrere dalla effettiva presa in carico della richiesta; restano in capo alla Centrale Operativa 116117 o dal PUA per quanto di competenza la raccolta delle informazioni, la classificazione e l'attribuzione della priorità.

Il medico ha facoltà di esprimere, per ciascuna richiesta, un giudizio sull'appropriatezza della priorità attribuita e dell'indirizzamento. Le segnalazioni di inappropriatezza concorrono al miglioramento del sistema di filtro e vengono discusse periodicamente in sede di comitato aziendale ai fini del miglioramento del sistema.
Nell'attività non sono comprese le prestazioni domiciliari e le constatazioni di decesso, che afferiscono ad altre articolazioni dell'attività oraria.

L'ambulatorio diurno feriale integra, inoltre, l'assistenza fiduciaria del MMG mediante percorsi dedicati alla presa in carico della cronicità ed è diretto a tutti gli assistiti delle AFT collegate funzionalmente alla Casa della Comunità hub. Il medico partecipa ai PPDTA, al monitoraggio dei PAI e dei Piano Riabilitativo Individuale (PRI), alle riunioni di équipe multiprofessionale, alla valutazione dei casi complessi e agli audit; utilizza la diagnostica di primo livello disponibile, secondo le competenze possedute e previa specifica formazione ove richiesta; collabora con l'infermiere di famiglia e la Centrale Operativa Territoriale nella presa in carico dei pazienti cronici, fragili e dimessi; partecipa alle campagne vaccinali e alle attività di medicina di iniziativa. Le funzioni svolte non devono determinare duplicazioni rispetto a quanto già garantito dal medico curante e, ove clinicamente pertinente, producono un esito accessibile a quest'ultimo.

L'ambulatorio diurno feriale è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per turni di durata non inferiore a quattro ore; restano escluse le fasce di competenza della Continuità Assistenziale.
All'ambulatorio diurno feriale si applicano i principi e le misure di sicurezza previsti per il servizio di Continuità Assistenziale come previsti al successivo paragrafo 3.2.

Qualora la Casa della Comunità hub non sia già coperta con uno standard di accessibilità organizzata e quindi debba essere attivato l'ambulatorio diurno feriale, tra i medici che svolgono attività oraria diurna presso la Casa della Comunità è individuato un coordinatore dell'attività oraria diurna, eletto a maggioranza dagli stessi. Al Coordinatore dell'attività oraria diurna spetta l'articolazione dei turni in raccordo con il Distretto sociosanitario e sentiti i medici interessati, assicurando un'equa distribuzione. La sostituzione dei medici assenti è assicurata prioritariamente dai medici delle AFT

bebe6426

afferenti alla medesima Casa della Comunità che svolgono o possono svolgere attività aggiuntiva oraria nella struttura e, in subordine, dagli altri medici che svolgono attività oraria nell'Azienda ULSS. Al Coordinatore spetta un compenso pari a euro 400,00 mensili.
Il ruolo di Coordinatore dell'attività oraria diurna non è compatibile con il ruolo di Referente di AFT.

3.2 Servizio di Continuità Assistenziale

Il servizio di Continuità Assistenziale (CA) è parte integrante della Casa della Comunità e garantisce la risposta ai bisogni sanitari non differibili della popolazione nelle fasce orarie non coperte dall'attività fiduciaria del MMG e del PLS, e precisamente:

- nelle giornate feriali, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo;
- il sabato e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e nei giorni prefestivi infrasettimanali dalle ore 12.00 alle ore 20.00 e nella successiva fascia notturna;
- in particolari giornate secondo necessità espresse dall'Azienda ULSS.

La determinazione dell'organico assume quale parametro di riferimento il rapporto di un medico ogni 6.500 abitanti, tenuto conto in particolare delle caratteristiche orografiche del territorio, della dispersione abitativa, dei tempi di percorrenza e dei volumi di attività.
Le sedi del servizio sono collocate prioritariamente all'interno delle Case della Comunità hub; il mantenimento di sedi esterne deve essere motivato da specifiche esigenze assistenziali o territoriali, con particolare riferimento alle aree montane, rurali o disagiate.
Nella fascia oraria compresa tra le ore 24.00 e le ore 8.00 del giorno successivo, la Centrale Operativa 116117 costituisce la modalità ordinaria ed esclusiva di attivazione del servizio e non è consentito l'accesso diretto alle sedi, fatte salve le situazioni in cui l'assistito si trovi già presso la sede in condizioni tali da richiedere un'immediata valutazione sanitaria.
Il medico decide autonomamente, sulla base del quadro clinico, se gestire la richiesta mediante consulenza telefonica, valutazione ambulatoriale, visita domiciliare o attivazione del 118; ha facoltà di segnalare le criticità rilevate nell'attività di filtro e risponde della gestione sanitaria della richiesta a decorrere dalla sua effettiva presa in carico.
L'attività è organizzata in turni di dodici ore consecutive, assicurando un'equa distribuzione dei turni diurni, notturni, prefestivi e festivi tra i medici interessati. Per la copertura delle assenze improvvise è organizzato, con cadenza mensile e secondo criteri di equa rotazione, un sistema di reperibilità: il medico reperibile assicura la propria raggiungibilità telefonica da un'ora prima a mezz'ora dopo l'inizio del turno e, in caso di attivazione, raggiunge la sede entro un'ora. Per ogni turno di reperibilità della Continuità Assistenziale spetta un compenso di euro 36,15/ora, anche se il medico non viene chiamato. Se viene chiamato, le ore svolte sono pagate al compenso orario della sede. Il compenso di reperibilità spetta anche per i turni svolti nelle festività di particolare rilevanza come di seguito esplicitato.

bebe6426

Per le ore di attività effettivamente svolte nelle festività di particolare rilevanza e nelle relative fasce di seguito indicate è riconosciuta la maggiorazione di euro 10,33/ora. L'indennità si aggiunge al compenso orario e spetta anche al medico che sostituisce o che è chiamato dalla reperibilità.

Festività di particolare rilevanza	**Fascia oraria**
1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre	8.00–20.00
Domenica di Pasqua	8.00–24.00
Lunedì dell'Angelo	0.00–20.00
24 dicembre	20.00–24.00
25 dicembre	0.00–24.00
26 dicembre	0.00–20.00
31 dicembre	20.00–8.00 del 1 gennaio

Per ciascuna sede è individuato un Coordinatore di CA, eletto a maggioranza tra i medici che vi svolgono stabilmente attività. Il Coordinatore si impegna a:

- mantenere i rapporti tecnico organizzativi con i Direttori di distretto anche segnalando le criticità organizzative, strutturali e di sicurezza;
- segnalare la necessità di farmaci/presidi (anche per l'effettuazione delle PPIP), dell'attrezzatura e del materiale di consumo della sede di CA;
- predisporre la turnistica e gestisce le assenze e le sostituzioni con comunicazione all'Azienda ULSS in tempo utile per la loro pubblicazione;
- curare l'inserimento dei medici di nuova assegnazione, istruendo anche sulle procedure esistenti e sulla compilazione di registri di attività;
- partecipare alle attività di audit, raccogliendo proposte e suggerimenti dai medici di CA.

Le sue funzioni hanno natura organizzativa e non determinano sovraordinazione gerarchica nei confronti degli altri medici, né limitazione della loro autonomia professionale.

È previsto un compenso così articolato:

- per i medici che coordinano fino a 5 medici il compenso forfetario mensile è pari a euro 100,00
- per i medici che coordinano da 6 a 10 medici il compenso forfetario mensile è pari a euro 150,00
- per i medici che coordinano più di 10 medici il compenso forfetario mensile è pari a euro 200,00.

Eventuali integrazioni economiche potranno essere oggetto di specifica contrattazione aziendale.

Il compenso spetta all'eventuale sostituto per il periodo in cui esercita la funzione.

bebe6426

Le sedi dovranno essere munite di dispositivi o di altre modalità atte a garantire la sicurezza degli operatori ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Si conferma la gratuità del servizio di CA reso nei confronti dei residenti nella Regione Veneto e ai domiciliati con scelta del medico nella Regione Veneto.

3.3 Servizio di Continuità Assistenziale diurna

Il servizio di Continuità Assistenziale diurna (CAD) costituisce una misura di carattere emergenziale e temporaneo, finalizzata ad assicurare l'assistenza primaria ai cittadini assistibili privi di medico curante, nelle more della copertura degli ambiti carenti o del ripristino dell'assistenza fiduciaria. Il medico incaricato assicura nei confronti della popolazione affidata le funzioni proprie del MMG a ciclo di scelta.
Il monte ore settimanale di attività ambulatoriale, domiciliare, telefonica, ecc. è determinato nella misura di un'ora ogni 40 assistibili privi di scelta medica afferenti alla AFT di riferimento, fatta salva la possibilità di adeguamento sentito il Comitato Aziendale, ed è ricalcolato con cadenza trimestrale.
Qualora il servizio sia collocato in una Casa della Comunità hub in cui opera l'ambulatorio diurno feriale, i due servizi mantengono distinte finalità, popolazione di riferimento e modalità di accesso, e lo svolgimento dell'uno non costituisce presupposto né obbligo per lo svolgimento dell'altro.
Le modalità organizzative dell'attività sono demandate a livello aziendale.

3.4 Supporto medico all'attività della Centrale Operativa 116117

Il medico operante presso la Centrale Operativa 116117 assicura il supporto clinico agli operatori nella valutazione delle richieste che necessitano di approfondimento medico, effettua la valutazione telefonica dell'assistito, ne orienta la richiesta verso il servizio territoriale appropriato, attiva il 118 in presenza di condizioni di possibile urgenza e partecipa alle attività di audit, monitoraggio e formazione.
L'attività può essere svolta presso la sede della Centrale Operativa 116117, da remoto o presso le Case della Comunità hub, purché il medico sia, per l'intera durata del turno, dedicato e immediatamente disponibile.

3.5 Pacchetti di attività a quota oraria

Al fine di assicurare una programmazione trasparente ed equilibrata, il fabbisogno orario è organizzato mediante pacchetti di attività, intesi come insiemi definiti di ore settimanali riferiti a una

bebe6426

specifica attività o sede (pacchetti omogenei) ovvero a una combinazione programmata di più attività tra loro compatibili (pacchetti misti). I pacchetti si applicano tanto alle ore dovute nell'ambito del debito orario quanto alle ore assunte su base volontaria e sono articolati in frazioni funzionali, di norma pari a quattro o sei ore settimanali, tra loro combinabili. Ciascun pacchetto indica la tipologia di attività, la sede di svolgimento, la AFT e la Casa della Comunità di riferimento e, nel caso di pacchetto misto, le ore attribuite a ciascuna tipologia.

I pacchetti sono definiti in raccordo con i Referenti di AFT e con i Coordinatori di CA e i Coordinatori dell'attività oraria diurna, rimodulabili con cadenza almeno trimestrale.

Il medico a ruolo unico con debito orario garantisce presso la Casa della Comunità almeno 12 ore settimanali del proprio debito orario (o frazioni dello stesso qualora il debito sia inferiore, ma non meno di 4 ore settimanali), nel limite del fabbisogno individuato dal Distretto sociosanitario e fino ad un massimo di 38 ore settimanali. Per il restante debito orario esprime le proprie preferenze e può manifestare, contestualmente o separatamente, la disponibilità ad assumere ulteriori ore su base volontaria.

Nell'assegnazione dei pacchetti si tiene conto del fabbisogno dell'Azienda ULSS e, nell'ordine, delle preferenze espresse dal medico, dell'appartenenza alla AFT e alla Casa della Comunità di riferimento, della prossimità territoriale, della continuità dell'attività già svolta nel medesimo setting, degli eventuali requisiti professionali e dell'equa distribuzione dei carichi. L'assegnazione ad attività situate al di fuori del proprio ambito avviene in via subordinata, ove necessaria alla copertura dei servizi ovvero su disponibilità del medico. In caso di concorrenza di più richieste per le medesime ore, l'assegnazione avviene con lo stesso ordine di priorità previsto al paragrafo 3.6.

Attività	**Compenso orario**
Ambulatori diurni feriale presso le Case della Comunità (rif. paragrafo 3.1)	euro 25,10 + euro 0,26+ euro 13,62 + euro 11,02 su obiettivi
Attività di CA presso le sedi collocate entro la Casa della Comunità (rif. paragrafo 3.2)	euro 25,10 + euro 0,26+ euro 13,62 + euro 1,14 su obiettivi
Attività di CA presso le sedi non collocate entro la Casa della Comunità (rif. paragrafo 3.2)	euro 25,10 + euro 0,26 + euro 1,14 su obiettivi
Attività di CAD (rif. paragrafo 3.3)	euro 25,10 + euro 14,90
Attività presso la Centrale Operativa 116117 (rif. paragrafo 3.4)	euro 25,10 + euro 14,90

Gli incrementi di cui alla tabella precedente sono riconosciuti a fronte di progettualità e attività aggiuntive rispetto all'ACN, definite negli Accordi Attuativi Aziendali.

bebe6426

I compensi sono riconosciuti a tutti i medici che svolgono le medesime attività a quota oraria, siano essi titolari di incarico a tempo indeterminato o determinato.
Nei casi previsti, qualora l'Azienda ULSS non fornisca l'automezzo di servizio, al medico spetta l'equivalente di un litro di benzina verde per ogni ora di turno e la copertura assicurativa dell'auto a carico dell'Azienda ai sensi dell'art. 47 comma 8 dell'ACN vigente.

3.6 Copertura del fabbisogno orario nelle Case della Comunità

Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Case della Comunità, fatto salvo tutto quanto definito al paragrafo 2.3 relativamente agli standard di AFT, l'eventuale fabbisogno orario residuo è coperto secondo il seguente ordine:

a) debito orario dovuto dai medici del ruolo unico, con precedenza ai medici delle AFT afferenti alla Casa della Comunità interessata;
b) medici del ruolo unico con incarico a tempo indeterminato conferito dal 1/01/2025, disponibili ad effettuare ore aggiuntive rispetto al proprio debito orario;
c) acquisizione di disponibilità volontarie allo svolgimento di almeno quattro ore aggiuntive da parte di medici titolari di incarichi ad attività oraria. L'adesione è revocabile con un preavviso di almeno 60 giorni;
d) acquisizione di disponibilità volontarie allo svolgimento di almeno quattro ore aggiuntive da parte di medici titolari di incarichi a ciclo di scelta. L'adesione è revocabile con un preavviso di almeno 60 giorni;
e) acquisizione di disponibilità volontarie allo svolgimento di almeno quattro ore aggiuntive da parte di medici a tempo determinato sia a ciclo di scelta che ad attività oraria;
f) il conferimento di incarichi a tempo determinato a quota oraria per 6, 12, 24, 38 ore/settimanali ai sensi dell'art. 37 dell'ACN vigente;
g) qualora permanga un fabbisogno residuo, mediante l'applicazione dell'art. 31, comma 6, dell'ACN vigente: la ripartizione tra i medici a ciclo di scelta interessati è affidata al Referente di AFT in accordo con il Distretto sociosanitario, entro il limite di sei ore settimanali per medico, secondo criteri di territorialità, proporzionalità ed equa distribuzione.

La partecipazione volontaria dei medici già titolari di incarico a tempo indeterminato a ciclo di scelta o ad attività oraria non determina il passaggio al ruolo unico; per i medici ad attività oraria, le ore volontariamente assunte si intendono aggiuntive rispetto all'incarico ordinario.
Nell'ambito di ciascuna categoria hanno priorità i medici appartenenti alle AFT collegate funzionalmente alla Casa della Comunità interessata; a parità di categoria e di appartenenza territoriale, prevale l'anzianità complessiva di convenzionamento nell'Azienda ULSS interessata.

Al fine di garantire un'equa distribuzione delle opportunità, ulteriori ore sono attribuite al medesimo medico soltanto dopo che ciascun avente diritto, di pari o superiore priorità, abbia ricevuto una prima assegnazione.
L'attribuzione delle ore volontarie non modifica il debito orario ordinario del medico.

3.7 Assistenza nelle località turistiche

Nelle località turistiche individuate dall'Azienda ULSS e limitatamente ai periodi stagionali, qualora l'attività non sia già garantita adeguatamente nella Casa della Comunità di riferimento, l'assistenza sanitaria di base ai non residenti nella località interessata è affidata prioritariamente, su base volontaria, ai medici ad attività oraria e, in subordine, ai medici a ciclo di scelta operanti nelle località interessate.
Al medico ad attività oraria spetta il compenso orario pari a 40,00 euro, oltre al riconoscimento di eventuali compensi previsti ex Accordi vigenti per le PPIP.
Al medico che espleta il servizio, sia ad attività oraria che a ciclo di scelta, spetta l'80% delle tariffe a carico del turista. Le tariffe sono così definite: 25,00 euro per la visita ambulatoriale, 40,00 euro per la visita domiciliare, 5,00 euro per atti medici ripetitivi.

4. RAPPORTO CONVENZIONALE

4.1 Medici a ruolo unico con incarico conferito dopo il 1/01/2025

A partire dall'anno 2025 tutti i nuovi incarichi (a tempo indeterminato e temporanei) sono assegnati a ruolo unico, con obbligo per il medico di svolgere un numero di ore di attività commisurate al numero di scelte per un massimo di 38 ore di debito settimanali fino a 400 scelte, a decrescere progressivamente secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 1 dell'ACN vigente.
La quantificazione del debito orario viene assegnata dal Distretto sociosanitario di afferenza al medico entro i tre mesi successivi alla data di apertura dell'ambulatorio per l'attività di scelta e comunicato al rispettivo Referente di AFT. Il debito orario è svolto di norma nel territorio della AFT di appartenenza ovvero nelle AFT collegate funzionalmente alla medesima Casa della Comunità, in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 3.5.
Ai fini dell'adeguamento del debito orario si applicano le seguenti disposizioni:

- la verifica del numero degli assistiti in carico è effettuata con cadenza trimestrale, al giorno 15 del mese di interesse;
- il passaggio alla nuova fascia decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla rilevazione;

bebe6426

- in caso di nuovo incarico, l'attività oraria decorre dal primo giorno del mese successivo all'apertura dello studio, salvo diversa volontà del medico di anticiparne l'avvio;
- in presenza di variazioni significative del numero degli assistiti intervenute nell'arco di un mese, tali da determinare il passaggio a una diversa fascia, il Distretto sociosanitario procede, su istanza del medico, a una verifica straordinaria, con eventuale modifica del debito orario dal mese successivo;
- ai fini della determinazione del debito orario sono computate tutte le scelte in carico, comprese quelle in deroga e quelle acquisite per effetto dell'innalzamento del massimale; il raggiungimento di 1.500 assistiti complessivi determina l'azzeramento del debito orario, fatta salva la facoltà del medico di aderire volontariamente alle attività a quota oraria.

L'assolvimento del debito orario avviene mediante i pacchetti di attività di cui al paragrafo 3.5 compatibilmente con le esigenze assistenziali e organizzative e delle preferenze espresse dal medico.

L'attività oraria svolta dai medici è coordinata funzionalmente e organizzativamente a livello distrettuale, sentiti i rispettivi Referenti di AFT, al fine di favorire l'accesso omogeneo ai servizi da parte della cittadinanza.
I turni sono assegnati sulla base del principio dell'equità distributiva tra tutti i medici incaricati.

4.2 Medici ad attività oraria con incarico conferito prima del 1/01/2025

I medici titolari di incarico ad attività oraria conferito entro il 31/12/2024 conservano l'incarico in essere, il relativo orario settimanale e la facoltà di estensione oraria fino ad un massimo di 38 ore/settimanali. Detti medici svolgono prioritariamente la propria attività nel servizio di CA; è tuttavia fatta salva la facoltà di aderire volontariamente ad ulteriori pacchetti di attività così come disciplinati nel paragrafo 3.5.

4.3 Rapporto ottimale e carenza assistenziale

In considerazione del fatto che l'assetto organizzativo dell'assistenza primaria e l'attuazione del ruolo unico di assistenza primaria implicano l'individuazione di nuovi parametri ed un diverso criterio di determinazione del rapporto tra il numero dei medici operanti sul territorio ed abitanti residenti, le parti concordano di applicare il parametro di un medico ogni 1.400 residenti o frazione di 1.400 superiore al 50%, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato 7 dell'ACN vigente, prevedendo la possibilità di valutare progressivamente l'impatto che la nuova modulazione tra le attività a ciclo di scelta e attività oraria comporta sul modello organizzativo previsto dal presente AIR.
Le pubblicazioni delle zone carenti saranno gestite differenziando il fabbisogno a copertura del ciclo di scelta dal fabbisogno ad attività oraria.

4.4 Zone disagiate

Le zone disagiate sono individuate dall'Azienda ULSS previo parere del Comitato Aziendale e comunicate alla struttura regionale competente; esse non possono superare un terzo delle sedi attive al 31 dicembre dell'anno precedente, fatta eccezione per le sedi di CA delle province di Belluno e Rovigo, in ragione delle relative caratteristiche oro geografiche.
Ai sensi dell'art. 47 comma 2 lett. E dell'ACN vigente, viene riconosciuta un'indennità pari a 6,20 euro/assistito della zona/anno ai medici che hanno lo studio principale o periferico in zona disagiata. Per le zone dichiarate disagiatissime al compenso di cui sopra si aggiunge la quota forfetaria annua di euro 7.746,85 divisibile in dodicesimi.
Le Aziende ULSS possono individuare come "temporaneamente" disagiate le zone carenti per le quali non sia stato possibile assegnare un incarico provvisorio per carenza di medici disponibili da almeno due anni. Ai medici che accettano l'incarico provvisorio in tali zone viene corrisposta un'indennità temporanea pari a 6,20 euro/assistito/anno fino all'inserimento di un nuovo medico a tempo indeterminato.
Relativamente all'attività a quota oraria nelle zone dichiarate disagiate il compenso orario aggiuntivo è fissato a 14,90 euro/ora. Tale importo si somma alla quota oraria ordinaria prevista dall'art. 47, comma 3, lettera A dell'ACN vigente, comunque nel limite complessivo di 40,00 euro/ora.
I medici a ruolo unico con debito orario operanti in zone disagiate e disagiatissime possono, a domanda, autolimitare l'attività a quota oraria con una garanzia minima di sei ore, dal momento che gestiscono più studi ed effettuano visite domiciliari in località a lunga percorrenza.

4.5 Concessione degli studi medici

Al fine di supportare l'attività assistenziale dei medici nelle AFT e garantire la capillarità degli studi, le Aziende ULSS possono mettere a disposizione eventuali studi medici di proprietà aziendale, prevedendo un ristoro delle spese da parte del medico interessato.
Qualora il medico mantenga o apra il proprio studio periferico, l'utilizzo della sede di riferimento di AFT messa a disposizione dall'Azienda ULSS, nella fattispecie presso la Casa della Comunità hub o altra sede aziendale, sarà a titolo gratuito previa autorizzazione aziendale. Qualora il medico trasferisca tutta la propria attività presso la sede di riferimento della AFT concorderà con l'Azienda ULSS un equo canone di utilizzo dei locali.
Nel caso in cui la sede di riferimento in cui opera il medico non coincida con una Casa della Comunità hub ma sia comunque di proprietà dell'Azienda ULSS, l'utilizzo dei locali è a titolo gratuito per il medico che si impegni a svolgere un minimo di quattro ore/settimana aggiuntive presso la Casa della Comunità hub collegata funzionalmente alla AFT. Nessun ulteriore compenso è dovuto al medico stesso per lo svolgimento delle suddette ore.

bebe6426

4.6 Supporti e tutele alla genitorialità

Nell'ottica di garantire massima tutela e sostegno ai medici sono riconosciute, per quanto compatibili con il rapporto convenzionale con il SSN e con la normativa vigente, tutte le tutele in materia di genitorialità e accudimento previste dall'ordinamento.
I medici in gravidanza o che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 comma 3 dell'ACN vigente, ivi compresi i medici padri o affidatari di minori per un massimo di dodici mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affido, possono chiedere di lavorare al 60% in ambulatorio e l'altro 40% al proprio domicilio con modalità di reperibilità domiciliare e con eventuale utilizzo di strumenti di telemedicina, previa attivazione delle funzionalità tecnico-organizzative previste a livello aziendale sull'apposita piattaforma regionale. Le modalità di accesso/contatto devono essere rese note agli assistiti.
I medici in stato di gravidanza, fin dall'inizio della stessa, e in allattamento fino al settimo mese, nell'ambito delle attività a quota oraria possono chiedere di essere ricollocati in funzioni nelle quali non siano esposti a rischio biologico/infettivo, privilegiando le attività a supporto del Centrale Operativa 116117 o l'utilizzo di strumenti di telemedicina.

In caso di gravidanza (sospensione totale dal servizio), qualora il medico non riesca a trovare un sostituto, l'Azienda ULSS può assicurare l'assistenza ai pazienti mediante il servizio di CAD di cui al paragrafo 3.3. I pazienti restano in carico al medico titolare, al quale si applicano le decurtazioni previste per l'ordinaria sostituzione dall'articolo 36 dell'ACN.
Per il medico a ruolo unico con scelte e debito orario la sospensione parziale di cui all'art. 22 dell'ACN può essere garantita solo attraverso l'attività a ciclo di scelta o solo garantendo il debito orario. Nel secondo caso rimane a carico del medico il compenso del sostituto per l'attività a ciclo di scelta.

4.7 Formazione continua (ECM)

La riorganizzazione dell'assistenza primaria ed il modello organizzativo definito dal presente AIR richiedono un investimento costante e strutturato nello sviluppo professionale del medico. Le competenze necessarie per gestire la cronicità, la fragilità, le transizioni critiche e le cure palliative primarie evolvono nel tempo e devono essere sostenute da programmi di formazione continua e audit periodici.
La formazione deve avvalersi di metodologie didattiche innovative ed avanzate, quali la formazione sul campo, le simulazioni cliniche, la didattica digitale, la formazione blended e i laboratori di competenze relazionali. La relazione di cura rimane una competenza clinica fondamentale, che deve essere insegnata, praticata e costantemente aggiornata.

bebe6426

L'audit periodico rappresenta, inoltre, uno strumento prezioso per valutare la qualità dei percorsi di cura, identificare criticità, aggiornare protocolli, fare emergere bisogni formativi e monitorare gli esiti clinici. Esso costituisce un motore di apprendimento e di evoluzione professionale.

Nella Regione Veneto la formazione continua, prevista ai sensi dell'ACN per la disciplina dei rapporti con la medicina generale, è organizzata e gestita dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (FSSP). Nell'ambito della stessa FSSP, la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale ha assunto nel corso degli anni un carattere istituzionale: si ritiene pertanto opportuno un coinvolgimento diretto ed attivo della Scuola anche nella formazione continua di tutti i medici, a supporto della definizione di percorsi formativi derivati dagli audit, sostenendo le competenze digitali e tecnologiche, formando alla gestione della cronicità e della fragilità ed aggiornando le competenze relazionali.
In quest'ottica entro il 31 marzo di ogni anno, la FSSP pubblicherà sul proprio sito gli eventi ECM previsti nell'anno a favore dei MMG, individuati sulla base dei fabbisogni formativi espressi dal Comitato regionale per la medicina generale su proposta della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale e coerenti con gli atti di programmazione regionali e con i contenuti del presente AIR. Per tali percorsi formativi sarà previsto il coinvolgimento degli MMG come docenti.
Nella definizione del piano formativo dovrà essere data priorità ai seguenti temi:

- competenze manageriali e di coordinamento al fine di supportare e valorizzare il ruolo di Referente di AFT e di Coordinatore di UCCP;
- competenze di lavoro in team multiprofessionali al fine di attuare le UCCP;
- sviluppo di competenze sulla gestione dei pazienti cronici e fragili, con formazione specifica relativamente all'applicazione dei PPDTA ed al modello organizzativo di presa in carico definito nel presente AIR;
- competenze specifiche per l'utilizzo delle apparecchiature per la diagnostica di primo livello;
- utilizzo della telemedicina con particolare riferimento alla televisita, teleconsulto e telemonitoraggio.

Ferme restando le indicazioni di cui all'art. 26 dell'ACN vigente, il debito formativo annuale può essere soddisfatto per almeno il 50% con la partecipazione ad iniziative promosse dalla Regione o comprese nel piano per la formazione continua della FSSP.
La frequenza della formazione obbligatoria, compresa quella prevista dal presente AIR per l'utilizzo della strumentazione diagnostica di primo livello e della telemedicina, rientra tra i compiti retribuiti e dà diritto alla sostituzione del medico in formazione a carico dell'Azienda ULSS o all'attivazione del servizio di continuità assistenziale nel caso di partecipazione allo stesso evento formativo di più medici operanti nel medesimo ambito.
Al fine di facilitare la fruizione dei percorsi formativi e di valorizzare le peculiarità locali, le Case della Comunità possono rappresentare poli formativi sul campo ospitando laboratori e spazi di didattica.

4.8 Connessioni informative e innovazione digitale

Nel nuovo contesto organizzativo di AFT i medici devono essere funzionalmente connessi tra loro mediante una struttura informatico-telematica di collegamento tra le schede sanitarie individuali degli assistiti che consenta - nel rispetto della normativa sulla privacy e della sicurezza nella gestione dei dati - l'accesso di ogni medico della AFT ad informazioni cliniche degli assistiti degli altri medici operanti nella medesima AFT.
Inoltre a fronte dei seguenti impegni:

- compilazione del Patient Summary;
- alimentazione del SIAP istituito con DM del 4/08/2025;
- alimentazione del flusso ACN che consente, tra l'altro, di rendicontare l'attività evitando l'uso del cartaceo;
- alimentazione del flusso regionale delle vaccinazioni

viene riconosciuta l'indennità forfettaria mensile pari a 230,00 euro/mese.

5. FONDO FATTORI PRODUTTIVI

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. D dell'ACN vigente il Fondo dei fattori produttivi è istituito da ciascuna Azienda ULSS e ricomprende le seguenti voci:
A. compensi per attività associativa;
B. indennità per la funzione informativo-informatica;
C. indennità collaboratore di studio e personale infermieristico.
Nello specifico il Fondo è istituito con le risorse dell'art. 47, comma 2, lett. D, punti I) e II), dell'ACN, ed è composto:

dalle quote nazionali:

ex indennità di forma associativa pari a 2,58 euro/assistito per associazione, 4,70 euro/assistito per la rete e 7,00 euro/assistito per ex forme associative (medicine di gruppo e medicine di gruppo integrate);

ex indennità informatica 77,47 euro/mese;

ex indennità di personale pari a 3,50 euro/assistito per collaboratore di studio e 4,00 euro assistito per personale infermieristico;

dalle quote aggiuntive regionali:

ex indennità di forma associativa pari a 3,10 euro/assistito per ex forme associative (medicine di gruppo e medicine di gruppo integrate);

ex indennità informatica 152,53 euro/mese;

ex indennità di personale pari a 2,00 euro/assistito per collaboratore di studio con massimale a 1.800 e rimborsi per le forme associative pregresse (medicine di gruppo integrate) al netto della parte nazionale compresi gli oneri a carico delle Aziende ULSS.

bebe6426

Il Fondo è finalizzato:

- a salvaguardare il trattamento economico individuale dei medici che percepiscono gli incentivi e le indennità sopraindicate (A, B, C), purché risulti assicurato e mantenuto lo standard strutturale, strumentale ed organizzativo già realizzato e coerente con l'assetto assistenziale basato sulle AFT previsto dal presente AIR;
- in caso di cessazione del rapporto convenzionale dei titolari, a incentivare le attività dei nuovi medici che entrano nelle AFT e a finanziare il nuovo modello organizzativo regionale basato su AFT così come previsto dal presente AIR.

In prima applicazione il Fondo è istituito annualmente ed è integrato anche con risorse regionali ivi compreso lo stanziamento annuale dell'art. 1 comma 274 della Legge 30 dicembre 2021 n.234, comprensiva della quota Enpam a carico Azienda, per il finanziamento del modello organizzativo regionale riferito alla nuova organizzazione di AFT ivi compresa l'attività in Casa della Comunità.
Le risorse che residuano sul Fondo dopo gli utilizzi precedentemente descritti sono impiegate, indipendentemente dalla loro iniziale destinazione, per il riconoscimento delle indennità di accessibilità organizzata, di personale di studio e infermieristico, di indennità di informatizzazione secondo quanto stabilito dal presente AIR.
Al termine dell'esercizio le eventuali risorse regionali che residuano vanno ad integrare il Fondo dell'anno successivo.

6. RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE

6.1 Comitato Regionale/Aziendale

Ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 12 dell'ACN vigente, si integrano le seguenti disposizioni.
Gli incontri del Comitato regionale/aziendale si tengono in presenza, fatte salve condizioni contingibili o emergenziali che richiedano la necessità di attivare modalità di partecipazione da remoto.
La componente sindacale del Comitato regionale è costituita dal rappresentante legale pro tempore di ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1 dell'ACN, o suo delegato da accreditarsi presso la Regione prima di ogni incontro. I componenti di parte pubblica del Comitato regionale, titolari e sostituti, sono individuati nel provvedimento istitutivo del Comitato in numero pari al totale dei rappresentanti di parte sindacale.
La componente di parte sindacale del Comitato aziendale è costituita da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 1 dell'ACN, indicato dal rappresentante legale pro tempore, o suo delegato (da accreditarsi presso l'Azienda ULSS prima di ogni incontro). I componenti di parte pubblica del Comitato aziendale, titolari e sostituti, sono individuati nel provvedimento istitutivo del Comitato in numero pari al totale dei rappresentanti di parte sindacale.

bebe6426

Per la particolarità delle materie inserite nell'ordine del giorno delle riunioni del Comitato, le parti possono, di volta in volta invitare altri soggetti in qualità di uditori esperti del settore (massimo uno per sigla sindacale). Gli uditori non possono, in alcun caso: ricevere attestato di partecipazione alla seduta, percepire alcun compenso o rimborso, esercitare il diritto di voto.
Il Presidente, o suo delegato, provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente almeno due volte l'anno e in ogni caso ogniqualvolta le parti ne ravvedano la necessità.
I Comitati vanno convocati con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo situazioni d'urgenza.
Contestualmente alla convocazione, la parte pubblica trasmette alla parte sindacale l'eventuale materiale necessario alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

La richiesta dei componenti di parte sindacale di inserire ulteriori punti all'ordine del giorno va comunicata alla Regione/Azienda ULSS con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data dell'incontro. Tali punti saranno aggiunti in coda a quelli già indicati, fatte salve specifiche urgenze nella trattazione degli argomenti.

6.2 Partecipazione a Comitati e Commissioni

In attuazione dell'art. 17 dell'ACN, la spesa rimborsata dall'Azienda ULSS in caso di partecipazione dei medici a ciclo di scelta alle riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dall'ACN, dall'AIR o ad organismi previsti da norme nazionali o regionali, è quantificata euro 137,90 (ai sensi della Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 6, commi 3 e 20 e smi) per ciascuna seduta, corrisposta direttamente al medico a ciclo di scelta componente dei suddetti organismi collegiali dall'Azienda ULSS di iscrizione a titolo di "rimborso sostituzioni sindacali". Detta indennità viene corrisposta ai soli membri titolari o, nel caso di assenza, al loro sostituto.
Ai sensi dell'art. 17 dell'ACN vigente la partecipazione dei medici ad attività oraria è considerata attività di servizio.
A fronte dell'attuale contesto e della necessità di gestire al meglio l'ambito delle liste d'attesa e della spesa farmaceutica, in conformità a quanto previsto dall'art. 45, commi 8 e 9 dell'ACN, in ogni Azienda ULSS è costituito l'organismo per l'appropriatezza prescrittiva entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente AIR.

7. CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente AIR entra in vigore dalla data di pubblicazione nel B.U.R. della delibera della Giunta regionale di recepimento dello stesso, fatte salve specifiche decorrenze espressamente indicate per taluni istituti, e resta in vigore sino alla stipula di successivo AIR, salvo modifiche e/o integrazioni/variazioni concordate in ambito regionale e/o nazionale.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente AIR continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dei previgenti Accordi.

NORMA FINALE 1

Gli emolumenti previsti nel presente AIR sono assoggettati ad ENPAM.

NORMA FINALE 2

Si ritiene di rinviare la definizione delle procedure di attivazione dell'assistenza domiciliare e relativa regolamentazione a successivi Accordi. Analogamente saranno oggetto di specifico Accordo l'assistenza presso le strutture intermedie e i Centri Servizi, le Prestazioni di Particolare Impegno Professionale (PPIP) e la diagnostica di primo livello.

NORMA FINALE 3

Vista la caratteristica innovativa del presente AIR e l'impossibilità di prevedere puntualmente l'andamento della sua attuazione, con particolare riferimento alla adesione agli standard di accessibilità organizzata e al raggiungimento progressivo degli standard previsti per AFT, si conviene di attivare un monitoraggio semestrale aziendale dei costi effettivamente sostenuti. L'esito del monitoraggio dovrà essere trasmesso periodicamente alla Regione per le valutazioni conseguenti.

NORMA TRANSITORIA

Nelle more della messa a regime del modello di riorganizzazione dell'assistenza primaria previsto dal presente AIR, si stabilisce che la dotazione di personale amministrativo ed infermieristico già assegnata ai medici singoli o ai medici appartenenti alle forme associative pregresse, economicamente a carico dell'Azienda ULSS, sia prorogata con impegno di attivare dal 1/1/2027 la redistribuzione delle risorse all'interno della stessa AFT fino al pieno raggiungimento dello standard di AFT previsto dal presente AIR e con le modalità remunerative in esso previste.
Le pregresse forme associative, cosiddette medicine di gruppo integrate, dal 1/1/2027 al 31/3/2027 saranno automaticamente riconosciute come sedi di riferimento di AFT con standard di accessibilità h12, riconoscendo gli emolumenti previsti nel presente AIR, fatta salva la successiva volontà dei medici interessati ad aderire ad un diverso standard di accessibilità.

Il medico che all'entrata in vigore del presente AIR percepisce l'indennità per collaboratore di studio e/o infermieristico, pur garantendo uno standard inferiore a quanto previsto dal presente AIR, vedrà riconosciute le medesime indennità fino al pieno raggiungimento degli standard di cui al paragrafo 2.3.

Fino alla effettiva attivazione delle sedi di riferimento delle AFT e comunque non oltre il 31/03/2027 saranno riconosciute le indennità di forma associativa preesistente.

bebe6426

Allegato

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE AFT

in attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 12 dell'ACN vigente

Il funzionamento interno della AFT è disciplinato da un apposito Regolamento definito nel Comitato aziendale sulla base di quanto stabilito dal presente AIR, da adottarsi non oltre 90 giorni dalla data di adozione del presente AIR. Il Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

1. Identificazione dell'AFT

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le modalità operative dell'AFT _____

Fanno parte dell'AFT tutti i medici con incarico a tempo indeterminato o temporaneo o a tempo determinato o di sostituzione convenzionati operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

La Casa della Comunità hub di riferimento dell'AFT è _____

La/e sede/i di riferimento dell'AFT è/sono _____

L'adesione all'AFT è obbligatoria per tutti i MMG convenzionati nell'ambito territoriale, ai sensi delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.

Il recesso dall'AFT da parte del singolo medico può avvenire esclusivamente per cessazione o trasferimento dell'attività professionale al di fuori del territorio di riferimento dell'AFT, secondo quanto definito dall'AIR.

2. Referente dell'AFT

L'AFT è coordinata dal/dalla dott./dott.ssa _____ Referente eletto dai medici appartenenti all'AFT, tra i componenti della stessa, secondo le modalità definite dall'AIR.

3. Modalità organizzative e operative

Le modalità organizzative e operative comuni, condivise dai componenti dell'AFT, sono le seguenti:

_____

_____

_____

4. Procedure di sostituzione e copertura delle assenze

Le procedure interne di sostituzione e copertura delle assenze, nel rispetto della normativa contrattuale vigente sono le seguenti:

_____

_____

_____

Accordo Integrativo Regionale

SCHEMA DI CARTA DEI SERVIZI DELL'AFT _____

Aggiornata al: _____

1. Chi siamo

L'AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) _____ riunisce i medici di medicina generale che operano nei Comuni di _____ e garantisce ai cittadini l'assistenza primaria in forma coordinata, nel rispetto del rapporto di fiducia con il proprio medico.

Referente di AFT

Nome e Cognome:

Recapito telefonico:

Indirizzo e-mail:

Riferimenti territoriali dell'AFT

Casa della Comunità hub di riferimento:

Indirizzo della Casa della Comunità hub:

Distretto sociosanitario:

2. I medici dell'AFT

Medico	Indirizzo studio	Telefono	E-mail	Sede di riferimento

(Ripetere per ciascun medico)

3. Sedi di riferimento e studi medici

Sede di riferimento:

Indirizzo:

Standard: ☐ H12 ☐ H8

Studi medici afferenti all'AFT:

(Ripetere la tabella per ciascuna sede di riferimento, ove presenti più sedi)

4. Orari di apertura

L'AFT garantisce, attraverso la rete delle sedi e degli studi, un riferimento per i propri assistiti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 nei prefestivi infrasettimanali.

bebe6426

Sede/studio: _____

Giorno	Orario di apertura
Lunedì	
Martedì	
Mercoledì	
Giovedì	
Venerdì	
Prefestivi infrasettimanali	

(ripetere per ciascuna sede e ciascuno studio)

5. Come accedere ai servizi

Il cittadino si rivolge prioritariamente al proprio medico, con le seguenti modalità:

- contatto telefonico: _____
- visite su appuntamento e modalità di prenotazione: _____
- accesso diretto senza appuntamento per i bisogni non differibili: _____
- richiesta di ricette ripetibili e certificati: _____
- richiesta di visite domiciliari: _____
- canali digitali e telemedicina (televisita, teleconsulto, posta elettronica, app): _____

In assenza del proprio medico l'assistito può rivolgersi a: _____

6. Servizi offerti

- presa in carico delle patologie croniche (diabete di tipo 2 e obesità, BPCO, scompenso cardiaco) secondo i percorsi diagnostico-terapeutici: _____
- prevenzione e vaccinazioni: _____
- prestazioni di particolare impegno professionale (PPIP): _____
- strumentazione diagnostica di primo livello disponibile presso ciascuna sede (es. ECG, spirometria, ecografia, holter pressorio, dermatoscopia): _____
- assistenza domiciliare programmata e integrata (ADP, ADI): _____
- altri servizi: _____

7. Personale di studio e infermieristico

Collaboratori di studio e infermieri presenti, con sedi e orari:

Giorno	Orario	Sede
Lunedì		
Martedì		

bebe6426

Mercoledì	
Giovedì	
Venerdì	
Prefestivi infrasettimanali	

8. Contatti al di fuori dagli orari dell'AFT

- Centrale Operativa 116117 per le cure mediche non urgenti: _____
- Servizio di Continuità Assistenziale: sede _____
- Emergenza sanitaria: 112 / 118, secondo quanto attivo nel territorio

9. Procedure operative per la Centrale Operativa 116117 al fine di garantire la copertura h 12 della AFT.

_____
_____
_____

10. Scelta e revoca del medico

All'interno dell'AFT la scelta del medico è libera. Per la scelta, la revoca o il cambio del medico ci si rivolge a: _____

11. Segnalazioni, reclami e suggerimenti

Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda ULSS: _____
Referente di AFT: _____

12. Trattamento dei dati personali

Riferimenti dell'informativa sul trattamento dei dati personali: _____

13. Aggiornamento e pubblicazione

La Carta dei Servizi è aggiornata a cura del Referente di AFT, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda ULSS ed è esposta presso le sedi e gli studi dell'AFT.
Data dell'ultimo aggiornamento: _____

14. Ulteriori informazioni

_____

bebe6426

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1399 del 26 novembre 2026 pag. 1 di 4

Vicenza, 23.11.2026

NOTA A VERBALE AL NUOVO ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (AIR) PER LA MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE DEL VENETO

La sottoscritta Organizzazione Sindacale, **Sindacato Medici Italiani (SMI),** in sede di sottoscrizione definitiva dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la Medicina Generale della Regione del Veneto,

PREMESSO CHE:

- il presente Accordo rappresenta un passaggio atteso da oltre vent'anni per l'aggiornamento delle regole organizzative ed economiche dell'assistenza primaria sul territorio regionale;
- l'intesa introduce elementi qualificanti volti a rafforzare la medicina territoriale, l'operatività delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e il raccordo funzionale con le Case della Comunità, salvaguardando il rapporto fiduciario tra medico e cittadino;

RILEVATO TUTTAVIA CHE:

- sussistono criticità e punti di distanza rispetto alle proposte avanzate dalla scrivente delegazione, con particolare riferimento a:
- 1.mancato ristoro delle perdite contrattuali inflattive causate dell'assenza della contrattazione degli ultimi anni e attuale non riconoscimento di tali istituti con ulteriori carichi di lavoro a fronte di reddito proporzionalmente inferiore all'attuale;
- 2.necessità di garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio delle Aziende ULSS del Veneto, evitando disomogeneità organizzative o interpretative a livello distrettuale;
- 3. necessità di conservare il servizio reso alla cittadinanza dalle forme h12 che ad ora garantiscono attività accessorie per le realtà più disperse, calcolando una dotazione di personale adeguata;
- 4.necessità di garantire capillarità dell'assistenza, pur nell'implementazione delle attività delle Case della Comunità e delle AFT, favorendo condizioni economiche paritarie fra i Colleghi a quota oraria e a rapporto fiduciario nelle diverse realtà in cui operano, ancor più in quelle disperse sul territorio;
- 5.riconoscimento dell'attività di start up prevista per i coordinatori AFT, con retribuzione che, per i primi tre anni, avvenga a prescindere dal raggiungimento obiettivo e poi segua il prospetto definito attualmente e, per assimilato, il riconoscimento dell'intero corrispettivo previsto ai MMG che raggiungano l'obiettivo stabilito se l'AFT lo raggiunge, con una

graduazione dei compensi in base a miglioramenti attuati anche da coloro che non raggiungono il target.

DICHIARA DI SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE ACCORDO mossa da senso di responsabilità istituzionale nei confronti della categoria, al fine di garantire lo sblocco di risorse economiche attese da oltre 20 anni, e dei cittadini assistiti, per agevolare l'uniformità dell'assistenza su tutto il territorio veneto.
Subordina la piena valutazione positiva all'apertura immediata di un tavolo tecnico di monitoraggio paritetico in seno al Comitato Regionale per la Medicina Generale, finalizzato a verificare la sostenibilità dei carichi di lavoro, la reale disponibilità delle risorse stanziate e l'eventuale revisione correttiva dei punti sopra richiamati entro 30.06.2027.

Si chiede che la presente dichiarazione costituisca parte integrante del verbale di sottoscrizione dell'Accordo Integrativo Regionale.

Per la delegazione Sindacato Medici Italiani
SMI
Il Segretario Regionale
Dr.Liliana Lora

DICHIARAZIONE A VERBALE DI SNAMI VENETO

Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale
Sottoscrizione del 23 novembre 2026

SNAMI Veneto sottoscrive l'Accordo per accompagnare l'attuazione del nuovo assetto delle AFT, riconoscendo positivamente una distribuzione più equa delle risorse e l'estensione del sostegno per il personale ai medici finora esclusi. Contestualmente, rappresenta le seguenti osservazioni.

1. Personale e continuità dei servizi

SNAMI Veneto esprime soddisfazione per il recepimento della propria proposta di consentire ai medici che aderiscono allo standard H12 di scegliere tra due ripartizioni delle risorse per il personale: 15 euro per il personale amministrativo e 6 euro per quello infermieristico oppure, in alternativa, 13 e 8 euro, per assistito all'anno, con i rispettivi standard orari.

Questa flessibilità dovrà contribuire a salvaguardare le dotazioni di personale e la continuità dei servizi, anche nelle sedi periferiche e disagiate. Resta la preoccupazione per l'adeguatezza delle risorse complessive.

2. Tutele durante la transizione

Nella fase transitoria occorre garantire adeguata copertura economica al personale, anche assunto direttamente o acquisito tramite cooperative e altri fornitori, fino all'effettiva attivazione del nuovo assetto nelle AFT, nel rispetto dei contratti in essere e dei relativi preavvisi.

3. Sostenibilità del lavoro dei medici più giovani

SNAMI Veneto rappresenta le forti preoccupazioni dei colleghi più giovani: il ruolo unico, così come strutturato, risulta difficilmente sostenibile almeno per le prime fasce di assistiti, per lo squilibrio tra ore dovute e assistiti in carico e per la possibilità di essere chiamati a coprire anche turni notturni e festivi, con ricadute sulla conciliazione con l'attività ambulatoriale, l'assistenza domiciliare e adeguati periodi di riposo.

Pur nel quadro dei vincoli dell'ACN, si chiedono una verifica tempestiva di tali criticità e modalità organizzative che privilegino la disponibilità volontaria per i turni notturni e festivi, garantendo carichi sostenibili, un'equa distribuzione degli impegni e la continuità dell'assistenza fiduciaria.

SNAMI Veneto chiede che il monitoraggio semestrale verifichi l'adeguatezza delle risorse e degli standard di personale e l'utilizzo della flessibilità prevista, individuando i necessari correttivi. Chiede inoltre che le criticità esposte siano affrontate nel primo Comitato regionale utile, con attenzione immediata alle situazioni più urgenti.

La presente dichiarazione accompagna la sottoscrizione senza condizionarne l'efficacia. Si chiede che sia acquisita agli atti, allegata all'Accordo e richiamata nell'atto di recepimento.

23 novembre 2026

Il Presidente regionale SNAMI Veneto
Dott. Stefano Cinquemani

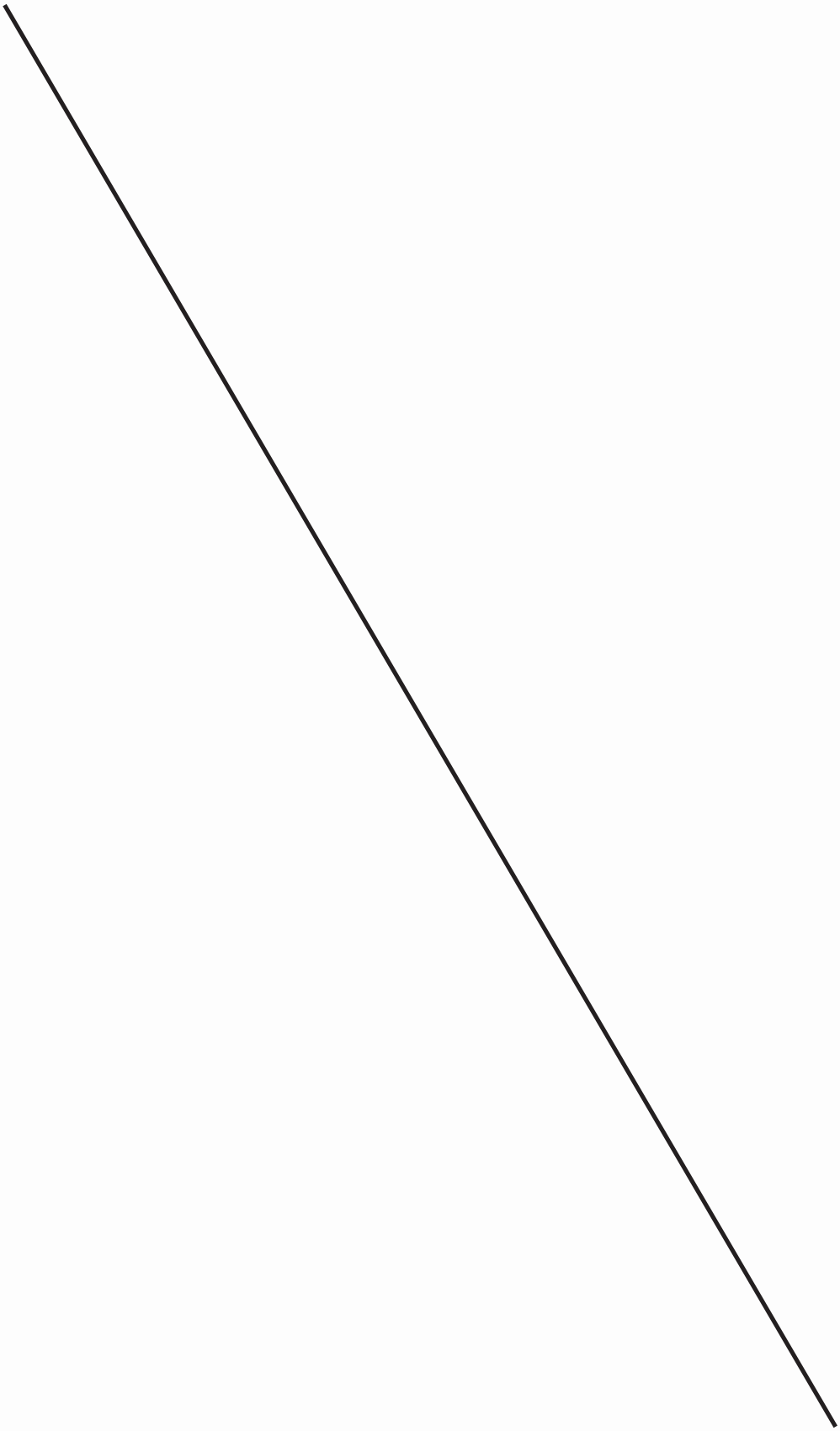

(Codice interno: 597696)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1406 del 26 novembre 2026

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021. Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, paragrafo 2.2.1 dell'Allegato B alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 13/12/2022, "Priorità Assistenza Tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 del CPR 6, Assistenza Tecnica" e Deliberazione della Giunta regionale n. 222 del 14/04/2026. Affidamento all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro dell'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione degli interventi a valere sul PR Veneto FESR 2021-2027. Approvazione dello schema di contratto e del Piano di lavoro per l'affidamento del servizio.

[Programmi e progetti (europei, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, per l'anno 2027, all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, secondo la procedura *in house providing*, l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del PR Veneto FESR 2021-2027 e si approvano lo schema di contratto ed il Piano di lavoro per l'affidamento del servizio *de quo*.

L'Assessore Massimo Bitonci riferisce quanto segue.

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Ai sensi dell'art. 72 del sopra citato Regolamento, la primaria responsabilità della gestione del programma, allo scopo di conseguire gli obiettivi del medesimo, è posta in capo all'Autorità di Gestione e questa funzione è di competenza della Direzione Programmazione Unitaria, come indicato nel paragrafo 5 del Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027.

Il PR Veneto FESR 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1573 del 13/12/2022. Successivamente, la Commissione europea è intervenuta con Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, con Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025 e, da ultimo, con Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026 di modifica della Decisione di esecuzione C(2022) 8415. La Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2026) 1893 final del 18/03/2026 con DGR n. 222 del 14/04/2026.

Il paragrafo 2.2 del PR Veneto FESR 2021-2027 è dedicato alla Priorità Assistenza Tecnica e in particolare il paragrafo 2.2.1 disciplina la "*Priorità per l'Assistenza Tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 del CPR 6. Assistenza Tecnica*" in riferimento all'art. 22 (Contenuto dei programmi), paragrafo 3, lettera e) del Regolamento (UE) 2021/1060 sopra richiamato.

Tra gli interventi ammissibili nell'ambito della Priorità Assistenza Tecnica è prevista anche "*…l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica che garantiscano un supporto specialistico agli uffici dell'Amministrazione per attuare le differenti funzioni ad essa affidate dalle norme europee nelle attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio e gestione del PR, anche mediante affidamento in house providing a società e enti strumentali (quali ad esempio Veneto Lavoro, ecc.) e altre pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è di elevare l'expertise del personale dedicato attraverso il supporto e il costante confronto con figure di elevata professionalità determinando un rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture, anche mediante una puntuale attività di benchmarking con le diverse realtà nazionali ed europee*".

Conformemente a quanto stabilito con DGR n. 1736 del 30/12/2022 e ss.mm.ii. è individuata quale Struttura Responsabile dell'Attuazione della Priorità Assistenza Tecnica la Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del PR Veneto FESR 2021-2027.

Il c.d. *in house providing* fa riferimento all'ipotesi in cui il committente pubblico, al fine di approvvigionarsi di beni o servizi, si avvale di un organismo che, seppure formalmente terzo rispetto all'amministrazione, in presenza di determinate condizioni ne viene sostanzialmente considerato come facente parte. Viene, pertanto, a determinarsi un fenomeno di autoproduzione di beni e/o servizi da parte della stessa Pubblica Amministrazione.

Inoltre, l'art. 7 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" introduce il nuovo principio di auto-organizzazione amministrativa che consente alla Regione del Veneto, quale stazione appaltante, di affidare direttamente a società *in house providing* quale è Veneto Lavoro, anche alcuni specifici servizi, nel rispetto del principio di risultato, del principio della fiducia e del principio dell'accesso al mercato.

Già in passato Veneto Lavoro è stato individuato, nell'ambito della programmazione comunitaria, quale soggetto rientrante nella categoria dei soggetti interamente pubblici aventi il carattere di struttura *in house*, al quale sono state affidate alcune attività di Assistenza Tecnica e di supporto alla gestione dei programmi regionali.

Veneto Lavoro è un Ente strumentale regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con Legge regionale 16/12/1998, n. 31, che svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 13 della Legge regionale 13/03/2009, n. 3. Si tratta di competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa, nonché quelle attività che, di volta in volta, sono affidate dalla Giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13.

La normativa di riferimento (Leggi regionali n. 31/1998 e 3/2009), inoltre, sottopone Veneto Lavoro ad un controllo da parte della Regione assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo).

Con nota registrata con protocollo in entrata n. 0604425 del 10/11/2026 l'Ente strumentale Veneto Lavoro ha presentato, per l'annualità 2027, il Piano di Lavoro per l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del PR Veneto FESR 2021-2027, che risponde alle esigenze di supporto tecnico-specialistico connesse sia alla gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del programma che allo svolgimento delle attività preparatorie del nuovo ciclo di programmazione della politica di coesione 2028-2034. Il costo offerto, stimato sulla base dei fabbisogni espressi e dei costi unitari attualmente disponibili, ammonta a € 1.450.768,00 (unmilionequattrocentocinquantamilasettecentosessantotto/00), comprensivo di ogni altro onere dovuto.

Le suddette attività verranno disciplinate come da schema di contratto tra la Regione del Veneto e l'Ente strumentale Veneto Lavoro che con il presente atto si approva in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che avrà valenza dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

Inoltre, le attività di supporto alla gestione del PR Veneto FESR 2021-2027 che sono da considerare necessarie e che vengono descritte con maggior dettaglio nel Piano di lavoro per l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del PR Veneto FESR 2021-2027 di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:

1. Programmazione, progettazione, gestione, rendicontazione e controllo

Rispetto a questo ambito, l'attività di Veneto Lavoro comprende prestazioni di assistenza tecnico-specialistica, riferite a specifici fabbisogni e finalizzate all'elaborazione di analisi, studi, metodologie, modelli e strumenti tecnici connessi alla programmazione, all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e al controllo dei programmi finanziati da risorse europee, nazionali e regionali. In particolare, le prestazioni possono comprendere:

- Analisi dei fabbisogni, degli interventi e delle strategie di comunicazione: analisi quantitative e qualitative dei fabbisogni, dei contesti territoriali e settoriali, degli interventi e dei risultati attesi, anche con riferimento al supporto alle strategie di comunicazione, al fine di individuare criticità e formulare proposte di miglioramento.
- Monitoraggio, analisi dei dati, reporting e comunicazione dei risultati: definizione e applicazione di metodologie e indicatori per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale; raccolta, elaborazione e analisi dei dati, verifica degli scostamenti rispetto a obiettivi e target, predisposizione di report e strumenti di comunicazione e rappresentazione dei risultati ottenuti, a supporto della valutazione dell'avanzamento e dell'eventuale revisione degli interventi.
- Supporto al Sistema di Gestione e Controllo e agli strumenti attuativi: supporto specialistico alla definizione, all'aggiornamento e all'ottimizzazione del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) e dei manuali procedurali, anche in tema di comunicazione, assicurando il raccordo tra normativa comunitaria, nazionale e regionale, efficienza operativa e sistemi informativi. Elaborazione di proposte di miglioramento delle procedure e degli strumenti operativi, anche sulla base delle criticità emerse in fase attuativa e di controllo.
- Supporto alla predisposizione della programmazione e degli strumenti attuativi: supporto specialistico alla stesura e revisione della componente tecnica di bandi, avvisi pubblici e atti di programmazione complessa, relativi al Programma e ad altri programmi, misure o fondi collegati. Analisi delle evidenze operative e delle criticità emerse nell'attuazione e nei controlli, con elaborazione di proposte di miglioramento normativo e procedurale.
- Analisi specialistica in materia di rendicontazione, controlli e irregolarità: approfondimenti metodologici e interpretativi in materia di ammissibilità della spesa, rendicontazione, verifiche contabili e rendicontali, certificazione e regole comunitarie di spesa. Supporto tecnico alla predisposizione della documentazione e dei riscontri nell'ambito delle verifiche e dei contraddittori con l'Autorità di Audit e gli organismi comunitari competenti. Analisi di irregolarità e criticità interpretative, nonché elaborazione di contributi tecnici in materia di decurtazioni, rimodulazioni e recuperi di somme indebitamente percepite, anche ai fini del contraddittorio con i beneficiari e degli eventuali contenziosi, ferma restando la competenza degli uffici nelle decisioni e negli atti conseguenti.
- Analisi e programmazione dei target finanziari e procedurali: consulenza specialistica e analisi previsionali a supporto della definizione e del monitoraggio dei target finanziari e procedurali, della conformità alle regole comunitarie di certificazione e di spesa e delle valutazioni relative all'avanzamento e alla performance del Programma, a supporto delle attività dell'Autorità di Gestione.
- Valutazione degli interventi, riesame e chiusura dei programmi: analisi dei risultati, dell'efficacia e degli scostamenti rispetto agli obiettivi, elaborazione di elementi conoscitivi per il riesame e l'eventuale riprogrammazione degli interventi, nonché predisposizione di approfondimenti tecnici a supporto della chiusura dei programmi e della valorizzazione delle esperienze maturate, anche attraverso strumenti di comunicazione.

2. Preparazione del ciclo di programmazione 2028-2034

Nel corso dell'annualità 2027, Veneto Lavoro potrà assicurare, nell'ambito delle competenze professionali richieste, prestazioni di assistenza tecnico-specialistica all'Autorità di Gestione e alle strutture regionali interessate, finalizzate alle attività

preparatorie del nuovo ciclo della politica di coesione 2028-2034. Le prestazioni potranno riguardare, in relazione agli specifici fabbisogni individuati:

- analisi quali-quantitative dei fabbisogni territoriali, settoriali e delle popolazioni di riferimento;
- raccolta, sistematizzazione ed elaborazione delle evidenze disponibili, anche attraverso analisi di dati e informazioni provenienti da fonti differenti;
- elaborazione di analisi e contributi tecnico-metodologici per l'individuazione delle priorità strategiche e la definizione degli obiettivi e dei risultati attesi;
- analisi di coerenza tra fabbisogni rilevati, priorità strategiche, obiettivi programmatici e possibili ambiti di intervento;
- elaborazione di ipotesi e modelli attuativi, con analisi delle relative caratteristiche, condizioni di applicabilità e criticità;
- analisi tecnico-metodologiche dei sistemi di gestione e controllo, finalizzate all'individuazione di possibili soluzioni organizzative e procedurali;
- elaborazione di metodologie, indicatori e strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli interventi e dei risultati attesi;
- elaborazione di contributi tecnici e documenti di analisi funzionali alla predisposizione dei documenti programmatori;
- analisi e predisposizione di metodologie e strumenti per il coinvolgimento del partenariato e la sistematizzazione degli esiti delle iniziative di confronto;
- elaborazione di analisi comparative e proposte tecniche relative alla complementarità tra programmi e strumenti di finanziamento.

3. Programmazione informatica e gestione dei pacchetti applicativi

Le prestazioni tecnico-specialistiche in ambito informatico potranno riguardare:

- analisi dei fabbisogni e dei requisiti funzionali connessi ai procedimenti di attuazione dei programmi;
- analisi dei processi supportati dagli applicativi e formalizzazione delle esigenze di sviluppo, integrazione, modifica e ottimizzazione dei sistemi informativi;
- elaborazione di specifiche funzionali e proposte tecniche per l'evoluzione degli applicativi, anche in relazione alle esigenze di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- analisi e proposte per il miglioramento della qualità, della coerenza, della tracciabilità e della disponibilità dei dati gestiti dai sistemi informativi;
- definizione e analisi di modelli, indicatori e strumenti informatici per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e per la rendicontazione e il controllo;
- analisi tecnica dei malfunzionamenti e delle criticità applicative, individuazione delle relative cause e formulazione di proposte risolutive;
- elaborazione di piani e casi di test, esecuzione di test e collaudi tecnici intermedi e analisi dei risultati rispetto ai requisiti funzionali definiti;
- analisi delle esigenze di assistenza tecnica degli utilizzatori e predisposizione di documentazione tecnica e istruzioni operative per la risoluzione delle problematiche applicative.

Le attività di sviluppo, integrazione, manutenzione evolutiva, collaudo e assistenza applicativa sono individuate in relazione allo specifico oggetto e ai risultati attesi dell'incarico, evitando formulazioni che configurino una generica disponibilità di risorse per la gestione ordinaria dei sistemi.

Le prestazioni sono individuate e delimitate in relazione allo specifico fabbisogno specialistico, all'oggetto dell'incarico e ai risultati attesi. Esse hanno natura tecnico-specialistica e preparatoria e non comprendono l'esercizio delle funzioni amministrative e istituzionali proprie delle amministrazioni competenti. Restano in capo ai competenti uffici dell'Amministrazione regionale la gestione dei procedimenti, la predisposizione e l'adozione degli atti amministrativi, la relativa sottoscrizione, i rapporti istituzionali e la rappresentanza verso terzi, la validazione degli esiti dei controlli, l'assunzione delle decisioni e l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

L'utilizzo delle procedure *in house* con Veneto Lavoro si rende nettamente preferibile ad una normale procedura di appalto sia in ragione della flessibilità operativa garantita dall'Ente, sia in ragione di criteri di snellimento procedurale, economicità del servizio (ridotto impatto dell'IVA e dei costi gestionali, razionalizzazione dei servizi, fruibilità degli stessi in tempo reale, trasparenza della spesa), nonché necessità ed urgenza degli interventi in funzione delle scadenze operative previste dalla normativa comunitaria. L'azione di Veneto Lavoro, infatti, si caratterizza per il costante e continuo supporto in itinere all'attuazione del PR Veneto FESR 2021-2027, garantendo pertanto una efficacia immediata rispetto a qualunque esigenza dovesse manifestarsi.

Per quel che concerne il requisito di economicità del servizio, esso è stato verificato ed attestato in apposito "Verbale di valutazione di convenienza prestazionale per affidamento con modalità *in house*", agli atti della Direzione Programmazione Unitaria.

In relazione alla sussistenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per servizi analoghi a quelli oggetto del richiamato contratto tra la Regione del Veneto e l'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro, si rileva che, allo stato attuale non risulta

attiva, a livello nazionale, alcuna Convenzione/Contratto-quadro di Consip avente ad oggetto i servizi *de quibus*.

Al fine di consentire alla Regione del Veneto la verifica del mantenimento dei parametri di convenienza economica sopra richiamati (cd. *benchmark*), l'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro dovrà comunicare tempestivamente alla Regione medesima le variazioni tariffarie riferite ai costi per la gestione del rapporto contrattuale de quo che dovessero eventualmente intercorrere in costanza di esecuzione delle prestazioni pattuite.

Si ritiene pertanto di procedere con l'affidamento *in house providing* all'Ente strumentale Veneto Lavoro del servizio di Assistenza Tecnica al PR Veneto FESR 2021-2027, anche in ragione della sua specializzazione ed esperienza in materia maturata nel corso degli anni, richiedendo allo stesso di dotarsi delle professionalità necessarie a garantire i servizi di Assistenza Tecnica, secondo quanto disposto nel Piano di lavoro di cui al citato **Allegato B**, nel numero massimo di 18 Unità Lavorative per Anno (in riferimento al 100% delle giornate riferite ad un contratto full-time) con qualifiche idonee e nelle forme contrattuali più opportune, nonché attraverso l'acquisizione di servizi di supporto specialistico di cui al D.Lgs n. 36/2023.

Ai fini della stima finanziaria è quantificabile una spesa complessiva di euro € 1.450.768,00 (unmilionequattrocentocinquantamilasettecentosessantotto/00), comprensiva di ogni altro onere dovuto, per il periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2027.

Tali risorse trovano copertura nei fondi previsti dal PR Veneto FESR 2021-2027 nell'ambito della Priorità Assistenza Tecnica, le risorse saranno opportunamente stanziate sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2026-2028, la cui capienza è condizionata all'approvazione del provvedimento di Giunta regionale di variazione di Bilancio assunta in pari data:

- cap. 105830 "PR FESR 2021-2027 PRIORITA' 6 "ASSISTENZA TECNICA" - RIPROGRAMMAZIONE MTR - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 18/03/2026, N.1893)";
- cap. 105831 "PR FESR 2021-2027 PRIORITA' 6 "ASSISTENZA TECNICA" - RIPROGRAMMAZIONE MTR - QUOTA REGIONALE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 5, C. 2, L.R. 15/12/2021, N.34; DEC. UE 18/03/2026, N.1893)".

La Regione corrisponderà a Veneto Lavoro le somme spettanti mediante liquidazioni semestrali posticipate, sulla base di idonea documentazione contabile, accompagnata da una relazione descrittiva delle attività svolte, dal numero di unità di personale impiegato (indicandone il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in giorni - uomo ed i relativi costi), le dotazioni strumentali acquisite, previa certificazione da parte del Nucleo di controllo di primo livello.

I rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente Veneto Lavoro saranno regolati da apposito contratto (di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) nel quale, tra l'altro, sono disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento delle attività nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione a Veneto Lavoro (rate semestrali posticipate, a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta), sono richiamati gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di trasparenza, di anticorruzione.

Si incarica il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (Autorità di Gestione FESR) dell'esecuzione e di tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione del contratto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021;

VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8415 final del 16/11/2022, C(2024) 4983 final del 10/07/2024, C(2025) 6916 final del 15/10/2025 e C(2026) 1893 final del 18/03/2026;

VISTA la Legge n. 488/1999;

VISTI i D.Lgs. n. 36/2023 e n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012;

VISTE le L.R. n. 31/1998, n. 3/2009 e s.m.i. e n. 4/2026;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012;

VISTE le DGR n. 1573 del 13/12/2022, n. 1736 del 30/12/2022 e n. 222 del 14/04/2026;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare, secondo la procedura *in house providing*, all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, avente sede in Via Ca' Marcello, 67/b - 30172 Mestre Venezia, P.IVA/C.F. 03180130274, l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, per il periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2027, tenuto conto della sussistenza dei criteri richiesti per configurare Veneto Lavoro quale Ente strumentale *in house* della Regione del Veneto, ai sensi delle Leggi regionali n. 31/1998 e n. 3/2009;
3. di approvare lo schema di contratto tra la Regione del Veneto e l'Ente strumentale Veneto Lavoro, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il Piano di Lavoro per l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede una spesa di Euro 1.450.768,00 (unmilionequattrocentocinquantamilasettecentosessantotto/00);
4. di autorizzare il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (Autorità di Gestione FESR), alla sottoscrizione del contratto di cui al citato **Allegato A** e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi;
5. di richiedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'Ente Veneto Lavoro di dotarsi delle professionalità necessarie a garantire i servizi di Assistenza Tecnica, secondo quanto disposto nel Piano di lavoro di cui al citato **Allegato B**, nel numero massimo di 18 Unità Lavorative per Anno (in riferimento al 100% delle giornate riferite ad un contratto full-time) con qualifiche idonee e nelle forme contrattuali più opportune;
6. di determinare in euro 1.450.768,00 (unmilionequattrocentocinquantamilasettecentosessantotto/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione e liquidazione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (Autorità di Gestione FESR), sui fondi previsti dal PR Veneto FESR 2021-2027 nell'ambito della Priorità Assistenza Tecnica;
7. di dare atto che il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, a cui sono stati assegnati i capitoli di seguito indicati, attesta che la capienza degli stessi è condizionata all'approvazione del provvedimento di Giunta regionale di variazione di Bilancio, assunta in pari data:
    - cap. 105830 "PR FESR 2021-2027 PRIORITA' 6 "ASSISTENZA TECNICA" - RIPROGRAMMAZIONE MTR - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 18/03/2026, N.1893)";
    - cap. 105831 "PR FESR 2021-2027 PRIORITA' 6 "ASSISTENZA TECNICA" - RIPROGRAMMAZIONE MTR - QUOTA REGIONALE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 5, C. 2, L.R. 15/12/2021, N.34; DEC. UE 18/03/2026, N.1893)";
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, anche mediante le modalità definite dall'art. 23, commi 4 e 5 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1406 del 26 novembre 2026

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La REGIONE DEL VENETO (di seguito denominata Regione), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, nonché Autorità di Gestione del Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 1080 del 1° ottobre 2026

E

L'Ente Strumentale VENETO LAVORO, con sede in Venezia – Mestre, Via Ca' Marcello n. 67, codice fiscale 03180130274, rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore del medesimo Ente.

Premesso che

il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea, hanno adottato il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Il Reg. (UE) n. 2021/1060 nell'ambito del Titolo III (Programmazione), ha dedicato: il Capo I alle "Disposizioni generali sui fondi" ed in particolare l'art. 22 al "Contenuto dei programmi" e, specificamente, al paragrafo 3, lettera e), all'Assistenza tecnica attuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 4; il Capo II alle disposizioni relative all'attività di Assistenza tecnica ed in particolare, con l'art. 36, alle attività di Assistenza tecnica degli Stati membri.

Il Programma Regionale (PR) Veneto FESR 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n.

1573 del 13/12/2022. Successivamente, la Commissione europea è intervenuta con Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, con Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025 e, da ultimo, con Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026 di modifica della Decisione di esecuzione C(2022) 8415. La Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2026) 1893 final del 18/03/2026 con DGR n. 222 del 14/04/2026.

Il paragrafo 2.2 del PR Veneto FESR 2021-2027 è dedicato alla "Priorità Assistenza tecnica" ed in particolare il paragrafo 2.2.1. disciplina la "Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 del CPR 6, Assistenza tecnica" in riferimento all'art. 22 (Contenuto dei programmi), paragrafo 3, lettera e) del Regolamento (UE) 2021/1060 sopra richiamato.

Con la richiamata deliberazione n. 1573 del 13 dicembre 2022, la Giunta regionale del Veneto ha recepito, tra l'altro i contenuti della Priorità "Assistenza tecnica" e delle azioni in essa previste, di cui la prima è diretta "… *all'acquisizione di servizi di assistenza tecnica che garantiscano un supporto specialistico agli uffici dell'Amministrazione per attuare le differenti funzioni ad essa affidate dalle norme europee nelle attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio e gestione del PR, anche mediante affidamento in house providing a società e enti strumentali (quali ad esempio Veneto Lavoro, ecc.) e altre pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è di elevare l'expertise del personale dedicato attraverso il supporto e il costante confronto con figure di elevata professionalità determinando un rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture, anche mediante una puntuale attività di benchmarking con le diverse realtà nazionali ed europee*".

L'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa, disponendo al comma 2, in relazione al tema specifico del *in house providing*, che "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la*

comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato".

Veneto Lavoro è un ente strumentale regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con Legge Regionale 16 dicembre 1998, n. 31, che svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 13 della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3. Si tratta di competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa, nonché quelle attività che, di volta in volta, sono affidate dalla Giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13.

La normativa di riferimento (leggi regionali n. 31 del 1998 e 3 del 2009) sottopone, inoltre, Veneto Lavoro ad un controllo da parte della Regione assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo). Infatti, ai sensi della normativa citata: il Direttore (che ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale) è nominato dalla Giunta regionale - art. 15; il Collegio dei Revisori (costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, che esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore) è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta - art 16; la stessa Giunta regionale esercita il controllo, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modifiche ed integrazioni, sui principali atti (bilancio di previsione, programma annuale di attività, rendiconto generale annuale) - art. 17. Ad ulteriore conferma della qualifica di Veneto Lavoro quale soggetto *in house* è altresì da ricordare che, in seguito all'entrata in vigore della legge regionale 3 del 2009, l'attività dell'Ente è rivolta esclusivamente a favore della Regione del Veneto, non essendogli più consentito l'erogazione di servizi a soggetti terzi a titolo oneroso (come permettevano, invece, gli articoli 9 e 15 della legge regionale n. 31 del 1998, abrogati dalla successiva legge regionale n. 3 del 2009).

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Oggetto del presente contratto è l'attività di Assistenza Tecnica a valere sul "Programma Regionale Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027" (d'ora in avanti PR Veneto FESR 2021-2027) che l'Ente Veneto Lavoro, attraverso una procedura in house providing, fornirà alla Regione del Veneto per il periodo 1° gennaio 2027 - 31 dicembre 2027, per supportare il percorso della programmazione comunitaria FESR nella sua declinazione gestionale, finanziaria, di controllo, monitoraggio ed audit.

Si prevedono pertanto le seguenti aree di intervento:

- Programmazione, progettazione, gestione, rendicontazione e controllo;
- Preparazione del ciclo di programmazione 2028-2034;
- Programmazione informatica e gestione dei pacchetti applicativi.

Art. 2 – Modalità di esecuzione delle attività

Veneto Lavoro si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 sulla base del piano di lavoro allegato al presente contratto, del quale fa parte integrante e sostanziale. Questo in esecuzione di quanto previsto nel PR Veneto FESR 2021-2027, nell'ambito del CPR 6 "Assistenza Tecnica" in relazione alla contestualizzazione delle azioni ivi definite, che spaziano dalla predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione, alle fasi di audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione del Programma, fino all'elaborazione e diffusione di buone prassi a carattere esemplare. Eventuali modifiche al piano di lavoro dovranno essere concordate tra le parti e comunque approvate dall'Autorità di Gestione FESR della Regione del Veneto, competente per materia. Le attività ed i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere realizzati in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale nelle specifiche materie, nonché ai sistemi di gestione e controllo specificamente previsti per il PR Veneto FESR 2021-2027. La Regione del Veneto provvederà a verificare per il tramite delle Autorità regionali di Gestione, per la Funzione contabile e di Audit dei Programmi Comunitari, la corretta e puntuale esecuzione dell'Assistenza Tecnica in relazione a quanto previsto dal Piano di Lavoro e dal dettato del presente contratto.

Art. 3 – Risorse

Per la rendicontazione delle attività esposte all'art. 1 sono destinate risorse complessivamente determinate in euro 1.450.768,00 (unmilionequattrocentocinquantamilasettecentosessantotto/00) ed imputate all'annualità 2027.

Il finanziamento è riconducibile alle dotazioni previste dal PR Veneto FESR 2021-2027 per le attività di Assistenza Tecnica.

Art. 4 – Modalità di erogazione del finanziamento

La Regione corrisponde a Veneto Lavoro la quota stabilita all'art. 3 mediante liquidazioni semestrali sulla base di idonea documentazione contabile; la suddetta documentazione dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva delle attività svolte, dal numero di unità di personale impiegato indicandone il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in giornate - uomo ed i relativi costi, le dotazioni strumentali acquisite, secondo la consolidata prassi di certificazione e controllo dei servizi di Assistenza Tecnica nel contesto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Art. 5 - Obblighi in materia di trasparenza, anticorruzione, tracciabilità dei flussi finanziari

Veneto Lavoro dichiara di conoscere e si impegna ad applicare, per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e del Codice di Comportamento regionale approvato con DGR n. 1368 del 4 novembre 2025.

Veneto Lavoro dichiara di conoscere e di assumere tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, nonché degli obblighi in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 6 – Durata

Il presente contratto fa riferimento al periodo 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2027.

Art. 7 – Modifiche al contratto

Il presente contratto potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, espressamente concordate tra le parti, in relazione alle esigenze o necessità operative collegate all'avanzamento della Programmazione FESR 2021-2027.

Art. 8 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, il presente contratto si risolverà di diritto, nel caso di sopravvenuta accertata carenza ovvero perdita dei requisiti di ente in house in capo all'Ente Strumentale Veneto Lavoro.

Art. 9 – Clausola di recesso

Ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile e dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, la Regione del Veneto si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente Contratto, dovessero essere migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'affidatario non dovesse acconsentire ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 10 – Controversie

Le eventuali controversie che possono sorgere dal mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto sono di competenza del Foro di Venezia.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei sottoscrittori del presente Contratto sono trattati dalle Parti per le finalità connesse alo svolgimento dello stesso. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti informatizzati.

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla "Conservazione della documentazione amministrativa".

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali afferenti all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, i sottoscritti Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e Direttore di Veneto Lavoro si riservano di adottare un successivo atto ai sensi della DGR 596/2018, in qualità rispettivamente di Delegato e di Responsabile esterno del Trattamento.

Art. 12 – Registrazione

Le parti convengono che il presente contratto venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/11/1986 n. 131. Le spese di bollo del presente Contratto sono a carico dell'Ente Veneto Lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

_____

Per Veneto Lavoro

_____

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1406 del 26 novembre 2026

Piano di Lavoro
per l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del
Programma Regionale Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027

Annualità 2027

1. Premessa

Il presente Piano è predisposto da Veneto Lavoro in riscontro alla richiesta di cui al prot. 0540312 del 30/09/2026 della Direzione Programmazione Unitaria della Regione del Veneto di una proposta tecnico-organizzativa ed economica delle funzioni di Assistenza Tecnica a supporto dell'attuazione del PR Veneto FESR 2021-2027 e che riguarderà l'annualità 2027.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica richieste dalla Regione del Veneto e il conseguimento degli obiettivi assegnati, Veneto Lavoro attiva risorse professionali specialistiche necessarie a integrare le competenze e la capacità operativa disponibili all'interno dell'Ente, in relazione alla natura, alla complessità e alla numerosità delle attività da realizzare.

In tale ambito, per l'annualità 2027, il fabbisogno organizzativo è quantificato in n. 18 ULA equivalenti riferite a incarichi di esperti, da conferire ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del D.lgs. n. 165/2001, e personale in somministrazione, in continuità con i progetti precedenti e in risposta ai fabbisogni rilevati.

Il servizio valorizza le competenze specialistiche e il patrimonio di conoscenze maturati da Veneto Lavoro nello svolgimento delle attività di assistenza tecnica a supporto della Regione del Veneto nell'ambito dei diversi cicli di programmazione europea, incluso quello attuale 2021-2027. Tale patrimonio costituisce una base conoscitiva e operativa utile a rispondere alle esigenze di supporto specialistico connesse alle attività richieste dalla Regione, tenuto conto anche dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti incarichi, il cui ultimo affidamento, disposto con Decreto n. 207 dell'11 dicembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, giunge a scadenza il 31 dicembre 2026.

Il relativo contratto, sottoscritto in data 19 dicembre 2023, disciplina le attività di Assistenza Tecnica al PR Veneto FESR 2021-2027 e ne definisce, attraverso il relativo Piano di lavoro, gli ambiti e le modalità di attuazione. Il contratto è attualmente in essere fino al 31 dicembre 2026.

Il presente Piano riguarda esclusivamente l'annualità 2027, con decorrenza dal 1° gennaio 2027 e durata di dodici mesi.

Il documento ha natura pre-convenzionale e ha lo scopo di definire il perimetro delle attività, il fabbisogno organizzativo e una prima quantificazione economica, sulla base dell'esperienza maturata e delle esigenze prevedibili per l'annualità 2027.

Il presente Piano non costituisce pertanto il Piano di lavoro del servizio né determina le modalità puntuali di esecuzione delle singole attività, che saranno definite nell'eventuale successiva fase di formalizzazione dell'affidamento e nel relativo Piano di lavoro.

2. Riferimenti normativi e amministrativi

Il Piano è formulato in coerenza con il quadro normativo e programmatorio di riferimento, e in particolare:

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Decisione di esecuzione C(2022) 8415 del 16 novembre 2022;
- Decisione di esecuzione C(2026) 1893 del 18 marzo 2026, recante modifica della decisione di

esecuzione C(2022) 8415 che approva il programma "Programma regionale Veneto FESR 2021-2027";

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento all'articolo 7 in materia di affidamenti in house;
- DGR n. 1573 del 13 dicembre 2022, relativa alla presa d'atto della Decisione di esecuzione e del PR Veneto FESR 2021-2027;
- DGR n. 222 del 14 aprile 2026, relativa alla presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2026) 1893;
- Decreto n. 207 dell'11 dicembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, relativo all'affidamento in house providing a Veneto Lavoro del servizio di Assistenza Tecnica al PR Veneto FESR 2021-2027 e successivi provvedimenti di modifica e aggiornamento del Piano di lavoro;
  Decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 105 del 15/09/2026 come rettificato dal Decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 107 del 16/09/2026, recante il nuovo *Regolamento per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo*.

Il Piano tiene altresì conto delle relazioni di avanzamento delle attività relative alle attività di Assistenza Tecnica svolte nell'ambito dell'attuale periodo di programmazione.

3. Competenze maturate da Veneto Lavoro e attività svolte

L'Assistenza Tecnica al PR Veneto FESR 2021-2027 è stata assicurata da Veneto Lavoro sin dall'avvio dell'attuale ciclo di programmazione, attraverso un insieme articolato di attività, per le quali ci si è serviti di professionalità specialistiche chiamate a produrre specifiche azioni per la maggiore efficacia delle decisioni e delle attività a carico dell'Autorità di Gestione e delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma.

L'esperienza maturata nell'ambito dell'attuale affidamento ha evidenziato un insieme di attività articolato in diverse componenti specialistiche, rivolto alle differenti fasi del ciclo di attuazione del Programma.

Le attività hanno riguardato, in particolare, prodotti con i quali si è ottenuto il risultato di concorrere ad una più puntuale programmazione, alla corretta progettazione e gestione degli interventi, al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, alla valutazione, alla rendicontazione, al controllo e alle attività connesse alla sorveglianza del Programma.

Sono state inoltre svolte funzioni di espressione di pareri allo scopo di garantire correttezza ed efficacia degli atti amministrativi, della definizione e applicazione delle procedure, dell'analisi dei dati di attuazione e di spesa, effettuando anche la predisposizione della documentazione di reporting e alle attività connesse al Riesame intermedio e alla riprogrammazione.

Veneto lavoro ha inoltre assicurato una componente specialistica informatica, relativa allo sviluppo, all'evoluzione e alla gestione degli strumenti digitali e degli applicativi a supporto della programmazione, della gestione, del monitoraggio, della rendicontazione e del controllo.

4. Esigenze dell'annualità 2027

L'attivazione del servizio per l'annualità 2027 risponde alle esigenze di supporto tecnico-specialistico rappresentate dalla Regione del Veneto, connesse sia alle attività di attuazione del PR Veneto FESR 2021-2027 da parte dell'Autorità di Gestione e delle Strutture regionali di attuazione, sia alla particolare fase del ciclo di programmazione della politica di coesione che caratterizzerà tale annualità.

Il servizio consentirà di mettere a disposizione le competenze specialistiche necessarie, valorizzando l'esperienza maturata da Veneto Lavoro nei diversi cicli di programmazione europea e dimensionando le risorse professionali in funzione delle esigenze operative previste.

Nel corso del 2027 sarà infatti necessario assicurare alle Autorità di Gestione e alle strutture regionali interessate funzioni di assistenza tecnica per la corretta gestione delle attività richiedenti particolari competenze di natura tecnica-specialistica per le attività preparatorie del nuovo ciclo di programmazione della politica di coesione 2028-2034, cofinanziata dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo Plus e al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Tali attività dovranno essere sviluppate in una prospettiva di programmazione integrata, tenendo conto anche del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e, più in generale, degli strumenti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione regionale unitaria.

Veneto Lavoro dovrà pertanto essere in grado di assicurare, nell'ambito delle competenze professionali richieste:

- la continuità delle attività di attuazione del ciclo 2021-2027, in termini in particolare di erogazione di prestazioni di supporto specialistico per la programmazione, gestione e controllo del Programma;
- il supporto alle attività di chiusura e agli adempimenti connessi al ciclo 2021-2027;
- il supporto alle attività di analisi dei risultati, funzionali alla programmazione;
- il supporto alla preparazione del ciclo 2028-2034;
- il raccordo tra le diverse componenti della programmazione regionale della politica di coesione e delle altre politiche e misure correlate.

5. Programmazione unitaria regionale

L'attività si inserisce nel modello di programmazione unitaria della politica di coesione regionale adottato dalla Regione del Veneto.

Tale impostazione è caratterizzata da un coordinamento strategico, operativo e temporale degli strumenti che concorrono al perseguimento degli obiettivi di coesione regionale e trova concreta espressione, tra l'altro, nell'istituzione di un unico Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027 e di un unico Comitato di Sorveglianza per il PR Veneto FESR 2021-2027 e il PR Veneto FSE+ 2021-2027.

Le due Autorità di Gestione sono inoltre ricondotte alla medesima struttura regionale di coordinamento, nell'ambito dell'Area Politiche Economiche, Capitale umano, Programmazione comunitaria, Cultura e Turismo.

In tale contesto, le attività di Assistenza Tecnica presentano necessariamente una componente trasversale, connessa alla necessità di assicurare coerenza e integrazione tra gli strumenti attraverso i quali la Regione attua la propria politica di coesione.

5.1 Attività specifiche nell'ambito della programmazione unitaria regionale

In considerazione dell'approccio unitario adottato dalla Regione del Veneto nella programmazione e nell'attuazione delle politiche di coesione, l'oggetto del servizio comprende la realizzazione di prodotti e prestazioni di assistenza tecnico-specialistica a supporto delle attività connesse al PR Veneto FESR 2021-2027 e, in relazione agli ambiti professionali individuati, alle attività trasversali della programmazione unitaria regionale.

Tali prestazioni possono riguardare, in funzione delle specifiche competenze professionali richieste, attività di programmazione, gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio, valutazione e supporto informatico, nonché approfondimenti e analisi funzionali alla preparazione del ciclo di programmazione della politica di

coesione 2028-2034, ove pertinenti rispetto all'oggetto del servizio.
I prodotti e le prestazioni sono definiti in relazione alle esigenze rappresentate dalla Regione del Veneto e agli obiettivi delle attività richieste, nel rispetto degli ambiti professionali individuati per ciascun incarico. Il ricorso a competenze specialistiche esterne è motivato dalla necessità di acquisire professionalità non disponibili all'interno di Veneto Lavoro in misura adeguata a soddisfare le specifiche esigenze di supporto.
Le attività riconducibili alla programmazione unitaria regionale costituiscono pertanto una componente dell'oggetto del servizio, nei limiti della loro coerenza con le prestazioni tecnico-specialistiche previste e con le competenze richieste per i singoli incarichi, senza configurare una generica messa a disposizione di risorse professionali.

6. Struttura
Per l'annualità 2027 si propone una struttura operativa articolata in due componenti funzionalmente distinte e complementari:

I. Esperti esterni, incaricati mediante prestazione professionale ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del D.lgs. n. 165/2001;

II. Personale acquisito mediante somministrazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Le due componenti rispondono a esigenze differenti e concorrono, secondo le rispettive funzioni, alla realizzazione delle attività di assistenza tecnica richieste dalla Regione del Veneto.
Il dimensionamento proposto è definito sulla base delle esigenze operative previste per l'annualità 2027 e dell'esperienza maturata nell'ambito delle attività di assistenza tecnica, tenendo conto della natura delle prestazioni da realizzare e delle risorse professionali necessarie per il loro svolgimento.

Il ricorso alle due diverse forme di acquisizione di risorse professionali è motivato dalla necessità di rispondere a fabbisogni distinti, riconducibili, da un lato, all'acquisizione di apporti specialistici e, dall'altro, al rafforzamento della capacità operativa dell'Ente nello svolgimento delle attività amministrative connesse al servizio.

In particolare, ricorrono le seguenti motivazioni:

- Con riferimento agli incarichi a esperti esterni: il ricorso a professionalità specialistiche è finalizzato all'acquisizione di competenze qualificate e di apporti professionali specifici, necessari per la realizzazione di prestazioni e prodotti tecnico-specialistici connessi alle attività di assistenza tecnica. Il conferimento degli incarichi è subordinato alla verifica dei presupposti previsti dall'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del D.lgs.
  n. 165/2001, con particolare riferimento alla natura temporanea e altamente qualificata della prestazione, alla preventiva ricognizione dell'indisponibilità di risorse interne adeguate e alla definizione dell'oggetto, della durata e dei risultati attesi dall'incarico.

- Con riferimento al personale acquisito mediante somministrazione di lavoro: il ricorso a tale istituto è finalizzato al potenziamento temporaneo della capacità operativa dell'Ente per lo svolgimento delle attività amministrative e istruttorie connesse alla gestione del servizio, in relazione ai volumi di attività e alle esigenze organizzative dell'annualità 2027. Tale fabbisogno è valutato in relazione alle esigenze temporanee ed eccezionali previste dall'organizzazione del lavoro e nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dall'articolo 36, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

7. Ambiti di attività di assistenza tecnica proposti da Veneto Lavoro
Gli interventi richiesti, a titolo comunque indicativo e non esaustivo, possono essere identificati così come riportato nei paragrafi seguenti.
Considerate le peculiarità delle azioni contemplate dal PR Veneto FESR 2021-2027, si ritiene di mantenere la possibilità di utilizzare le prestazioni anche di altre figure professionali contemplate nel "Regolamento per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo" approvato dall'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, rispetto a quelle sopra elencate e/o attraverso l'acquisizione di servizi di supporto specialistico, di cui al Dlgs n. 36/2023.

7.1 Programmazione, progettazione, gestione, rendicontazione e controllo

Rispetto a questo ambito, l'attività di Veneto Lavoro comprende prestazioni di assistenza tecnico-specialistica, riferite a specifici fabbisogni e finalizzate all'elaborazione di analisi, studi, metodologie, modelli e strumenti tecnici connessi alla programmazione, all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e al controllo dei programmi finanziati da risorse europee, nazionali e regionali. In particolare, le prestazioni possono comprendere:

- Analisi dei fabbisogni, degli interventi e delle strategie di comunicazione: analisi quantitative e qualitative dei fabbisogni, dei contesti territoriali e settoriali, degli interventi e dei risultati attesi, anche con riferimento al supporto alle strategie di comunicazione, al fine di individuare criticità e formulare proposte di miglioramento.

- Monitoraggio, analisi dei dati, reporting e comunicazione dei risultati: definizione e applicazione di metodologie e indicatori per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale; raccolta, elaborazione e analisi dei dati, verifica degli scostamenti rispetto a obiettivi e target, predisposizione di report e strumenti di comunicazione e rappresentazione dei risultati ottenuti, a supporto della valutazione dell'avanzamento e dell'eventuale revisione degli interventi.

- Supporto al Sistema di Gestione e Controllo e agli strumenti attuativi: supporto specialistico alla definizione, all'aggiornamento e all'ottimizzazione del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) e dei manuali procedurali, anche in tema di comunicazione, assicurando il raccordo tra normativa comunitaria, nazionale e regionale, efficienza operativa e sistemi informativi. Elaborazione di proposte di miglioramento delle procedure e degli strumenti operativi, anche sulla base delle criticità emerse in fase attuativa e di controllo.

- Supporto alla predisposizione della programmazione e degli strumenti attuativi: supporto specialistico alla stesura e revisione della componente tecnica di bandi, avvisi pubblici e atti di programmazione complessa, relativi al Programma e ad altri programmi, misure o fondi collegati. Analisi delle evidenze operative e delle criticità emerse nell'attuazione e nei controlli, con elaborazione di proposte di miglioramento normativo e procedurale.

- Analisi specialistica in materia di rendicontazione, controlli e irregolarità: approfondimenti metodologici e interpretativi in materia di ammissibilità della spesa, rendicontazione, verifiche contabili e rendicontali, certificazione e regole comunitarie di spesa. Supporto tecnico alla predisposizione della documentazione e dei riscontri nell'ambito delle verifiche e dei contraddittori con l'Autorità di Audit e gli organismi comunitari competenti. Analisi di irregolarità e criticità interpretative, nonché elaborazione di contributi tecnici in materia di decurtazioni, rimodulazioni e recuperi di somme indebitamente percepite, anche ai fini del contraddittorio con i beneficiari e degli eventuali contenziosi, ferma restando la competenza degli uffici nelle decisioni e negli atti conseguenti.

- Analisi e programmazione dei target finanziari e procedurali: consulenza specialistica e analisi previsionali a supporto della definizione e del monitoraggio dei target finanziari e procedurali, della conformità alle regole comunitarie di certificazione e di spesa e delle valutazioni relative all'avanzamento e alla performance del Programma, a supporto delle attività dell'Autorità di Gestione.

- Valutazione degli interventi, riesame e chiusura dei programmi: analisi dei risultati, dell'efficacia e degli scostamenti rispetto agli obiettivi, elaborazione di elementi conoscitivi per il riesame e l'eventuale riprogrammazione degli interventi, nonché predisposizione di approfondimenti tecnici a supporto della chiusura dei programmi e della valorizzazione delle esperienze maturate, anche attraverso strumenti di comunicazione.

7.1.1 Preparazione del ciclo di programmazione 2028-2034

Nel corso dell'annualità 2027, Veneto Lavoro potrà inoltre assicurare, nell'ambito delle competenze professionali richieste, prestazioni di assistenza tecnico-specialistica alle Autorità di Gestione e alle strutture regionali interessate, finalizzate alle attività preparatorie del nuovo ciclo della politica di coesione 2028-

2034. Le prestazioni potranno riguardare, in relazione agli specifici fabbisogni individuati:

- analisi quali-quantitative dei fabbisogni territoriali, settoriali e delle popolazioni di riferimento;
- raccolta, sistematizzazione ed elaborazione delle evidenze disponibili, anche attraverso analisi di dati e informazioni provenienti da fonti differenti;
- elaborazione di analisi e contributi tecnico-metodologici per l'individuazione delle priorità strategiche e la definizione degli obiettivi e dei risultati attesi;
- analisi di coerenza tra fabbisogni rilevati, priorità strategiche, obiettivi programmatici e possibili ambiti di intervento;
- elaborazione di ipotesi e modelli attuativi, con analisi delle relative caratteristiche, condizioni di applicabilità e criticità;
- analisi tecnico-metodologiche dei sistemi di gestione e controllo, finalizzate all'individuazione di possibili soluzioni organizzative e procedurali;
- elaborazione di metodologie, indicatori e strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli interventi e dei risultati attesi;
- elaborazione di contributi tecnici e documenti di analisi funzionali alla predisposizione dei documenti programmatori;
- analisi e predisposizione di metodologie e strumenti per il coinvolgimento del partenariato e la sistematizzazione degli esiti delle iniziative di confronto;
- elaborazione di analisi comparative e proposte tecniche relative alla complementarità tra programmi e strumenti di finanziamento.

7.2 Programmazione informatica e gestione dei pacchetti applicativi

Le prestazioni tecnico-specialistiche in ambito informatico possono riguardare:

- analisi dei fabbisogni e dei requisiti funzionali connessi ai procedimenti di attuazione dei programmi;
- analisi dei processi supportati dagli applicativi e formalizzazione delle esigenze di sviluppo, integrazione, modifica e ottimizzazione dei sistemi informativi;
- elaborazione di specifiche funzionali e proposte tecniche per l'evoluzione degli applicativi, anche in relazione alle esigenze di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- analisi e proposte per il miglioramento della qualità, della coerenza, della tracciabilità e della disponibilità dei dati gestiti dai sistemi informativi;
- definizione e analisi di modelli, indicatori e strumenti informatici per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e per la rendicontazione e il controllo;
- analisi tecnica dei malfunzionamenti e delle criticità applicative, individuazione delle relative cause e formulazione di proposte risolutive;
- elaborazione di piani e casi di test, esecuzione di test e collaudi tecnici intermedi e analisi dei risultati rispetto ai requisiti funzionali definiti;
- analisi delle esigenze di assistenza tecnica degli utilizzatori e predisposizione di documentazione tecnica e istruzioni operative per la risoluzione delle problematiche applicative.

Le attività di sviluppo, integrazione, manutenzione evolutiva, collaudo e assistenza applicativa sono individuate in relazione allo specifico oggetto e ai risultati attesi dell'incarico, evitando formulazioni che configurino una generica disponibilità di risorse per la gestione ordinaria dei sistemi.

7.3 Natura e delimitazione delle prestazioni

Le prestazioni sono individuate e delimitate in relazione allo specifico fabbisogno specialistico, all'oggetto dell'incarico e ai risultati attesi. Esse hanno natura tecnico-specialistica e preparatoria e non comprendono l'esercizio delle funzioni amministrative e istituzionali proprie delle amministrazioni competenti. Restano in capo agli uffici competenti la gestione dei procedimenti, la predisposizione e l'adozione degli atti amministrativi, la relativa sottoscrizione, i rapporti istituzionali e la rappresentanza verso terzi, la validazione degli esiti dei controlli, l'assunzione delle decisioni e l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

8. Professionalità esterne

Per lo svolgimento delle attività descritte, Veneto Lavoro potrà avvalersi di professionalità esterne nei casi in cui sia accertata l'impossibilità oggettiva di far fronte alle specifiche esigenze con le risorse professionali disponibili, in relazione alle competenze specialistiche richieste, alla natura delle prestazioni e ai risultati attesi.

Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e delle altre disposizioni applicabili, in presenza dei relativi presupposti e per lo svolgimento di prestazioni di natura specialistica, con oggetto determinato, durata definita e risultati attesi individuati.

Gli esperti opereranno con autonomia e indipendenza professionale, senza vincolo di subordinazione e senza inserimento nell'organizzazione gerarchica dell'Amministrazione, assumendo la responsabilità professionale delle prestazioni affidate e assicurando il necessario raccordo funzionale con le strutture regionali interessate, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità istituzionali degli uffici.

9. Modalità di svolgimento

La natura e la complessità delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi del Programma possono richiedere, in relazione alle specifiche prestazioni affidate, occasioni di interlocuzione con l'Autorità di Gestione, le strutture regionali di attuazione e gli Organismi intermedi di volta in volta pertinenti, funzionali alla realizzazione dei prodotti contrattualmente individuati.
Qualora le caratteristiche di una specifica attività rendano necessario un incontro, un sopralluogo, una verifica presso il luogo in cui si trova l'oggetto dell'attività o la partecipazione a uno specifico organismo o evento, tale esigenza è individuata e motivata nel progetto relativo al singolo incarico.
Le relative modalità sono concordate con il professionista in relazione alla natura della prestazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e professionale propria del lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e della normativa vigente applicabile agli incarichi professionali.
Le prestazioni di assistenza tecnica sono individuate in relazione a specifici fabbisogni tecnico-specialistici e sono definite, per ciascun incarico, attraverso l'indicazione dell'oggetto, dei prodotti richiesti, dei risultati attesi e dei relativi termini di realizzazione. Il professionista organizza autonomamente lo svolgimento dell'attività ed è tenuto alla realizzazione dei prodotti concordati secondo le condizioni e i termini stabiliti nel contratto.
In relazione alle caratteristiche e alla complessità degli oggetti delle prestazioni, il dimensionamento economico dell'incarico può essere accompagnato da una stima dell'impegno professionale, espressa in giornate equivalenti, entro un limite massimo definito sulla base delle specifiche attività affidate e comunque non superiore a 18 giorni al mese. Tale quantificazione costituisce un parametro estimativo per la programmazione delle attività e la determinazione del limite massimo di spesa e non comporta l'obbligo per il professionista di assicurare un numero minimo di giornate, di garantire una disponibilità professionale predeterminata o di osservare un'articolazione prestabilita del tempo di lavoro. La registrazione delle attività mediante *timesheet* avviene secondo i criteri di rendicontazione applicabili all'incarico.

Il riconoscimento del corrispettivo è disciplinato dal contratto e correlato alle prestazioni effettivamente rese e ai prodotti previsti.

10. Dimensionamento del servizio

10.1 Supporto specialistico

Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuale affidamento e delle esigenze prevedibili per il 2027, si propone il seguente dimensionamento della componente specialistica, il fabbisogno complessivo di competenze specialistiche è quantificato in 18 ULA equivalenti, riferite agli incarichi di esperti necessari alla realizzazione dei prodotti e al conseguimento dei risultati attesi nell'ambito delle attività di assistenza tecnica al PR Veneto FESR 2021-2027.

Il dimensionamento del contingente degli esperti è riferito al fabbisogno complessivo di competenze specialistiche e non determina una predeterminata ripartizione delle giornate equivalenti tra le diverse fonti di finanziamento, i Programmi o le linee di attività, ferma restando la necessità di assicurare la corretta imputazione e rendicontazione delle prestazioni secondo le regole applicabili.

10.2 Potenziamento

A tale componente si affianca il possibile ricorso alla somministrazione di lavoro, quale distinta modalità di acquisizione di risorse per le esigenze organizzative e operative dell'Ente, il cui dimensionamento è definito in relazione ai fabbisogni effettivi e nel rispetto della disciplina applicabile.

L'impiego delle professionalità potrà essere modulato nel corso dell'annualità in funzione dell'evoluzione delle esigenze attuative del Programma e della programmazione unitaria regionale, in coerenza con l'oggetto dei singoli incarichi e con le competenze professionali richieste per la realizzazione dei prodotti e dei risultati attesi.

11. Criteri di stima del fabbisogno e dei costi per il 2027

La quantificazione del fabbisogno e dei relativi costi è formulata in via prudenziale e previsionale, sulla base dell'esperienza maturata nell'attuale affidamento, delle esigenze attuative prevedibili per il 2027 e dei parametri economici stabiliti dal Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo.

Ai fini della stima finanziaria dei costi vivi diretti si assumono i seguenti parametri:

- Volume stimato delle prestazioni: fino a un massimo teorico di 18 giornate mensili per esperto, corrispondenti a 216 giornate annue per ciascun esperto (ULA equivalente). Tale parametro è utilizzato esclusivamente per la quantificazione previsionale del fabbisogno economico e non costituisce un impegno minimo di prestazione né un obbligo di disponibilità del professionista. Il riconoscimento dei compensi avviene in relazione alle giornate di prestazione effettivamente rese, nell'ambito delle attività affidate e secondo le condizioni contrattuali.

- Fascia professionale di riferimento: Fascia A – esperti di settore senior e professionisti, secondo la classificazione prevista dal Regolamento dell'Ente. L'effettiva determinazione del compenso per ciascun incarico resta subordinata alla valutazione delle competenze, dell'esperienza professionale e delle caratteristiche delle prestazioni richieste.

- Costo unitario stimato per gli esperti: € 260,00 per giornata, assumendo quale riferimento il massimale di compenso di € 250,00 previsto dal Regolamento per la Fascia A, maggiorato del contributo previdenziale a carico del committente, nell'ipotesi di applicazione del regime fiscale forfettario. In caso di professionista assoggettato al regime fiscale ordinario, il costo unitario stimato è pari a € 317,20 per giornata, considerando il medesimo compenso di riferimento, il contributo previdenziale e l'IVA al 22%, ove dovuti.

- Somministrazione di lavoro: costo complessivo stimato pari a € 288.000,00 per l'annualità 2027, sulla base delle esigenze organizzative e operative prevedibili per l'attuazione delle attività. Il

relativo fabbisogno potrà essere rimodulato in relazione alle effettive necessità dell'Ente, nel rispetto della disciplina applicabile.

I parametri sopra indicati sono utilizzati per la stima del quadro economico complessivo e non determinano un impegno preventivo al conferimento di tutti gli incarichi o all'utilizzo integrale delle giornate stimate. La definizione dei singoli incarichi e dei relativi corrispettivi tiene conto delle specifiche prestazioni richieste, della loro qualità, quantità e complessità, delle competenze professionali necessarie e dei prodotti e risultati attesi, nel rispetto del Regolamento e delle condizioni contrattuali.

La tabella di seguito riporta le stime effettuate per la determinazione dei costi vivi diretti:

Componente	**N. risorse**	**Costo unitario al netto degli oneri**	**Giornate annue per risorsa**	**Costi vivi diretti - Costo totale annuo stimato compreso oneri**
Esperti esterni – Fascia A, regime forfettario	18	€ 250,00/giornata al netto degli oneri	216	€ 1.010.880,00
Somministrati				€ 288.000,00
Totale complessivo costi diretti stimato compresa stima oneri				**€ 1.298.880,00**

La quantificazione economica contenuta nel presente Piano è formulata sulla base di una stima del fabbisogno e dei costi unitari attualmente disponibili, considerando eventuali oneri a carico dell'Ente.

12. Regime fiscale e determinazione definitiva del costo

La quantificazione economica è effettuata assumendo, ai fini previsionali, il regime fiscale forfettario quale ipotesi di riferimento per la stima del costo degli esperti. Il costo effettivo sarà determinato in relazione al regime fiscale e previdenziale applicabile a ciascun professionista e agli oneri effettivamente dovuti. Qualora gli esiti delle procedure di individuazione comportino costi superiori a quelli stimati, il quadro economico sarà sottoposto a verifica e, ove necessario, a rimodulazione prima della definizione dell'affidamento.

13. Costi indiretti e altre voci a rimborso

Lo svolgimento del servizio comporta per Veneto Lavoro una significativa attività di gestione amministrativa, contabile e organizzativa, connessa, tra l'altro:

- alla gestione delle procedure di individuazione e degli incarichi professionali;
- alla gestione del personale in somministrazione;
- alla gestione dei rapporti con la Regione del Veneto;
- alla gestione documentale;
- agli adempimenti amministrativi e contabili;
- alle attività di monitoraggio e rendicontazione connesse al servizio.

In relazione a tali attività si propone il riconoscimento dei costi indiretti nella misura del 10% dei costi diretti

sostenuti, necessari a garantire copertura alle attività ulteriori cui sono chiamate le strutture amministrative di Veneto Lavoro.

Voce	Importo stimato
Costi diretti del servizio stimati per esperti e somministrati	€1.298.880,00
Costi diretti del servizio stimati per rimborsi trasferte	€ 20.000,00
Totale stima costi diretti compresa stima oneri	**€1.318.880,00**
Costi indiretti – 10% dei costi diretti	€131.888,00
Totale servizio stimato	**€1.450.768,00**

Il quadro economico tiene conto anche delle spese per viaggi e trasferte connesse alla partecipazione a specifici tavoli tecnici ed eventi e allo svolgimento di attività fuori sede che, per la loro natura, richiedano lo spostamento del professionista. In via previsionale, è stimato un importo di € 20.000,00 per l'annualità 2027, da verificare in relazione alle attività effettivamente programmate. Le spese rimborsabili dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate, documentate e riconosciute secondo le condizioni previste dal contratto.

Il valore dei costi indiretti sarà adeguato qualora, a seguito della definizione dei costi effettivi degli esperti, del personale in somministrazione e delle spese previste per le trasferte, risulti modificata la base dei costi diretti.

14. Natura della quantificazione economica

La quantificazione economica contenuta nel presente Piano è formulata sulla base di una stima del fabbisogno e dei costi unitari attualmente disponibili.

La determinazione definitiva del costo del servizio sarà effettuata tenendo conto:

- degli esiti della procedura di individuazione degli esperti;
- dell'effettiva distribuzione dei professionisti tra regime forfettario e regime ordinario, dell'eventuale applicazione dell'IVA e degli ulteriori oneri pertinenti;
- del costo effettivo del personale acquisito mediante somministrazione;
- delle eventuali esigenze organizzative rappresentate dall'Autorità di Gestione della Regione del Veneto.

La stima contenuta nel presente Piano costituisce pertanto il parametro economico per la successiva valutazione di congruità e convenienza dell'assegnazione delle funzioni a Veneto Lavoro.

(Codice interno: 597713)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1408 del 26 novembre 2026

PR Veneto FESR 2021-2027, Priorità 4 "Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza", Azione 4.2.1 "Infrastrutture per istruzione e formazione". Approvazione del Bando per la presentazione delle proposte progettuali "VET Innovation 2027".

[Formazione professionale e istruzione]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si approva il Bando "VET Innovation 2027" in attuazione dell'Azione 4.2.1 del PR Veneto FESR 2021-2027. L'Azione 4.2.1 è finalizzata al potenziamento delle infrastrutture, anche digitali, delle Scuole della Formazione Professionale, al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa e rafforzare le competenze digitali degli studenti. Gli interventi previsti favoriranno inoltre una maggiore integrazione tra sistema formativo, tessuto produttivo e aree tecnologiche strategiche del territorio, contribuendo ad accrescere l'occupabilità dei giovani. Particolare attenzione sarà riservata alla digitalizzazione dei processi didattici e al miglioramento degli ambienti di apprendimento, con focus sugli ambiti STEM, digitali e della sostenibilità ambientale.

L'Assessore Massimo Bitonci, di concerto con l'Assessore Valeria Mantovan, riferisce quanto segue.

Il 17 dicembre 2020, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, il Consiglio europeo ha adottato il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, in vigore dal 1° gennaio 2021.

In data 24 giugno 2021 sono stati approvati il Regolamento (UE) n. 1058/2021 (Regolamento FESR) recante disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il Regolamento (UE) n. 1060/2021 contenente disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

La Giunta regionale del Veneto con propria Deliberazione DGR/CR n. 134 del 23/12/2021 ha approvato la proposta di Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 26/2011, al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione definitiva avvenuta con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 16 del 15/02/2022.

Il PR Veneto FESR 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022, di cui la Giunta regionale ne ha preso atto con Deliberazione n. 1573 del 13 dicembre 2022. Successivamente, la Commissione europea è intervenuta a modifica della Decisione di esecuzione C(2022) 8415 con Decisione C(2024) 4983 final del 10 luglio 2024 e con Decisione C(2025) 6916 final del 15 ottobre 2025.

La Giunta regionale con Deliberazione n. 7/CR del 5 febbraio 2026 ha approvato la proposta definitiva di riprogrammazione del PR Veneto FESR 2021-2027, tenuto conto anche delle osservazioni pervenute da parte della Commissione europea, individuando le nuove priorità e le rispettive dotazioni finanziarie coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1914 del 18 settembre 2025, successivamente approvate dal Consiglio regionale con Deliberazione amministrativa n. 16 del 24 febbraio 2026.

La Commissione europea ha approvato la proposta di riprogrammazione del PR Veneto FESR 2021-2027 con Decisione di esecuzione C(2026) 1893 final del 18/03/2026 recante modifica della Decisione di esecuzione C(2022) 8415 e la Giunta regionale ne ha preso atto con Deliberazione di Giunta regionale n. 222 del 14/04/2026.

Con il Regolamento (UE) n. 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato modificato il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e sono stati modificati, tra l'altro, i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, e (UE) n. 2021/1060.

Con Deliberazione n. 637 del 1° giugno 2022 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza unico il quale, in data 23 febbraio 2023, in data 8 giugno 2023, in data 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024, nota prot. 279687 del 6 giugno 2025, nota prot. 566362 del 15 ottobre 2025 e nota prot. n. 175880 del 19 marzo 2026), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25 ottobre 2024, nota prot. n. 294288 del 16 giugno 2025, nota prot. n. 590979 del 27 ottobre 2025, e nota prot. n. 192014 del 27 marzo 2026) ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno essere seguiti nelle fasi di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno riferiti alle singole Azioni del PR stesso.

All'avvio del Programma, con Deliberazione n. 1736 del 30 dicembre 2022, la Giunta regionale ha individuato le Strutture Responsabili di Attuazione (SRA) per la realizzazione delle singole Azioni del PR Veneto FESR 2021-2027 successivamente aggiornate con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 10 del 31 luglio 2026 a seguito della riprogrammazione

Mid-Term Review (MTR) del PR Veneto FESR e conformemente al nuovo assetto organizzativo delle Strutture della Giunta regionale così come delineato dalla Deliberazione n. 312/2026.

In particolare, nell'ambito del citato PR, è prevista l'Azione "4.2.1". Con tale Azione si intende sostenere le Scuole della Formazione Professionale (SFP) del territorio regionale nell'acquisizione di dotazioni infrastrutturali e laboratoriali, con l'obiettivo di assicurare alla popolazione giovanile strumenti efficaci in termini di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro, la garanzia di un apprendimento di qualità, il sostegno dell'adeguamento sostenibile, inclusivo ed efficace dei sistemi di istruzione e formazione, in coerenza con la L.R. n. 8/2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto". Sono ammissibili al sostegno gli interventi volti al potenziamento delle dotazioni laboratoriali (es. allestimento laboratori tecnologici e ambienti per la didattica digitale, da accompagnare con interventi di valorizzazione dell'esistente), compreso il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la didattica a distanza (es. hw, sw, cablaggi ecc.) e adeguamento strutturale delle scuole (es. allestimento di spazi modulari per una didattica flessibile ed inclusiva) e opere accessorie correlate.

La Direzione Formazione ed istruzione è stata designata quale Struttura Responsabile dell'attuazione dell'azione 4.2.1 del PR Veneto FESR 2021 - 2027.

Pertanto, con il presente provvedimento, si approva il Bando "VET Innovation 2027", **Allegato A** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, L'importo complessivo messo a Bando, pari a Euro 7.063.373,00 sarà finanziato mediante l'utilizzo di risorse stanziate in fase di predisposizione del budget 2027-2029 nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 4.2 del PR Veneto FESR 2021-2027 sui seguenti capitoli di spesa:

- Capitolo 105022 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 4 - RSO 4.2 "Infrastrutture per l'istruzione e formazione" QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)";
- Capitolo 105023 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 4 - RSO 4.2 "Infrastrutture per l'istruzione e formazione" QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)";
- Capitolo 105240 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 4 - RSO 4.2 "INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 5, C. 2, L.R. 15/12/2021, N.34 - DEC. UE 16/11/2022, N.8415)".

L'istruttoria di controllo delle domande che perverranno e la definizione della graduatoria di quelle finanziabili sarà affidata ad una Commissione di valutazione appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione ed istruzione con proprio decreto.

La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità al presente provvedimento.

Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Formazione ed istruzione dell'esecuzione del presente atto, di ogni ulteriore successivo atto si rendesse necessario in relazione alle attività in oggetto, previo assenso della Direzione Programmazione Unitaria tramite apposito visto, compresa l'adozione della modulistica, l'assunzione dei decreti di impegno, la definizione del cronoprogramma dei pagamenti e delle modalità di liquidazione della spesa prevista per il necessario adeguamento rispetto ai termini di avvio e di conclusione della attività finanziate disposto dal presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. (UE) n. 1060/2021;

VISTO il Reg. (UE) n. 1058/2021;

VISTA la Decisione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 modificata con Decisione C(2024) 4983 final del 10 luglio 2024, con Decisione C(2025) 6916 final del 15 ottobre 2025 e con Decisione C(2026) 1893 final del 18 marzo 2026;

VISTA la L.R.n. 4 del 10/04/2026 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA la L.R. 31 marzo 2017, n.8;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la L.R. 25 novembre 2011, n. 26;

VISTA la DGR n. 1736 del 30/12/2022;

VISTA la DGR n. 1573 del 13/12/2022;

VISTA la DGR n. 222 del 14/04/2026;

VISTA la DGR n. 637 del 01/06/2022.

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di sostenere, nell'ambito della Priorità 4 "Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza", Azione 4.2.1 "Infrastrutture per istruzione e formazione" del PR Veneto FESR 2021-2027, il potenziamento delle infrastrutture, anche digitali, delle Scuole della Formazione Professionale, al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa e rafforzare le competenze digitali degli studenti;
3. di approvare il Bando "VET Innovation 2027" del PR Veneto FESR 2021-2027, come riportato nell' **Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di determinare l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative all'Azione 4.2.1 di cui al presente Bando in Euro 7.063.373,00 che sarà finanziato mediante l'utilizzo di risorse stanziate in fase di predisposizione del budget 2027-2029, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 4.2 del PR Veneto FESR 2021-2027, sui seguenti capitoli di spesa:
    - Capitolo 105022 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 4 - RSO 4.2 "Infrastrutture per l'istruzione e formazione" QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)";
    - Capitolo 105023 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 4 - RSO 4.2 "Infrastrutture per l'istruzione e formazione" QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 16/11/2022, N.8415)";
    - Capitolo 105240 "PR FESR 2021-2027 - PRIORITA' 4 - RSO 4.2 "INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 5, C. 2, L.R. 15/12/2021, N.34 - DEC. UE 16/11/2022, N.8415)";
5. di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria ha attestato la disponibilità di risorse pari a Euro 7.063.373,00 nell'ambito del piano finanziario del PR Veneto FESR 2021-2027;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione ed istruzione di nominare con proprio atto la Commissione di valutazione cui sarà affidata l'istruttoria di controllo delle domande che perverranno;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione ed istruzione, previo assenso della Direzione Programmazione Unitaria tramite apposito visto, di ogni ulteriore successivo atto si rendesse necessario in relazione alle attività in oggetto, compresa l'adozione della modulistica, l'assunzione dei decreti di impegno, la definizione del cronoprogramma dei pagamenti e delle modalità di liquidazione della spesa prevista per il necessario adeguamento rispetto ai termini di avvio e di conclusione della attività finanziate disposto dal presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto, nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi".

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR n. 1408 del 26 novembre 2026**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

COESIONE ITALIA 21-27 VENETO

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE DEL VENETO

PR FESR 2021-2027

VET INNOVATION 2027

Obiettivo Specifico 4.2 *Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza*

Azione 4.2.1 *Infrastrutture per istruzione e formazione* - II edizione

INDICE

Finalità del bando
Art. 1 Finalità e oggetto del bando *pag. 3*
Art. 2 Dotazione Finanziaria *pag. 3*
Art. 3 Localizzazione *pag. 4*

Potenziali beneficiari
Art. 4 Soggetti ammissibili *pag. 4*

Tipologie di interventi ammissibili
Art. 5 Interventi ammissibili *pag. 5*
Art. 6 Spese ammissibili *pag. 6*
Art. 7 Spese non ammissibili *pag. 8*
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno *pag. 9*
Art. 9 Cumulabilità degli aiuti *pag. 10*

Presentazione delle domande e istruttoria
Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione *pag. 11*
Art. 11 Valutazione delle domande *pag. 12*
Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno *pag.15*

Verifiche e controlli
Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario *pag. 16*
Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni (in caso di opere: varianti), proroghe e relativi obblighi *pag. 17*
Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto *pag. 18*
Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno *pag. 19*
Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno *pag. 23*
Art. 18 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno *pag. 24*

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 19 Informazioni generali *pag. 27*
Art. 20 Informazione e pubblicità *pag. 28*
Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento *pag. 29*
Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR *pag. 31*

Articolo 1
Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, e successive modifiche: Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Decisione C(2025)6916 final del 15/10/2025 e Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026, Obiettivo Specifico 4.2 "Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza ", Azione 4.2.1 "Infrastrutture per istruzione e formazione".

2. Con il presente bando la Regione del Veneto intende sostenere le Scuole della Formazione Professionale (SFP) del territorio regionale nell'acquisizione di dotazioni infrastrutturali e laboratoriali, con l'obiettivo di assicurare alla popolazione giovanile strumenti efficaci in termini di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro, la garanzia di un apprendimento di qualità, il sostegno dell'adeguamento sostenibile, inclusivo ed efficace dei sistemi di istruzione e formazione, in coerenza con la L.R. n. 8/2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto".

3. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.

4. Il bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 4. Istruzione di qualità, 8. Lavoro dignitoso e crescita economica.

5. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto:

   - del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023, n. 130 del 27/09/2023 e n. 221 del 21/12/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e come modificato dal Decreto n. 17 del 12/02/2025;
   - del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link https://venetocoesione.regione.veneto.it/documents/295581/97ca4fe7-48f2-d589-b76e-a80da865565b.

Articolo 2
Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a **Euro 7.063.373,00** per il potenziamento delle dotazioni laboratoriali, l'adeguamento infrastrutturale delle scuole, il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la didattica a distanza[1].

[1] Rispetto alla precedente edizione del bando (DGR 1642/23 - VET Innovation 2024), che prevedeva n. 2 linee di intervento, il presente bando prevede un'unica tipologia progettuale estesa a tutte le dotazioni e infrastrutture necessarie,

2. La dotazione complessiva di cui al comma 1 comprende una quota pari a Euro 1.260.000,00 destinata alla copertura del contributo fisso per ciascuna domanda presentata, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 8, comma 2.

3. Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Articolo 3
Localizzazione

1. Gli interventi di cui al presente bando devono essere realizzati sul territorio della Regione del Veneto, in relazione all'unità locale/sede operativa del richiedente[2].

2. Gli interventi previsti dal presente bando devono essere realizzati presso le sedi accreditate delle Scuole della Formazione Professionale - SFP e/o presso gli spazi attivi e/o i locali di erogazione delle attività formative situati presso un indirizzo diverso dalla sede operativa accreditata.

3. La localizzazione dell'intervento è definita dalla presenza in Veneto di una sede operativa accreditata e/o sede distaccata in cui viene svolta l'attività di progetto, da indicare nella domanda di sostegno. Al fine di garantire il principio della stabilità dell'operazione previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario dovrà garantire il mantenimento dell'unità locale/sede operativa anche nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo.

Articolo 4
Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di sostegno i soggetti che sono in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
Accreditamento	Soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito dell'Obbligo Formativo.	alla data di presentazione della domanda di sostegno

2. Possono presentare domanda di sostegno anche soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per il medesimo ambito ai sensi

includendo all'interno della medesima proposta anche gli investimenti riferiti ai percorsi formativi IeFP - Tip. B (disabilità).

[2] Gli eventuali interventi di ampliamento degli immobili scolastici, che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3 comma 1 lett d) e lett. e) e art. 10 comma 1 del DPR 380/2001 e al cui interno si collocano le dotazioni laboratoriali approvate, possono ricadere in qualsiasi area urbana omogenea, purché essi siano muniti delle idonee autorizzazioni edilizie.

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015.

3. Nel caso di soggetti non accreditati, che abbiano però già presentato istanza di accreditamento, la valutazione della stessa istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente Bando, fermo restando che la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione dell'accreditamento. In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di assegnazione, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
4. In caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento, l'Ente non può partecipare ad alcun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
5. Ciascun beneficiario può partecipare al presente bando con n. 1 domanda di sostegno che comprenderà n. 1 progetti.

Articolo 5
Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi volti al:
   - potenziamento delle dotazioni laboratoriali (es. allestimento laboratori tecnologici e ambienti per la didattica digitale, da accompagnare con interventi di valorizzazione dell'esistente), compreso il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la didattica a distanza (es. hw, sw, cablaggi ecc.) e adeguamento strutturale delle scuole (es. allestimento di spazi modulari per una didattica flessibile ed inclusiva) e opere accessorie correlate.
2. Le proposte progettuali devono evidenziare l'eventuale sinergia con le azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali.
3. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
4. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione ambientale strategica consultabile al seguente link:

   https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas

   in modo particolare:

   a) gli interventi strutturali devono rispettare quanto previsto dalla legge regionale n. 14 del 2017 in materia di contenimento del consumo di suolo; tali interventi possono ricadere in qualsiasi zona territoriale omogenea, purché essi siano muniti degli idonei titoli abilitativi edilizi, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate;

b) dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche in tema di:

- gestione dei rifiuti sulla base della specifica normativa vigente ed in relazione agli interventi/spese sostenute;
- siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all'art. 10 comma 10);
- DNSH (*Do No Significant Harm*), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "*Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»*" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852. Per ulteriori approfondimenti si rinvia anche alle specifiche Linee Guida per la verifica del principio DNSH - PR FESR 2021-2027 messe a disposizione dall'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 (Allegato F1 al DDR n. 17 del 12/02/2025). Per la verifica del rispetto del principio DNSH si applicano, per quanto pertinenti, i criteri e le prescrizioni contenuti nell'allegato **"DNSH"** che verrà approvato con successivo provvedimento[3]. Il mancato rispetto del principio comporta la decadenza totale o parziale dal sostegno ai sensi dell'art. 18.

  Al fine della dimostrazione del rispetto del suddetto requisito, in sede di presentazione della domanda di sostegno il richiedente assume e dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, gli obblighi relativi al rispetto del principio DNSH di cui all'articolo 13, comma 1, lettera v), mediante la compilazione della domanda nell'applicativo informatico; in sede di domanda di pagamento dovrà essere prodotta idonea dichiarazione/documentazione redatta secondo il modello di cui all'allegato **"DNSH"**.

5. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download

6. Gli interventi dovranno garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto "climate proofing") degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nelle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 e dagli "Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021 – 2027" nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023, come previsto all'art. 73 par. 2 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/1060. Per ulteriori indicazioni si rinvia a quanto declinato all'art 6 comma 1 e all'allegato **"Verifica Climatica"** (che verrà approvato con successivo provvedimento - vd. nota n. 3).

Articolo 6
Spese ammissibili

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante.

[3] mediante DDR del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
Categoria A: Acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature	Rientrano in questa categoria le spese relative all'acquisto diretto e/o tramite leasing finanziario. Viene ricompresa in questa categoria anche l'acquisizione di hardware e arredi. Sono esclusi i veicoli.[4] Il bene acquisito con leasing finanziario è soggetto al vincolo di stabilità. Per le spese relative a questa categoria il beneficiario dovrà presentare, assieme alla domanda di saldo, almeno n. 2 preventivi di spesa per ogni bene il cui costo imponibile sia superiore a Euro 5.000,00.
Categoria B: Spese per opere edili e impiantistiche	Rientrano in questa categoria gli interventi che prevedono interventi edilizi e/o di impiantistica a livello di laboratorio. Tutti gli interventi relativi a opere edili e/o impiantistiche devono essere realizzati nel pieno rispetto della normativa di settore vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i., nonché delle norme tecniche sulla sicurezza e sulla conformità degli impianti. A tal fine, il beneficiario deve presentare una dichiarazione asseverata a cura di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità degli interventi alla normativa di settore vigente e la congruità dei relativi costi. Relativamente alla congruità dei costi, il tecnico potrà fare riferimento ai prezzari elencati nel Manuale Procedurale PR FESR 2021-2027, laddove ritenuti, sulla base di motivata valutazione professionale, effettivamente rappresentativi delle condizioni di mercato applicabili. Si ricorda che per gli interventi che prevedono la realizzazione di "ristrutturazioni importanti"[5] di edifici esistenti, con durata attesa di almeno cinque anni, il proponente deve garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima secondo le modalità declinate all'art. 5, comma 6, e all'allegato **"Verifica climatica"**.
Categoria C: Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS	Rientrano in questa categoria le spese di acquisizione di licenze e servizi informatici. Vengono riconosciute, per il periodo di ammissibilità delle spese previsto dall'Azione/bando anche le spese di canoni e abbonamenti di tali servizi.
Categoria D: Servizi esterni	Rientrano in questa categoria le forniture di servizi tecnici e servizi di supporto alla realizzazione dell'operazione.

[4] fatta eccezione per i mezzi mobili da lavoro interno non destinati alla circolazione stradale ordinaria quali, a titolo esemplificativo, carrelli elevatori o muletti non alimentati da combustibili fossili.

[5] Per gli interventi di efficienza energetica, in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie "ristrutturazione importante" qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio.

Categoria E: Spese per garanzie	Rientrano in questa categoria le spese connesse alla stipula di fideiussioni finalizzate alla presentazione di domande di anticipo.
Categoria F: Spese generali riferite a tutte le categorie precedenti (A, B, C, D, E) (7%)	Ai sensi dell'art. 54 c.1 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060, le spese che possono essere ricomprese in tale categoria riguardano, ad esempio, le spese non direttamente imputabili alla realizzazione dell'operazione ma che il beneficiario comunque sostiene nel corso di realizzazione dell'operazione.

2. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:

   - sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del sostegno del presente bando tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso;
   - congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo;
   - riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione;
   - per le opere edili ed impiantistiche, sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori indicata nel titolo abilitativo, se previsto;
   - analiticamente indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori.

3. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.

4. L'IVA, ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c) del Regolamento (UE) 2021/1060, è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore a Euro 5.000.000,00 (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari o superiore a Euro 5.000.000,00 (IVA inclusa), l'IVA è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.

Articolo 7
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.

2. Non sono ammissibili al sostegno le spese:

   a) per investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili (compresi quindi anche gli impianti alimentati da gas naturale) ai sensi dell'art.7 Regolamento (UE) 1058/2021;
   b) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
   c) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A;
   d) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra

beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione o contributi in natura;
e) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
f) per beni usati e ricondizionati (qualora non previsti esplicitamente nelle spese ammissibili);
g) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
h) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
i) per le perdite su cambio di valuta;
j) relative ad ammende, penali e controversie legali;
k) capitale circolante e materiale di consumo;
l) indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
m) sostenute prima del 01/01/2026;
n) correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
o) fatture di importo imponibile inferiore ad Euro 200,00 (duecento/00);
p) per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
q) non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal bando;
r) per l'acquisto di veicoli, fatta eccezione per i mezzi mobili da lavoro interno non destinati alla circolazione stradale ordinaria quali, a titolo esemplificativo, carrelli elevatori o muletti non alimentati da combustibili fossili.

Articolo 8
Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Al fine di assicurare la piena proporzionalità del sostegno regionale ai fabbisogni delle Scuole della Formazione Professionale, al netto della valutazione di merito di cui all'art. 11, lo stanziamento, al netto della quota c.d. "fissa" di cui al comma 2, verrà ripartito proporzionalmente in ragione del numero di studenti iscritti all'anno formativo 2026- 2027[6].

2. Al fine di garantire un'entità di contributo sufficiente ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi progettuali, è stabilito un contributo per ciascuna domanda presentata pari a Euro 30.000,00, a prescindere dal numero di studenti iscritti. Tale quota di Euro 30.000,00 corrisponde al **contributo minimo** richiedibile per il progetto.

3. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 100% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

4. I sostegni che saranno erogati con il bando non rientrano nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), stante la tipologia di contributo, che supporta le Scuole della Formazione Professionale del territorio regionale nell'acquisizione di dotazioni infrastrutturali e laboratoriali, assicurando alla popolazione giovanile strumenti efficaci in termini di adattamento alle esigenze del

[6] alla data di pubblicazione del bando.

mercato del lavoro, la garanzia di un apprendimento di qualità, il sostegno dell'adeguamento sostenibile, inclusivo ed efficace dei sistemi di istruzione e formazione. Gli interventi previsti dalla presente iniziativa sono da intendersi ad esclusivo beneficio degli studenti iscritti sia in modalità ordinamentale che duale e, quindi, da impiegarsi specificamente con finalità formative nell'ambito della didattica di laboratorio che insiste nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e quindi per l'esercizio di attività non economiche di istruzione.

Articolo 9
Cumulabilità degli aiuti

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.

2. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

3. Non è possibile cumulare le agevolazioni a valere sul presente bando con quelle a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Articolo 10
Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve.

2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso a Fondi.RVE.

3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle **ore 10.00 del giorno 30/11/2026** e sarà attiva fino alle **ore 17:00 del giorno 25/02/2027.** Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 5 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE e di invio della domanda si rinvia alla pagina: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve

4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da Fondi.RVE la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori

informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata

5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, la seguente documentazione:

Documentazione **obbligatoria a pena di inammissibilità** della domanda di sostegno	• **"Scheda progettuale"** (allegato che verrà approvato con successivo provvedimento - vd nota 3), da firmare digitalmente secondo le modalità descritte al comma 4; • **Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative** (allegato che verrà approvata con successivo provvedimento - vd nota 3), da firmare digitalmente secondo le modalità descritte al comma 4 a pena della non ammissibilità.
Documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria	• Qualora necessaria, relazione sottoscritta da un tecnico relativa alla "Verifica climatica"; • Qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. n. 357 del 8.09.1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.) e ss. mm.ii. e Capo IV L.R. n. 12 del 27.05.2024 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) e regolamento attuativo n. 4 del 09/01/2025;

6. Tutta la documentazione e gli allegati citati al comma 5, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato "PDF" e firmati digitalmente secondo le modalità descritte al comma 4.

7. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.

8. Qualora il soggetto richiedente non sia esentato ai sensi della normativa vigente, la domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente in Fondi.RVE o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

9. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

   - non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato

elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
- sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 5;
- sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria).

10. Il soggetto richiedente dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico:

    - dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
    - dichiarazione relativa al rispetto del DNSH di cui all'art. 5 comma 4 lettera b);
    - dichiarazione relativa al rispetto della normativa in materia di verifica climatica (art. 73, par. 2, lett. j) Reg. (UE) 2021/1060; Comunicazione 2021/C 373/01, par. 3.3; Indirizzi DPCoe del 6 ottobre 2023).

    Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

11. Potranno essere richiesti al soggetto richiedente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'art. 2963 del Codice Civile.

12. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.

13. Presentando l'istanza i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando.

14. Gli allegati di cui ai commi precedenti, ove si tratti di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo, devono risultare firmati prima del caricamento definitivo nel sistema informatico.

Articolo 11
Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 08/06/2023 ai sensi art. 40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060.

2. I progetti pervenuti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di una Commissione tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") nominata con atto della Direzione Formazione e istruzione ed è composta da un massimo di

tre componenti interni scelti fra i dipendenti e collaboratori della Direzione Formazione e istruzione della Regione del Veneto.

3. L'istruttoria amministrativa è svolta dalla Direzione Formazione e istruzione, la quale verifica:

   - che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
   - che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
   - che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
   - il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista: il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata con lo stralcio dal preventivo di spesa (budget) di progetto della spesa non ammissibile;
   - il rispetto delle soglie di spesa fissate dal bando.

4. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato, nonché verifica il rispetto dei requisiti degli interventi di cui all'art. 5, e la congruità delle spese rispetto al progetto e procede all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. Nello specifico, la CTV assegna il punteggio previsto riguardo ai criteri di valutazione di cui alla successiva tabella.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		
Valutazione delle competenze dei soggetti proponenti in relazione al tipo di attività che si propone	**Livello**	**Punti**
• Capacità di investimento per l'ammodernamento delle strutture formative (aule/laboratori) (% contributo richiesto rispetto a quanto spettante, ovvero n° percentuale di studenti iscritti nelle SFP per cui si chiede il contributo pubblico)	<50%	0
	≥50%	1
Coerenza della proposta progettuale agli obiettivi del Bando	**Livello**	**Punti**
• Grado di descrizione della proposta progettuale in tutti i suoi elementi: problema, soluzione, strumenti e risorse, destinatari, risultati;	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4
	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
• Grado di innovazione della proposta: introduzione di servizi o produzione di beni non presenti sul mercato di riferimento e/o introduzione di modelli di gestione e/o produttivi innovativi (non necessariamente innovazione tecnologica).	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4

	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
Coerenza del progetto sotto il profilo gestionale e finanziario	**Livello**	**Punti**
● Fattibilità del progetto in termini di risorse utilizzate e di personale impiegato nel progetto (es. presenza project manager);	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4
	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
Comunicazione dei risultati	**Livello**	**Punti**
● Adeguatezza delle modalità scelte per comunicare i risultati e lo strumento utilizzato anche attraverso personale dedicato;	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4
	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
Valore culturale della proposta presentata	**Livello**	**Punti**
● Valore culturale della proposta con riferimento al contenuto del progetto ed al relativo impatto; ● Progetto di rete (ove applicabile)	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4
	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
Premialità		
Coerenza con le strategie europee di settore	**Livello**	**Punti**
● Complementarietà del progetto con altri interventi a valere su programmi e/o fondi comunitari;	no	0
	sì	1
● Capacità del progetto di valorizzare i sistemi territoriali di appartenenza;	no	0

	sì	1
• Rispetto e promozione della parità di genere nel progetto;	no	0
	sì	1
• Capacità del progetto di proteggere e valorizzare i giovani.	no	0
	sì	1

5. Sono valutabili ammissibili alla graduatoria utile alla concessione del sostegno i progetti che ottengano un punteggio minimo complessivo di **30 punti.**

6. In fase di istruttoria della domanda di saldo, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. L'istruttoria sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi di cui ai criteri di valutazione al comma 4 e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità. Una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore al valore minimo previsto al comma 5, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.

7. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato attribuito un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Articolo 12
Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla chiusura del bando, il Direttore della Direzione Formazione e istruzione adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa a favore del richiedente e l'elenco delle domande non ammissibili.

2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito https://spazio-operatori.regione.veneto.it/ Quest'ultimo vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

3. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Articolo 13
Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:

   a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Direzione Formazione e istruzione , in merito allo stato di attuazione degli interventi;
   b) dare tempestiva comunicazione alla Direzione Formazione e istruzione , a mezzo PEC (formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario, quali variazioni di natura societaria o altre variazioni comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
   c) dare tempestiva comunicazione alla Direzione Formazione e istruzione, a mezzo PEC (formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, della richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
   d) conservare dalla data di sostenimento della prima spesa ammissibile, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
   e) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
   f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
   g) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che la Direzione Formazione e Istruzione , la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
   h) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
   i) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti nella tabella all'art. 4, comma 1 per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
   j) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
   k) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei cinque anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
   l) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
   m) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
   n) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsti dall'art. 15

del presente bando;

o) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
p) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
q) **inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP)**, ai sensi dell'art. 5, commi 6 e seguenti, del D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023;
r) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
s) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
t) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
u) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi e sanzioni, laddove applicabili;
v) soddisfare il principio DNSH (*Do No Significant Harm*) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do No Significant Harm") del PR FESR 2021-2027 e secondo quanto indicato all'art. 5 comma 4 lettera b);
w) rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05/06/2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, il cui contenuto integra quanto previsto dal presente bando.

2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14
Svolgimento delle attività, variazioni (in caso di opere: varianti), proroghe e relativi obblighi

1. Prima della richiesta di anticipo (vd. art. 15) il beneficiario provvede a trasmettere l'atto di adesione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate dalla Direzione Formazione e istruzione.

2. Qualora non vi abbia già provveduto, e solo nel caso in cui il finanziamento approvato superi complessivamente la soglia di € 150.000,00, il beneficiario si impegna a mettere a

disposizione della Regione del Veneto la documentazione antimafia (autocertificazioni antimafia ex art. 85 d.lgs 159/2011) attraverso gli applicativi informatici regionali.

3. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il **27 aprile 2028**. Non saranno ammesse proroghe a tale termine.

4. L'intervento si considera concluso e operativo quando:

   - le attività sono state effettivamente realizzate;
   - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro i termini previsti;
   - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno.

5. Le richieste di variazione all'intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata tramite l'invio del modulo disponibile in Spazio Operatori[7].

   Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno, purché motivate e purché non comportino un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.

   Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:
   - il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
   - le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno;
   - l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.

   Le variazioni sono approvate dalla Direzione Formazione e istruzione che provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.

Articolo 15
Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	le spese sono ammissibili a partire dal 01/01/2026
Apertura presentazione domanda di sostegno	dalle ore 10:00 del **30 novembre 2026**
Chiusura presentazione domanda di sostegno	entro le ore 17:00 del **25 febbraio 2027**
Presentazione domanda di anticipo	entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza

[7] https://spazio-operatori.regione.veneto.it/manuali/variazioni-progettuali

Conclusione del progetto (obbligatorio)	entro il **27 aprile 2028**
Presentazione domanda di saldo (obbligatorio)	a partire dal 120esimo giorno (ore 10.00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 del **12 maggio 2028**

Articolo 16
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal Manuale Procedurale PR FESR (Allegato A al Decreto n. 130 del 27/09/2023 par. 2.5 sezione II e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria) se non diversamente disciplinate nel bando.

2. Le domande di erogazione di anticipo e del saldo del sostegno, prima del caricamento definitivo nel Sistema informatico, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

3. Il pagamento del sostegno è disposto al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
Anticipo (facoltativo)	entro **90 giorni** dalla pubblicazione nel BURV del decreto di concessione del sostegno ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.	pari all'**80%** del sostegno concesso	- Nota di richiesta di pagamento in regime fuori campo IVA, soggetta all'imposta di bollo nei termini di legge. Garanzia fideiussoria di importo pari alla somma richiesta, redatta in rigorosa conformità al modello regionale di cui al Decreto del Direttore della Direzione Formazione, ora Direzione Formazione e Istruzione, n. 573 del 01/07/2009, reperibile al link https://spazio-operatori.regione.veneto.it/pagamenti Questa stessa polizza sarà mantenuta a garanzia del progetto finanziato sino all'approvazione direttoriale del rendiconto finale. Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.

Saldo	entro le ore 17:00 del **12 maggio 2028** Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.	Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando	- **"Relazione finale"** (allegato che verrà approvato con successivo provvedimento - vd nota 3), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente, sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della attività progettuali dopo il termine del progetto; - Fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - Documenti giustificativi di pagamento; - Ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - Documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20; - Eventuale altra documentazione che potrà essere richiesta dalla Direzione Formazione e Istruzione.

4. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2 del bando.

5. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato.

6. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile, in tal caso saranno riconosciute ammissibili solo le quote pagate nel periodo di ammissibilità delle spese. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/ postale (anche tramite *home banking*)	Estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) • nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.

	copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento.	
Ricevuta bancaria	Estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria cumulativa	1. Estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. 2. Copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno bancario non trasferibile	1. Estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il numero assegno. 2. Copia leggibile dell'assegno; 3. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: • il numero dell'assegno; • il numero e la data della fattura; • l'esito positivo dell'operazione.	Non è sufficiente la sola matrice. Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.
Carta di credito (intestata all'ente beneficiario)	• Estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni. • Estratto conto della carta di credito; • Scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'ente beneficiario)	• Estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto. corrente e l'addebito delle operazioni. • Scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente	• Estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • Scontrino.	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'ente beneficiario e l'utilizzatore della

dell'ente beneficiario)		carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'ente e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta
MAV	• Copia del Bollettino MAV. • Estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.	
PagoPA	1. Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione. 2. Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata. 3. Avviso di pagamento.	
Addebito diretto	1. Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione. 2. Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata.	
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: ● l'intestatario del conto corrente; ● l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	
F24	• Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato. • Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24.	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

7. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/ credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.

8. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario

allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 3.

9. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.

10. Non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al **20%** del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

11. Ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021 le verifiche sulle domande di pagamento potranno essere effettuate sulla base di una valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

12. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, verrà assegnato all'interessato un termine non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

13. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

14. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

15. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:

    a. deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;
    b. deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il suo contributo concesso risulti superiore ad Euro 150.000,00.

Articolo 17
Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei cinque anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e

accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'Ente deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per cinque anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei cinque anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione operazioni cofinanziate. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla decadenza totale del contributo.

Articolo 18
Revoche, rinunce e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it. Il Direttore della Direzione Formazione e istruzione provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.

2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Direttore della Direzione Formazione e istruzione.

3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:

   a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il **termine perentorio** previsto all'articolo 14 del presente bando;
   b) mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il **termine**

perentorio previsto all'articolo 15 del presente bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);

c) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'articolo 11 comma 5;
d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
h) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 prima dell'avvenuta erogazione del saldo, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
i) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
j) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
k) mancato rispetto delle prescrizioni in tema di DNSH di cui all'art. 5 comma 4 lettera b);
l) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e Decreto n. 52 del 05/06/2005;

4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:

a) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate:

- pagamento del saldo e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento del saldo, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;

b) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'art. 6 in misura superiore al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;

c) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del

presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:

- totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;

d) **mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4** dopo l'avvenuta erogazione del saldo e prima che siano decorsi cinque anni dal pagamento del saldo;

e) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;

f) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 5 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;

g) qualora lo **scostamento tra la spesa ammessa a sostegno e la spesa rendicontata** ammessa a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:

- Spesa rendicontata ammessa minore del 70% e maggiore o uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- Spesa rendicontata ammessa minore del 60% e maggiore o uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;

h) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale;

i) mancato rispetto delle prescrizioni in tema di DNSH con riferimento alle singole spese sostenute nell'ambito del progetto, qualora risultino non conformi alla specifica normativa in materia di DNSH.

5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.

6. La decadenza comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni

fruite. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca e calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo. Qualora la restituzione derivi dalla mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità, oppure da documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili, accertati dopo l'ammissione al beneficio, ovvero sia conseguenza di azioni o fatti addebitati al beneficiario o di un'operazione di delocalizzazione, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.

7. La decadenza comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni fruite. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di decadenza e calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo.
8. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino all'erogazione del saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare alla Direzione Formazione e Istruzione il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.
9. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.
10. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05/06/2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

Articolo 19
Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
2. Nella fase di partecipazione al bando:
    a) la Direzione Formazione e istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno. Le informazioni sono da richiedersi attraverso la compilazione del form ***Info direttive*** presente al seguente link https://spaziooperatori.regione.veneto.it/bandi

b) per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve;

3. Nella fase successiva all'ammissione è possibile chiedere chiarimenti alla Direzione Formazione e istruzione attraverso la compilazione del form ***Quesiti online***, seguendo le istruzioni presenti al seguente link https://spazio-operatori.regione.veneto.it/quesiti

4. Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e istruzione. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la Direzione Formazione e istruzione, con sede in Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.

Articolo 20
Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:

   a. fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

   b. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

   c. esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera Euro 500.000,00;

   d. per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:

https://venetocoesione.regione.veneto.it/fesr/comunicazione-e-informazione

3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

   a. Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;

   b. Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

   a. www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
   https://venetocoesione.regione.veneto.it/web/veneto-coesione/fesr/operazioni-selezionate-e-operazioni-di-importanza-strategica

   b. https://www.avepa.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione

Articolo 21
Disposizioni finali e normativa di riferimento

Normativa Comunitaria

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento UE, Euratom n. 966/2012 e s.m.i ed il regolamento (CE) n. 1605/2012 e s.m.i.;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole

finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;

- Decisione C (2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- Decisione (CE) C (2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto" e successive modifiche: Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025 e con Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026;

Normativa Nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso "e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 33/2025, "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione";
- Decreto Legislativo n. 159/2011, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 34/2014, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 sulle semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva" e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). (25G00073) (GU Serie Generale n.105 del 08-05-2025)";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 "Documento unico di regolarità contributiva";
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatorietà del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico;

Normativa Regionale

- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”;
- Legge regionale 31 marzo 2017 n. 8, “Il sistema educativo della Regione Veneto”;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 8 giugno 2023 e Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 7 del 5 febbraio 2026 di approvazione delle sintesi delle proposte di riprogrammazione mid-term review (MTR) dei Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio della politica di coesione;
- Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023, n. 130 del 27/09/2023, e n. 221 del 21/12/2023 e come modificato dal Decreto n. 17 del 12/02/2025 e Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27/09/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, reperibili al seguente link: Autorità del programma e organismi di gestione e controllo - Veneto Coesione - Regione Veneto

L’amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 22
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono finalità di interesse pubblico, incluse quelle amministrative e contabili, per l’accesso ai finanziamenti pubblici e per l’erogazione degli stessi a valere sui fondi pubblici e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal Reg. UE n. 1060/2021 e dalla normativa nazionale ed europea di settore in materia di fondi pubblici.

   I dati sono trattati anche per consentire l’abilitazione agli applicativi informatici regionali, dedicati, che consentono all’Amministrazione regionale di svolgere le funzioni di monitoraggio, valutazione, sorveglianza e controllo delle attività approvate e finanziate dalla stessa.

I dati personali, ai sensi dell'art. 74, paragrafo 1, lett. c) del Reg. UE n. 1060/2021, saranno trattati per attuare misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, al fine di assicurare la corretta gestione finanziaria e il controllo dei programmi operativi regionali, mediante il ricorso allo strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea e denominato "Arachne". I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione, soggetti a condizioni di protezione dei dati e non devono essere pubblicati né dai servizi della Commissione europea né dall'Autorità di Gestione.

I dati personali potranno essere utilizzati dall'Amministrazione regionale anche per informare di iniziative analoghe dell'Amministrazione medesima. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all'art. 89 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR. I dati personali, trattati da responsabili esterni e da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente e in particolare per il rispetto degli obblighi di cui all'art. 49 Reg. UE n. 1060/2021. La gestione dei dati è informatizzata e manuale.

I dati personali compresi quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR), trattati da responsabili esterni e da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi salvi i casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

- nell'ipotesi in cui ricorrano i presupposti per la richiesta di informazione antimafia, i dati saranno inseriti nella piattaforma del Ministero dell'Interno denominata Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per obbligo di legge D.lgs. 159/2011.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base alla vigente normativa nazionale ed europea di settore, in ogni caso non supera il tempo necessario al conseguimento delle finalità in parola e per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Direzione Formazione e istruzione, con sede in Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, , mail: formazioneistruzione@regione.veneto.it pec: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it PEC: dpo@pec.regione.veneto.it

Per gli applicativi informatici regionali, dedicati, e il relativo supporto tecnico, si individua quale struttura competente la Direzione ICT, Agenda Digitale e Sos Affidamento Servizi e Forniture ICT, email: ictagendadigitale@regione.veneto.it PEC: ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it

Alle persone fisiche titolari dei dati personali, compresi i soggetti sottoposti ad eventuale verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 e ss. del D.lgs. 159/2011, competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Direttore della Direzione Formazione e istruzione l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento

2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia, 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

(Codice interno: 597697)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1411 del 26 novembre 2026

Sostegno finanziario a mezzo di erogazione diretta per interventi di impiantistica sportiva. Anno 2026. L.R. n. 8/2015, art. 10, comma 1, lettera b). DGR n. 721/2026.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento individua l'elenco degli interventi urgenti da finanziare nell'anno 2026, a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse approvato con DGR n. 721 del 21/07/2026 per interventi di impiantistica sportiva ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della L.R. n. 8/2015 e del Piano esecutivo annuale per lo sport 2026.

L'Assessore Diego Ruzza riferisce quanto segue.

La Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", nel riconoscere il valore sociale, formativo ed educativo della pratica motoria e sportiva, attraverso l'attività di programmazione e pianificazione, individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, a favore della realizzazione e/o messa a norma dell'impiantistica sportiva.

In particolare, l'art. 10, comma 1, lettera b) della citata L.R. n. 8/2015 prevede il sostegno finanziario della Regione a mezzo di erogazione diretta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per interventi urgenti o per iniziative di particolare rilevanza, secondo tipologie, importi e criteri da individuarsi attraverso il Piano esecutivo annuale per lo sport.

Il Piano esecutivo annuale per lo sport 2026, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 720 del 21 luglio 2026, con riferimento alle risorse economiche da assegnarsi nel 2026 a mezzo di erogazione diretta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) della L.R. n. 8/2015, ha stabilito di finanziare "interventi urgenti" di impiantistica sportiva inerenti la realizzazione di nuovi impianti, nonché le manutenzioni e/o il completamento di impianti sportivi esistenti.

In attuazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2026, con Deliberazione della Giunta regionale n. 721 del 21 luglio 2026 è stato pertanto approvato l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'accesso ai contributi destinati al finanziamento di interventi di impiantistica sportiva ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) della L.R. n. 8/2015 per l'anno 2026, con uno stanziamento iniziale di Euro 2.676.324,00, demandando ad apposito Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia l'approvazione delle risultanze istruttorie e l'individuazione degli interventi che presentano i requisiti di ammissibilità.

Alla data del 14 settembre 2026, termine di presentazione delle domande, risultano pervenute alla Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 514 istanze, che sono state oggetto di apposita istruttoria da parte della medesima Direzione.

Con Decreti del Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 21705 del 16 novembre 2026 e n. 22230 del 24 novembre 2026 è stata approvata l'istruttoria delle domande pervenute, ritenendo ammissibili a contributo n. 457 istanze, con un fabbisogno complessivo di Euro 33.670.066,71.

Nei medesimi Decreti sono altresì riportate le caratteristiche di ammissibilità degli interventi, come previsti dal punto 5 dell'Allegato A della DGR n. 721/2026, come di seguito specificate:

a. necessità di ripristinare la fruibilità degli impianti o di parti di essi per poter avviare o riprendere le attività sportive ad essi correlate;
b. esigenze di sicurezza;
c. necessità di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche;
d. adeguamento normativo dei locali e/o degli impianti;
e. necessità di efficientamento energetico;
f. opere già avviate o immediatamente cantierabili.

Considerato l'elevato numero delle domande pervenute e il fabbisogno complessivo richiesto, che risulta superiore alla dotazione finanziaria prevista dall'Avviso di cui alla DGR n. 721/2026, la Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia ha pertanto provveduto a reperire ulteriori risorse finanziarie per il corrente esercizio, al fine di soddisfare il maggior numero di istanze ammissibili.

Tale possibilità è peraltro prevista dal Piano esecutivo annuale per lo sport 2026, che statuisce che "*ogni ulteriore risorsa economica che si rendesse disponibile nel corso dell'anno potrà essere destinata all'assegnazione di contributi a mezzo di erogazioni dirette per interventi di impiantistica sportiva per le stesse finalità e con le stesse modalità di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) della L.R. 8/2015.*".

Pertanto, con Legge regionale 10 novembre 2026, n. 26 "Variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione del Veneto" sono state stanziati ulteriori Euro 4.500.000,00 per il finanziamento di interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva a mezzo di erogazioni dirette, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della L.R. n. 8/2015.

Con ulteriori Deliberazioni della Giunta regionale, approvate nel corso della seduta odierna e concernenti variazioni di bilancio, sono state inoltre stanziate le seguenti risorse per le medesime finalità:

- Euro 2.225.400,00 mediante l'utilizzo di quota del risultato di amministrazione;
- Euro 2.680.000,00 mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

A seguito di tali stanziamenti risultano disponibili Euro 12.081.724,00 da destinare al finanziamento di interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva a mezzo di erogazioni dirette, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della L.R. n. 8/2015, in esito all'Avviso pubblico approvato con la DGR n. 721/2026.

La medesima DGR n. 721/2026 ha stabilito che l'individuazione degli interventi da finanziare e dei relativi soggetti beneficiari sia effettuata mediante provvedimento della Giunta regionale, secondo i criteri di priorità stabiliti dalla Giunta stessa.

Considerato che la Regione del Veneto nel suo territorio vanta un patrimonio edilizio di impiantistica sportiva vasto e capillare, riconoscendo il valore della pratica sportiva, si intende pertanto sostenere i soggetti che gestiscono o hanno in proprietà impianti sportivi ad uso pubblico, con il fine di aiutare a mantenere aperto, fruibile, sicuro ed efficiente il maggior numero di impianti sportivi a beneficio di tutta la popolazione.

Con il presente provvedimento si stabilisce di valutare prioritariamente i seguenti criteri di ammissibilità, previsti dal punto 5 dell'Allegato A della DGR n. 721/2026:

a. necessità di ripristinare la fruibilità degli impianti o di parti di essi per poter avviare o riprendere le attività sportive ad essi correlate;
b. esigenze di sicurezza;
f. opere già avviate o immediatamente cantierabili.

Si ritiene altresì di valorizzare alcuni interventi che rivestono carattere di particolare rilevanza, con riferimento al contesto territoriale e socio-economico in cui sono inseriti, al fine di dare una risposta concreta alle esigenze di pratica sportiva del rispettivo territorio.

Considerata la straordinarietà del numero di istanze pervenute, al fine di soddisfare il maggior numero di istanze che rispettano i criteri sopra descritti, si ritiene di riconoscere ai beneficiari un contributo pari al 50% della spesa ammissibile, salvo arrotondamenti (in luogo della percentuale del 70% inizialmente indicata nell'Avviso per la raccolta delle manifestazioni d'interesse).

Tutto ciò considerato, si dispone l'assegnazione di contributi per complessivi Euro 12.081.724,00 per interventi di impiantistica sportiva ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della L.R. n. 8/2015 e del Piano esecutivo annuale per lo sport 2026, a favore di n. 207 beneficiari, puntualmente identificati nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Relativamente alle modalità di erogazione e liquidazione dei contributi, si richiama quanto già indicato nell'Allegato A della DGR n. 721/2026, ed in particolare:

- sarà riconosciuto l'intero contributo qualora si siano raggiunti tutti gli obiettivi di progetto prefissati e la spesa rendicontata sia pari ad almeno il 70% dell'importo ammissibile, così come indicato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, e comunque non inferiore all'importo finanziato; diversamente, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo minimo da rendicontare come sopra calcolato;
- non sono ammesse modifiche all'oggetto dell'intervento in relazione al quale è stata presentata istanza di contributo; ai fini dell'ammissibilità della spesa sostenuta per eventuali perizie di variante, le stesse dovranno essere adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e le modifiche dovranno altresì rispettare sostanzialmente il progetto presentato;
- per i soggetti privati, il contributo verrà liquidato previa presentazione delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, ai sensi dell'art. 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente alle schede beneficiari e a quanto stabilito dalla Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- il termine per la presentazione della rendicontazione finale dell'intervento è fissato alla data del 28 dicembre 2026, salvo istanza di proroga motivata, da inviarsi prima della scadenza esclusivamente tramite PEC alla Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia, che sarà autorizzata con provvedimento del Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia.

Il Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia è incaricato di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione, ivi comprese le eventuali concessioni di proroga.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013

Visto il D.Lgs. n. 97/2016;

Vista la L.R. n. 39/2001;

Vista la L.R. n. 27/2003;

Vista la L.R. n. 8/2015;

Vista la Legge regionale n. 4 del 10/04/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;

Vista la Legge regionale n. 26 del 10/11/2026 di variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 9 aprile 2026 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (D.T.A.) al bilancio di previsione 2026 - 2028;

Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 15/04/2026 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 311 del 30 aprile 2026 di approvazione delle direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028;

Viste le DD.G.R. n. 720-721 del 21/07/2026;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con DGR n. 721 del 21 luglio 2026, in attuazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2026, è stato approvato l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'accesso ai contributi destinati al finanziamento di interventi di impiantistica sportiva ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) della L.R. n. 8/2015 per l'anno 2026, con uno stanziamento iniziale di Euro 2.676.324,00;
3. di prendere atto che la dotazione finanziaria dell'Avviso di cui al punto 2 è stata successivamente implementata fino a complessivi Euro 12.081.724,00 per effetto delle seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028 come di seguito indicate:
   - Legge regionale 10 novembre 2026, n. 26 "Variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione del Veneto" che ha stanziato ulteriori Euro 4.500.000,00;
   - provvedimenti adottati dalla Giunta regionale nella seduta odierna con i quali sono stati disposti lo stanziamento di Euro 2.225.400,00 mediante l'utilizzo di quota del risultato di amministrazione e di Euro 2.680.000,00 mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste;
4. di prendere atto delle risultanze istruttorie approvate con Decreti del Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 21705 del 16 novembre 2026 e n. 22230 del 24 novembre 2026, relativamente alle domande di contributo pervenute per l'anno 2026 a riscontro dell'Avviso di manifestazione di interesse approvato con DGR n. 721/2026, che riportano le caratteristiche di ammissibilità degli interventi;
5. di valutare prioritariamente i seguenti criteri di ammissibilità, previsti dal punto 5 dell'Allegato A della DGR n. 721/2026:
   a. necessità di ripristinare la fruibilità degli impianti o di parti di essi per poter avviare o riprendere le attività sportive ad essi correlate;
   b. esigenze di sicurezza;
   f. opere già avviate o immediatamente cantierabili,

   valorizzando, altresì, alcuni interventi che rivestono carattere di particolare rilevanza, con riferimento al contesto territoriale e socio-economico in cui sono inseriti, al fine di dare una risposta concreta alle esigenze di pratica sportiva del rispettivo territorio;
6. di disporre l'assegnazione di contributi per complessivi Euro 12.081.724,00 per interventi di impiantistica sportiva ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della L.R. n. 8/2015 e del Piano esecutivo annuale per lo sport 2026, a favore di n. 207 beneficiari, identificati nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di stabilire, al fine di soddisfare il maggior numero di istanze che rispettano i criteri sopra descritti, di riconoscere ai beneficiari un contributo pari al 50% della spesa ammissibile, salvo arrotondamenti (in luogo della percentuale del 70% inizialmente indicata nell'Avviso per la raccolta delle manifestazioni d'interesse);
8. di determinare in euro 12.081.724,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dei beneficiari di cui all'**Allegato A**, al cui impegno provvederà con proprio decreto il Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia, sul capitolo n. 102517 *"Interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva - contributi agli investimenti (art. 11, L.R. 11/05/2015, n. 8)"* del Bilancio regionale 2026-2028, esercizio finanziario 2026;

9. di dare atto che la Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, attesta che la capienza dello stesso è condizionata all'approvazione del provvedimento di Giunta regionale di variazione del Bilancio di previsione 2026-2028, assunta in pari data, che dispone la variazione dello stanziamento nel medesimo capitolo;
10. di stabilire, per i beneficiari di cui all'**Allegato A**, il termine del 28 dicembre 2026 per la presentazione della rendicontazione finale dell'intervento eseguito, salvo proroga autorizzata, su motivata istanza, da inviarsi prima della scadenza, esclusivamente tramite PEC alla Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia di ogni ulteriore adempimento conseguente all'esecuzione del presente atto, ivi comprese le eventuali concessioni di proroghe;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR n. 1411 del 26 novembre 2026**

Contributi destinati al finanziamento di interventi di impiantistica sportiva ai sensi della L.R. n. 8/2015, art. 10, comma 1, lettera b). DGR n. 721 del 21/07/2026. Anno 2026

271da0e5

.

Anagrafica Beneficiario	*Denominazione opera*	*Comune dell'intervento*	*Importo ammissibile Lavori e oneri sicurezza (Euro)*	*Importo contributo (Euro)*
PROVINCIA DI BELLUNO				
Comune di Calalzo di Cadore - CF 00194080255	Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del muro di contenimento delle terre propedeutico alla riqualificazione dell'area sportiva tennis e padel sita in via Ettore Toffoli	Calalzo di Cadore	51.039,85	25.519,93
Comune di Cesiomaggiore - CF 00203620257	Riqualificazione area sportiva in loc. Pradenich - riqualificazione impianti sportivi e campo utilizzati per il gioco del calcio	Cesiomaggiore	142.857,14	71.428,57
Comune di Sedico - CF 00176800258	Riqualificazione dell'impianto di illuminazione e rifacimento della recinzione perimetrale del campo da calcio in località Mas	Sedico	197.281,90	98.640,95
Comune di San Pietro di Cadore - CF 83002170252	Blocco sportivo comunale - Campo sportivo comunale sito in località Picosta nella frazione di Presenaio - Riqualificazione campo da gioco	San Pietro di Cadore	141.500,00	70.750,00
Polisportiva Ponte nelle Alpi SSD ARL - CF 01200830253	Lavori per la sistemazione del campo sportivo di calcetto in erba sintetica sito all'interno dell'area sportiva di Polpet-Nuova Erto a Ponte nelle Alpi	Ponte nelle Alpi	99.000,00	49.500,00
Tiro a Segno Nazionale Sezione di Belluno - CF 80004460251	Lavori di realizzazione di un poligono di tiro da 50 metri	Belluno	68.000,00	34.000,00
Comune di Feltre - CF 001338880252	Realizzazione di una nuova tribuna coperta presso il campo da rugby in località Boscherai	Feltre	378.200,00	100.000,00
Comune di Arsiè - CF 00207780255	Interventi di manutenzione straordinaria rivolti alla messa in sicurezza del campo polivalente sito presso gli impianti sportivi di Arsiè	Arsiè	56.730,00	28.365,00
PROVINCIA DI PADOVA				
Comune di Bagnoli di Sopra - CF 00698340288	Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza dell'impianto sportivo comunale di Via S. Pellico	Bagnoli di Sopra	122.000,00	61.000,00

Comune di Noventa Padovana - CF 80009610280	Interventi di riqualificazione per l'ottenimento del C.P.I. della palestra "M. Mazzetto" di via XXV Aprile a Noventa Padovana (CUP: D78H25002420004)	Noventa Padovana	329.148,52	100.000,00
Comune di Bovolenta - CF 00650430283	Lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del campo da calcio	Bovolenta	160.578,84	80.289,42
Comune di Casalserugo - CF 80009250285	Palasport di via C. Colombo - Casalserugo (PD). Opere di adeguamento antincendio e rifacimento della pavimentazione in legno	Casalserugo	135.013,97	67.506,98
Comune di San Pietro Viminario - CF 00669560286	Lavori di riqualificazione, efficientamento energetico, adeguamento normativo e potenziamento della sicurezza dell'area sportiva all'aperto del Comune di San Pietro Viminario	San Pietro Viminario	80.175,70	40.087,85
Istituto Femminile Don Bosco delle Figlie di Maria Ausiliatrice - CF 80007570288	Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento della Palestra Don Bosco	Padova	140.850,00	70.425,00
Comune di Galzignano Terme - CF 82005250285	Riqualificazione, adeguamento normativo, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico degli spogliatoi dell'impianto sportivo comunale "Pirolo Fiorenzo"	Galzignano Terme	72.050,00	36.025,00
Comune di Tribano - CF 00683160287	Messa in sicurezza della copertura soggetta ad infiltrazioni d'acqua importanti e sostituzione dei corpi illuminanti danneggiati da tali infiltrazioni della palestra scolastica dell'Istituto comprensivo di Tribano	Tribano	51.000,00	25.500,00
Comune di Pernumia - CF 00669550287	Messa in sicurezza e adeguamento tribuna e spogliatoi campo da calcio impianti sportivi comunali	Pernumia	125.112,43	62.556,22
Comune di Rubano - CF 80009970288	Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale per modifiche interne e superamento delle barriere architettoniche degli spogliatoi della Palestra di Via Rovigo 3, Rubano (CUP F32H25000580004)	Rubano	122.334,02	61.167,01
Comune di Cartura - CF 80009210289	Sostituzione e messa in sicurezza delle gradinate, mediante realizzazione di nuovo basamento conforme alle NTC 2018, realizzazione di area riservata e interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche presso il campo da calcio comunale di Cartura	Cartura	112.592,14	56.296,07
Comune di Carmignano di Brenta - CF 81000410282	Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a servizio della scuola secondaria di primo grado e della relativa palestra	Carmignano di Brenta	103.961,00	51.980,50
Life Park S.S.D.R.L. - CF 05353360281	Completamento del campo polivalente basket / tennis / calcetto presso il centro sportivo di via Anello n. 27	Sant'Angelo di Piove di Sacco	70.048,00	35.024,00
Comune di Solesino - CF 82005010283	Realizzazione di blocco spogliatoi a servizio degli impianti sportivi in località Arteselle attraverso la conversione di parte della ex scuola primaria "Don Gnocchi" - 1° stralcio	Solesino	247.500,00	100.000,00
Comune di Mestrino - CF 80009550288	Lavori di adeguamento palestra comunale del capoluogo	Mestrino	153.918,80	76.959,40
Comune di Piombino Dese - CF 80009710288	Intervento di sostituzione e riqualificazione della centrale termica a servizio della palestra	Piombino Dese	115.720,00	57.860,00

Comune di San Martino di Lupari - CF 81000530287	Lavori urgenti di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dell'impianto sportivo scoperto comunale di via Leonardo, finalizzati alla riqualificazione funzionale del campo da calcio a otto e delle relative dotazioni impiantistiche, di sicurezza e di accessibilità (CUP G84J25000020006)	San Martino di Lupari	352.317,36	100.000,00
Comune di Saonara - CF 00742180282	Messa in sicurezza, adeguamento impianti, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria dell'Impianto Sportivo Comunale "Zeno Badon"	Saonara	65.000,00	32.500,00
Comune di Anguillara Veneta - CF 80012420289	1° lotto funzionale di riqualificazione, efficientamento energetico e potenziamento del Centro Sportivo Comunale	Anguillara Veneta	182.390,00	91.195,00
Comune di Santa Giustina in Colle - CF 80010030288	Intervento di messa in sicurezza, ampliamento e sistemazione funzionale dell'area degli impianti sportivi di via Trieste	Santa Giustina in Colle	158.554,65	79.277,32
Comune di Stanghella - CF 82001410289	Adeguamento normativo con efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo da calcio presso l'impianto sportivo di Stanghella	Stanghella	52.460,00	26.230,00
Comune di Grantorto - CF 81000490284	Interventi di risanamento e rinnovamento degli spogliatoi dei campi da calcio comunali siti in Viale dello Sport	Grantorto	73.790,32	36.895,16
Comune di Villanova di Camposampiero - CF 80010390286	Interventi di messa in sicurezza dell'impianto elettrico, ripristino dell'illuminazione di sicurezza, riqualificazione dell'illuminazione a LED e superamento delle barriere architettoniche presso il Campo da Calcio Comunale di Via Puotti, 64	Villanova di Camposampiero	97.021,72	48.510,86
Comune di Teolo – CF 80010150284	Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di Bresseo - 1° stralcio funzionale: serramenti.	Teolo	66.189,45	33.094,73
Comune di Merlara - CF 82005590284	Lavori di adeguamento messa in sicurezza efficientamento energetico e eliminazione delle barriere architettoniche degli spogliatoi e palestra impianti sportivi comunali	Merlara	139.700,00	69.850,00
Comune di San Giorgio delle Pertiche - CF 00682290283	Messa in sicurezza e riqualificazione funzionale ed energetica dell'impianto sportivo Francato Ometto	San Giorgio delle Pertiche	147.390,63	73.695,31
Comune di Montagnana – CF 0066040284	Intervento efficientamento energetico dell'impianto sportivo "Prato della Valle" di Montagnana (PD	Montagnana	84.852,49	42.426,25
Comune di Monselice – CF 00654440288	Messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo di atletica	Monselice	141.350,00	70.675,00
ASD Pallamano Mestrino - CF 04245510286	Rifacimento della pavimentazione sportiva dell'Arcostruttura di Mestrino	Mestrino	63.103,28	31.551,64
Parrocchia S.Ambrogio - CF 92029400287	Completamento, manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza impianti sportivi della Parrocchia Sant'Ambrogio di Pionca	Vigonza	59.620,00	29.810,00
Parrocchia S. Giovanni Bosco - CF 92029950281	Riqualificazione integrata della piastra sportiva della parrocchia don Bosco di Padova	Padova	81.077,36	40.538,68
Parrocchia di San Tommaso Apostolo - CF 92028560289	Demolizione e ricostruzione delle strutture di copertura e realizzazione di servizio igienico accessibile a persone con disabilità presso i campi sportivi della parrocchia di San Tommaso ad Albignasego (PD)	Albignasego	205.583,40	100.000,00
Comune di Loreggia - CF 00729710285	Riqualificazione degli impianti meccanici del palazzetto dello sport di Via dello sport (CUP E48E26000150004)	Loreggia	64.090,28	32.045,14

2001 s.r.l. s.s.d. (Padova) - CF 01819000280	Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico presso l'Impianto Natatorio Sportivo Comunale di Piove di Sacco	Piove di Sacco	254.658,00	50.000,00
Comune di Arre - CF 80008810287	Adeguamento alla normativa dell'impianto antincendio della palestra comunale di Arre, della scuola primaria e secondaria di primo grado	Arre	52.795,22	26.397,61
Comune di Lozzo Atestino - CF 82001370285	Ripristino della fruibilità dell'impianto sportivo di Valbona	Lozzo Atestino	138.600,00	69.300,00
Parrocchia di San Martino di Lupari - CF 90002210285	Lavori di ristrutturazione e ampliamento della palestra parrocchiale	San Martino di Lupari	606.424,18	100.000,00
Academy Noventa Padovana SSD a r.l. - CF 05484590285	Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del cento sportivo Noventello	Noventa Padovana	70.076,80	35.038,40
Comune di Cittadella - CF 81000370288	Sostituzione manto in erba dell'impianto sportivo di Cà Onorai	Cittadella	681.975,00	100.000,00
Comune di Polverara - CF 80009830284	Lavori di ripristino della piastra polivalente presso il polo scolastico di Polverara	Polverara	56.831,50	28.415,75
Comune di Albignasego - CF 80008790281	Adeguamento alle norme di prevenzione incendi impianti sportivi "Massimo Montagna" e "Dei Ferri - Marilena Loteni"	Albignasego	120.175,71	60.087,85
Comune di Vescovana - CF 82001130283	Riqualificazione funzionale, acustica ed energetica della palestra comunale di Vescovana finalizzata al recupero della piena fruibilità dell'impianto sportivo	Vescovana	169.582,60	84.791,30
Comune di Maserà di Padova - CF 80009490287	Lavori di adeguamento e riqualificazione del campo da basket al parco della Libertà	Maserà di Padova	89.426,00	44.713,00
Comune di Tombolo - CF 81000570283	Manutenzione straordinaria blocco est spogliatoi via S. Andrea 1 per messa in sicurezza igienico-sanitaria ed adeguamento normativo degli impianti tecnologici	Tombolo	99.341,83	49.670,92
Comune di Battaglia Terme - CF 82002930285	Lavori di miglioramento e ristrutturazione degli impianti sportivi ubicati in via C. Orlando con realizzazione nuovo campo da padel	Battaglia Terme	99.000,00	49.500,00
Comune di Conselve - CF 80009330285	Lavori di rifacimento e messa in sicurezza della pavimentazione sportiva dell'arcostruttura PalaMascagni	Conselve	127.005,20	63.502,60
Swim For Future srl - CF 0565490286	Interventi di miglioramento e successiva gestione del complesso sportivo sito in via Carrubbio, 134 a Monselice	Monselice	207.942,05	100.000,00
Comune di Campodarsego - CF 80008910285	Intervento di efficientamento energetico della palestra comunale - Via G. da Cavino n. 4	Campodarsego	140.255,38	70.127,69
Comune di Galliera Veneta - CF 81000450288	Adeguamento dell'impianto di riscaldamento mediante impianto a pompa di calore della Palestra Gialla	Galliera Veneta	119.560,00	59.780,00
Comune di Campodoro – CF 80008930283	Opere di riqualificazione di un campo da calcio a 5 in erba sintetica sito presso l'impianto sportivo comunale di Bevadoro	Campodoro	84.150,00	42.075,00
PROVINCIA DI ROVIGO				

ASD ACRAS Murazze - CF 90013140299	Costruzione di campo da padel con fondazioni in c.a. e struttura metallica a supporto di copertura amovibile	Porto Viro	146.348,00	50.000,00
Comune di Castelguglielmo - CF 00225690296	Opere di ripristino della fruibilità degli impianti sportivi di Castelguglielmo: manutenzione straordinaria dell'impianto termo-idraulico	Castelguglielmo	61.589,00	30.794,50
Comune di Corbola - CF 8100290296	Lavori di realizzazione della copertura della tribuna del campo sportivo comunale - interventi di sistemazione e adeguamento - I Stralcio (CUP E41E20000140005)	Corbola	156.835,37	78.417,68
Comune di Guarda Veneta - CF 80002210294	Stralcio funzionale dell'intervento di manutenzione straordinaria della piastra polivalente presso la zona sportiva comunale di via Roma	Guarda Veneta	92.582,17	46.291,09
Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria – CF 00208390294	Riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche della piastra sportiva multidisciplinare sita nel parco della canonica	Fiesso Umbertiano	56.100,00	28.050,00
Comune di Ariano nel Polesine - CF 00197150295	Intervento di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento del campo sportivo di Ariano Capoluogo (CUP J74J25000020006)	Ariano nel Polesine	276.452,00	100.000,00
Parrocchia di Santo Stefano Papa e Martire – CF 80001970294	Realizzazione di un nuovo campo da tennis scoperto	Rovigo	50.000,00	25.000,00
Comune di Villanova del Ghebbo - CF 82000570299	Progetto unitario di riqualificazione della piastra sportiva e dei servizi/spogliatoi (CUP: J18E26000050006)	Villanova del Ghebbo	86.328,00	43.164,00
Comune di Rosolina – CF 81004580296	"Sistemazione della pavimentazione, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di via Don Giuseppe Sambo n. 9 nel Comune di Rosolina" (CUP J92H26000990006)	Rosolina	99.430,00	49.715,00
Comune di Giacciano con Baruchella – CF 2000470292	Ristrutturazione dei servizi doccia, igienici e sanitari della palestra comunale di Via Sx Emissario	Giacciano con Baruchella	81.180,00	40.590,00
Union Vis Lendinara SSD a r.l. - CF 91003420295	Progetto per la ristrutturazione di un fabbricato da adibire a clubhouse	Lendinara	242.000,00	50.000,00
Comune di Occhiobello - CF 00131010290	Implementazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione del Centro Sportivo Comunale "Luigi Sgualdo"	Occhiobello	79.750,00	39.875,00
Parrocchia di Santa Sofia - CF 91001600294	Lavori di messa in sicurezza e riattivazione del campo sportivo parrocchiale	Lendinara	116.392,22	58.196,11
Comune di Trecenta - CF 00205230295	Intervento urgente di messa in sicurezza impiantistica e strutturale.	Trecenta	142.450,00	71.225,00
Comune di Castelmassa - CF 00192730229	Adeguamento alla normativa di sicurezza dell'illuminazione del campo da calcio e calcetto degli impianti sportivi di via San Martino nel comune di Castelmassa (RO)	Castelmassa	117.016,06	58.508,03
Comune di Stienta - CF 83000750295	Messa in sicurezza con messa a norma ed efficientamento del campo a 9 destinato all'attività del settore giovanile	Stienta	80.764,00	40.382,00
Comune di Lusia - CF 00197480296	Intervento di ripristino della fruibilità con il rifacimento della pavimentazione sportiva della palestra scolastica "E. Fermi" di Lusia (RO) - messa in sicurezza zona spettatori e ripristino impianto termico	Lusia	99.000,00	49.500,00
Comune di Ceneselli - CF 83000950291	Lavori di manutenzione straordinaria, degli spogliatoi del campo sportivo in via C. Battisti nel Comune di Ceneselli (RO)	Ceneselli	109.824,00	54.912,00

Comune di Porto Tolle - CF 00201720299	Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo da calcio "U. Cavallari" sito in località Ca' Tiepolo viale G. Di Vittorio	Porto Tolle	117.601,13	58.800,56
ASD Circolo Tennis Taglio di Po - CF 90004980299	Realizzazione della copertura del campo da padel	Taglio di Po	71.004,00	35.502,00
Comune di Loreo - CF 00092880293	Riqualificazione e adeguamento tecnologico dell'impianto di illuminazione esterna a servizio del campo da calcio dell'impianto sportivo sito in Loreo in Via XXV Aprile	Loreo	82.449,03	41.224,51
PROVINCIA DI TREVISO				
Comune di Ormelle - CF 80011490267	Lavori necessari per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi della palestra "Filippo Momesso" (CUP: E68H25000440001)	Ormelle	222.200,00	100.000,00
Comune di Castelfranco Veneto - CF 00481880268	Recupero e rifunzionalizzazione del fabbricato di servizio Dello Stadio Comunale "Giuseppe Ostani"	Castelfranco Veneto	120.310,30	58.000,00
Comune di Resana - CF 81000610261	Realizzazione di un nuovo campo da calciotto in erba sintetica e relativo impianto di illuminazione	Resana	214.500,00	100.000,00
Comune di Ponzano Veneto - CF 00517500260	Lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi esistenti degli impianti sportivi di Via del Bellato a Ponzano Veneto - II stralcio	Ponzano Veneto	312.950,00	100.000,00
Treviso Foot Ball Club S.S. a r.l. - CF 05024260266	Lavori di adeguamento dello stadio O. Tenni ai criteri infrastrutturali della Lega Italiana Calcio Professionistico	Treviso	1.195.037,93	50.000,00
Tiro a Segno Nazionale Sezione di Vittorio Veneto - CF 84001780265	Rifacimento completo dell'impianto elettrico e di illuminazione presso la struttura sportiva denominata "Palatiro" (palestra di tiro)	Vittorio Veneto	92.266,68	41.789,54
Comune di Conegliano - CF 82002490264	Bonifica e adeguamento energetico della copertura e dell'illuminazione della palestra "P. Stival"	Conegliano	250.218,18	100.000,00
Comune di Quinto di Treviso - CF 80008290266	Rifacimento impianto di illuminazione del calcio e dell'atletica dello stadio "T. Righetto" (CUP D94J26000670006)	Quinto di Treviso	141.502,46	68.000,00
Comune di Colle Umberto - CF 84000770267	Efficientamento energetico ed adeguamento normativo dell'impianto di illuminazione (torri faro), abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza del campo da gioco con realizzazione di nuovo accesso per i mezzi di soccorso - campo da calcio comunale di via Roma	Colle Umberto	95.160,00	45.000,00
Comune di Asolo - CF 83001570262	Intervento di manutenzione straordinaria della palestra di Pagnano d'Asolo in via Contrada Bernardi n. 3	Asolo	148.000,00	68.000,00
Comune di San Zenone degli Ezzelini - CF 83003130263	Lavori di messa in sicurezza, adeguamento normativo ed efficientamento energetico impianti di illuminazione esterna dello stadio comunale di via Vivaldi	San Zenone degli Ezzelini	98.820,00	45.000,00
Collegio Immacolata delle Salesiane di don Bosco - CF 00503520264	Interventi di riqualificazione funzionale ed impiantistica della palestra scolastica del Collegio Immacolata	Conegliano	139.080,00	65.000,00

Comune di Salgareda - CF 80012290260	Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo da calcio da allenamento situato in Frazione Campodipietra	Salgareda	95.000,00	45.000,00
Comune di Vittorio Veneto - CF 00486620263	Impianto sportivo Palestra Bortoluzzi intervento di abbattimento barriere architettoniche, adeguamento fruibilità e sicurezza	Vittorio Veneto	104.500,00	50.000,00
Comune di Caerano di San Marco – CF 83003810260	Lavori di realizzazione degli spogliatoi degli impianti sportivi di Via Cavour, modifica della viabilità relativamente ai parcheggi e efficientamento energetico dell'illuminazione del campo sportivo	Caerano di San Marco	633.752,99	100.000,00
Comune di Maser - CF 83002690267	Lavori di ripristino dei campi sportivi polivalenti comunali (basket/calcetto e tennis) in via San Giacomo località Crespignaga	Maser	132.289,15	65.000,00
Comune di Zenson di Piave - CF 80007430259	Adeguamento impianto elettrico relamping illuminazione a servizio campo da calcio principale ed allenamento - Campi sportivi "Bepi Crich"	Zenson di Piave	158.600,00	77.000,00
Comune di Cimadolmo - CF 80012110260	Adeguamento e messa a norma degli impianti e sostituzione impianto di climatizzazione del pattinodromo comunale	Cimadolmo	100.100,00	50.000,00
Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio Martiri - CF 02137030264	Intervento di realizzazione e adeguamento di impianto sportivo polifunzionale presso la frazione di San Trovaso – Comune di Preganziol	Preganziol	121.404,05	55.000,00
Parrocchia S. Pietro Apostolo - CF 01967810266	Messa in sicurezza e riqualificazione impiantistica impianto per riscaldamento idrico sanitario, impianto elettrico e fotovoltaico	Fonte	64.889,36	30.000,00
Mogliano Veneto Rugby SSD a RL - CF 05328770267	Realizzazione di una nuova costruzione ad uso palestra per la muscolazione e fitness dedicata agli atleti dell'alto livello di interesse nazionale	Mogliano Veneto	125.235,00	50.000,00
SSD Caerano Tennis Club - CF 92003780266	Lavori di riqualificazione dello spazio in uso del T.C. Caerano e sostituzione del manto d'erba sintetica del campo n. 4 e realizzazione di nuova rampa disabili	Caerano di San Marco	79.101,00	35.000,00
Parrocchia dei Santi Martino e Rosa - CF 91003740262	Intervento di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo parrocchiale di Via Fenzi a Conegliano	Conegliano	192.866,00	90.000,00
Comune di Vazzola - CF 82002690269	Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport - blocco spogliatoi (CUP I64J26000300006)	Vazzola	182.926,80	90.000,00
Asd Tennis Club Barchessa - CF 05043220267	Realizzazione di chiosco servizi / club house e riqualificazione ed adeguamento impianti degli ambienti spogliatoi presso l'impianto sportivo comunale di Silea	Casale sul Sile	63.594,00	30.000,00
Montenuoto S.s.d. a r.l. - CF 02208600268	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici della Piscina Comunale "Chiara Giavi Montebelluna"	Montebelluna	144.300,00	70.000,00
ASD Montebelluna Tennis Village - CF 05581610267	Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'impianto sportivo comunale "Campo da Tennis" di Montebelluna	Montebelluna	218.500,00	50.000,00
Associazione Sportiva Dilettantistica Junior Sporting Santa Lucia ASD - CF 94005080265	Lavori di manutenzione straordinaria e interventi di miglioramento dell'impianto sportivo in via Foresto Est, Santa Lucia di Piave (TV)	Santa Lucia di Piave	77.013,72	37.000,00
ASD Rugby Casale - CF 80021960267	Lavori di realizzazione nuova palestra atleti, recupero di due spogliatoi, messa a norma della sala medica e della segreteria	Casale sul Sile	108.350,00	53.000,00

ASD Zerman - CF 04329490264	Realizzazione nuove tribune e rifacimento/adeguamento impianto di illuminazione e infrastruttura cybersecurity a supporto	Mogliano Veneto	71.423,68	34.000,00
Comune di Godega S. Urbano - CF 82001250263	Intervento di efficientamento energetico mediante relamping LED dell'impianto di illuminazione del campo comunale da calcio a 11 e sistemazione linee e quadri elettrici	Godega S. Urbano	71.980	34.000,00
Comune di San Vendemiano - CF 82001950268	Stadio comunale: lavori di ristrutturazione degli spogliatoi (CUP E38E25000040006)	San Vendemiano	313.500,00	100.000,00
A.S.D.R. Camino 1983 - CF 04350840262	Rifacimento degli impianti di illuminazione dei campi sportivi siti in Via Comunale di Camino a Oderzo	Oderzo	67.601,70	32.000,00
Comune di Roncade - CF 80009430267	Lavori di efficientamento energetico impianto di illuminazione dei campi di calcio dell'impianto sportivo di San Cipriano	Roncade	140.910,00	70.000,00
Comune di Miane - CF 84000830269	Manutenzione, completamento e messa in sicurezza dell'area sportiva polivalente di Miane	Miane	132.070,62	65.000,00
ASD Villorba Rugby - CF 02180440261	Intervento di riqualificazione funzionale del terreno di gioco principale Impianto sportivo di Via Marconi - Villorba (TV)	Villorba	91.500,00	44.000,00
Comune di Maserada sul Piave - CF 80007930268	Lavori di realizzazione di una rampa di accesso alla tribuna del campo da calcio in via dello Stadio a Maserada sul Piave	Maserada sul Piave	68.200,00	33.000,00
Comune di Montebelluna - CF 00471230268	Sostituzione caldaia ed ammodernamento impianti tecnologici CT Palazzetto "O. Frassetto" di Montebelluna (CUP: D96G26000060004)	Montebelluna	175.837,78	87.000,00
Comune di Paese - CF 00389950262	Opere di adeguamento antincendio e superamento delle barriere architettoniche presso l'impianto sportivo del Rugby	Paese	99.298,92	47.000,00
Comune di Vedelago - CF 00208680264	Realizzazione campo da calcio per allenamenti all'interno del Polisportivo "Adelmo Bolge"	Vedelago	138.807,33	65.000,00
Comune di Gaiarine - CF 82001070265	Costruzione nuova tribuna con copertura per il campo da calcio - opere aggiuntive per il miglioramento dell'accessibilità e l'adeguamento igienico sanitario	Gaiarine	132.765,26	60.000,00
Comune di San Biagio di Callalta – CF 80009250569	Manutenzione straordinaria della pavimentazione dell'impianto di atletica leggera comunale di via Olimpia	San Biagio di Callalta	107.431,25	50.000,00
Comune di Loria - CF 81003030269	Messa in sicurezza con adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell'illuminazione del campo da gioco principale e del campo di allenamento dell'impianto sportivo comunale di Bessica (CUP F84J26001120006)	Loria	182.495,85	90.000,00
Comune di Valdobbiadene - CF 83004910267	Interventi di adeguamento impiantistico sportivo della piscina comunale di Valdobbiadene – Adeguamento impianto d'illuminazione del Piano Vasca	Valdobbiadene	53.350,00	25.000,00
Comune di Villorba - CF 80007530266	Riqualificazione e ampliamento impianto di basket outdoor sito nel parco pubblico "Hagrid" di Via del Domenicale a Villorba	Villorba	121.055,00	60.000,00

PROVINCIA DI VENEZIA				
Comune di Noale - CF 82002870275	Adeguamento spogliatoi arbitri del Palazzetto dello Sport Azzurri 82 (CUP: G92H25000340004)	Noale	87.852,85	43.926,43
Comune di Musile di Piave - CF 00617480272	Intervento di miglioramento e ampliamento dell'area fitness inclusiva presso gli impianti sportivi di Via Argine San Marco Inferiore	Musile di Piave	114.755,94	57.377,97
Columbus srl - CF 04867710271	Lavori urgenti di sistemazione di un'area di servizio e messa in sicurezza del fabbricato reception e spogliatoi dell'impianto natatorio sito nel lungomare di Sottomarina	Chioggia	142.840,26	71.420,13
ASD Tennis Club Peseggia - CF 02694200276	Riqualificazione dell'impianto del tennis e calcetto di Peseggia mediante installazione di copertura campo di gioco padel	Scorzè	90.000,00	45.000,00
Parrocchia Buon Pastore - CF 91004770276	Completamento impiantistica sportiva delle opere parrocchiali Buon Pastore	Chioggia	223.469,88	100.000,00
Comune di Gruaro - CF 84000850274	Intervento di sistemazione, messa a norma ed adeguamento igienico-sanitario e funzionale dei servizi igienici e spogliatoi della palestra comunale di Gruaro	Gruaro	76.860,00	38.430,00
Parrocchia San Giorgio Martire - CF 82002070272	Riqualificazione aree parrocchiali per realizzazione parco e attività ludico-sportive	Marcon	450.000,00	100.000,00
Comune di Eraclea – CF 84002090276	Lavori di manutenzione straordinaria dell'area sportiva "Tintoretto" ubicata nella frazione Ponte Crepaldo	Eraclea	174.558,00	87.279,00
NET Village SSD SRL (Scorzè) - CF 04846500272	Lavori di riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo 'NET Riviera Sport Village' di Mira (VE)	Mira	111.419,31	55.709,65
Casa Religiosa San Giusto - CF 91021560270	Lavori di sostituzione del manto in erba sintetica e di montaggio di porte del campo di calcetto	Chioggia	50.975,67	25.487,84
Parrocchia del Sacro Cuore – CF 90018230277	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli spazi sportivi del patronato	Venezia	50502,17	25.251,09
Comune di Marcon - CF 82002050274	Prescrizioni della C.C.V.L.P.S. del 30.03.2026: adeguamento e messa in sicurezza dello stadio comunale "Nereo Rocco"	Marcon	50.600,00	25.300,00
Rugby Riviera 1975 ASD - CF 90146080271	Lavori di realizzazione di una nuova struttura da adibire a palestra	Mira	168.360,00	50.000,00
Comune di Pramaggiore - CF 83003010275	Manutenzione straordinaria dei servizi igienici a servizio del pubblico e delle biglietterie degli impianti sportivi di Pramaggiore	Pramaggiore	50.752,00	25.376,00
Comune di Salzano - CF 82007420274	Ripristino fruibilità della palestra della scuola elementare S. Pio X a Robegano mediante la manutenzione straordinaria della pavimentazione esistente (CUP: F62H26000270006)	Salzano	58.537,38	29.268,69
Rondoni Rugby A.S.D - CF 90168150275	Intervento urgente di ripristino della fruibilità, sicurezza, accessibilità, adeguamento ed efficientamento energetico	Spinea	202.520,00	50.000,00
Comune di Scorzè - CF 82002430278	Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione dello stadio di Scorzè	Scorzè	126.697,00	63.348,50

Comune di Fossalta di Portogruaro - CF 83003590276	Adeguamento degli impianti, per la messa in sicurezza della palestra Denis Innocentin di Villanova Santa Margherita con il rifacimento completo degli impianti termico ed idrico	Fossalta di Portogruaro	102.162,39	51.081,19
Centro Nuoto Stra S.r.l Società Sportiva Dilettantistica – CF 02947230278	Opere di demolizione e ricostruzione parziali della copertura e nuovo impianto di trattamento aria dell'impianto natatorio comunale di via Bramante 1 a Stra	Stra	847.022,00	100.000,00
Comune di Mirano - CF 82002010278	Riqualificazione dell'impianto sportivo con intervento di efficientamento dell'impianto di illuminazione, e rifacimento dell'impianto di irrigazione e del manto erboso del campo da gioco dello stadio comunale del rugby Ferruccio Bianchi	Mirano	127.524,76	63.762,38
Asd Tennis Club Chioggia - CF 91000380278	Ristrutturazione - Riqualificazione spogliatoi campi da tennis comunali "Casa Libera"	Chioggia	54.778,00	27.389,00
Comune di San Donà di Piave - CF 00625230271	Lavori per adeguamento normativo pattinodromo, efficientamento energetico, abbattimento e superamento barriere architettoniche e adeguamento spogliatoi	San Donà di Piave	212.280,00	100.000,00
Parrocchia Santa Margherita V.M. – CF 03154270270	Lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo di Cappelletta	Noale	190890	95.445,00
PROVINCIA DI VICENZA				
Comune di Pove del Grappa - CF 91013460240	Opere di adeguamento della palestra comunale di Piazza degli Scalpellini	Pove del Grappa	97.790,22 €	48.895,11
Comune di Sovizzo - CF 04506950247	Lavori di realizzazione copertura dei campi da calcetto presso il centro sportivo di Sovizzo (CUP I85B25000060004)	Sovizzo	468.600,00	100.000,00
Comune di Altavilla Vicentina - CF 00518900246	Lavori di adeguamento normativo presso lo stadio comunale "Paolo Rossi" per lo svolgimento di attività sportive, pubblico spettacolo e superamento barriere architettoniche agli impianti sportivi (CUP F82H26000450006)	Altavilla Vicentina	135.952,37	67.976,19
Comune di Valdagno - CF 00404250243	Intervento di riqualificazione funzionale della pista da gioco dell'impianto sportivo "PalaLido" (CUP J72H26001060004)	Valdagno	55.339,20	27.669,60
Comune di Schio - CF 00402150247	Lavori di riqualificazione risanamento conservativo stadio De Rigo (CUP F52H26000240004)	Schio	164.795,40	82.397,70
ASD Volley Rosà - CF 02432370241	Riqualificazione della pavimentazione sportiva del Palazzetto dello Sport PalaRosa	Rosà	51.203,40	25.601,70
Comune di Santorso - CF 00280750241	Intervento di impiantistica sportiva da condurre presso gli impianti sportivi di località Grumo	Santorso	85.758,68	42.879,34
Parrocchia di Sant'Antonio da Padova - CF 84000110241	Ultimazione lavori degli spogliatoi interrati e lavori di miglioramento/completamento dell'impiantista esistente ai fini della sicurezza e del risparmio energetico	Thiene	120.407,95	60.203,98
Comune di Zanè - CF 00241790245	Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione sportiva dei campi da tennis n° 1 e n° 2 degli impianti sportivi comunali	Zanè	72.050,00	36.025,00

Comune di Sarego - CF 80005610243	Intervento di efficientamento energetico ed ammodernamento dell'impianto di illuminazione del Campo Sportivo comunale di Sarego mediante installazione di corpi illuminanti a tecnologia LED	Sarego	58.796,68	29.398,34
Comune di Rotzo - CF 84001030240	installazione dell'impianto di illuminazione dei campi gioco tennis e pallavolo "Parco Sabaus" a Rotzo (VI)	Rotzo	56.320,00	28.160,00
Parrocchia di San Giuseppe Sposo della B.V.M. - CF 82008130245	Lavori manutenzione ordinaria degli spogliatoi del campo da calcio di San Giuseppe di Cassola	Cassola	85.170,47	42.585,24
Parrocchia di San Zeno di Cassola - CF 91005010243	Lavori manutenzione ordinaria del piano seminterrato del centro parrocchiale di San Zeno di Cassola	Cassola	69.866,26	34.933,13
Comune di Castegnero Nanto - CF 04634700241	2° stralcio funzionale - area attrezzata per attività sportive, motorie e ricreative	Castegnero Nanto	142.857,00	71.428,50
Parrocchia S. Maria Assunta e Ss. Filippo e Giacomo - CF 95017740242	Rifacimento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo parrocchiale	Sandrigo	180.543,00	90.271,50
Comune di Monte di Malo - CF 00152550240	Intervento di completamento funzionale, riqualificazione e messa in sicurezza dell'Area Sportiva Polivalente comunale sito in via Milano a Monte di Malo	Monte di Malo	151.721,97	75.860,99
Riviera Berica ASD - CF 04097950242	Realizzazione recinzioni e opere di completamento dell'impianto sportivo strada del Tormeno, e di un pozzo artesiano presso l'impianto Sportivo in via Einaudi	Vicenza	99.805,00	49.902,50
Parrocchia Santa Maria Annunziata - CF 95012300240	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi parrocchiali	Castegnero Nanto	61.000,00	30.500,00
Comune di Vicenza - CF 00516890241	Scuola secondaria di primo grado G.G. TRISSINO in via Prati a Vicenza Ristrutturazione della copertura della palestra e manutenzione straordinaria degli spogliatoi di pertinenza - CUP B33I25000040004	Vicenza	310.068,16	100.000,00
Piscine di Vicenza SRL Società Sportiva Dilettantistica C.F. 02600830240	Efficientamento energetico e adeguamento del sistema di climatizzazione del Centro Medico – Piscine di Vicenza	Vicenza	86.620,00	43.310,00
SSD Tennis Comunali Lonigo s.r.l. - 04219670249	Realizzazione di una copertura pressostatica del campo da calcetto di via Santa Marina a Lonigo	Lonigo	65.900,00	32.950,00
Comune di Bassano del Grappa - CF 00168480242	Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale del fabbricato a servizio dell'impianto sportivo Tennis Club di via Col Fagheron (CUP: I77H21004740004)	Bassano del Grappa	146.300,00	73.150,00
Comune di Bolzano Vicentino - CF 00524720240	Riqualificazione degli impianti sportivi di via Zuccola - Sistemazione campo da tennis, relamping con adeguamento impianti elettrici e sostituzione caldaia spogliatoi tennis/beach volley (CUP: J82H26001290006)	Bolzano Vicentino	96.779,12	48.389,56
Comune di Tezze sul Brenta - CF 91013510242	Messa in sicurezza con adeguamento normativo degli impianti esistenti e contestuale efficientamento energetico dell'impianto sportivo di Tezze sul Brenta capoluogo (CUP: H94J26000300006)	Tezze sul Brenta	134.236,60	67.118,30

Comune di Castelgomberto - CF 00185650249	Manutenzione straordinaria agli impianti sportivi ai fini dell'efficientamento energetico e dell'aumento delle condizioni di sicurezza	Castelgomberto	82.960,00	41.480,00
Comune di Malo - CF 00249370248	Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione dello stadio calcistico di via Deledda	Malo	70.304,79	35.152,40
Comune di Arzignano - CF 00244950242	Intervento di efficientamento energetico e riqualificazione dell'involucro trasparente della palestra di roccia mediante sostituzione dei serramenti e del cupolino di copertura	Arzignano	125.400,00	62.700,00
Comune di Rosà - CF 00276370244	Lavori di efficientamento energetico relativi all'illuminazione degli impianti sportivi di via dei Fanti, n°2	Rosà	97.671,20	48.835,60
Comune di Montecchio Maggiore - CF 00163690241	Rifacimento di una piastra polivalente (campo da pallacanestro e pallavolo) e di una pista di atletica leggera (rettilineo), attualmente in forte stato di degrado	Montecchio Maggiore	161.700,00	80.850,00
Comune di Trissino - CF 00176730240	Realizzazione di nuove tribune e di un blocco di servizi igienici presso il campo da calcio comunale di Via Palladio	Trissino	330.000,00	100.000,00
USD Altair -CF 80024690242	Lavori di messa in sicurezza e risparmio energetico del campo sportivo di via Calvi (Vicenza)	Vicenza	69.606,49	34.803,22
Comune di Cornedo Vicentino - CF 00295160246	Rifacimento degli spogliatoi a servizio dell'impianto sportivo "Paladegasperi"	Cornedo Vicentino	426.800,00	100.000,00
PROVINCIA DI VERONA				
Comune di Erbè - CF 80015770235	Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra comunale sita in Erbè, Viale Europa, 15 (CUP: E74J25000560001)	Erbè	164.232,76	82.116,38
Comune di Belfiore - CF 83000210233	Manutenzione straordinaria palestra comunale mediante sostituzione della pavimentazione sportiva e sostituzione delle porte di comunicazione tra la palestra e gli spogliatoi	Belfiore	55.846,22	27.923,11
Comune di Negrar - CF 00251080230	Lavori di adeguamento di impianti e aree esterne di pertinenza dell'impianto sportivo di Negrar di Valpolicella capoluogo, al superamento delle barriere architettoniche, normative sportive e per una migliore fruizione dell'opera (CUP: E97D26000040004)	Negrar	72.769,94	36.384,97
Comune di Ferrara di Monte Baldo - CF 81000130237	Interventi di riqualificazione, messa a norma e completamento dell'impiantistica sportiva comunale	Ferrara di Monte Baldo	91.025,00	45.512,50
Comune di Veronella - CF 00323160234	Lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e superamento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi di via Lavagnoli	Veronella	77.776,60	38.888,30
Montorio FC SSD a r.l. - CF 04265640237	Intervento di riqualificazione e ammodernamento dell'impianto "Centro Polisportivo Valpantena" sito in via Leonardo da Quinto 25/A	Verona	155.650,00	50.000,00
Comune di Castel D'Azzano - CF 00659830236	Manutenzione straordinaria per il rifacimento degli spogliatoi e bagni dell'impianto sportivo Piazzale degli Atleti (CUP: E54J26001010004)	Castel D'Azzano	78.750,00	39.375,0

Comune di Illasi - CF 00233530237	Riqualificazione dell'impianto sportivo comunale dedicato all'attività sportiva del tennis sito in Illasi in Via Olimpia	Illasi	70.760,00	35.380,00
Comune di Isola della Scala - CF 00457160232	Realizzazione di una piastra sportiva polivalente nell'area esterna della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Fratelli Corrà", in via Rimembranza n. 49 (CUP E65B26000360006)	Isola della Scala	80.080,00	40.040,00
Comune di Cerea - CF 00659890230	Riqualificazione dell'impianto sportivo comunale denominato "Pelaloca" – 2° stralcio (CUP G95B20000130005)	Cerea	120.450,00	60.225,00
Comune di Zevio - CF 00660750233	Interventi di riqualificazione del campo da gioco del campo sportivo di Via Roma	Zevio	98.937,77	49.468,89
Comune di Malcesine - CF 00601160237	Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale del campo da tennis in materiale sintetico del Centro Tennis Cassone — Tennis e Padel Club Malcesine	Malcesine	129.015,39	64.507,69
Parrocchia della Natività di Maria - CF 80007610233	Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico degli spazi sportivi e ricreativi esterni dell'oratorio della Parrocchia della Natività di Ronco all'Adige (VR)	Ronco all'Adige	133.978,25	66.989,12
ACD Aurora Marchesino - CF 93203430231	Progetto di ampliamento, messa in sicurezza e adeguamento normativo dei locali spogliatoi e servizi dell'impianto sportivo "Rino Dalle Vedove" sito a Marchesino in via Dolomiti	Buttapietra	62.535,07	31.267,53
Comune di Castelnuovo del Garda – CF 00667270235	Interventi di completamento degli spogliatoi a sud e accesso al piano interrato della palazzina servizi annessa agli impianti sportivi di Cavalcaselle in via Ferrari	Castelnuovo del Garda	415.042,13	100.000,00
GSR Crosare APS - CF 02776280238	Ristrutturazione, ampliamento e adeguamento funzionale della zona spogliatoi e servizi	Bovolone	91.756,83	45.878,42
Parrocchia San Giovanni Battista - CF 82001360237	Lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo parrocchiale	Veronella	64.660,00	32.330,00
Comune di Montecchia di Crosara - CF 83000930236	Lavori per la realizzazione di un campo da tennis nell'ambito della valorizzazione urbana di parte degli impianti sportivi comunali (CUP J64B13000040005)	Montecchia di Crosara	216.342,58	100.000,00
Comune di Valeggio sul Mincio – CF 00346630239	Ripristino delle condizioni di impermeabilità e tenuta della copertura del bocciodromo comunale di Via Gorizia	Valeggio sul Mincio	171.288,00	85.644,00
A.S.D. Team BMX Verona - CF 02266660238	Intervento di completamento dell'impianto sportivo di BMX denominato "Magic BMX Olympic Arena"	Verona	2.375.602,30	100.000,00
SSD Intrepida 1938 a RL - CF 01999550237	Manutenzione straordinaria degli spogliatoi dell'impianto intitolato a Don Egidio Zardini sito in Verona	Verona	79.783,60	39.891,80
Comune di Zimella – CF 00631830239	Lavori di miglioramento degli impianti sportivi in Santo Stefano di Zimella, realizzazione di una copertura per le tribune	Zimella	465.465,00	100.000,00
Comune di Arcole - CF 83002270235	Intervento di relamping del campo sportivo di allenamento di Arcole e realizzazione di impianto di rinnovo aria (VMC) con immissione negli spogliatoi e ripresa in zona docce del campo sportivo di Gazzolo d'Arcole	Arcole	177.393,20	88.696,60
Comune di Badia Calavena – CF 83002470231	Intervento di messa in sicurezza della copertura del campo polivalente a servizio del polo sportivo del capoluogo	Badia Calavena	146.408,59	73.204,29

Comune di San Bonifacio – CF 00220240238	Lavori di messa in sicurezza dell'impianto sportivo in località Villanova di San Bonifacio	San Bonifacio	150.000,00	75.000,00
Comune di San Zeno di Montagna - CF 00414190231	Interventi di adeguamento, efficientamento e ampliamento degli impianti di illuminazione a servizio dell'impianto natatorio comunale e del campo da calcetto sito in loc. Lumini	San Zeno di Montagna	82.211,00	41.105,50
Comune di Soave - CF 83000070231	Progetto per la realizzazione di campi da tennis e calcetto in via S. Matteo	Soave	247.118,32	100.000,00
Comune di Vigasio - CF 80014290235	Ripristino funzionale e messa in sicurezza della piastra polivalente e delle relative tribune in via Bassini	Vigasio	182.200,00	91.100,00
TOTALE COMPLESSIVO				12.081.724,00

(Codice interno: 597705)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1421 del 26 novembre 2026

Approvazione dei criteri per la sperimentazione, in cinque Ambiti Territoriali Sociali, di un contributo a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e assegnazione delle risorse regionali per l'annualità 2026. L.R. 28 maggio 2020, n. 20, art. 13.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Si sperimenta, per l'annualità 2026 e in deroga alle Linee di indirizzo per gli interventi a favore delle famiglie fragili adottate con DGR n. 1266 del 30 ottobre 2026, nei territori di Asolo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, un contributo forfettario di euro 500,00 per nucleo familiare a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con almeno quattro figli e con ISEE non superiore a euro 40.000,00, a sostegno delle spese scolastiche, educative, sportive e di trasporto dei figli. Ai Comuni capofila dei cinque Ambiti Territoriali Sociali sono assegnati complessivamente euro 100.000,00.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

La Legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” al Capo IV disciplina gli interventi a favore delle famiglie fragili, ovvero le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (art. 10), le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (art. 11), le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (art. 13).

Per queste ultime, l'art. 13 prevede l'istituzione di un fondo a favore dei Comuni che attivano progetti per la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento.

A tutti gli interventi del Capo IV, l'art. 16 applica criteri di priorità fondati sul quoziente familiare.

Per l'annualità 2026, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 30 ottobre 2026 avente ad oggetto “*Interventi a favore delle famiglie fragili, ai sensi degli artt. 10, 11 e 13 della L.R. 28 maggio 2020, n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”. DGR n. 828 del 28 luglio 2026. Ulteriori risorse regionali per l'annualità 2026. Adozione delle Linee di indirizzo per l'attuazione*”, la Giunta regionale ha definito una programmazione unitaria degli interventi a favore delle famiglie fragili di cui agli artt. 10, 11 e 13 della L.R. n. 20/2020, che ricomprende le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali programmate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 828 del 28 luglio 2026 e le ulteriori risorse statali e regionali disponibili, per complessivi euro 4.035.114,07. Con la medesima Deliberazione, la Giunta regionale ha approvato le Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi come riportato nell'Allegato A e il riparto delle risorse tra i 24 Ambiti Territoriali Sociali, come riportato nell'Allegato B, determinato in proporzione alla popolazione residente, quale unica linea di finanziamento non vincolata alle singole tipologie di beneficiari.

Per le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, le Linee di indirizzo prevedono che gli Ambiti Territoriali Sociali sostengano i nuclei familiari nella spesa necessaria a garantire ai figli l'accesso a servizi, esperienze e opportunità, tramite la riduzione delle tariffe dei servizi comunali e interventi orientati alla capacitazione e all'autonomia del nucleo familiare. Gli Ambiti possono erogare anche contributi economici, nel rispetto di precisi vincoli: la verifica di situazioni di morosità o di esposizioni debitorie, la quantificazione delle spese ricorrenti connesse alla crescita e all'educazione dei figli e una valutazione sociale complessiva del nucleo familiare. Le Linee di indirizzo stabiliscono, quale criterio di accesso, un ISEE non superiore a euro 20.000,00 e definiscono i criteri di priorità in coerenza con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1307 dell'8 settembre 2020 “*Definizione delle priorità tra gli aventi titolo per l'applicazione del quoziente familiare, previsto dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020,* “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 16). DGR n. 101/CR dell'11 agosto 2020.”, adottata previo parere della Commissione consiliare competente.

Con la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 recante il Bilancio di previsione 2026-2028 sono state stanziate ulteriori risorse regionali a favore delle famiglie numerose, pari a euro 100.000,00, nel capitolo di spesa 105705 “Azioni regionali a favore delle famiglie numerose - trasferimenti correnti (art. 13, L.R. 28/05/2020, n. 20)”. Tali risorse non sono ricomprese nella programmazione unitaria di cui alla DGR n. 1266/2026.

La L.R. n. 20/2020 include, tra gli obiettivi della Regione, lo sviluppo di iniziative di monitoraggio della situazione delle famiglie e di verifica dell'impatto delle politiche familiari nel territorio (art. 2, comma 1, lettera t)) e promuove la valutazione d'impatto familiare, secondo criteri di proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica (art. 23).

In tale prospettiva, appare utile utilizzare tali risorse per verificare l'efficacia di un modello di sostegno alle famiglie numerose diverso da quello previsto per l'art. 13 dalle Linee di indirizzo, caratterizzato:

- dall'innalzamento della soglia di accesso a un ISEE non superiore a euro 40.000,00, così da comprendere anche i nuclei per i quali il numero dei figli incide in misura rilevante sul reddito disponibile, pur in assenza delle condizioni economiche previste dalle Linee di indirizzo;

- da un contributo di importo forfettario, pari a euro 500,00 per nucleo familiare, in luogo di un contributo commisurato alle spese quantificate e subordinato alla valutazione sociale del nucleo;
- dalla destinazione del contributo alle spese ricorrenti legate al percorso scolastico, educativo e sportivo dei figli, comprese quelle di trasporto.

Si propone, pertanto, di avviare, per l'annualità 2026, una sperimentazione in cinque Ambiti Territoriali Sociali, in deroga a quanto previsto per l'art. 13 dalle Linee di indirizzo adottate con DGR n. 1266/2026, limitatamente ai criteri di accesso relativi all'ISEE, all'importo del contributo e ai vincoli per l'erogazione dei contributi economici. Restano fermi gli ulteriori criteri di accesso previsti per l'art. 13 dalle medesime Linee di indirizzo e i criteri di priorità, definiti in coerenza con la DGR n. 1307/2020. La soglia ISEE costituisce, infatti, un requisito di accesso stabilito dalle Linee di indirizzo, mentre la DGR n. 1307/2020 attribuisce i punteggi di priorità senza fissare soglie di accesso.

La Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport ha individuato gli Ambiti Territoriali Sociali della sperimentazione sulla base di due criteri:

- il maggior numero di figli di famiglie con parti trigemellari e di famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro ammessi agli interventi, secondo l'ultima rendicontazione presentata dagli Ambiti, relativa al programma di interventi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 29 maggio 2025 "*Programma di interventi, per l'anno 2025, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della L.R. 28 maggio 2020, n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11 e 13)*", i cui rendiconti sono stati approvati con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile n. 13295 del 5 maggio 2026 "*Approvazione dei rendiconti degli Ambiti Territoriali Sociali relativi al programma di interventi previsto, per l'anno 2025, a favore delle "Famiglie Fragili", di cui alla DGR n. 585 del 29 maggio 2025 e al DDR n. 58 del 27 giugno 2025*", come risulta dai dati agli atti della Direzione. A tal fine gli ATS individuati sono i seguenti: l'Ambito Sociale VEN_09 - Treviso, l'Ambito Sociale VEN_26 - Verona, l'Ambito Sociale VEN_06 - Vicenza e l'Ambito Sociale VEN_08 - Asolo;
- la specificità del territorio lagunare, nel quale, per una parte significativa della popolazione, residente nel centro storico, nelle isole e nell'estuario, il trasporto pubblico acqueo costituisce l'unico mezzo per raggiungere i servizi scolastici, educativi e sportivi e la relativa spesa incide in modo strutturale sul bilancio delle famiglie. In tal senso è stato individuato l'Ambito Sociale VEN_12 - Venezia.

L'inserimento dell'Ambito Sociale VEN_12 - Venezia consente di verificare il modello anche in un contesto nel quale la spesa di trasporto, ricompresa tra quelle ammesse, non è sostituibile, in coerenza con l'integrazione tra le politiche familiari e quelle dei trasporti promossa dall'art. 2, comma 2 della L.R. n. 20/2020. I cinque Ambiti, che comprendono i capoluoghi di quattro province e Comuni di diverse dimensioni, assicurano una base adeguata per la sperimentazione ed una significativa rappresentatività del territorio regionale.

I criteri per l'attuazione della sperimentazione sono riportati nell'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 40.000,00 e non è cumulabile con i contributi economici riconosciuti, per l'annualità 2026, ai sensi delle Linee di indirizzo. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20/2020, gli Ambiti Territoriali Sociali predispongono la graduatoria dei nuclei ammessi secondo i criteri di priorità previsti per l'art. 13 dalle Linee di indirizzo, in coerenza con la DGR n. 1307/2020, dando precedenza, a parità di punteggio, al valore ISEE più basso, e riconoscono il contributo, secondo l'ordine della graduatoria, fino a esaurimento delle risorse assegnate.

Le risorse sono ripartite tra i cinque Ambiti Territoriali Sociali in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2025 dei Comuni afferenti a ciascun Ambito, con lo stesso criterio adottato per le Linee di indirizzo. Per l'Ambito Sociale VEN_12 - Venezia, in ragione della specificità del territorio lagunare, la popolazione residente nel centro storico e nell'estuario, pari a 74.436 abitanti al 1° gennaio 2025 secondo i dati dell'anagrafe del Comune di Venezia, è computata in misura doppia, per tenere conto dell'incidenza strutturale della spesa di trasporto pubblico acqueo sul bilancio delle famiglie. La ripartizione è effettuata in quote di euro 500,00, pari all'importo del contributo per nucleo familiare, per complessive 200 quote, con il metodo dei resti maggiori. Il riparto è riportato nell'**Allegato B**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La sperimentazione come sopra descritta ha valenza solamente per l'annualità corrente.

Gli Ambiti Territoriali Sociali rendicontano l'utilizzo delle risorse e gli esiti della sperimentazione secondo le modalità e i termini definiti dalla Direzione Servizi Sociali, Terzo Settore e Sport.

Per quanto sopra esposto, si determina in euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore dei Comuni di Treviso, Verona, Vicenza, Venezia e Castelfranco Veneto, quali Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali individuati, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 105705 "Azioni regionali a favore delle famiglie numerose - trasferimenti correnti (art. 13, L.R. 28/05/2020, n. 20)" del Bilancio di previsione 2026-2028, finanziato con risorse regionali.

Il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo citato, attesta che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Si incarica la Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e il successivo Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. 28 maggio 2020, n. 20, in particolare gli articoli 2, 13, 16 e 23;

VISTA la L.R. 4 aprile 2024, n. 9 “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTA la L.R. 31 luglio 2026, n. 15 “Assestamento del bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTA la DGR n. 1307 dell'8 settembre 2020 “Definizione delle priorità tra gli aventi titolo per l'applicazione del quoziente familiare, previsto dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 16). DGR n. 101/CR dell'11 agosto 2020.”;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 111 del 26 luglio 2022, che ha approvato il “Programma 2022-2024 degli interventi della Regione del Veneto a favore della famiglia”, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 20/2020;

VISTA la DGR n. 585 del 29 maggio 2025 “Programma di interventi, per l'anno 2025, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della L.R. 28 maggio 2020, n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articoli 10, 11 e 13)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 9 aprile 2026 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028. Art. 9, comma 1, L.R. n. 39/2001”;

VISTO il Decreto del Segretario generale della programmazione n. 3 del 15 aprile 2026, di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2026-2028;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e ragioneria n. 15462 del 3 luglio 2026 “Aggiornamento dell’Allegato A “Bilancio finanziario gestionale 2026-2028”, approvato con Decreto n. 3 del 15 aprile 2026 del Segretario Generale della Programmazione e ss.mm.ii., a seguito della ridefinizione dell’assetto organizzativo regionale. (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).”;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile n. 13295 del 5 maggio 2026 “Approvazione dei rendiconti degli Ambiti Territoriali Sociali relativi al programma di interventi previsto, per l'anno 2025, a favore delle “Famiglie Fragili”, di cui alla DGR n. 585 del 29 maggio 2025 e al DDR n. 58 del 27 giugno 2025”;

VISTA la DGR n. 828 del 28 luglio 2026 “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - annualità 2025. Programmazione regionale degli interventi e dei servizi sociali e relativo riparto delle risorse, in attuazione del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026, adottato con Decreto Interministeriale 2 aprile 2025”;

VISTA la DGR n. 1266 del 30 ottobre 2026 “Interventi a favore delle famiglie fragili, ai sensi degli artt. 10, 11 e 13 della L.R. 28 maggio 2020, n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”. DGR n. 828 del 28 luglio 2026. Ulteriori risorse regionali per l'annualità 2026. Adozione delle Linee di indirizzo per l'attuazione”;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 recante il Bilancio di previsione 2026-2028 sono state stanziate ulteriori risorse regionali a favore delle famiglie numerose, pari a euro 100.000,00, nel capitolo di spesa 105705 “Azioni regionali a favore delle famiglie numerose - trasferimenti correnti (art. 13, L.R. 28/05/2020, n. 20)” e che tali risorse non sono ricomprese nella programmazione unitaria di cui alla DGR n. 1266/2026;
3. di avviare per l'annualità 2026 e in deroga a quanto previsto per l'art. 13 della L.R. n. 20/2020 e dalle Linee di indirizzo adottate con DGR n. 1266/2026, limitatamente ai criteri di accesso relativi all'ISEE, all'importo del contributo e ai vincoli

per l'erogazione dei contributi economici, la sperimentazione di un contributo forfettario di euro 500,00 per nucleo familiare a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, per le spese inerenti al trasporto pubblico, anche acqueo, compreso il trasporto scolastico, mensa scolastica, attività di doposcuola e testi scolastici e universitari, iscrizione ad associazioni e società sportive dilettantistiche, secondo i criteri di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di individuare quali Ambiti Territoriali Sociali della sperimentazione l'Ambito Sociale VEN_09 - Treviso, l'Ambito Sociale VEN_26 - Verona, l'Ambito Sociale VEN_06 - Vicenza, l'Ambito Sociale VEN_12 - Venezia e l'Ambito Sociale VEN_08 - Asolo, sulla base dei criteri e delle motivazioni indicati in premessa;
5. di approvare il riparto delle risorse tra i cinque Ambiti Territoriali Sociali di cui al punto 4, determinato in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2025, in quote di euro 500,00, per un importo complessivo di euro 100.000,00, come riportato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fatto salvo come indicato in premessa per l'Ambito Sociale VEN_12 - Venezia;
6. di determinare in euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dei Comuni di Treviso, Verona, Vicenza, Venezia e Castelfranco Veneto, quali Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali di cui al punto 4, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 105705 “Azioni regionali a favore delle famiglie numerose - trasferimenti correnti (art. 13, L.R. 28/05/2020, n. 20)” del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
7. di dare atto che il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di incaricare la Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell'esecuzione del presente atto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, commi 1 e 2 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1421 del 26 novembre 2026

ALLEGATO A

Criteri per la sperimentazione di un contributo a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (art. 13, L.R. 28 maggio 2020, n. 20). Annualità 2026

1. Finalità

La sperimentazione, riferita all'annualità 2026, è finalizzata a verificare l'efficacia di un contributo forfettario a sostegno delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro nelle spese ricorrenti legate al percorso scolastico, educativo e sportivo dei figli, comprese quelle di trasporto.

2. Ambiti Territoriali Sociali della sperimentazione

La sperimentazione è attuata dall'Ambito Sociale VEN_09 - Treviso, l'Ambito Sociale VEN_26 - Verona, l'Ambito Sociale VEN_06 - Vicenza, l'Ambito Sociale VEN_12 - Venezia e l'Ambito Sociale VEN_08 - Asolo, secondo il riparto di cui all'**Allegato B**.

3. Rapporto con le Linee di indirizzo

La sperimentazione è attuata in deroga a quanto previsto per l'art. 13 dalle Linee di indirizzo adottate con DGR n. 1266 del 30 ottobre 2026, limitatamente ai criteri di accesso relativi all'ISEE, all'importo del contributo e ai vincoli per l'erogazione dei contributi economici. Il contributo non è cumulabile con i contributi economici riconosciuti, per l'annualità 2026, ai sensi delle medesime Linee di indirizzo: a tal fine, gli Ambiti Territoriali Sociali riconoscono il contributo dopo l'assegnazione dei contributi economici previsti dalle Linee di indirizzo. Per quanto non previsto dai presenti criteri, si applicano le medesime Linee di indirizzo.

4. Destinatari e requisiti di accesso

Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- presenza nel nucleo familiare di figli nati da parto trigemellare o di un numero di figli pari o superiore a quattro, indicati nella certificazione ISEE;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a euro 40.000,00;
- residenza in uno dei Comuni afferenti agli Ambiti Territoriali Sociali della sperimentazione;
- possesso degli ulteriori criteri di accesso previsti per l'art. 13 dalle Linee di indirizzo.

5. Spese a sostegno delle quali è riconosciuto il contributo

Il contributo è riconosciuto a sostegno delle seguenti spese sostenute per i figli:

- trasporto pubblico, anche acqueo, compreso il trasporto scolastico;
- mensa scolastica;
- attività di doposcuola;
- testi scolastici e universitari;
- iscrizione ad associazioni e società sportive dilettantistiche.

6. Importo del contributo

Il contributo ha importo forfettario pari a euro 500,00 per nucleo familiare.

7. Priorità e graduatoria

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20/2020, gli Ambiti Territoriali Sociali formano la graduatoria dei nuclei ammessi secondo i criteri di priorità previsti per l'art. 13 dalle Linee di indirizzo, definiti in coerenza con la DGR n. 1307 dell'8 settembre 2020, adottata previo parere della Commissione consiliare competente; a parità di punteggio, prevale il valore ISEE più basso. Gli Ambiti riconoscono il contributo secondo l'ordine della graduatoria, fino a esaurimento delle risorse assegnate. Qualora le risorse residue non consentano di riconoscere l'intero contributo al nucleo che segue in graduatoria, il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili.

8. Rendicontazione e valutazione degli esiti

Gli Ambiti Territoriali Sociali rendicontano l'utilizzo delle risorse e gli esiti della sperimentazione secondo le modalità e i termini definiti dalla Direzione Servizi Sociali, Terzo Settore e Sport. La rendicontazione riguarda, in particolare:

- il numero di domande presentate, di nuclei ammessi e di nuclei esclusi;
- la distribuzione dei nuclei ammessi per fascia di ISEE e per numero di figli;
- le tipologie di spesa a sostegno delle quali il contributo è stato richiesto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1421 del 26 novembre 2026

ALLEGATO B

Riparto delle risorse per la sperimentazione di un contributo a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Annualità 2026

L'importo complessivo di euro 100.000,00, stanziato nel capitolo di spesa 105705 "Azioni regionali a favore delle famiglie numerose - trasferimenti correnti (art. 13, L.R. 28/05/2020, n. 20)" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, è ripartito tra i cinque Ambiti Territoriali Sociali individuati per la sperimentazione in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2025 nei Comuni afferenti a ciascun Ambito, lo stesso criterio utilizzato per le Linee di indirizzo adottate con DGR n. 1266 del 30 ottobre 2026. Per l'Ambito Sociale VEN_12 - Venezia, in ragione della specificità del territorio lagunare, la popolazione residente nel centro storico e nell'estuario, pari a 74.436 abitanti al 1° gennaio 2025 secondo i dati dell'anagrafe del Comune di Venezia, è computata in misura doppia, per tenere conto dell'incidenza strutturale della spesa di trasporto pubblico acqueo sul bilancio delle famiglie. Il riparto è effettuato in quote di euro 500,00, pari all'importo del contributo riconosciuto per nucleo familiare, per un totale di 200 quote: a ciascun Ambito è attribuito il numero intero di quote che risulta dalla rispettiva parte di popolazione e le quote residue sono attribuite agli Ambiti con i resti maggiori, fino a raggiungere il totale di 200.

Prov.	*Ambito territoriale sociale*	*Ente beneficiario*	*Codice fiscale dell'ente beneficiario*	*Popolazione residente al 1° gennaio 2025*	*Popolazione considerata ai fini del riparto*	*Quote (n.)*	*Importo (euro)*
TV	Ambito Sociale VEN_09 - Treviso	Comune di Treviso	80007310263	421.066	421.066	50	25.000,00
VR	Ambito Sociale VEN_26 - Verona	Comune di Verona	00215150236	336.422	336.422	40	20.000,00
VI	Ambito Sociale VEN_06 - Vicenza	Comune di Vicenza	00516890241	313.536	313.536	38	19.000,00
VE	Ambito Sociale VEN_12 - Venezia	Comune di Venezia	00339370272	275.207	349.643 *	42	21.000,00
TV	Ambito Sociale VEN_08 - Asolo	Comune di Castelfranco Veneto	00481880268	248.460	248.460	30	15.000,00
			Totale	**1.594.691**	**1.669.127**	**200**	**100.000,00**

* Popolazione residente al 1° gennaio 2025, maggiorata della popolazione residente nel centro storico e nell'estuario del Comune di Venezia (74.436 abitanti al 1° gennaio 2025, di cui 48.489 nel centro storico e 25.947 nell'estuario, dati dell'anagrafe comunale), computata in misura doppia.

(Codice interno: 597698)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1424 del 26 novembre 2026

Attuazione dell'azione T.1.b dell'Appendice I al vigente P.R.T.R.A.. Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni del Veneto con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Edizione 2026-2027. Approvazione del Bando, dello Schema di Accordo di collaborazione con gli Enti di Governo del trasporto pubblico locale e con Infrastrutture Venete S.r.l., per l'attuazione coordinata e condivisa delle attività riferite al Bando, nonché dello Schema di Convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per l'attività di comunicazione e per la gestione operativa del Bando.

[Ambiente]

Note per la trasparenza:
La proposta riguarda l'approvazione dell'edizione 2026-2027 del Bando finalizzato alla concessione di contributi per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) urbani ed extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, con alcune implementazioni rispetto alle precedenti edizioni del medesimo approvate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1499 del 16 dicembre 2024 e n. 1409 dell' 11 novembre 2025, con le quali si pone in continuità. Con il medesimo atto si approvano anche gli schemi degli atti necessari per lo svolgimento del Bando, ossia quello relativo all'Accordo di collaborazione con gli Enti di Governo del trasporto pubblico locale e con Veneto Infrastrutture S.r.l., nonché la Convenzione con Veneto Innovazione S.p.A.

L'Assessore Elisa Venturini, di concerto con l'Assessore Diego Ruzza, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria, in attuazione delle azioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) aggiornato con Deliberazione consiliare n. 90 del 19 aprile 2016, e delle misure condivise con le Regioni del Bacino Padano attraverso il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria" approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017, ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti.

Per l'attuazione delle citate misure, la Giunta regionale ha finanziato, nel corso degli anni, specifiche iniziative finalizzate al rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa di riferimento, proseguendo poi con misure inerenti alla mobilità, all'utilizzo delle biomasse, all'efficientamento energetico degli edifici, al trasporto pubblico e alla mobilità ciclistica, la cui realizzazione ha richiesto considerevoli investimenti finanziari.

Con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le diverse azioni già in essere, la Giunta regionale con Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021 ha attivato, in accordo con le Regioni del Bacino Padano, un pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria, con particolare attenzione alla sostituzione di autoveicoli privati considerati inquinanti, al trasporto pubblico (sia ferroviario che su gomma), alla sostituzione di apparecchi termici civili alimentati a biomassa e agli interventi sulle attività zootecniche, prevedendo l'utilizzo di apposite risorse statali messe a disposizione per l'adozione di misure di contrasto all'inquinamento atmosferico sopra elencate, in particolare quelle previste dal programma di finanziamento istituito con Decreto Direttoriale MATTM-CLEA n. 412 del 18 dicembre 2020.

Le misure definite nella citata Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021 sono state assorbite e potenziate nell'aggiornamento del P.R.T.R.A. approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025, divenendo, di fatto, misure strutturali all'interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell'aria.

La priorità dell'obiettivo di riduzione dei fattori di inquinamento dell'aria è confermata anche dal suo inserimento nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026-2028 approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 20 del 27 marzo 2026; i progetti che si intendono realizzare con i finanziamenti di cui al Decreto direttoriale n. 412/2020 sopra richiamato sono, infatti, considerati strategici per le politiche ambientali dell'Amministrazione regionale.

Con riguardo all'ambito della mobilità, che costituisce una delle fonti più critiche per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto, responsabili della formazione in atmosfera della frazione secondaria di particolato sottile, il P.R.T.R.A. ha posto notevole attenzione allo sviluppo di misure atte a contrastare i contributi emissivi dei veicoli maggiormente inquinanti del parco automobilistico regionale al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione.

In tale ambito, in sinergia con lo svecchiamento del parco veicolare circolante, risulta di preminente interesse l'attuazione della misura identificata nella scheda T.1.b dell'Appendice I del P.R.T.R.A. vigente, la quale prevede l'incentivazione per l'acquisto di titoli di viaggio di lunga durata per l'utilizzo del trasporto pubblico locale in luogo del mezzo privato.

Con Deliberazione della Giunta n. 1499 del 16 dicembre 2024 l'Amministrazione regionale aveva approvato in via sperimentale un Bando finalizzato alla erogazione di contributi per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (TPL) effettuato con autobus o tram per i percorsi "urbani" ed "extraurbani integrato con l'urbano" esclusivamente dalle

Aziende concessionarie del servizio di trasporto urbano nei Comuni capoluogo di Provincia il cui orizzonte temporale veniva fissato nell'annualità 2025 eventualmente prorogabile alle annualità successive in funzione dei risultati ottenuti.

Considerato il favore riscosso dall'iniziativa, l'Amministrazione regionale ha approvato, successivamente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1409 dell'11 novembre 2025, una nuova edizione del suddetto Bando, ampliando la platea dei beneficiari, coinvolgendo Infrastrutture Venete S.r.l. e Trenitalia S.p.A., ossia estendendo l'iniziativa anche al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, nonché ampliando le tratte interessate, attraverso il coinvolgimento anche delle Aziende di trasporto che svolgono solo servizio extraurbano, fatto comunque salvo in questo caso il criterio della origine o destinazione nel Comune capoluogo di Provincia.

Per tale Bando, con nota del 9 luglio 2025 prot. reg. n. 337330, e, infine, con nota del 30 ottobre 2025 prot. reg. n. 597549 è stato presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica un progetto a valere sul programma di finanziamento istituito con Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, che è stato approvato, come comunicato con nota del 20 novembre 2025 prot. 218963, acquisita in pari data a prot. reg. n. 634399.

Tale progetto comprende sia l'edizione del Bando approvata con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1409 dell'11 novembre 2025, sopra richiamata, sia la successiva edizione (2026-2027) del medesimo, oggetto del presente atto.

Per l'edizione 2026-2027 si ritiene di stanziare un importo complessivo massimo di euro 5.700.000,00 (cinquemilionisettecentomila/00) per l'anno 2026 a valere sul capitolo n. 105120 "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano –Trasferimenti correnti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 - D.M. 28/12/2020, N. 412) del Bilancio regionale 2026-2028.

Tale Bando è rivolto alle persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto, proprietarie e prime intestatarie di autoveicoli o motoveicoli ed è finalizzato alla concessione di contributi per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale.

Rispetto alla precedente edizione, in un'ottica di implementazione della misura, tali abbonamenti, per poter beneficiare del voucher, devono interessare le tratte con origine e/o destinazione nei Comuni del territorio regionale veneto con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Ciò rappresenta una significativa novità per la misura, comportando il coinvolgimento delle nuove tratte aventi origine e/o destinazione nei comuni di Chioggia, Bassano del Grappa, San Donà di Piave, Schio, Mira, Conegliano, Castelfranco Veneto, Villafranca di Verona e Montebelluna, in aggiunta a quelle precedenti aventi origine e/o destinazione nei Comuni capoluogo del territorio veneto.

Per dare attuazione alla misura, così come strutturata nella nuova edizione, vengono, altresì coinvolte nuove Aziende di trasporto che svolgono le tratte sopra descritte.

Le condizioni per la partecipazione al Bando e per l'utilizzo del voucher sono riportate nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e rimangono pressoché analoghe a quelle della precedente edizione.

L'ammontare del voucher resta determinato in un valore fisso applicabile sulla tariffa dell'abbonamento.

Il valore dello sconto è di euro 200,00 (duecento/00) se il beneficiario non ha già fruito del contributo regionale per l'acquisto di un abbonamento in una o entrambe le precedenti edizioni di cui alle DGR n. 1499/2024 e n. 1409/2025; diversamente, il valore del voucher sarà di euro 160,00 (centosessanta/00).

Da tale regola sono esentati coloro che intendono utilizzare il voucher per l'acquisto di un abbonamento per il trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, il cui valore del voucher rimarrà pari ad euro 200,00.

Tale scelta è motivata dal fatto che, nella precedente edizione del Bando, la possibilità di beneficiare della misura per gli abbonamenti del trasporto pubblico ferroviario è stata avviata solo in un momento successivo, comportando di fatto l'impossibilità di accedere alla misura stessa per una parte significativa della finestra temporale prevista.

L'edizione del Bando 2026-2027, oggetto del presente provvedimento, prevede che la domanda di contributo avverrà con modalità telematiche nel periodo intercorrente dal 22.12.2026 fino al 31.08.2027.

La domanda di contributo sarà presentata sulla piattaforma informatica regionale, già predisposta dalla Direzione ICT - Agenda digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT in attuazione delle precedenti edizioni del Bando; la lista delle tipologie di abbonamento acquistabili con il voucher con il relativo calendario di attivazione sarà definita con atto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, da adottarsi e pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, nonché nella pagina dedicata all'iniziativa, almeno 10 giorni prima della data di apertura del Bando.

Il voucher potrà essere utilizzato all'atto dell'acquisto dell'abbonamento annuale presso le biglietterie fisiche o informatiche delle Aziende di trasporto pubblico locale (autobus/tram) o di trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, entro il giorno 10 del mese successivo alla data di emissione.

Alla stregua delle edizioni precedenti, le Aziende di trasporto pubblico locale (autobus/tram) o di trasporto pubblico ferroviario regionale e locale anticipano lo sconto al beneficiario all'atto dell'acquisto dell'abbonamento e ottengono il ristoro da parte della Regione Veneto sulla base di rendiconti trimestrali.

L'iniziativa oggetto del Bando si svolgerà nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali; la medesima sarà accompagnata da adeguate campagne informative.

Considerato che l'iniziativa in esame richiede lo svolgimento di attività da parte di una pluralità di soggetti privati, quali le Aziende di trasporto pubblico locale (autobus/tram) o di trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, che dovranno procedere al rilascio dell'abbonamento cui è associato il voucher, si ritiene opportuno procedere alla individuazione di soggetti di natura pubblica che possano garantire la proficua attuazione, da parte di tali Aziende, della misura oggetto del presente provvedimento.

In applicazione della normativa statale e regionale attualmente in vigore, tale individuazione deve procedere separatamente per ambito di trasporto pubblico, come viene di seguito illustrato.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale effettuato mediante autobus/tram, si ritiene utile proseguire, in continuità con le precedenti edizioni, la collaborazione con gli Enti di Governo del trasporto pubblico locale dei Bacini territoriali ottimali e omogenei, individuati dalle DGR n. 2333 del 16 dicembre 2013, nn. 1033, 1078 e 1079 del 24 giugno 2014, n. 1375 del 5 agosto 2014, n. 1915 del 28 ottobre 2014 e n. 1360 del 9 ottobre 2015.

Nelle more della piena operatività delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, introdotte con la Legge regionale del 24 giugno 2025 n. 8, che ha modificato la Legge regionale del 30 ottobre 1998 n. 25, i suddetti Enti di Governo devono ritenersi, infatti, ancora gli interlocutori principali in materia, avendo stipulato con le Aziende i relativi contratti di servizio del trasporto pubblico locale.

Si richiamano, a riguardo, il Decreto Legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 recante "*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale*" , sulla cui scorta sono conferiti alle Regioni ed agli Enti locali funzioni e i compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, e l'art. 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di norma non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, occorre invece riferirsi ad Infrastrutture Venete S.r.l., quale interlocutore principale per l'iniziativa in parola, poiché essa – su delega della Regione del Veneto - gestisce i contratti di servizio stipulati con l'Azienda concessionaria del trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.

Si richiamano sul punto la Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 relativa alla *"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"* e, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettere *g) e h)* e il comma 2, nonché la Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 relativa a *"Società regionale «Infrastrutture Venete s.r.l.» per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna"* e, in particolare, gli artt. 3, comma 2, lettera g) e 4, comma 1, lettera d).

Si veda anche la Deliberazione della Giunta regionale n. 1854 del 6 dicembre 2019 – definita quale atto di delega interorganica - con la quale è stata data attuazione a quanto previsto nella L.R. 40/2018, *"ed in particolare ai disposti di cui agli artt. 3 e 4 , delegando a far data dal 01/01/2020, ad Infrastrutture Venete S.r.l., nell'interesse generale, in totale autonomia ed in assenza di vincolo sinallagmatico, le funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico locale ferroviario indicate dalla sopra citata Legge Regionale (...) In virtù della suddetta delega, Infrastrutture Venete S.r.l. subentra alla Regione del Veneto, tra l'altro, nella titolarità e nella gestione dei Contratti di Servizio in essere relativi al servizio ferroviario regionale e locale"* (punto 3 del dispositivo).

Stante quanto rappresentato, per l'attuazione coordinata e condivisa delle attività riferite al Bando di cui trattasi, si ritiene di porre in essere con ciascuno degli "Enti di governo" dei Bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale, rispettivamente di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, quali Autorità competenti del trasporto pubblico locale nel bacino territoriale di competenza, nonché con Infrastrutture Venete S.r.l., quale Autorità competente del trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, degli Accordi di collaborazione con durata fino al 31 dicembre 2027 i cui schemi sono approvati rispettivamente negli **Allegati B e C** del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

I suddetti Accordi, posti in essere ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, sono finalizzati a disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in maniera coerente con le finalità istituzionali di tutte le parti.

Alla base dei medesimi, in un'ottica collaborativa vi è una condivisione di compiti e responsabilità per i quali non è previsto alcun corrispettivo. Resta inteso che per dare attuazione alle attività riferite al Bando in parola, tutte le parti contraenti metteranno a disposizione personale, strutture ed attrezzature proprie.

In virtù di tale accordo gli Enti di governo e la società "Infrastrutture Venete S.r.l." - quali unici titolari delle funzioni di organizzazione e di controllo dei rispettivi ambiti di trasporto pubblico - adotteranno gli atti che riterranno necessari affinché le Aziende di trasporto pubblico locale (autobus/tram) e di trasporto pubblico ferroviario regionale e locale applichino, all'atto della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale, lo sconto per l'acquisto dell'abbonamento annuale.

È, altresì, opportuno evidenziare che la programmazione a breve e a lungo termine degli interventi da attuare con i fondi ministeriali richiede una adeguata organizzazione, che consenta all'Amministrazione regionale di realizzare i progetti nel rispetto dei tempi pianificati.

In tal senso, appare imprescindibile prevedere per la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi l'opportunità di avvalersi di una struttura organizzata per l'espletamento delle attività afferenti agli interventi in parola, stante anche il numero di soggetti coinvolti. Infatti, eventuali ritardi nella definizione ed attuazione delle misure potrebbero far venir meno quelle condizioni di efficacia delle medesime, considerate determinanti per il contrasto dell'inquinamento di cui in premessa.

Considerato che, da una attenta analisi, la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, competente a predisporre i progetti secondo le indicazioni del citato Decreto Direttoriale MATTM-CLEA n. 412 del 18 dicembre 2020, non dispone di un apparato organizzativo idoneo all'espletamento delle attività necessarie per la loro realizzazione, si ritiene opportuno affidare la gestione del Bando e di tutte le relative attività connesse a Veneto Innovazione S.p.A., società in regime di "in house providing" della Regione Veneto.

La Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, competente per materia, a seguito della ricognizione effettuata per verificare la fattibilità dell'affidamento, ha attestato che Veneto Innovazione S.p.A. possiede tutti i requisiti di professionalità e tecnico - giuridici per assolvere tale compito.

Sempre secondo la Direzione competente, come previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, l'affidamento alla Società risulta vantaggioso anche per la collettività in termini di efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e di razionale impiego delle risorse pubbliche.

L'affidamento in house garantisce infatti una maggior autonomia decisionale e tempi di risoluzione delle problematiche più immediati e certi rispetto ad un modello in cui risulta necessario un confronto negoziale con un terzo soggetto gestore.

Si rammenta inoltre che la Regione del Veneto, per la realizzazione di iniziative similari, si è più volte avvalsa della collaborazione e delle professionalità degli addetti della società in house providing Veneto Innovazione S.p.A.; inoltre, gli analoghi bandi approvati con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1499 del 16 dicembre 2024 e n. 1409 dell'11 novembre 2025 hanno visto la collaborazione di questa società.

Con riferimento a questo aspetto, la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi ritiene che, rispetto a possibili concorrenti, l'affidamento risulti giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della società di organizzare e coordinare servizi ad alto valore aggiunto, in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato risulta essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle attività previste nella presente deliberazione.

In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house providing della Regione del Veneto, istituita con Legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45, così come modificata dalle Leggi regionali n. 30/2016 e n. 14/2023, che può svolgere attività di promozione e sviluppo del sistema economico del Veneto, in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie.

Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è una società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 del TUSP.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 39 e dalla vigente normativa in materia di affidamenti in house providing, la Direzione competente ha valutato che per l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale.

Con nota prot. reg. n. 585407 del 28 ottobre 2026 e successiva prot. n. 618435 del 18 novembre 2026 è stata richiesta a Veneto Innovazione S.p.A. la presentazione di uno specifico Piano di Attività, corredato dalla relativa valorizzazione economica, sia per quanto riguarda gli aspetti relativi al collegamento dei sistemi di vendita delle Aziende di trasporto con la piattaforma regionale che alla comunicazione della presente iniziativa e per quanto riguarda la gestione operativa della stessa. Con nota acquisita al protocollo regionale n. 624682 del 23 novembre 2026, Veneto Innovazione S.p.A. ha presentato un Piano delle attività coerente con le tempistiche progettuali rappresentate e la relativa proposta economica, per lo svolgimento delle seguenti attività, riportate in via esemplificativa:

a. attivare, nel periodo iniziale della misura, una campagna di comunicazione consistente nella realizzazione di materiale e sua diffusione a mezzo quotidiani locali cartacei, radio, pubblicità esterna sui bus e sui treni circolanti e nelle stazioni ferroviarie principali, assicurando l'adeguata copertura del territorio interessato dalla misura;
b. assicurare l'acquisizione dei dati relativi agli abbonamenti venduti ed agli sconti applicati, mediante il collegamento delle piattaforme di vendita delle Aziende del trasporto pubblico locale con la piattaforma digitale regionale;
c. fornire assistenza all'utenza del trasporto pubblico locale in relazione all'iniziativa regionale oggetto del Bando;
d. erogare trimestralmente alle Aziende di trasporto pubblico locale gli importi corrispondenti agli sconti praticati agli utenti;
e. produrre alla Direzione regionale Aria, clima, biodiversità e parchi un report intermedio ed una relazione finale;
f. esperire, ai sensi del DPR n. 445/2000, la verifica ex post di veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari che hanno ricevuto il contributo.

Con riguardo all'attività di comunicazione di cui al precedente punto a), l'importo di euro 317.200,00 è stato quantificato sulla base di preventivi informali acquisiti.

Con riguardo al collegamento delle piattaforme di vendita delle Aziende del trasporto pubblico locale di cui al precedente punto b) l'importo di euro 61.000,00 è stato quantificato sulla base di una raccolta informale di valutazioni preventive.

Con riferimento al costo dell'attività di gestione ed assistenza tecnica, di cui ai successivi punti, l'importo di euro 182.233,84 è stato quantificato sulla base delle tariffe standard - per attività project manager, addetto senior e addetto junior - definite con la metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 19 settembre 2023.

Sulla base delle suddette tariffe standard, agli atti della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi i costi relativi all'attività di gestione e assistenza tecnica di Veneto Innovazione S.p.A. risultano inferiori ai prezzi medi/giornata rilevati nel mercato e conseguentemente l'affidamento risulta economicamente vantaggioso.

Si propone, pertanto, di incaricare Veneto Innovazione S.p.A. all'attività di collegamento delle piattaforme di vendita delle Aziende del trasporto pubblico locale con la piattaforma digitale regionale, all'attività di comunicazione e alla gestione operativa del Bando, secondo quanto stabilito nello schema di convenzione di cui all'**Allegato D**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si fa presente che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente di cui al Codice dei contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

Si prevede, quindi, il trasferimento delle risorse finanziarie relative all'erogazione dei voucher per l'importo complessivo massimo di euro 5.700.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo di spesa n. 105120 Azioni per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Trasferimenti correnti (ART. 30, C. 14-TER, D.L. 30/04/2019, N.34 - D.M. 28/12/2020, N.412) del Bilancio pluriennale 2026-2028, esercizio 2026.

Inoltre, si prevede il trasferimento delle risorse finanziarie relative alla comunicazione dell'iniziativa e collegamento piattaforme dell'importo complessivo di euro 378.200,00, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo di spesa n. 104579 Azioni per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Acquisto di beni e servizi (ART. 30, C. 14-TER, D.L. 30/04/2019, N.34 - D.M. 28/12/2020, N.412) del Bilancio pluriennale 2026-2028, esercizio 2026.

Si prevede, infine, il riconoscimento a Veneto Innovazione S.p.A. del corrispettivo complessivo di euro 182.233,84 comprensivo di ogni onere finalizzato alla realizzazione delle attività previste e commisurate al raggiungimento dell'importo messo a Bando, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo di spesa n. 104579 Azioni per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Acquisto di beni e servizi (ART. 30, C. 14-TER, D.L. 30/04/2019, N.34 - D.M. 28/12/2020, N.412) del Bilancio pluriennale 2026-2028, esercizio 2026. Si precisa che l'Amministrazione regionale si riserva di corrispondere l'importo dovuto in più tranche, l'ultima delle quali terrà conto delle eventuali minori spese sostenute.

I rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. saranno regolati da un'apposita Convenzione, il cui schema è riportato nell'**Allegato D,** parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione con gli Enti di Governo dei bacini ottimali e con Infrastrutture Venete S.r.l., la Convenzione con Veneto Innovazione S.p.a..

Il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi nonché è altresì autorizzato ad apportare le modifiche degli **Allegati A, B, C e D**, per la correzione di eventuali errori materiali o integrazioni non sostanziali, inclusa la modifica, per motivi operativi, delle date di attuazione dell'iniziativa.

Il medesimo viene, altresì incaricato dell'eventuale emanazione di atti a contenuto operativo correlati al funzionamento della piattaforma.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11.11.2004 e il successivo aggiornamento del P.R.T.R.A., approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 06 giugno 2017 n. 836;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2021 n. 238;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2024 n. 1499;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale dell'11 novembre 2025 n.1409;

VISTO il Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18.12.2020 n. 412;

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale";

VISTO l'articolo 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge del 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale del 30 ottobre 1998, n. 25, recante disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale, come modificata con legge regionale 24 giugno 2025, n. 8;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2013, n. 2048 recante la definizione dei Bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale e direttive agli Enti affidanti per la costituzione dei relativi Enti di governo;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del 16 dicembre 2013, n. 2333, del 24 giugno 2014, nn. 1033, 1078 e 1079, del 5 agosto 2014, n. 1375, del 28 ottobre 2014, n. 1915 e del 9 ottobre 2015, n. 1360, recanti designazione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo, rispettivamente di Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza, Belluno, Treviso e Verona;

VISTA la Legge regionale del 14 novembre 2018, n. 40, avente ad oggetto “Società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 6 dicembre 2019, n. 1854 con la quale è stata disposta l’attivazione della società “Infrastrutture Venete S.r.l.” mediante atto di delega interorganica;

VISTA la Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 istitutiva di Veneto Innovazione S.p.A.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2023 n. 1141 avente ad oggetto l'approvazione della metodologia per la valutazione della congruità economica delle prestazioni relative agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A in qualità di organismo in house ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e definizione dei parametri di confronto;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 27 gennaio 2026 n. 32, recante l’approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Veneto per il triennio 2026-2028;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, recante anche la disciplina sugli atti del Presidente e della Giunta regionale;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 aprile 2026 "Bilancio di previsione 2026-2028";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l’acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) “urbani” ed “extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i Comuni del Veneto con popolazione superiore ai 30.000 abitanti - Edizione 2026-2027, di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dell'approvazione, con proprio atto, dell'elenco delle tipologie di abbonamenti annuali con il relativo calendario di attivazione per l’acquisto dei quali è possibile avvalersi del contributo regionale e della modalità di accesso alla piattaforma regionale per la presentazione delle domande di contributo e rilascio del voucher, in conformità a quanto disposto nel presente provvedimento, da adottarsi e pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto, nonché nella pagina dedicata all'iniziativa, almeno 10 giorni prima della data prevista per l'apertura del Bando. Il medesimo viene, altresì incaricato dell’eventuale emanazione di atti a contenuto operativo correlati al funzionamento della piattaforma;
4. di determinare nella somma di euro 5.700.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attuazione del Bando, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 105120 "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano –Trasferimenti correnti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 - D.M. 28/12/2020, N. 412)" del Bilancio pluriennale 2026-2028, esercizio 2026;
5. di dare atto che la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la collaborazione istituzionale tra la Regione del Veneto e gli Enti di governo dei Bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,

Venezia, Verona e Vicenza, che non comporta spesa a carico del bilancio regionale, nelle attività finalizzate all'attuazione del "Bando Trasporto Pubblico Locale – Edizione 2026-2027";

7. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione del Veneto e gli Enti di governo dei Bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale, per l'attuazione coordinata e condivisa delle attività riferite al Bando di cui trattasi, come rappresentato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la collaborazione istituzionale tra la Regione del Veneto e la società "Infrastrutture Venete S.r.l.", che non comporta spesa a carico del bilancio regionale, nelle attività finalizzate all'attuazione del "Bando Trasporto Pubblico Locale - Edizione 2026-2027";
9. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione del Veneto e la società "Infrastrutture Venete S.r.l.", per l'attuazione coordinata e condivisa delle attività riferite al Bando di cui trattasi, come rappresentato nell'**Allegato C,** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi alla sottoscrizione degli Accordi di cui ai punti 7 e 9;
11. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, l'attività di collegamento piattaforme e di comunicazione relativa al Bando;
12. di affidare altresì a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, l'attività della gestione operativa del Bando;
13. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. relativo alle attività di cui ai precedenti punti 11 e 12, come rappresentato nell'**Allegato D** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
14. di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 13;
15. di determinare nella somma di euro 378.200,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attività di collegamento piattaforme e di comunicazione inerente al Bando, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104579 "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano - acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 - D.M. 28/12/2020, N. 412)" del Bilancio pluriennale 2026-2028, esercizio 2026;
16. di dare atto che la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
17. di riconoscere a Veneto Innovazione S.p.A., l'importo massimo di euro 182.233,84 comprensivo di ogni onere fiscale, a titolo di compenso per le attività complessivamente previste e commisurate al raggiungimento dell'importo messo a Bando, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo di spesa n. 104579 "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano - acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 - D.M. 28/12/2020, N. 412)" del Bilancio pluriennale 2026-2028, esercizio 2026;
18. di dare atto che la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
19. di stabilire che le somme di cui ai punti 4 e 15 saranno trasferite a Veneto Innovazione S.p.A. con le modalità definite nella Convenzione, di cui all'**Allegato D**;
20. di stabilire che la somma di cui al punto 17 sarà liquidata sulla base di report delle attività svolte e dei correlati risultati raggiunti, in tre tranche, l'ultima delle quali sarà modulata in funzione delle eventuali minori spese sostenute, anche in relazione all'effettiva adesione dei cittadini all'iniziativa;
21. di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi di approvare con propri atti gli elenchi delle Aziende di trasporto pubblico locale (autobus/tram) e di trasporto pubblico ferroviario regionale e locale ed i rispettivi importi ad esse spettanti in corrispondenza agli sconti praticati agli utenti a seguito della presentazione dei voucher regionali;
22. di incaricare la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dell'esecuzione del presente atto, ivi comprese le modifiche degli **Allegati A, B, C e D** per la correzione di eventuali errori materiali o integrazioni non sostanziali, nonché della modifica, per motivi operativi, delle date di attuazione dell'iniziativa;
23. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
24. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1424 del 26 novembre 2026

Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani" e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Edizione 2026-2027.

Articolo 1 - FINALITÀ E OGGETTO DEL BANDO

1.1. Il presente bando rientra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera da ultimo aggiornato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Inoltre, ottempera agli impegni assunti con il Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano approvato con deliberazione di Giunta n. 836/2017 e alle Direttive europee sulla riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri.

1.2. Il bando, rivolto alle persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto, proprietarie e prime intestatarie di veicoli, prevede la concessione di contributi, tramite il rilascio di voucher, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) urbani ed extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni con popolazione maggiore di 30.000 abitanti, al fine di ridurre le percorrenze e le relative emissioni inquinanti legate agli spostamenti sistematici con mezzi privati di lavoratori e studenti.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

2.1. Ai fini del presente Bando si intende per:

a) «richiedente»: la persona fisica maggiorenne di età, proprietaria/prima intestataria di autoveicoli/motoveicoli, che richiede il contributo;

b) «beneficiario»: la persona fisica intestataria dell'abbonamento annuale acquistato con il contributo regionale.

Articolo 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

3.1. Per l'attuazione del presente bando sono destinate risorse finanziarie pari a euro 5.700.000,00 (cinquemilionisettecentomila/00) a valere sul capitolo n. 105120 "Azioni per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano –Trasferimenti correnti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, N. 412) del bilancio regionale 2026-2028.

Articolo 4 - GESTIONE DELL'INIZIATIVA

4.1. La gestione della presente iniziativa è affidata a Veneto Innovazione S.p.a.

Articolo 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INIZIATIVA

5.1. L'iniziativa si concretizza nel rilascio di un contributo alle persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto che siano proprietarie/prime intestatarie di autoveicoli/motoveicoli.

5.2. Il contributo è destinato all'acquisto delle seguenti tipologie di abbonamenti da parte di beneficiari aventi i requisiti di cui al successivo articolo 6:

- abbonamenti annuali (considerati tali quelli di almeno dieci mesi) al trasporto pubblico locale (autobus e tram) attivi nei comuni di:
  - Chioggia
  - Bassano del Grappa
  - San Donà di Piave
  - Schio
  - Mira
  - Conegliano
  - Castelfranco Veneto
  - Villafranca di Verona
  - Montebelluna
  - Belluno
  - Padova
  - Rovigo
  - Treviso
  - Verona
  - Vicenza
  - Venezia

  per le linee di trasporto urbano come definito all'articolo 5, comma 2 della L.R. 25/1998, ossia per i percorsi all'interno dei comuni di cui sopra, ed extraurbano, come definito all'articolo 5, comma 3 della L.R. 25/1998, ossia per i percorsi aventi come origine o destinazione un comune sito nella regione del Veneto con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

  Per "abbonamenti per le linee di trasporto extraurbano", si intendono quelli relativi alle linee extraurbane con tragitti aventi origine o destinazione in un comune del Veneto con popolazione superiore a 30.000 abitanti e che prevedono almeno una fermata nel territorio del comune medesimo.

- abbonamenti annuali (considerati tali quelli di almeno dieci mesi) al trasporto ferroviario regionale e locale per i percorsi dei treni "regionali" nell'area regionale del Veneto e aventi come origine o destinazione un comune del Veneto con popolazione maggiore a 30.000 abitanti.

Gli abbonamenti che possono essere acquistati con il contributo, rilasciato sotto forma di voucher, devono essere emessi, nel primo caso (trasporto pubblico locale su autobus e tram) da aziende che hanno stipulato il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale con l'Ente di Governo, competente per territorio, nel secondo caso (trasporto pubblico ferroviario regionale e locale) da aziende che hanno stipulato il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con la società Infrastrutture Venete S.r.l.

5.3. La lista delle tipologie di abbonamento acquistabili con il contributo regionale, e il relativo calendario di attivazione, sono approvati con Decreto del Direttore della Direzione Aria Clima Biodiversità e Parchi e pubblicata sulla piattaforma regionale di cui al successivo articolo 8.1, con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data di avvio indicata al medesimo articolo 8.1.

5.4. Il voucher consente una riduzione del costo degli abbonamenti sopra individuati per il valore di euro 200 (duecento/00), applicabile sulla tariffa dell'abbonamento. Qualora il beneficiario abbia già usufruito del contributo regionale nel corso di una o entrambe le precedenti edizioni della misura, di cui alla DGR n. 1499/2024 e 1409/2025, il valore del voucher è di euro 160 (centosessanta/00), ad eccezione del voucher da utilizzare per il trasporto pubblico ferroviario regionale e locale che rimarrà pari a euro 200,00.

5.5. L'ammontare del contributo non può comunque superare l'importo dell'abbonamento acquistato. In caso di abbonamento avente costo inferiore – a seconda del caso - al valore di euro 200 (duecento/00) o di euro 160 (centosessanta/00), l'importo che residua non potrà essere utilizzato per l'acquisto di un ulteriore abbonamento.

5.6. La data di decorrenza dell'abbonamento acquistato non può essere successiva di oltre 60 giorni dalla data di emissione dell'abbonamento medesimo. Sono fatte salve eventuali tempistiche più restrittive previste dalle aziende di trasporto pubblico locale o trasporto pubblico ferroviario regionale e locale.

5.7. Il contributo non è cumulabile con altri contributi statali o di altre pubbliche amministrazioni. Il contributo non è altresì cumulabile con altre agevolazioni regionali.

Articolo 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

6.1. Il bando è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Veneto, che siano proprietarie/prime intestatarie di autoveicoli/motoveicoli.

6.2. Il beneficiario del contributo deve essere un lavoratore o studente, residente in Veneto, che attua spostamenti sistematici per motivi di lavoro o studio.

6.3. La proprietà/intestazione deve risultare dal Documento Unico di Circolazione e di proprietà (DU). In caso di veicoli immatricolati in data antecedente all'adozione del predetto Documento Unico, la proprietà/intestazione deve risultare dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà, i quali devono riportare l'indicazione del medesimo proprietario/intestatario o dei medesimi comproprietari/cointestatari.

6.4. Qualora il richiedente sia proprietario/primo intestatario di più di un veicolo, può richiedere fino a un massimo di due voucher, utilizzabili da due diversi soggetti beneficiari. In tal caso il richiedente dovrà presentare due separate domande ciascuna riferita ad uno dei due veicoli interessati.

Non è ammessa la richiesta di più di un voucher per veicolo, anche nel caso in cui il documento di cui al precedente articolo 6.3 riporti l'indicazione di una pluralità di persone fisiche proprietarie/intestatarie.

6.5. Il beneficiario può essere lo stesso richiedente oppure un membro maggiorenne di età appartenente al medesimo stato di famiglia del richiedente.

6.6 Nel caso di veicolo per il quale il Documento Unico di Circolazione e di proprietà (DU) - di cui al precedente articolo 6.3 - riporti una pluralità di persone fisiche proprietarie/intestatarie, in alternativa ai soggetti indicati nel precedente articolo 6.5, il beneficiario può essere una delle altre persone fisiche comproprietarie/cointestatarie del veicolo oppure un membro maggiorenne di età appartenente al medesimo stato di famiglia di una delle altre persone fisiche comproprietarie/cointestatarie del veicolo.

6.7. Il richiedente dovrà dichiarare la rinuncia al contributo di eventuali altri potenziali beneficiari.

6.8. Non è consentito l'utilizzo di due voucher da parte dello stesso soggetto beneficiario.

In applicazione di quanto riportato nel periodo precedente, non è ammesso l'utilizzo di due voucher, rilasciati dalla piattaforma regionale di cui al successivo articolo 8, per l'acquisto di un abbonamento annuale intestato alla medesima persona fisica.

Ugualmente, non è consentito l'utilizzo di due voucher, ottenuti nella medesima edizione del bando, per l'acquisto di due abbonamenti annuali intestati alla medesima persona fisica e relativi a due annualità consecutive tra di loro.

Inoltre, non è consentito l'utilizzo di due voucher, ottenuti nella medesima edizione del bando, per l'acquisto di due abbonamenti annuali intestati alla medesima persona fisica, anche se rilasciati da due distinte aziende di trasporto.

6.9. Per domande di contributo associate alla proprietà/prima intestazione di un autoveicolo, il soggetto beneficiario deve essere in possesso di patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità.

6.10. Per domande di contributo associate alla proprietà/prima intestazione di un motoveicolo, il beneficiario deve essere in possesso di patente di guida per motoveicoli in corso di validità, per il cui conseguimento sia previsto il requisito della maggiore età.

6.11. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di contributo da parte del richiedente.

Articolo 7 - ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA

7.1. La domanda dovrà essere presentata nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 8 su apposita piattaforma informatica regionale.

7.2. L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una "procedura a sportello": le domande acquisite sulla piattaforma informatica saranno valutate immediatamente, in base all'ordine cronologico di presentazione.

7.3. Il contributo sarà assegnato, fino a esaurimento dei fondi disponibili, tramite i sistemi informativi sviluppati per la misura.

7.4. La procedura, che avverrà con modalità telematiche con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione, trasparenza e di semplificazione normativa, si articola in:

a) invio della domanda di contributo – tramite apposita piattaforma informatica ed in associazione al veicolo di cui il richiedente è proprietario/primo intestatario - cui conseguirà l'assegnazione del voucher intestato al beneficiario indicato;

b) utilizzo del voucher all'atto dell'acquisto dell'abbonamento annuale presso il gestore dei servizi di trasporto pubblico.

Articolo 8 - DOMANDA DI CONTRIBUTO E RILASCIO DEL VOUCHER

8.1. La domanda di contributo deve essere presentata dal richiedente esclusivamente online sulla piattaforma informatica relativa al bando in questione, all'indirizzo https://buonotpl.regione.veneto.it, a partire **dalle ore 10.00 del 22.12.2026 fino alle ore 12.00 del 31.08.202**7 dopo tale ora e data, il sistema non permetterà la presentazione delle domande e il conseguente rilascio di voucher. È fatta salva la chiusura anticipata, in caso di esaurimento delle risorse stanziate.

8.2. La Regione del Veneto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

8.3. La piattaforma su cui compilare la domanda di contributo sarà accessibile solamente tramite l'identità digitale del richiedente il contributo (SPID, CIE).

8.4. La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

8.5. Con la domanda di contributo saranno acquisiti i seguenti dati:

a) il numero di targa del veicolo posseduto dal richiedente;

b) i dati anagrafici del richiedente e del beneficiario (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale);

c) i dati della patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità del beneficiario o di patente di guida per motoveicoli in corso di validità, ai sensi dei precedenti articoli 6.9 e 6.10;

d) la percorrenza giornaliera media, in chilometri, effettuata dal beneficiario per raggiungere il luogo di destinazione abituale di studio/lavoro (andata e ritorno) con il mezzo privato, con indicazione della origine e destinazione dell'abbonamento che si intende acquistare passando all'utilizzo del mezzo pubblico;

e) estremi dell'azienda/ente e relativa PEC nel caso in cui il beneficiario sia un lavoratore, ovvero gli estremi dell'istituto scolastico/università e relativa PEC nel caso il beneficiario sia uno studente;

f) indirizzo e-mail, dove ricevere il voucher,

e le seguenti dichiarazioni del richiedente, dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali:

- di aver informato il beneficiario in merito ai dati personali inseriti nella piattaforma regionale;
- che il beneficiario rientra nella categoria di lavoratore o studente, indicando i dati di cui alla precedente lettera e);
- di aver acquisito la rinuncia degli altri potenziali beneficiari;

nonché, a seconda del caso che ricorre:

- che il beneficiario familiare appartiene al proprio stato di famiglia ed è in possesso di patente di guida in corso di validità, in accordo con l'articolo 6 del presente bando;
- che il beneficiario comproprietario/cointestatario del veicolo è residente nel Veneto ed è in possesso di patente di guida in corso di validità, in accordo con l'articolo 6 del presente bando;
- che il beneficiario familiare appartiene allo stato di famiglia del soggetto comproprietario/cointestatario del veicolo, è residente in Veneto ed è in possesso di patente di guida in corso di validità, in accordo con l'articolo 6 del presente bando.

8.6. La piattaforma acquisirà in automatico l'intestazione e le informazioni tecniche del veicolo presenti all'interno dei database della Regione del Veneto.

8.7. La piattaforma, una volta inserita la domanda, produrrà una ricevuta con un codice che verrà riportato nel voucher.

8.8. Il richiedente riceverà i dati relativi alla protocollazione della domanda, unitamente al voucher da utilizzare in fase di acquisto dell'abbonamento, mediante comunicazione all'indirizzo e-mail indicato in fase di domanda.

8.9. Il voucher è nominativo e riporterà i dati del beneficiario dell'abbonamento da acquistare con il contributo (nome, cognome e codice fiscale). Non è ammessa variazione del beneficiario dopo l'ottenimento del voucher.

Articolo 9 - UTILIZZO DEL VOUCHER

9.1. Il voucher deve essere utilizzato all'atto dell'acquisto dell'abbonamento esclusivamente nelle biglietterie (fisiche o virtuali) di una delle aziende di trasporto pubblico locale o trasporto pubblico ferroviario locale e regionale.

9.2. Nel caso di acquisto mediante le biglietterie fisiche dell'azienda di trasporto, il voucher deve essere esibito all'addetto della biglietteria che procederà alla vendita dell'abbonamento associandolo al voucher presentato; nel caso di acquisto online, deve essere effettuato l'accesso alla piattaforma e-commerce dell'azienda di trasporto per procedere all'acquisto dell'abbonamento associandolo al codice del voucher di cui è in possesso.

9.3. Il voucher può essere utilizzato entro il giorno dieci del mese successivo a quello della data di emissione.

9.4. Se il voucher non è utilizzato nei termini suindicati, il richiedente potrà chiederne un altro, mediante nuova domanda di contributo, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione e dell'apertura del bando.

9.5. Il voucher può essere usato una sola volta presso una sola delle aziende di trasporto pubblico locale o trasporto pubblico ferroviario locale e regionale.

Una volta utilizzato, il voucher viene annullato impedendone il successivo riutilizzo.

9.6. L'ammontare del contributo non è frazionabile su più abbonamenti.

9.7. Le informazioni relative all'abbonamento venduto (tipologia, importo, data di vendita e contributo regionale effettivamente utilizzato) sono comunicate alla piattaforma regionale associate all'ID del voucher.

9.8. L' importo dei voucher scaduti per il mancato utilizzo nei termini rientra (all'undicesimo giorno del mese successivo a quello di emissione) automaticamente nella dotazione finanziaria messa a disposizione per la misura.

Articolo 10 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE – GDPR

10.1. Il presente articolo ha lo scopo di informare l'Interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell'ambito dell'attività di trattamento di seguito indicata: "Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani" e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Edizione 2026-2027".

10.2. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'Interessato e i suoi diritti.

10.3. Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, cap. 30123 - Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Aria Clima Biodiversità e Parchi, e-mail: aria.biodiversita.parchi@regione.veneto.it, PEC: aria.biodiversita.parchi@pec.regione.veneto.it

10.4. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168, cap. 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it – PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

10.5. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Veneto Innovazione S.p.A., nella persona del proprio legale rappresentante; il Responsabile della Protezione dei dati di Veneto Innovazione S.p.A può essere contattato all'indirizzo email: info@venetoinnovazione.it – PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it.

10.6. Eventuali sub responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati da Veneto Innovazione S.p.A., previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione regionale, come prescritto dall'art. 28 del GDPR.

10.7. I dati personali raccolti nell'ambito del presente bando saranno trattati per le finalità di assegnazione dei contributi oggetto dello stesso, mediante strumenti manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

10.8. I dati inseriti nella piattaforma regionale in fase di domanda saranno accessibili nel corso della vendita dell'abbonamento per verificare la validità del voucher esibito.

10.9. La base giuridica del trattamento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE) è la seguente:

- Direttiva 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *«Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»*;
- D.G.R. n. 836/2017 *«Approvazione del "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano»*;
- D.G.R. n. 377/2025 *«Approvazione dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), art. 19, comma 6, L.R. n. 33/1985. Deliberazione/CR n. 20 del 10.02.2025»*;
- D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018 *«Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR). Misure relative alla protezione dei dati personali. Istruzioni per i trattamenti di dati personali. Costituzione "Gruppo di Lavoro GDPR"»*.

10.10. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, anche tramite strumenti informatici e telematici.

10.11. I dati raccolti, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati per gli adempimenti procedurali di competenza ad altre amministrazioni pubbliche, per la verifica della titolarità della patente di guida, per la verifica della comproprietà/cointestazione del veicolo e per la verifica sull'appartenenza dell'eventuale familiare beneficiario allo stato di famiglia del richiedente o di una delle altre persone fisiche comproprietarie/cointestatarie del veicolo; i dati potranno essere altresì utilizzati per la verifica della qualifica di lavoratore o studente. Inoltre, tali dati saranno diffusi solo in forma anonima e/o aggregata, così come verranno inviati nelle stesse forme al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la prevista relazione finale richiesta dal Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412.

10.12. I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.

10.13. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è definito nel titolario dell'amministrazione - DGR nr. 778 del 08 giugno 2018 modificata dal DDR 232 del 24 ottobre 2022 (Dir. Acq. e AAGG).

10.14. Competono all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere a Regione del Veneto l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente o di adire le opportune sedi giudiziarie.

10.15. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria dell'istanza e preclude l'erogazione della prestazione.

Articolo 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

11.1. Il soggetto richiedente, oltre a quanto specificato nei punti precedenti, è tenuto a:

a) ottemperare alle prescrizioni contenute dal bando e negli atti a questo conseguenti;

b) produrre, nei tempi e nei modi previsti dal bando le informazioni e i dati che saranno eventualmente richiesti;

c) verificare - all'atto dell'acquisto dell'abbonamento – che non venga richiesto il cumulo dello sconto con sconti statali o di altre pubbliche amministrazioni.

d) non cumulare lo sconto con altre agevolazioni regionali;

e) consentire alla struttura competente di effettuare i controlli previsti dal bando.

Articolo 12 - DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

12.1. La concessione del contributo viene revocata in caso di accertata decadenza, intervenuta nei seguenti casi:

a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal precedente articolo 11 dal bando e dagli atti da questo conseguenti;

b) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando;

c) l'esito dei controlli di cui al successivo articolo 13 sia negativo.

12.2. In caso di decadenza del contributo intervenuta successivamente all'acquisto dell'abbonamento, il richiedente dovrà restituire alla Regione del Veneto, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento.

12.3. Nei casi di cui al precedente comma 2, le aziende di trasporto pubblico locale o trasporto pubblico ferroviario locale e regionale hanno la facoltà di sospendere la validità dell'abbonamento rilasciato, fino a quando non sarà corrisposto ad esse l'importo corrispondente al contributo revocato.

12.4. L'abbonamento sul quale viene utilizzato il contributo non è rimborsabile.

Articolo 13 - CONTROLLI

13.1. La società Veneto Innovazione S.p.A., con l'ausilio della competente struttura regionale, svolgerà controlli finalizzati a verificare lo stato di corretto utilizzo del contributo e dell'abbonamento con esso ricevuto e/o accertare il possesso dei requisiti di accesso al Bando.

13.2. I controlli saranno effettuati a campione su una quota non inferiore al 5 % delle domande finanziate, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e delle informazioni prodotte.

Articolo 14 - DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

14.1. La Regione del Veneto, anche mediante i dati e le informazioni acquisiti in collaborazione con gli Enti di governo dei bacini del trasporto pubblico locale (TPL) e con Infrastrutture Venete s.r.l. per il trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, può divulgare i risultati conseguiti con la realizzazione degli interventi previsti dal presente Bando, finalizzato alla pubblicazione di informazioni riguardanti, tra le altre, il numero di contributi emessi ed utilizzati, i benefici ambientali conseguiti e il costo totale.

Articolo 15 - INFORMAZIONI GENERALI

15.1. Il presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) e nella sezione Bandi-Avvisi-Concorsi del sito istituzionale di Regione del Veneto, nonché nella pagina del web regionale dedicata all'iniziativa.

15.2. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi - Regione Veneto, Calle Priuli, 99 - 30121 Venezia.

15.3. Informazioni e chiarimenti sul bando potranno essere richiesti inviando una e-mail all'indirizzo bandoTPL@venetoinnovazione.it, oppure via telefonicamente, al numero 041 0988271 attivo il lunedì e il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00. Eventuali aggiornamenti relativi ai contatti saranno indicati nel portale https://buonotpl.regione.veneto.it.

Per assistenza tecnica su problematiche relative a mal funzionamenti della piattaforma informatica è attivo il call center regionale dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, all'indirizzo email: call.center@regione.veneto.it.

Articolo 16 - DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

16.1. Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1424 del 26 novembre 2026

Accordo di collaborazione – con riferimento al trasporto pubblico locale (autobus e tram) - nelle attività rivolte all'attuazione del Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani" e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni del Veneto con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Edizione 2026-2027.

TRA la Regione del Veneto (di seguito denominata "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore pro tempore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi _____ , nato a _____ il _____, giusta Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

E

l'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale e omogeneo del trasporto pubblico locale, ricadente nel territorio provinciale di _____ rappresentato da_____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ giusta provvedimento n. _____ del _____

PREMESSO CHE

- la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- la Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria in attuazione delle azioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), nonché delle misure condivise con le Regioni del Bacino Padano attraverso il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017, ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti;
- in ottemperanza alla citata sentenza, la Giunta regionale con Deliberazione del 2 marzo 2021 n. 238 ha approvato un pacchetto di misure straordinarie finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria con i relativi stanziamenti per l'attuazione delle medesime;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025, il P.R.T.R.A. è stato ulteriormente aggiornato e rafforzato. L'aggiornamento ha assorbito, confermandole, le misure definite nella citata Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, rendendole di fatto misure strutturali all'interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell'aria;
- la riduzione dei fattori di inquinamento dell'aria costituisce un obiettivo della Regione del Veneto previsto nel DEFR 2026-2028 approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 20 del 27 marzo 2026;
- con riguardo all'ambito della mobilità, che costituisce una delle fonti più critiche per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto, responsabili della formazione in atmosfera della frazione secondaria di particolato sottile, il P.R.T.R.A. ha posto notevole attenzione allo sviluppo di misure atte a contrastare i contributi emissivi dei veicoli maggiormente inquinanti del parco automobilistico regionale al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione;
- in tale ambito, in sinergia con lo svecchiamento del parco veicolare circolante, risulta di preminente interesse l'attuazione della misura identificata nella scheda T.1.b dell'Appendice I del P.R.T.R.A. vigente, la quale prevede l'incentivazione per l'acquisto di titoli di viaggio di lunga durata per l'utilizzo del trasporto pubblico locale in luogo del mezzo privato;
- in materia interviene anche l'art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale), modificata da ultimo con legge regionale 24 giugno 2025, n. 8, ai sensi della quale la Regione *"incentiva il miglioramento della mobilità urbana ed*

d4b73f1e

extraurbana avendo particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione, attraverso il riassetto e l'integrazione delle reti e dei modi di offerta di trasporto pubblico valorizzando ove possibile l'offerta di servizi flessibili quali quelli a chiamata, anche in sostituzione di linee a percorso fisso e la razionalizzazione del traffico privato, in modo da conseguire efficacia, efficienza ed economicità favorendo il trasporto collettivo rispetto a quello individuale";

- con Deliberazione della Giunta n. 1499 del 16 dicembre 2024 l'Amministrazione regionale aveva approvato – in via sperimentale – un bando finalizzato alla concessione di contributi, tramite il rilascio di voucher, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani se integrati con gli urbani", riguardanti i Comuni capoluogo di provincia e rivolto alle persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto proprietari e intestatari di veicoli. Successivamente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1409 dell'11 novembre 2025 di approvazione di un bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni capoluogo di provincia del Veneto, è stata data continuità all'iniziativa, estendendola anche al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale;
- con tali provvedimenti era stato approvato anche lo Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Ente di Governo di competenza, successivamente sottoscritto tra i medesimi;
- con riferimento al programma di finanziamento istituito con Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, la Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica – con proprie note prot. n. 337330 del 9 luglio 2025 e, infine, n. 597549 del 30 ottobre 2025 e successiva mail del 06 novembre 2025 - ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica apposito progetto, avente ad oggetto anche l'edizione 2026 del bando sopra richiamato, prevedendo un ulteriore estensione dell'iniziativa, interessando anche i comuni sopra i 30.000 abitanti;
- per il perseguimento del suddetto obiettivo la Regione del Veneto, con Deliberazione della Giunta regionale n.____ del____, ha approvato un *"*Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni del Veneto con popolazione superiore ai 30.000 abitanti del Veneto. Edizione 2026-2027*"*;
- con riferimento al trasporto pubblico locale, il nuovo bando estende la misura all'utenza delle linee di trasporto (autobus e tram), aventi come origine o destinazione oltre ai comuni capoluoghi di provincia del Veneto, anche a quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- in materia di gestione e direzione del trasporto pubblico locale l'articolo 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.i., dispone quanto segue:
  - a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini ottimali e omogenei (…) l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi (…). La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale (comma 1);
  - le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, (…), di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (comma 1-bis);
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 2048 del 19 novembre 2013 si è quindi proceduto:
  - alla ripartizione del territorio regionale in sette Bacini territoriali ottimali omogenei coincidenti con i territori provinciali per quanto riguarda le modalità automobilistica/tramviaria e di navigazione lagunare;
  - alla individuazione, in conformità alle volontà espresse dagli Enti province e comuni, dello strumento della convenzione, disciplinata dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria di un Ente di governo per ciascuno dei bacini territoriali;

d4b73f1e

- con successiva Deliberazione n. ____ del _____, n. _____ la Giunta regionale ha quindi proceduto alla designazione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di _____, prendendo atto della Convenzione sottoscritta in data _____ tra la Provincia di _____e i Comuni di _____, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, organizzazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel predetto bacino di competenza e da ultimo rinnovata in data_____ per la durata di anni_____;
- con legge regionale 24 giugno 2025, n. 8 sono state apportate modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, recante la normativa regionale in materia di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale, prevedendo tra l'altro che *"In ciascuno dei bacini territoriali ottimali e omogenei (...) è istituita una Agenzia per il trasporto pubblico locale, quale forma di cooperazione per l'esercizio associato delle funzioni di province, Città metropolitana di Venezia e comuni in materia di trasporto pubblico locale"* stabilendo che "*Le Agenzie per il trasporto pubblico locale assumono le funzioni di ente di governo, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"* (art. 8 della citata L.R. n. 8/2025 che ha inserito l'articolo 9 bis nella legge regionale n. 25/1998);
- l'articolo 28, commi 1-2 della L.R. n. 8/2025 stabilisce che le suddette *Agenzie "esercitano le proprie competenze a decorrere dalla data del provvedimento della Giunta regionale che attesta il completamento di tutti gli adempimenti necessari al conseguimento della piena operatività delle medesime"* e che "*Fino alla data del provvedimento della Giunta regionale (...) le competenze in materia di trasporto pubblico locale continuano ad essere esercitate dagli enti locali secondo le disposizioni previgenti e i provvedimenti amministrativi attuativi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"*;
- resta pertanto confermata – nel presente contesto normativo - la competenza degli attuali Enti di governo del trasporto pubblico locale;
- l'Ente di governo è, pertanto, il soggetto che esercita funzioni amministrative e attività gestionali in materia di trasporto pubblico locale (TPL), compreso l'affidamento del servizio alle aziende di trasporto affidatarie, la determinazione delle tariffe all'utenza e le relative attività vigilanza e controllo;
- da parte delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale dovrà ottenersi la collaborazione per l'attuazione della misura prevista dal bando, agevolando l'accesso degli utenti al servizio;
- da quanto sopra esposto viene confermata la natura di pubblica amministrazione dell'ente di governo di ciascun bacino territoriale, così come l'interesse del medesimo – quale unico titolare delle funzioni di organizzazione e di controllo del servizio di TPL che ha stipulato con l'azienda di trasporto pubblico locale il relativo contratto di servizio - alla presente iniziativa regionale volta ad incrementare la fruizione del mezzo pubblico in sostituzione di quello privato;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- si ritiene - con riferimento al nuovo bando approvato con D.G.R. n._____ del_____ - di concludere, tra la Regione del Veneto e l'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale e omogeneo del trasporto pubblico locale ricadente nel territorio provinciale di _____, un nuovo accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Condizioni generali

1.1. Le premesse e ogni documento allegato al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Finalità e oggetto dell'Accordo

2.1. La finalità del presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene individuata nella realizzazione di attività rivolte al conseguimento dell'obiettivo di comune interesse del

d4b73f1e

contrasto all'inquinamento atmosferico per il miglioramento della qualità dell'aria, mediante l'incremento della fruizione del mezzo pubblico in sostituzione di quello privato.

2.2. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare nelle attività rivolte all'attuazione del Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani" e aventi come origine o destinazione un comune del Veneto con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

2.3. In particolare, le Parti si impegnano a svolgere le attività volte a consentire alle aziende di trasporto pubblico locale l'applicazione, all'atto della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale, dello sconto per l'acquisto dell'abbonamento annuale per i percorsi riconducibili alle tipologie individuate al precedente comma 2.2.

2.4. Le Parti si impegnano a contribuire a valorizzare i risultati che saranno raggiunti nel corso dell'attuazione, divulgando e valorizzando in collaborazione i risultati ottenuti dal presente Accordo.

Articolo 3 – Impegni della Regione

3.1. La Regione, mettendo a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati allo sviluppo delle attività previste, nonché avvalendosi di un soggetto terzo individuato con separato atto convenzionale, si impegna a:

- predisporre, approvare e pubblicare il Bando per l'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2;
- gestire ed aggiornare la piattaforma digitale regionale per la richiesta dei contributi da parte degli utenti, sotto forma di voucher;
- provvedere al collegamento delle piattaforme di vendita delle aziende TPL con la piattaforma digitale regionale per l'acquisizione dei dati relativi agli abbonamenti venduti e gli sconti applicati;
- pubblicizzare l'iniziativa attraverso la predisposizione di materiale dedicato per la campagna informativa del bando e la successiva sua diffusione sui principali mezzi di comunicazione, inclusi quelli informativi e pubblicitari delle aziende di trasporto;
- mettere a disposizione degli Enti di governo il materiale realizzato per la campagna informativa, al fine della successiva diffusione sui canali informativi degli enti medesimi;
- acquisire dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche mediante modalità di carattere informatico, le rendicontazioni degli sconti applicati in attuazione del Bando;
- approvare trimestralmente, con atto del Direttore della Direzione regionale Aria, clima biodiversità e parchi, l'elenco delle aziende di trasporto pubblico locale e degli importi ad esse spettanti in corrispondenza agli sconti praticati agli utenti a seguito della presentazione dei voucher regionali;
- erogare trimestralmente alle aziende di trasporto gli importi corrispondenti agli sconti da esse praticati;
- assicurare il raccordo con gli Enti di governo in merito allo stato di avanzamento e il monitoraggio circa la regolarità degli interventi finanziati;
- procedere alla revoca degli importi erogati alle aziende di trasporto pubblico locale, nel caso di successivo accertamento della non spettanza dei medesimi;
- effettuare eventuali controlli, anche con l'ausilio di organismi regionali;
- gestire il contenzioso;
- predisporre e trasmettere al MASE la relazione prevista dal Decreto direttoriale MATTMCLEA del 18 dicembre 2020 n. 412;
- fornire eventuali disposizioni operative e di chiarimento necessarie a svolgere nel modo più efficace ed efficiente possibile l'attività di cui al presente Accordo.

d4b73f1e

Articolo 4 – Impegni degli Enti di governo

4.1. Gli Enti di governo, mettendo a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati allo sviluppo delle attività previste, si impegnano a:

- diffondere, attraverso i propri canali istituzionali, il materiale che verrà realizzato dalla Regione finalizzato alla campagna informativa del bando;
- agevolare, ove previsto dai contratti di servizio stipulati con le aziende TPL, l'attribuzione di spazi a titolo gratuito per lo svolgimento della campagna informativa del bando attraverso i mezzi del trasporto pubblico locale;
- adottare gli atti che si ritengano necessari a consentire il flusso dei dati - relativi agli abbonamenti venduti e agli sconti applicati - dalle aziende TPL all'Amministrazione regionale mediante il collegamento delle piattaforme di vendita delle aziende medesime con la piattaforma digitale regionale;
- adottare gli atti che si ritengano necessari affinché le aziende di trasporto pubblico locale applichino, all'atto della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale, lo sconto per l'acquisto dell'abbonamento annuale, inteso come anticipazione dell'importo corrispondente allo sconto applicato, che sarà successivamente rimborsato dalla Regione previa rendicontazione;
- fornire alla Direzione regionale Aria, clima, biodiversità e parchi, entro il 30 settembre 2026, dati e informazioni eventualmente in proprio possesso relativi all'impatto della misura sul bacino territoriale di competenza;
- adottare gli atti che si ritengano necessari affinché le aziende di trasporto pubblico locale assicurino il supporto alla struttura regionale nella gestione dei procedimenti di revoca e di recupero dei contributi concessi.

Articolo 5 – Responsabili dell'Accordo di collaborazione

5.1. I Responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono:

- per la Regione del Veneto: _____ – Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi;

- per l'Ente di Governo:_____.

Articolo 6 – Impegni economici

6.1. Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall'assolvimento dei rispettivi impegni previsti nel presente Accordo.

6.2. Per quanto riguarda le erogazioni a favore delle aziende di trasporto pubblico locale, che vengono poste a carico alla Regione, la relativa disciplina è contenuta nella separata convenzione tra la Regione ed il soggetto terzo rispetto alle Parti del presente Accordo.

Articolo 7 – Durata dell'Accordo

7.1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo e ha durata fino al 31 dicembre 2027, salvo eventuale proroga previo consenso delle Parti, da esprimersi per iscritto prima della naturale scadenza dello stesso.

d4b73f1e

Articolo 8 - Riservatezza dei dati personali delle Parti

8.1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

8.2. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

8.3. Le parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 9 - Ruoli delle Parti in ordine al trattamento dei dati personali

9.1. Per quanto riguarda l'Ente di governo, si ritiene che nel corso delle attività previste dal Bando non sussista trattamento di dati personali. In riferimento alle aziende di trasporto pubblico locale, si ritiene che i dati, da esse trattati nelle attività finalizzate all'attuazione del Bando, corrispondano alle informazioni che emergono nell'ambito della consueta attività di rilascio abbonamenti all'utenza del servizio di trasporto pubblico, con disciplina nei rispettivi contratti di servizio stipulati con l'Ente di governo. I dati inseriti nella piattaforma regionale in fase di domanda saranno accessibili nel corso della vendita dell'abbonamento per verificare la validità del voucher esibito.

9.2. Per quanto riguarda la Regione, la disciplina delle attività di trattamento di dati personali è contenuta nei testi del Bando e della separata convenzione tra la Regione ed il soggetto terzo rispetto alle Parti del presente Accordo.

9.3. Per quanto non disciplinato dagli atti citati nel comma precedente, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. nonché nella D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018.

Art. 10 – Modifiche

10.1. Eventuali modifiche dei contenuti dell'Accordo dovranno essere concordate tra le Parti.

Art. 11 – Informazioni al pubblico

11.1. Le Parti attueranno una piena informazione al pubblico sull'iniziativa regionale.

Articolo 12. – Accesso

12.1. Le Parti assicurano nei confronti degli eventuali interessati e controinteressati il rispetto della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi da esse detenute in ragione delle attività disciplinate dal presente Accordo.

Articolo 13 – Disposizioni generali

13.1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili

d4b73f1e

Articolo 14 – Controversie

14.1. Ogni controversia concernente l'interpretazione della presente collaborazione è risolta amichevolmente tra le parti.

Articolo 15 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

15.1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

15.2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

15.3. Il presente Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo in applicazione dell'articolo 16 dell'Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 16 – Comunicazioni

16.1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per la Regione: Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi – Calle Priuli – Cannaregio 99 – cap. 30121 30121 Venezia pec: aria.biodiversita.parchi@pec.regione.veneto.it;

- per l'Ente di governo ____

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Venezia

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione

Aria, clima, biodiversità e parchi

_____

Per l'Ente di governo

_____

d4b73f1e

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 1424 del 26 novembre 2026

Accordo di collaborazione – con riferimento al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale - nelle attività rivolte all'attuazione del Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani" e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni del Veneto con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Edizione 2026-2027.

TRA la Regione del Veneto (di seguito denominata "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore *pro tempore* della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, _____nato a _____ il _____, giusta deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

E

Infrastrutture Venete S.r.l., con sede legale in _____via/p.zza _____n. ___ , Partita I.V.A./ C.F._____, _____ rappresentato da_____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ giusta provvedimento n. _____ del _____

PREMESSO CHE

- la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- la Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria in attuazione delle azioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), nonché delle misure condivise con le Regioni del Bacino Padano attraverso il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017, ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti;
- in ottemperanza alla citata sentenza, la Giunta regionale con deliberazione del 2 marzo 2021 n. 238 ha approvato un pacchetto di misure straordinarie finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria con i relativi stanziamenti per l'attuazione delle medesime;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025, il P.R.T.R.A. è stato ulteriormente aggiornato e rafforzato. L'aggiornamento ha assorbito, confermandole, le misure definite nella citata Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, rendendole di fatto misure strutturali all'interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell'aria;
- la riduzione dei fattori di inquinamento dell'aria costituisce un obiettivo della Regione del Veneto previsto nel DEFR 2026-2028 approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 20 del 27 marzo 2026;
- con riguardo all'ambito della mobilità, che costituisce una delle fonti più critiche per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto, responsabili della formazione in atmosfera della frazione secondaria di particolato sottile, il P.R.T.R.A. ha posto notevole attenzione allo sviluppo di misure atte a contrastare i contributi emissivi dei veicoli maggiormente inquinanti del parco automobilistico regionale al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione;
- in tale ambito, in sinergia con lo svecchiamento del parco veicolare circolante, risulta di preminente interesse l'attuazione della misura identificata nella scheda T.1.b dell'Appendice I del P.R.T.R.A. vigente, la quale prevede l'incentivazione per l'acquisto di titoli di viaggio di lunga durata per l'utilizzo del trasporto pubblico locale in luogo del mezzo privato.

- in materia l'art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale), modificata da ultimo con legge regionale 24 giugno 2025, n. 8, ai sensi della quale la Regione *"incentiva il miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana avendo particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione, attraverso il riassetto e l'integrazione delle reti e dei modi di offerta di trasporto pubblico valorizzando ove possibile l'offerta di servizi flessibili quali quelli a chiamata, anche in sostituzione di linee a percorso fisso e la razionalizzazione del traffico privato, in modo da conseguire efficacia, efficienza ed economicità favorendo il trasporto collettivo rispetto a quello individuale"*;
- con deliberazione della Giunta n. 1499 del 16 dicembre 2024 l'Amministrazione regionale aveva approvato – in via sperimentale – un bando finalizzato alla concessione di contributi, tramite il rilascio di voucher, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani se integrati con gli urbani", riguardanti i Comuni capoluogo di provincia e rivolto alle persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto proprietari e intestatari di veicoli. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 1409 dell'11 novembre 2025 di approvazione di un bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni capoluogo di provincia del Veneto, è stata data continuità all'iniziativa, estendendola anche al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale;
- con il secondo e ultimo dei provvedimenti richiamati era stato anche approvato lo Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e Infrastrutture Venete S.r.l. per l'attuazione coordinata e condivisa delle attività riferite al bando, per quanto attiene al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale;
- con riferimento al programma di finanziamento istituito con Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, la Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica – con proprie note prot. n. 337330 del 9 luglio 2025 e, infine, n. 597549 del 30 ottobre 2025e successiva mail del 06 novembre 2025 - ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica apposito progetto, avente ad oggetto anche l'edizione 2026 del bando sopra richiamato, prevedendo un ulteriore estensione dell'iniziativa, interessando anche i comuni sopra i 30.000 abitanti;
- per il perseguimento del suddetto obiettivo la Regione del Veneto, con deliberazione di Giunta regionale n.____ del____, ha approvato un *"Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani" e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Edizione 2026-2027."*;
- il nuovo bando estende la misura all'utenza del trasporto ferroviario regionale e locale, con riferimento ai percorsi dei treni "regionali" nell'area regionale del Veneto e aventi come origine o destinazione un comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 prevede:
  - all'art. 7, comma 1, lettera g) che la Regione *"provvede ad organizzare, secondo le finalità e gli obiettivi della programmazione regionale, i servizi di trasporto pubblico locale su ferrovia in concessione…"*;
  - all'art. 7, comma 1, lettera h) che la Regione *"svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, individuando i servizi riguardanti le ferrovie in concessione a soggetti diversi da Ferrovie dello Stato spa"*;
  - all'art. 7, comma 2, che *"La Giunta regionale provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 se non espressamente attribuite ad altri organi della Regione, anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l"*;
- la legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 *(Società regionale "Infrastrutture venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna)* prevede:
  - all'art. 3, comma 2, lettera g) che *«Infrastrutture Venete S.r.l.» provvede, tra le altre cose, "all'affidamento, alla regolazione e al controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria"*;

- all'art. 4, comma 1, lettera d) che *"la società Infrastrutture Venete S.r.l. subentra nei contratti in essere tra la Regione e i gestori del servizio ferroviario al momento del conseguimento della sua piena operatività"*;

- con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1854 del 6 dicembre 2019 – definita quale atto di delega interorganica - è stata data attuazione a quanto previsto nella citata L.R. 40/2018, *"ed in particolare ai disposti di cui agli artt. 3 e 4 , delegando a far data dal 01/01/2020, ad Infrastrutture Venete S.r.l., nell'interesse generale, in totale autonomia ed in assenza di vincolo sinallagmatico, le funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico locale ferroviario indicate dalla sopra citata Legge Regionale (...) In virtù della suddetta delega, Infrastrutture Venete S.r.l. subentra alla Regione del Veneto, tra l'altro, nella titolarità e nella gestione dei Contratti di Servizio in essere relativi al servizio ferroviario regionale e locale"* (punto 3 del dispositivo);
- Infrastrutture Venete S.r.l. è, pertanto, il soggetto cui compete l'affidamento, la regolazione e il controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale del Veneto;
- da parte dell'azienda affidataria del servizio di trasporto pubblico locale dovrà ottenersi la collaborazione per l'attuazione della misura prevista dal bando, agevolando l'accesso degli utenti al servizio;
- da quanto sopra esposto viene confermata la natura di pubblica amministrazione di Infrastrutture Venete S.r.l., così come l'interesse del medesimo – quale unico titolare delle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale che ha stipulato con l'azienda concessionaria i relativi contratti di servizio - alla presente iniziativa regionale volta ad incrementare la fruizione del mezzo pubblico in sostituzione di quello privato;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- si ritiene - con riferimento al nuovo bando approvato con D.G.R. n._____ del_____ - di concludere, tra la Regione del Veneto e Infrastrutture Venete S.r.l., un accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Condizioni generali

1.1. Le premesse e ogni documento allegato al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Finalità e oggetto dell'Accordo

2.1. La finalità del presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene individuata nella realizzazione di attività rivolte al conseguimento dell'obiettivo di comune interesse del contrasto all'inquinamento atmosferico per il miglioramento della qualità dell'aria, mediante l'incremento della fruizione del mezzo pubblico in sostituzione di quello privato.

2.2. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare nelle attività rivolte all'attuazione del Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico ferroviario regionale e locali con riferimento ai percorsi dei treni "regionali" nell'area regionale del Veneto e aventi come origine o destinazione un comune del Veneto con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

2.3. In particolare, le Parti si impegnano a svolgere le attività volte a consentire all'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale l'applicazione, all'atto della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale, dello sconto per l'acquisto dell'abbonamento annuale per i percorsi riconducibili alle tipologie individuate al precedente comma 2.2.

2.4. Le Parti si impegnano a contribuire a valorizzare i risultati che saranno raggiunti nel corso dell'attuazione, divulgando e valorizzando in collaborazione i risultati ottenuti dal presente Accordo.

Articolo 3 – Impegni della Regione

3.1. La Regione, mettendo a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati allo sviluppo delle attività previste, nonché avvalendosi di un soggetto terzo individuato con separato atto convenzionale, si impegna a:

- predisporre, approvare e pubblicare il Bando per l'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2;
- gestire ed aggiornare la piattaforma digitale regionale per la richiesta dei contributi da parte degli utenti, sotto forma di voucher;
- provvedere al collegamento della piattaforma di vendita dell'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale con la piattaforma digitale regionale per l'acquisizione dei dati relativi agli abbonamenti venduti e gli sconti applicati;
- pubblicizzare l'iniziativa attraverso la predisposizione di materiale dedicato per la campagna informativa del bando e la successiva sua diffusione sui principali mezzi di comunicazione, inclusi quelli informativi e pubblicitari dell'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale;
- mettere a disposizione di Infrastrutture Venete S.r.l., il materiale realizzato per la campagna informativa, al fine della successiva diffusione sui propri canali informativi;
- acquisire dall'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, anche mediante modalità di carattere informatico, le rendicontazioni degli sconti applicati in attuazione del Bando;
- approvare trimestralmente, con atto del Direttore della Direzione regionale Aria, clima, biodiversità e parchi, gli importi spettanti dall'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale in corrispondenza agli sconti praticati agli utenti a seguito della presentazione dei voucher regionali;
- erogare trimestralmente all'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale gli importi corrispondenti agli sconti da esse praticati;
- assicurare il raccordo con Infrastrutture Venete S.r.l., in merito allo stato di avanzamento e il monitoraggio circa la regolarità degli interventi finanziati;
- procedere alla revoca degli importi erogati all'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, nel caso di successivo accertamento della non spettanza dei medesimi;
- effettuare eventuali controlli, anche con l'ausilio di organismi regionali;
- gestire il contenzioso;
- predisporre e trasmettere al MASE la relazione prevista dal Decreto direttoriale MATTMCLEA del 18 dicembre 2020 n. 412;
- fornire eventuali disposizioni operative e di chiarimento necessarie a svolgere nel modo più efficace ed efficiente possibile l'attività di cui al presente Accordo.
-

Articolo 4 – Impegni di Infrastrutture Venete S.r.l.

4.1. Infrastrutture Venete S.r.l., mettendo a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati allo sviluppo delle attività previste, si impegna a:

- diffondere, attraverso i propri canali istituzionali, il materiale che verrà realizzato dalla Regione finalizzato alla campagna informativa del bando;
- agevolare, ove previsto dai contratti di servizio stipulati con l'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, l'attribuzione di spazi a titolo gratuito per lo svolgimento della campagna informativa del bando attraverso i mezzi del trasporto pubblico locale;
- adottare gli atti che si ritengano necessari a consentire il flusso dei dati - relativi agli abbonamenti venduti e agli sconti applicati – dall'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale

all'Amministrazione regionale mediante il collegamento delle piattaforme di vendita dell'azienda medesima con la piattaforma digitale regionale;

- adottare gli atti che si ritengano necessari affinché l'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale applichi, all'atto della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale, lo sconto per l'acquisto dell'abbonamento annuale, inteso come anticipazione dell'importo corrispondente allo sconto applicato, che sarà successivamente rimborsato dalla Regione previa rendicontazione;
- fornire alla Direzione regionale Aria, clima, biodiversità e parchi, entro il 30 settembre 2027, dati e informazioni eventualmente in proprio possesso relativi all'impatto della misura sul bacino territoriale di competenza;
- adottare gli atti che si ritengano necessari affinché l'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale assicuri il supporto alla struttura regionale nella gestione dei procedimenti di revoca e di recupero dei contributi concessi.

Articolo 5. Responsabili dell'Accordo di collaborazione

5.1. I Responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono:

- per la Regione del Veneto: _____ – Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi;

- per Infrastrutture Venete S.r.l.:_____ .

Articolo 6. Impegni economici

6.1. Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall'assolvimento dei rispettivi impegni previsti nel presente Accordo.

6.2. Per quanto riguarda le erogazioni a favore dell'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, che vengono poste a carico alla Regione, la relativa disciplina è contenuta nella separata convenzione tra la Regione ed il soggetto terzo rispetto alle Parti del presente Accordo.

Articolo 7 – Durata dell'Accordo

7.1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo e ha durata fino al 31 dicembre 2027, salvo eventuale proroga previo consenso delle Parti, da esprimersi per iscritto prima della naturale scadenza dello stesso.

Articolo 8 - Riservatezza dei dati personali delle Parti

8.1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

8.2. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

8.3. Le parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 9 - Ruoli delle Parti in ordine al trattamento dei dati personali

9.1. Per quanto riguarda Infrastrutture Venete s.r.l., si ritiene che nel corso delle attività previste dal Bando non sussista trattamento di dati personali. In riferimento all'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, si ritiene che i dati, da essa trattati nelle attività finalizzate all'attuazione del Bando, corrispondano alle informazioni che emergono nell'ambito della consueta attività di rilascio abbonamenti all'utenza del servizio di trasporto pubblico, con disciplina nei rispettivi contratti di servizio stipulati con Infrastrutture Venete S.r.l.. I dati inseriti nella piattaforma regionale in fase di domanda saranno accessibili nel corso della vendita dell'abbonamento per verificare la validità del voucher esibito.

9.2. Per quanto riguarda la Regione, la disciplina delle attività di trattamento di dati personali è contenuta nei testi del Bando e della separata convenzione tra la Regione ed il soggetto terzo rispetto alle Parti del presente Accordo.

9.3. Per quanto non disciplinato dagli atti citati nel comma precedente, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. nonché nella D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018.

Art. 10 – Modifiche

10.1. Eventuali modifiche dei contenuti dell'Accordo dovranno essere concordate tra le Parti.

Art. 11 – Informazioni al pubblico

11.1. Le Parti attueranno una piena informazione al pubblico sull'iniziativa regionale.

Articolo 12. – Accesso

12.1. Le Parti assicurano nei confronti degli eventuali interessati e controinteressati il rispetto della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi da esse detenute in ragione delle attività disciplinate dal presente Accordo.

Articolo 13 – Disposizioni generali

13.1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Articolo 14 – Controversie

14.1. Ogni controversia concernente l'interpretazione della presente collaborazione è risolta amichevolmente tra le parti.

Articolo 15 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

15.1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

15.2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

15.3. Il presente Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo in applicazione dell'articolo 16 dell'Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 16 – Comunicazioni

16.1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per la Regione: Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi – Calle Priuli – Cannaregio 99 – cap. 30121 30121 Venezia pec: aria.biodiversita.parchi@pec.regione.veneto.it

- per Infrastrutture Venete s.r.l.: Direzione Trasporto Pubblico Locale - p.zza Giacomo Zanellato n. 5- cap 35131 Padova – pec: info@pec.infrastrutturevenete.it;

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Venezia

Per la Regione del Veneto	Per Infrastrutture Venete S.r.l.
Il Direttore	
della Direzione	
Aria, clima, biodiversità e parchi	
_____	_____

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D DGR n. 1424 del 26 novembre 2026

Convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per l'affidamento dell'incarico - ai sensi della L.R. 6 settembre 1988 n. 45 e relativo Statuto della società – per la gestione operativa delle attività in attuazione del Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni del Veneto con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Edizione 2026-2027.

TRA la Regione del Veneto (di seguito denominata "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore *pro tempore* della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi, _____ giusta deliberazione di Giunta regionale n. ____del ____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

E

Veneto Innovazione S.p.A., (di seguito denominata *"Società"*) con sede legale in _____ Via _____, codice fiscale _____, _____ rappresentato da_____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ giusta provvedimento n. _____ del _____;

PREMESSO CHE

- Veneto Innovazione S.p.A. istituita con legge regionale 6 settembre 1988 n. 45, è una società di cui la Regione è socio unico;
- le previsioni contenute nello Statuto sociale della Società configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione del Veneto su Veneto Innovazione S.p.A. analogo a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici;
- la Società svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto;
- sussistono pertanto in capo alla predetta Società i requisiti generali richiesti in materia di in house providing dalla normativa europea e nazionale (articolo 7 del D. Lgs. n. 36/ 2023- codice dei contratti pubblici);
- la Società risulta iscritta, a far data dal 31 ottobre 2019, nell'elenco, gestito da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi del D. Lgs. n. 36/ 2023;
- la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- in ottemperanza alla citata sentenza, la Giunta regionale con Deliberazione del 2 marzo 2021 n. 238 ha approvato un pacchetto di misure straordinarie finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria con i relativi stanziamenti per l'attuazione delle medesime;
- il P.R.T.R.A. (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera) è stato aggiornato di recente con la deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025, pubblicata nel B.U.R.V. n. 56 del 29 aprile 2025. Tale aggiornamento ha assorbito, confermandole, le misure definite nella citata Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, rendendole di fatto misure strutturali all'interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell'aria;
- la riduzione dei fattori di inquinamento dell'aria costituisce un obiettivo della Regione del Veneto previsto nel DEFR 2026-2028 approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 20 del 27 marzo 2026;

- con riguardo all'ambito della mobilità, che costituisce una delle fonti più critiche per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto, responsabili della formazione in atmosfera della frazione secondaria di particolato sottile, il P.R.T.R.A. ha posto notevole attenzione allo sviluppo di misure atte a contrastare i contributi emissivi dei veicoli maggiormente inquinanti del parco automobilistico regionale al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione;
- in tale ambito, in sinergia con lo svecchiamento del parco veicolare circolante, risulta di preminente interesse l'attuazione della misura identificata nella scheda T.1.b dell'Appendice I del P.R.T.R.A. vigente, la quale prevede l'incentivazione per l'acquisto di titoli di viaggio di lunga durata per l'utilizzo del trasporto pubblico locale in luogo del mezzo privato;
- con deliberazione della Giunta n. 1499 del 16 dicembre 2024 l'Amministrazione regionale aveva approvato – in via sperimentale – un bando finalizzato alla concessione di contributi, tramite il rilascio di voucher, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani se integrati con gli urbani", riguardanti i Comuni capoluogo di provincia e rivolto alle persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto proprietari e intestatari di veicoli. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 1409 dell'11 novembre 2025 di approvazione di un bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni capoluogo di provincia del Veneto, è stata data continuità all'iniziativa, estendendola anche al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale;
- con riferimento al programma di finanziamento istituito con Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, la Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica – con proprie note prot. n. 337330 del 9 luglio 2025 e, infine, n. 597549 del 30 ottobre 2025 e successiva mail del 06 novembre 2025 - ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica apposito progetto, avente ad oggetto anche l'edizione 2026 del bando sopra richiamato, prevedendo un ulteriore estensione dell'iniziativa, interessando anche i comuni sopra i 30.000 abitanti;
- la Regione del Veneto per la realizzazione di questo nuovo progetto, considerato strategico per le politiche ambientali dell'Amministrazione, intende avvalersi della Società Veneto Innovazione S.p.A. la quale - nell'ambito delle proprie funzioni indicate dall'art. 3 lettera b) dello Statuto - prevede la gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico;
- con nota del 28 ottobre 2026 prot. n. 585407 e successiva del 18 novembre 2026 prot. n. 618435 la Regione, per l'attuazione del bando, ha richiesto a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 art. 7, la presentazione di uno specifico Piano di Attività, corredato dalla relativa valutazione economica per la gestione operativa, il collegamento piattaforme e la campagna di comunicazione all'utenza dell'iniziativa;
- con nota acquisita al prot.reg n. 624682 del 23 novembre 2026, la Società ha presentato un Piano delle attività coerente con le tempistiche progettuali rappresentate e la relativa proposta economica pari ad euro 560.433,84, comprensivo di ogni onere, costituita da euro 182.233,84, per la gestione operativa del bando (di cui euro 130.945,04 spese invariabili e euro 51.288,80 spese variabili) ed euro 378.200,00 per il collegamento delle piattaforme e l'attività di comunicazione;
- con D.G.R. del …… n. …….. è stato approvato:
  - il bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni del Veneto con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Edizione 2026-2027;
  - lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto e gli Enti di governo dei Bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale;
  - lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto e la società "Infrastrutture Venete s.r.l.";
  - lo schema di convenzione tra la società Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione del Veneto per la gestione operativa e la campagna di comunicazione all'utenza del bando in parola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Condizioni generali

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

2.1. Il presente atto ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione e Veneto Innovazione S.p.A. in merito alla gestione operativa del bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni del Veneto con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Edizione 2026-2027, mediante risorse allocate sul capitolo n. 105120 "Azioni per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Trasferimenti correnti (art. 30, c 14-Ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, n. 412)" del bilancio regionale pluriennale 2026-2028.

Articolo 3 – Attività in capo alla Regione

3.1. Alla Regione competono le seguenti attività:

a) la predisposizione, approvazione e pubblicazione del Bando per l'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2;

b) la gestione e l'aggiornamento della piattaforma digitale regionale per la richiesta dei contributi, sotto forma di voucher;

c) la stipula degli Accordi di collaborazione con gli "Enti di governo" dei Bacini territoriali ottimali e omogenei - rispettivamente di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza - quali Autorità competenti del trasporto pubblico locale per l'adozione di atti che si ritengano necessari per consentire la partecipazione delle aziende del trasporto pubblico locale, con essi convenzionati, all'iniziativa regionale oggetto del Bando, in attuazione della quale le aziende del trasporto pubblico locale applicheranno, all'atto della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale, uno sconto per l'acquisto dell' abbonamento annuale;

d) la stipula dell'Accordo di collaborazione con la società "Infrastrutture Venete s.r.l." – quale unico titolare delle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale per l'adozione di atti che si ritengano necessari per consentire la partecipazione dell'azienda concessionaria, con essa convenzionata, all'iniziativa regionale oggetto del Bando, in attuazione della quale l'azienda medesima applicherà, all'atto della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale, uno sconto per l'acquisto dell' abbonamento annuale;

e) la validazione, avvalendosi della piattaforma informatica regionale, delle rendicontazioni degli sconti applicati dalle aziende di trasporto pubblico locale e dall'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale agli utenti a seguito della presentazione dei voucher regionali;

f) la successiva determinazione degli importi da corrispondere trimestralmente alle aziende di trasporto pubblico locale e all'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale a titolo di ristoro degli sconti praticati a seguito della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale;

g) l'adozione degli atti necessari per impartire alla Società l'indicazione di erogare i rimborsi spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale e all'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale;

h) il trasferimento delle risorse finanziarie alla Società secondo le modalità stabilite dall'art. 5;

i) la vigilanza sulla gestione delle attività affidate alla Società secondo quanto stabilito dall'art. 8;

j) il raccordo con la Società in merito allo stato di avanzamento e il monitoraggio circa la regolarità degli interventi finanziati;

k) eventuale revoca dei contributi riconosciuti agli utenti beneficiari del voucher regionale;

l) gestione del contenzioso.

Articolo 4 – Attività in capo a Veneto Innovazione S.p.A. (gestione operativa)

4.1. La Società assume l'incarico di svolgere la gestione operativa delle seguenti attività:

a) fornire assistenza all'utenza - con servizio di informazione telefonica e mail - in relazione all'iniziativa regionale oggetto del bando;

b) erogare trimestralmente alle aziende di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale e locale gli importi corrispondenti agli sconti praticati agli utenti a seguito di rendiconti presentati dalle aziende avvalendosi della piattaforma informatica regionale, previa validazione effettuata dell'Amministrazione regionale mediante adozione di apposito decreto. L'erogazione alle aziende dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale;

c) produrre alla Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, **entro il 30.09.2027**, un report delle attività afferenti al bando e oggetto della convenzione alla data del 10.09.2027, al fine della trasmissione del monitoraggio al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da parte della Regione;

d) assicurare, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ai soggetti interessati, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso agli atti afferenti al bando;

e) assicurare il supporto all'Amministrazione nella gestione dei procedimenti di revoca e di recupero dei contributi riconosciuti agli utenti beneficiari del voucher regionale;

f) produrre alla Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, **entro il 31.12.2027**, la relazione finale dell'attività svolta completa dei dati e della documentazione richiesta dal Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, per la rendicontazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da parte della Regione, consistente in:

- documentazione economico-finanziaria e contabile relativa all'attività di comunicazione e implementazione del flusso dati,
- documentazione economico-finanziaria e contabile che attesti gli avvenuti pagamenti alle aziende di trasporto interessate dalla misura (atti di liquidazione, mandati, quietanze),
- elenco delle aziende di trasporto interessate dalla misura, con associati l'intervento finanziato e il contributo liquidato;
- esito dei controlli di cui al successivo punto 4.1.i.

Per intervento finanziato si intende: elenco anonimizzato dei beneficiari, tipologia di abbonamento acquistato, data di acquisto, contributo concesso, dati relativi al veicolo posseduto desunti dalla piattaforma regionale (targa, alimentazione e classe ambientale del veicolo e chilometri medi percorsi giornalmente) e conseguente beneficio ambientale arrecato dalla misura;

g) effettuare eventuali controlli anche con l'ausilio di organismi regionali;

h) fornire supporto alla struttura regionale nella gestione dell'eventuale contenzioso per le attività delegate;

i) esperire, ai sensi del DPR n. 445/2000, la verifica ex post di veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte su un campione pari ad almeno il 5 % dei beneficiari che hanno ricevuto il contributo.

4.2 Per lo svolgimento delle attività elencate nel presente articolo, la Regione consente l'accesso alla piattaforma digitale regionale.

4.3. La Regione e la Società garantiscono, anche mediante lo scambio della specifica corrispondenza e di documenti, il reciproco costante allineamento delle informazioni sui procedimenti.

4.4. La responsabilità dell'attuazione delle attività individuate nel presente articolo e il rispetto degli obblighi di cui al successivo articolo 9 rimangono in capo alla società Veneto Innovazione S.p.A. che viene identificata quale unico interlocutore con la Regione.

4.5. La Società si impegna ad adeguarsi alle eventuali modifiche delle tempistiche inerenti allo sviluppo della progettualità dell'iniziativa.

Articolo 5 – Attività in capo a Veneto Innovazione S.p.A. (collegamento delle piattaforme e campagna di comunicazione)

5.1 La Società assume l'incarico di assicurare l'acquisizione dei dati relativi agli abbonamenti venduti ed agli sconti applicati, mediante il collegamento con la piattaforma digitale regionale delle piattaforme di vendita delle aziende del trasporto pubblico locale non ancora collegate e dell'azienda del trasporto ferroviario regionale e locale, nonché assicurare l'implementazione delle funzionalità connesse al vincolo temporale di decorrenza dell'abbonamento.

5.2 La Società assume l'incarico di attivare nel periodo iniziale della misura, una campagna di comunicazione, consistente nella realizzazione di materiale e sua diffusione a mezzo quotidiani locali cartacei, radio, pubblicità esterna sui bus circolanti, pubblicità interna sui treni circolanti e pubblicità nelle stazioni ferroviarie principali, assicurando adeguata copertura del territorio interessato dalla misura. Il materiale, in continuità ed aggiornamento della campagna attivata per le edizioni precedenti del Bando in parola, dovrà essere realizzato in coordinamento con la struttura regionale.

La diffusione dovrà avvenire:

- su quotidiani locali cartacei, attraverso le emittenti radiofoniche locali del Veneto, sui treni regionali e sui mezzi pubblici delle aziende del trasporto pubblico locale del Veneto circolanti nei Comuni del Veneto con popolazione superiore a 30.000 abitanti (va inoltre verificata, presso gli enti concedenti, la possibilità di fruizione di spazi gratuiti destinati alla comunicazione istituzionale);

- sugli eventuali spazi non commerciali messi a disposizione gratuitamente dalle aziende di trasporto e/o dai Comuni (es. totem digitali, circuiti video/LCD su TVM-Ticket Vending Machine);

- sui circuiti video all'interno delle stazioni ferroviarie dei comuni del Veneto con popolazione superiore a 30.000 abitanti e sui circuiti video all'interno dei treni regionali di Trenitalia S.p.A. che percorrano le tratte con origine o destinazione i comuni del Veneto con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Durata indicativa della campagna 28 gg.;

- va inoltre verificata, presso gli enti concedenti o presso le aziende di trasporto, la possibilità di fruizione di spazi gratuiti destinati alla comunicazione istituzionale.

5.3 La Società dovrà produrre alla Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, in relazione alle attività di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 e al fine della successiva trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da parte della Regione:

a) **entro il 30.09.2027**, un report delle attività svolte,

b) **entro il 31.12.2027** la relazione finale delle attività svolte.

La Società dovrà produrre, unitamente alla relazione finale, copia della documentazione anche fiscale comprovante l'effettiva attività svolta.

Articolo 6 - Trasferimento delle risorse finanziarie per l'erogazione dei contributi

6.1 La Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dispone l'impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. delle somme necessarie per la dotazione finanziaria del Bando regionale, per l'importo complessivo massimo di € 5.700.000,00 al netto degli oneri dovuti alla Società medesima, la cui spesa trova copertura sul capitolo n. 105120 "Azioni per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Trasferimenti correnti (art. 30, c 14-Ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, n. 412)" del bilancio regionale pluriennale 2026-2028.

6.2 La somma di cui sopra sarà trasferita alla Società con le seguenti modalità:

- il 30% dell'importo complessivo, alla stipula della presente convenzione e alla comunicazione di avvio delle attività;

- il restante 70% a seguito dell'approvazione trimestrale, con atto del Direttore della Direzione regionale Aria, clima, biodiversità e parchi, degli importi spettanti dall'azienda di trasporto pubblico locale e regionale, compreso ferroviario, in corrispondenza agli sconti praticati agli utenti a seguito della presentazione dei voucher regionali e comunque non oltre il 31/12/2027.

6.3 A conclusione delle attività di cui agli artt. 4 e 9, qualora dalla rendicontazione trasmessa dalla Società risultasse che gli importi corrisposti alle aziende del trasporto pubblico locale fossero inferiori alla somma liquidata dalla Regione ai sensi del precedente punto 6.2, la differenza dovrà essere riaccreditata alla Regione.

Articolo 7 - Trasferimento delle risorse finanziarie relative alle attività di collegamento piattaforme e comunicazione dell'iniziativa

7.1 La Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dispone l'impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione delle somme necessarie per l'attività di collegamento delle piattaforme di vendita delle aziende del trasporto pubblico locale con la piattaforma digitale regionale e di comunicazione del Bando regionale, per l'importo complessivo di euro 378.200,00 la cui spesa trova copertura sul capitolo n. 104579 denominato "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano – acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, N. 412)"del bilancio regionale esercizio finanziario 2026 - 2028.

7.2 La somma di cui sopra sarà trasferita alla Società con le seguenti modalità:

- il 30% dell'importo complessivo, alla stipula della presente convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività;

- il 70% successivamente alla presentazione della documentazione di cui al punto 5.3 lettera b) e comunque non oltre il 31.10.2027.

7.3 A conclusione delle attività di cui all'art. 5, qualora dalla rendicontazione trasmessa dalla Società risultasse una spesa inferiore alla somma liquidata dalla Regione ai sensi del precedente punto 7.2, la differenza dovrà essere riaccreditata alla Regione.

Articolo 8 – Durata della convenzione

8.1 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima e ha durata fino al **29 febbraio 2028,** termine entro il quale dovranno essere stati completati i pagamenti alle aziende di trasporto, prodotta alla Regione tutta la documentazione atta a procedere con la rendicontazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ed esperiti i controlli di cui al punto 4.1 lettera i), salvo eventuale proroga che sarà concessa dal Direttore della Direzione regionale Aria, clima, biodiversità e parchi. È fatta salva la conclusione degli eventuali contenziosi instaurati.

Articolo 9 – Responsabilità ed obblighi

9.1 La Società si impegna a:

a) svolgere correttamente le attività affidate e oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Regione, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale, per quanto compatibile;

b) garantire l'accesso ai propri locali e alla documentazione relativa alla presente convenzione al competente personale della Regione ed ai soggetti dalla stessa autorizzati;

c) custodire i documenti relativi ai procedimenti affidati nei termini ordinariamente previsti dalla normativa regionale;

d) riconoscere alla Regione il diritto di acquisire gratuitamente, in qualsiasi momento, copia di tutti gli atti conservati relativi ai procedimenti affidati;

e) produrre alla Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, una relazione entro il 30.09.2027 dell'attività svolta al fine del monitoraggio previsto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;

f) predisporre la documentazione prevista dal Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, nelle varie fasi progettuali fino alla rendicontazione a saldo.

9.2 La Regione si impegna a fornire eventuali disposizioni operative e di chiarimento necessarie a svolgere nel modo più efficace ed efficiente possibile l'attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 10 – Attività di vigilanza

10.1 La Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi vigila sull'attività della Società, allo scopo di monitorare e verificare, anche tramite riscontri documentali, sia la corretta attuazione delle procedure di gestione e controllo adottate dalla stessa, sia il permanere delle condizioni relative alla capacità di assolvere alle attività assegnate, sia la corretta attuazione dell'attività di comunicazione nonché il rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Articolo 11 – Corrispettivo e modalità di pagamento

11.1 Per le attività di cui agli articoli 4 e 5, la Regione riconosce alla Società il corrispettivo di euro 182.233,84 comprensivo di ogni onere a titolo di compenso finalizzato alla realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse allocate 104579 denominato "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano – acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, N. 412)" del bilancio regionale esercizio finanziario 2026-2028

11.2 Il corrispettivo sarà liquidato in tre tranche:

- la prima, pari al 30% dell'importo complessivo, alla sottoscrizione della presente convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività, su presentazione di regolare fattura per l'importo riconosciuto, comprensivo di IVA 22% split payment;

- la seconda, pari al 30% dell'importo complessivo, successivamente alla trasmissione del report delle attività svolte e dei correlati risultati raggiunti di cui agli articoli 4.1 lettera c) e 5.3 lettera a), su presentazione di regolare fattura per l'importo riconosciuto, comprensivo di IVA 22% split payment;

- la terza, a conclusione delle attività, su presentazione di regolare fattura per l'importo riconosciuto comprensivo di IVA 22% split payment e di un report finale esplicativo delle singole attività svolte e dei correlati risultati raggiunti di cui agli articoli 4.1 lettera f) e 5.3 lettera b). Quest'ultima potrà essere suscettibile di riduzione in proporzione delle eventuali minori spese sostenute, anche in relazione all'effettiva adesione dei cittadini all'iniziativa.

Articolo 12 – Inadempimento e risoluzione espressa

12.1 In caso di gravi inadempienze della Società o per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, la Regione si riserva la facoltà di revocare tutte le attività affidate mediante risoluzione immediata del rapporto come previsto dall'art. 1456 c.c. senza che Veneto Innovazione S.p.A. nulla possa vantare.

12.2 È compito della Regione definire con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

12.3 Le cause di forza maggiore sollevano la Società da qualsiasi responsabilità purché la Società ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti della Società nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti dal mancato trasferimento delle risorse finanziarie da parte della stessa che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente convenzione, ovvero ne impediscano la conclusione.

Articolo 13 - Riservatezza dei dati personali delle Parti

13.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

13.2 Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

13.3 Le parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 14 - Ruoli delle parti in ordine al trattamento dei dati personali

14.1 Nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente convenzione la Giunta regionale è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, che verranno trattati e comunicati esclusivamente per le finalità indicate nell'articolo 10 del Bando, la gestione operativa del quale è affidata alla società Veneto Innovazione S.p.A. in virtù della presente convenzione.

14.2 La Società, ai sensi e per gli effetti dell'art 28 del Regolamento UE 2016/976 (GDPR), assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 4 della presente Convenzione con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione.

Eventuali sub responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati da Veneto Innovazione S.p.A.

14.3 Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR. Il responsabile si impegna altresì a custodire, in particolare, i documenti contenenti eventuali dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate. Il Responsabile si impegna altresì a:

- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);

- non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi dalla presente Convenzione e/o necessari per l'adempimento della stessa;

- tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione regionale, secondo quanto prescritto dall'art. 30 del GDPR;

- non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione regionale, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;

- di prevedere, nel caso di ricorso a un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, che su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che intercorrono tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR;

- di conservare nei confronti del titolare del trattamento, qualora l'altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;

- informare il Direttore della Direzione regionale Aria, clima, biodiversità e parchi di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione allo stesso Direttore di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;

- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

14.4 Il trattamento avrà durata pari alla durata della Convenzione tra le parti, Amministrazione regionale e Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

14.5 All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dei soggetti richiedenti alla Regione Veneto, in formato cartaceo o digitalizzato "machine readable", e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi

15.1 Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Veneto Innovazione S.p.A.:

a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;

b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 16 – Disposizioni generali

16.1 Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

16.2 Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nella D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018.

Articolo 17 – Controversie

17.1 Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dalla Società, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra Regione e Società o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

17.2 Nel caso di mancata composizione bonaria della controversia, il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 18 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

18.1 La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

18.2 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

18.3 La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico della Società, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., che viene assolta in modo virtuale (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Venezia - Ufficio territoriale di Venezia).

Articolo 19 – Comunicazioni

19.1 Ogni comunicazione connessa all'esecuzione della presente convenzione dovrà esser inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per la Regione: Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi – Calle Priuli – Cannaregio 99 – cap. 30121 30121 Venezia pec: aria.biodiversita.parchi@pec.regione.veneto.it

- per Veneto Innovazione S.p.A. - Via Ca' Marcello 67/D - Cap 30172 Mestre-Venezia
Pec: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Aria,

clima, biodiversità e parchi

……..…….

Per Veneto Innovazione S.p.A.

L'Amministratore Unico

……..

(Codice interno: 597699)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1425 del 26 novembre 2026

Attuazione dell'azione T.4.a dell'Appendice I al vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Bando finalizzato alla concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli di categoria M1 e motoveicoli di categoria L3e, L4e, L5e, L7e con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione della medesima categoria, rivolto a soggetti privati residenti in Veneto. Approvazione del Bando e dello schema di Convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per la gestione operativa del bando. Anno 2026.

[Ambiente]

Note per la trasparenza:
La proposta riguarda l'approvazione di un Bando che assegna un contributo ai privati cittadini residenti in Veneto che ne facciano richiesta, per la rottamazione di autoveicoli e motoveicoli a più elevate emissioni acquistando veicoli a basse o nulle emissioni di nuova immatricolazione. La misura si pone in continuità con altre analoghe adottate a decorrere dal 2017 per il miglioramento della qualità dell'aria e rientra tra le misure prioritariamente individuate dall'aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera approvato con DGR n. 377/2025. Si prevede inoltre l'approvazione dello schema di Convenzione per l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. della gestione operativa dell'iniziativa.

L'Assessore Elisa Venturini riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria, in attuazione delle azioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) aggiornato con Deliberazione del Consiglio regionale del 19 agosto 2016, n. 90, nonché delle misure condivise con le Regioni del Bacino Padano attraverso il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria*", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017, ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti.

Per l'attuazione delle citate misure, la Giunta regionale, già in applicazione del Piano previgente aggiornato nel 2016, aveva finanziato specifiche iniziative finalizzate al rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa di riferimento, proseguendo poi con misure inerenti alla mobilità, all'utilizzo delle biomasse, all'efficientamento energetico degli edifici, al trasporto pubblico, alla mobilità ciclistica, la cui realizzazione ha richiesto considerevoli investimenti finanziari.

Con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le diverse azioni già in essere, a seguito della condanna dello Stato italiano per i superamenti dei valori limite di PM10 e NOx da parte della Corte di Giustizia europea, l'Amministrazione con Deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2 marzo 2021 ha attivato, in accordo con le Regioni del Bacino Padano, un pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria, con particolare attenzione alla sostituzione di autoveicoli privati considerati inquinanti, al trasporto pubblico (sia ferroviario che su gomma), alla sostituzione di apparecchi termici civili alimentati a biomassa e agli interventi sulle attività zootecniche, prevedendo l'utilizzo di apposite risorse statali messe a disposizione per l'adozione di misure di contrasto all'inquinamento atmosferico sopra elencate, in particolare di quelle previste dal programma di finanziamento istituito con Decreto Direttoriale MATTM-CLEA n. 412 del 18 dicembre 2020.

Le misure definite nella citata Deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2 marzo 2021 sono state assorbite e potenziate nell'aggiornamento del P.R.T.R.A. approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15.04.2025, divenendo, di fatto, misure strutturali all'interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell'aria.

La priorità dell'obiettivo di riduzione dei fattori di inquinamento dell'aria è confermata anche dal suo inserimento nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026-2028 approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 20 del 27 marzo 2026; i progetti che si intendono realizzare con i finanziamenti di cui al sopracitato Decreto Direttoriale n. 412 del 18 dicembre 2020 sono considerati strategici per le politiche ambientali dell'Amministrazione regionale.

Con riguardo all'ambito della mobilità, che costituisce una delle fonti più critiche per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto, a loro volta responsabili della formazione in atmosfera della frazione secondaria di particolato sottile, il P.R.T.R.A. ha posto notevole attenzione allo sviluppo di misure atte a contrastare i contributi emissivi dei veicoli maggiormente inquinanti del parco automobilistico regionale al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione.

In tale ambito, risulta di preminente interesse l'attuazione della misura identificata nella scheda T.4 dell'Appendice I del P.R.T.R.A. vigente, la quale prevede la "*incentivazione al rinnovo del parco veicolare (escluso il TPL)*" mediante la programmazione pluriennale di bandi di finanziamento per la concessione di contributi per la sostituzione dei veicoli circolanti più inquinanti con veicoli più performanti a emissioni basse o nulle. La misura si articola in azioni operative relative all'emanazione di bandi in funzione della categoria (come definita dal Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile del 1992 – cosiddetto "Codice della Strada") dei veicoli oggetto della sostituzione.

Per quanto attiene al Bando oggetto della presente deliberazione, l'azione operativa di riferimento nel P.R.T.R.A. è quella riguardante l'incentivazione al rinnovo dei veicoli privati adibiti al trasporto di persone (T.4.a). Si richiamano, a tal proposito, le numerose iniziative specifiche a favore della mobilità a basso impatto ambientale con cui la Giunta regionale, già dal 2017 ed in ultimo con le Deliberazioni n. 1226 del 10 ottobre 2022 (Bando auto 2022), n. 1189 del 5 ottobre 2023 (Bando auto

2023), n.1156 del 15 ottobre 2024 (Bando auto 2024) e n. 1410 dell'11 novembre 2025 (Bando auto 2025) ha approvato specifici programmi a favore dei soggetti residenti nel Veneto per la concessione di contributi destinati alla sostituzione di veicoli inquinanti per trasporto di passeggeri con l'acquisto di vetture di nuova immatricolazione ed in linea con gli standard europei. In particolare, il precedente bando 2025 ha esteso la platea dei veicoli da rottamare e di quelli da acquistare alle categorie L3e, L4e, L5e, L7e (motoveicoli) in aggiunta a quelli appartenenti alla categoria M1.

In continuità con gli interventi finora realizzati e in coerenza con gli ulteriori interventi individuati nel recente aggiornamento del P.R.T.R.A., la Giunta regionale ritiene opportuno attivare anche per l'anno 2026, con i fondi del suddetto programma ministeriale, la misura finalizzata ad incentivare la rottamazione dei veicoli inquinanti che, come detto, costituisce una delle misure più efficaci per conseguire rapidi risultati nella riduzione delle emissioni derivanti dal settore dei trasporti (CO2, NOx e PM10). Inoltre, al fine di mitigare i cambiamenti climatici attraverso la riduzione di emissioni di gas ad effetto serra, l'Amministrazione regionale reputa opportuno indirizzare gli incentivi di competenza regionale a tipologie di veicoli che presentino livelli di emissioni di anidride carbonica sempre più contenuti.

Per tale iniziativa si ritiene di stanziare un importo di euro 8.000.000,00 per l'anno 2026 a valere sul capitolo 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Contributi agli investimenti (art. 30 c. 14 ter, D.L. 30/04/2019n.34)" del bilancio regionale 2026-2028, al fine di finanziare interventi rivolti a soggetti privati residenti nel territorio della Regione del Veneto, che presentino una situazione economica familiare con ISEE ordinario non superiore a euro 60.000,00.

A tal fine, con nota del 10 agosto 2026, prot. reg. n. 460963 e, da ultimo, con nota del 02 novembre 2026, prot. reg. n. 591850, è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica una modifica del progetto a valere sul programma di finanziamento di cui al già richiamato Decreto Direttoriale MATTM-CLEA n. 412 del 18 dicembre 2020, comprendente azioni volte a promuovere interventi per il contrasto all'inquinamento atmosferico in Veneto, tra cui il "Bando auto 2026".

Il presente Bando, in continuità con la precedente iniziativa di cui alla DGR n. 1410/2025, prevede i seguenti criteri generali:

- l'estensione dell'erogazione del contributo alla rottamazione/acquisto di motoveicoli appartenenti alle categorie L3e, L4e, L5e, L7e secondo la definizione del Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.);
- la modulazione dell'importo erogato in funzione della classe ambientale del veicolo sostituito per mezzo di appositi coefficienti moltiplicativi dell'importo base;
- la soglia ISEE per l'accesso all'iniziativa pari a euro 60.000,00;
- l'obbligo per i soggetti che rottamano veicoli con classe ambientale Euro 4 ed alimentazione "benzina" o "bifuel" (benzina/metano, benzina/GPL) o "metano" di acquistare solo veicoli ad alimentazione elettrica pura o ibrida con emissioni di CO_2 inferiori a 100 g/km o a idrogeno, al fine di massimizzare in termini ambientali il beneficio conseguito con la sostituzione del veicolo;
- l'inammissibilità delle istanze da parte di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, come definito all'art. 3 del DPCM del 05 dicembre 2013, n. 159, in cui uno dei componenti attuali abbia beneficiato di un contributo della Regione del Veneto per la stessa finalità, nelle iniziative Bando auto 2023, Bando auto 2024 e Bando auto 2025;
- la semplificazione della presentazione dell'istanza da parte dei cittadini mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica regionale appositamente predisposta.

Inoltre, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione a favore dei cittadini, la presente iniziativa sarà attuata mediante procedura "a sportello", ovvero:

- tutte le informazioni necessarie, compresa la documentazione comprovante la sostituzione del veicolo inquinante con un mezzo a basse emissioni, vengono inserite in un unico momento, all'atto della compilazione della domanda sulla piattaforma telematica regionale;
- le domande sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione, in funzione di predefiniti intervalli temporali denominati "lotti": entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun lotto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto un Decreto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi che approva l'elenco delle domande ammesse a contributo; nei 15 giorni successivi alla pubblicazione avrà luogo la liquidazione dei relativi contributi.

Le condizioni per la partecipazione al Bando, nonché le caratteristiche tecniche dei veicoli da rottamare e quelli da acquistare, sono riportate nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In sintesi, il nuovo Bando 2026 prevede le seguenti fasi:

1. presentazione della domanda di contributo, in modalità telematica su piattaforma regionale, secondo il seguente calendario di apertura:

   1° LOTTO
   - dalle ore 10:00 del 07.12.2026 alle ore 12:00 del 30.12.2026 e dalle ore 10:00 del 07.01.2027 alle ore 12:00 del 01.03.2027;

   2° LOTTO
   - dalle ore 10:00 del 05.03.2027 alle ore 12:00 del 01.06.2027;

3° LOTTO
- dalle ore 10:00 del 08.06.2027 alle ore 12:00 del 01.09.2027;

4° LOTTO
- dalle ore 10:00 del 07.09.2027 alle ore 12:00 del 30.11.2027;

2. approvazione con atto del Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi e pubblicazione entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun lotto della relativa graduatoria formulata secondo l'ordine di presentazione delle domande ritenute idonee;
3. liquidazione dei contributi assegnati secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria di ciascun lotto, nei successivi 15 giorni, fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziate.

Il Bando definisce un importo base del contributo, determinato in funzione della tipologia di alimentazione del nuovo veicolo e delle sue emissioni di CO_2 (calcolate secondo il metodo WLTP). Questo valore sarà moltiplicato per un coefficiente che tiene conto del tipo di alimentazione e della classe ambientale "EURO" del veicolo da rottamare e di predeterminate fasce ISEE all'interno delle quali si colloca il richiedente. All'importo così ottenuto è applicata una maggiorazione del 3% nel caso di richiedenti residenti nei Comuni che abbiano adottato, ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed entro il 31.12.2025, ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria relative alla stagione 01.10.2025 – 30.04.2026. L'elenco dei Comuni che hanno adottato le suddette ordinanze è riportato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente atto. Il valore finale effettivo del contributo da erogare non potrà comunque superare il 60% del costo del veicolo comprensivo di IVA, tasse e imposte.

Inoltre, in analogia con i precedenti bandi, si propone di consentire la partecipazione alla presente iniziativa anche a quei soggetti che, già ammessi nella graduatoria delle domande di contributo del "Bando auto 2025", approvata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 105 del 30 marzo 2026, hanno un contratto di acquisto antecedente o pari al 31.08.2026 e non hanno potuto finalizzare entro il termine di chiusura del Bando (30.09.2026) il completamento della domanda per cause di forza maggiore legate alle forniture di veicoli. Tali soggetti, pertanto, fermo restando l'importo del contributo stabilito secondo i criteri del "Bando auto 2025", potranno presentare una nuova istanza, nel rispetto di quanto previsto al punto 3.10 del Bando di cui all'**Allegato A**.

È opportuno evidenziare che la programmazione a breve e a lungo termine degli interventi da attuare con i fondi ministeriali richiede una adeguata organizzazione, che consenta all'Amministrazione di realizzare i progetti nel rispetto dei tempi pianificati.

In tal senso, appare imprescindibile prevedere per la struttura competente l'opportunità di avvalersi di una struttura organizzata per l'espletamento delle attività afferenti agli interventi in parola. Infatti, eventuali ritardi nella definizione ed attuazione delle misure potrebbero far venir meno quelle condizioni di efficacia delle medesime, considerate determinanti per il rispetto dei valori limite previsti dalla Direttiva 2008/50/CE oltre che decisive per attenuare gli effetti negativi della possibile sanzione della Corte di Giustizia europea in esito alla procedura d'infrazione.

Considerato che, da una attenta analisi, la struttura regionale competente a predisporre i progetti secondo le indicazioni del citato Decreto direttoriale MATTM-CLEA n. 412 del 18 dicembre 2020 non dispone di un apparato organizzativo idoneo all'espletamento delle attività necessarie per la loro realizzazione, si ritiene opportuno affidare la gestione del Bando e di tutte le relative attività connesse a Veneto Innovazione S.p.A., società in regime di "*in house providing*" della Regione Veneto.

La Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, competente per materia, a seguito della ricognizione effettuata per verificare la fattibilità dell'affidamento, ha attestato che Veneto Innovazione S.p.A. possiede tutti i requisiti di professionalità e tecnico - giuridici per assolvere tale compito.

Sempre secondo la Direzione competente, come previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, l'affidamento alla Società risulta vantaggioso anche per la collettività in termini di efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e di razionale impiego delle risorse pubbliche.

L'affidamento in house garantisce infatti una maggior autonomia decisionale e tempi di risoluzione delle problematiche più immediati e certi rispetto ad un modello in cui risulta necessario un confronto negoziale con un terzo soggetto gestore.

Si rammenta inoltre che la Regione del Veneto, per la realizzazione di iniziative similari, si è più volte avvalsa della collaborazione e delle professionalità degli addetti della società in house providing Veneto Innovazione S.p.A.. Con riferimento a questo aspetto, la Direzione competente ritiene che rispetto a possibili concorrenti, l'affidamento risulti giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della società di organizzare e coordinare servizi ad alto valore aggiunto, in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato risulta essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle attività previste nella presente Deliberazione.

In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. in quanto società in house providing della Regione del Veneto, istituita con Legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45, così come modificata dalle Leggi regionali n. 30/2016 e n. 14/2023, può svolgere attività di promozione e sviluppo del sistema economico del Veneto, in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie.

Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è una società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì,

che le previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 del TUSP.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 della Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 39 e dalla vigente normativa in materia di affidamenti in house providing, la Direzione competente ha valutato che per l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale.

Con nota del 26 ottobre 2026 prot. reg. n. 581071, è stata richiesta a Veneto Innovazione S.p.A. la presentazione di una proposta operativa e relativa valutazione economica per la gestione dell'iniziativa. Con nota prot. n. 11412/26 del 02 novembre 2026 acquisita a prot. reg. n. 592553 del 03 novembre 2026, Veneto Innovazione S.p.A. ha presentato la relativa proposta economica massima pari ad euro 157.331,20 (costituita da euro 79.364,05 riferita a tipologie di spesa invariabili rispetto al numero di domande presentate e da euro 77.967,15 riferita a tipologie di spese variabili in funzione del numero di domande presentate fino a concorrenza del budget disponibile) per lo svolgimento delle attività riportate in via esemplificativa quali:

- ricezione delle domande di contributo su piattaforma telematica regionale e rispettive verifiche di ricevibilità e ammissibilità (tecniche e di merito);
- comunicazione/pubblicità dell'iniziativa;
- servizio di informazione/assistenza ai cittadini, per tutta la durata del bando;
- liquidazione del contributo ai beneficiari, fino ad esaurimento dello stanziamento.

Con riguardo al costo dell'attività di gestione e assistenza tecnica, si precisa che l'importo massimo di euro 157.331,20 è stato quantificato sulla base delle tariffe standard – per attività capo progetto coordinatore, addetto senior e addetto junior – definite con la metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. approvata con provvedimento della Giunta regionale n. 1141 del 19 settembre 2023.

Sulla base delle suddette tariffe standard, agli atti della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi i costi relativi all'attività di gestione e assistenza tecnica di Veneto Innovazione S.p.A. risultano inferiori ai prezzi medi/giornata rilevati nel mercato e conseguentemente l'affidamento risulta economicamente vantaggioso.

Si propone, pertanto, di affidare a Veneto Innovazione S.p.A. la gestione operativa delle attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse alla gestione del Bando, secondo quanto stabilito nello schema di Convenzione di cui all'**Allegato C,** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si prevede quindi il riconoscimento a Veneto Innovazione S.p.A. per l'attività di gestione e assistenza tecnica del Bando, del corrispettivo complessivo massimo di euro 157.331,20, comprensivo di ogni onere fiscale, a titolo di compenso per le attività previste e commisurate al raggiungimento dell'importo messo a bando, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo di spesa 104579 "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano – acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, N. 412)" del Bilancio regionale pluriennale 2026-2028 con riferimento all'esercizio 2026.

Tale somma sarà liquidata alla Società con le modalità definite dalla Convenzione di cui all'**Allegato C**. Si precisa che l'Amministrazione regionale si riserva di corrispondere l'importo dovuto in tre tranche, l'ultima delle quali potrà essere suscettibile di riduzione in proporzione delle eventuali minori spese sostenute in relazione all'effettiva adesione degli utenti dell'iniziativa.

Si prevede inoltre il trasferimento a Veneto Innovazione S.p.A. dell'importo massimo di euro 8.000.000,00 per le obbligazioni di spesa per l'attuazione del Bando la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Contributi agli investimenti (art. 30 c. 14 ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)" del Bilancio regionale pluriennale 2026-2028 con riferimento all'esercizio 2026.

Tale somma sarà trasferita alla Società con le modalità definite dalla Convenzione di cui all'**Allegato C**.

Si fa presente che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi-forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Nuovo Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

Si prevede infine, per l'attività di comunicazione del Bando e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49

del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208, di stanziare l'importo di euro 50.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo di spesa 104579 "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano – acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, N. 412)" del Bilancio regionale pluriennale 2026-2028 con riferimento all'esercizio 2026.

Si propone, infine di incaricare la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del procedimento derivante dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione della Convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., di cui all'**Allegato C**, nonché le modifiche degli **Allegati A, B, C** per la correzione di eventuali errori materiali o integrazioni non sostanziali, nonché per la

modifica, per motivi operativi, delle date di attuazione dell'iniziativa e l'eventuale emanazione di atti di contenuto operativo correlati al funzionamento della piattaforma.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11.11.2004 e i successivi aggiornamenti del P.R.T.R.A., approvati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 16.04.2016 e con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15.04.2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 06 giugno 2017 n. 836;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2021 n. 238;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale dell'11 novembre 2025 n. 1410;

VISTO il Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18.12.2020 n. 412;

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45, istitutiva di Veneto Innovazione S.p.A.;

VISTA la Legge regionale del 24 dicembre 2013, n. 39;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2023 n. 1141 avente ad oggetto l'approvazione della metodologia per la valutazione della congruità economica delle prestazioni relative agli affidamenti diretti a Vento Innovazione S.p.A in qualità di organismo in house ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e definizione dei parametri di confronto;

VISTA la Legge regionale del 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 27 gennaio 2026 n. 32, recante l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Veneto per il triennio 2026-2028;

VISTO il Regolamento regionale del 31 maggio 2016, n. 1, recante anche la disciplina sugli atti del Presidente e della Giunta regionale;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 aprile 2026 "Bilancio di Previsione 2026-2028";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Bando relativo all'annualità 2026 inerente alla concessione di contributi finalizzati alla rottamazione di autoveicoli di categoria M1 e motoveicoli di categoria L3e, L4e, L5e, L7e con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione della medesima categoria, rivolto a soggetti privati residenti in Veneto, di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione dell'azione T.4.a dell'Appendice I al vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera per il miglioramento della qualità dell'aria;
3. di dare atto dell'elenco ricognitivo di cui all'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dei Comuni della Regione del Veneto che hanno adottato ai sensi del vigente P.R.T.R.A., entro il 31.12.2025, ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria nel proprio territorio relative alla stagione 01.10.2025 - 30.04.2026;
4. di dare atto che il Bando sarà attuato mediante procedura "a sportello" che si articolerà nelle seguenti fasi:
    - presentazione delle domande di contributo secondo il seguente calendario di apertura:

      1° LOTTO
      - dalle ore 10:00 del 07.12.2026 alle ore 12:00 del 30.12.2026 e dalle ore 10:00 del 07.01.2027 alle ore 12:00 del 01.03.2027;

      2° LOTTO
      - dalle ore 10:00 del 05.03.2027 alle ore 12:00 del 01.06.2027;

      3° LOTTO
      - dalle ore 10:00 del 08.06.2027 alle ore 12:00 del 01.09.2027;

4° LOTTO
- dalle ore 10:00 del 07.09.2027 alle ore 12:00 del 30.11.2027;

- istruttoria delle domande di contributo e approvazione con atto del Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi e pubblicazione entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun lotto della relativa graduatoria formulata secondo l'ordine di presentazione delle domande ritenute idonee;
- liquidazione dei contributi assegnati secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria di ciascun lotto, nei successivi 15 giorni, fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziate;

5. di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi di approvare con propri atti gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo;
6. di determinare in euro 8.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attuazione del Bando, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14 ter, D.L. 30/04/2019, n. 34)" del Bilancio regionale 2026-2028 con riferimento all'esercizio 2026;
7. di dare atto che la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2023, la gestione operativa del Bando di cui al punto 2, per le motivazioni espresse in premessa;
9. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. di cui all'**Allegato C** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi di sottoscrivere lo schema di Convenzione di cui all'**Allegato C;**
11. di riconoscere a Veneto Innovazione S.p.A. il corrispettivo massimo di euro 157.331,20 comprensivo di ogni onere fiscale, a titolo di compenso per le attività complessivamente previste e commisurate al raggiungimento dell'importo messo a bando, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo di spesa n. 104579 "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano – acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, N. 412)" del Bilancio regionale 2026-2028 con riferimento all'esercizio 2026;
12. di dare atto che la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
13. di stabilire che la somma di cui al punto 6 sarà trasferita con le modalità definite nella Convenzione di cui all'**Allegato C**;
14. di stabilire che la somma di cui al punto 11 sarà liquidata con le modalità definite nella Convenzione di cui all'**Allegato C**, sulla base di report delle attività svolte e dei correlati risultati raggiunti, in tre tranche, l'ultima delle quali sarà modulata in funzione del livello dell'effettivo numero delle istanze istruite;
15. di determinare in euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attività di comunicazione del Bando, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104579 "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano – acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, N. 412)" del Bilancio regionale 2026-2028, con riferimento all'esercizio 2026;
16. di dare atto che la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
17. di incaricare la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dell'esecuzione del presente atto, ivi comprese le modifiche degli **Allegati A, B, C** per la correzione di eventuali errori materiali o integrazioni non sostanziali, nonché per la modifica, per motivi operativi, delle date di attuazione dell'iniziativa e l'eventuale emanazione di atti di contenuto operativo correlati al funzionamento della piattaforma;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1425 del 26 novembre 2026

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI DI CATEGORIA M1 o MOTOVEICOLI DI CATEGORIA L3e, L4e, L5e, L7e CON CONTESTUALE ACQUISTO DI MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE RIVOLTO A SOGGETTI PRIVATI RESIDENTI IN VENETO (BANDO AUTO 2026).

Articolo 1
FINALITA' E OGGETTO DEL BANDO

1.1. Il presente bando rientra nell'ambito delle politiche regionali per il risanamento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Inoltre ottempera agli impegni assunti con il Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano approvato con deliberazione di Giunta n. 836/2017 e alle Direttive europee sulla riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri. In prosecuzione di quanto già avviato fin dal 2017, il presente bando prevede la concessione di un contributo per la rottamazione di autoveicoli (M1) e di motoveicoli (L3e, L4e, L5e, L7e) particolarmente inquinanti e contestuale acquisto di autoveicoli (M1) e motoveicoli (L3e, L4e, L5e, L7e) a basse o nulle emissioni, con classe ambientale non inferiore a "Euro 6D".

1.2. Non sono ammesse alla presente iniziativa istanze provenienti da richiedenti che, alla data di protocollazione della domanda, presentino una situazione economica familiare (da dimostrare con ISEE ordinario relativo all'anno di presentazione della domanda) superiore a € 60.000,00.

1.3. L'entità del contributo erogato sarà determinata sulla base del valore di emissione di CO2 del veicolo acquistato, della classe ambientale e alimentazione del veicolo rottamato, della situazione economica familiare secondo l'ISEE ordinario, nonché del Comune di residenza del richiedente.

L'importo base definito nella Tabella A sarà pertanto moltiplicato per il coefficiente moltiplicativo definito nella Tabella B.

All'importo ottenuto sarà infine applicata una maggiorazione del 3% nel caso di richiedenti residenti in Comuni che abbiano emesso, entro il 31/12/2025, ordinanze per la qualità dell'aria per la stagione 01/10/2025 – 30/04/2026. L'elenco di tali Comuni è riportato in allegato al presente bando.

1.4. L'importo base del contributo, stabilito in funzione del valore di emissione di CO_2, calcolato secondo il metodo WLTP o riportato al punto V.7 del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo acquistato, e dell'alimentazione del veicolo acquistato, è riportato nella Tabella A.

Tabella A: Importo base del contributo

Classe ambientale Euro 6E o superiore per categoria M			**Classe ambientale Euro 5+ o superiore per categoria L**		
Emissioni Particolato ≤ 4,5 mg/km per ogni tipo di alimentazione					
Emissioni CO_2	Alimentazione				
(punto V.7 o WLTP) Valori espressi in g/km	**Autovettura elettrica pura/a idrogeno**	**Autovettura ibrida**	**Autovettura bifuel o a Metano**	**Autovettura benzina o diesel**	**Motoveicolo di categoria L3e, L4e, L5e, L7e > 50 cc > 4 KW**

0	7.500 €	-	-	-	2.000 €
≤60	-	6.500€	-	-	1.500 €
61 -100	-	5.500 €	5.000 €	3.500 €	1.200 €
101 - 135	-	4.000 €	4.000 €	2.500 €	1.000 €

1.5. I coefficienti moltiplicativi dell'importo base, definiti in funzione della classe ambientale e alimentazione del veicolo rottamato, nonché della fascia ISEE di appartenenza, sono riportati nella Tabella B.

Tabella B: Coefficienti moltiplicativi dell'importo base

Fascia ISEE di appartenenza	**Fascia A**	**Fascia B**	**Fascia C**	**Fascia D**
Classe ambientale del veicolo da demolire	**Coefficienti**			
Euro 0-1-2 (diesel)	2	1,8	1,3	1
Euro 0-1 (benzina/bifuel/metano)	2	1,8	1,3	1
Euro 2 (benzina/bifuel/metano)	1,4	1,3	1	0,8
Euro 3 (diesel)	1,6	1,5	1,2	1
Euro 4 (diesel)	1,4	1,3	1	0,8
Euro 5 (diesel)	1,4	1,3	1	0,8
Euro 3 (benzina/bifuel/metano)	1,1	1,1	1	0,8
Euro 4 (benzina/bifuel/metano)	1	1	1	0,7

1.6. Ai fini della determinazione del coefficiente della Tabella B, le fasce ISEE di appartenenza sono riferite all'ISEE ordinario relativo all'anno di presentazione della domanda e definite come segue:

Fascia A: ISEE ordinario inferiore o uguale a € 25.000,00;
Fascia B: ISEE ordinario inferiore o uguale € 40.000,00;
Fascia C: ISEE ordinario inferiore o uguale € 50.000,00;
Fascia D: ISEE ordinario inferiore o uguale € 60.000,00.

1.7. Il contributo erogato non potrà in ogni caso superare il 60% del costo sostenuto per l'acquisto del veicolo, inclusa IVA ed altre tasse e imposte comprensive di IVA. In caso di superamento di questa soglia, il contributo liquidato sarà rideterminato in funzione di questo limite superiore.

1.8. Le disposizioni di cui ai punti da 1.3 a 1.7 non si applicano ai soggetti di cui al punto 3.12, per i quali l'entità del contributo spettante è calcolata secondo quanto ivi indicato.

1.9. La gestione della presente iniziativa è affidata a Veneto Innovazione S.p.A.

Articolo 2
DOTAZIONE FINANZIARIA

2.1. Per l'attuazione del presente bando sono destinate risorse finanziarie pari a € 8.000.000,00 (ottomilioni/00) a valere sul capitolo del Bilancio regionale 2026-2028 n. 104259 denominato "*Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)".*

Articolo 3
BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

3.1. Possono presentare istanza di contributo i privati cittadini, residenti nel territorio della Regione del Veneto, provvedono alla rottamazione/demolizione di autoveicoli/motoveicoli come specificato al successivo articolo 4 ed acquistano un autoveicolo/motoveicolo come specificato al successivo articolo 5.

3.2. Il requisito della residenza in un Comune appartenente alla Regione del Veneto deve essere posseduto all'atto della presentazione della domanda di contributo e almeno fino al pagamento del contributo.

3.3. Il veicolo da rottamare, alla data di pubblicazione del presente bando, deve risultare intestato o cointestato al richiedente.

3.4. Nel caso in cui il richiedente sia cointestatario del veicolo rottamato, il requisito della residenza di cui al punto 3.2 deve essere posseduto anche dal primo intestatario.

3.5. Nel caso in cui il richiedente non sia l'unico intestatario del veicolo da rottamare, il richiedente dovrà dichiarare di aver acquisito la rinuncia al contributo degli altri intestatari.

3.6. Il veicolo da acquistare deve risultare, nei dati riportati sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU), intestato al richiedente quale primo intestatario.

3.7. I soggetti che acquistano il nuovo veicolo non possono avvalersi di contratti di leasing o di noleggio.

3.8. I soggetti beneficiari non potranno alienare il nuovo veicolo nei tre anni successivi alla data di immatricolazione del veicolo stesso.

3.9. Ciascuna persona fisica può presentare una sola domanda di contributo e il veicolo acquistato non deve costituire un bene per l'esercizio di attività professionale o d'impresa.

3.10. E' ammessa la presentazione di una sola istanza per nucleo familiare, come definito all'art. 3 del DPCM del 05 dicembre 2013, n. 159.

3.11. Non sono ammesse istanze da parte di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, come definito all'art. 3 del DPCM del 05 dicembre 2013, n. 159, in cui uno dei componenti sia risultato assegnatario di un contributo della Regione del Veneto per la stessa finalità, nelle iniziative bando auto 2023, bando auto 2024 e bando auto 2025.

3.12. I soggetti già ammessi nella graduatoria "Bando auto 2025" approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 105 del 30.03.2026 e che hanno un contratto di acquisto in data antecedente o pari al 31.08.2026 e non hanno potuto finalizzare l'acquisto entro il termine di chiusura del bando (30.09.2026) per motivi di cause di forza maggiore legate alla fornitura di autoveicoli, possono partecipare al presente bando per il medesimo intervento di rottamazione e contestuale acquisto di veicolo a basse emissioni, fermo restando il possesso dei requisiti ed il rispetto di tutte le disposizioni del presente bando.

In deroga ai punti 3.3, 3,4, 4.3 e 5.7, tali soggetti sono esentati dal rispetto dei termini temporali iniziali di decorrenza, ivi indicati.

La documentazione di cui al punto 7.4 dovrà essere integrata con il contratto di acquisto del veicolo, che deve avere data antecedente o pari al 31.08.2026.

L'entità del contributo erogabile resta determinata in base alle condizioni degli articoli 1.3 e 10.2 dell'Allegato A alla DGR n. 1410 dell'11.11.2025 ("Bando auto 2025").

3.13. La partecipazione all'iniziativa implica l'accettazione di tutte le clausole previste dal bando.

Articolo 4
REQUISITI DEI VEICOLI DA ROTTAMARE

4.1. L'autoveicolo da rottamare/demolire, per il quale non è previsto limite di cilindrata, deve appartenere alla categoria autovettura M1, come definita all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), ed appartenente alle seguenti classi emissive:

- BENZINA: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- BIFUEL (benzina/metano, benzina/GPL gasolio/metano, gasolio/GPL): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- METANO: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- GASOLIO: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5

Il motoveicolo da rottamare/demolire, di cilindrata superiore a 50 cc e potenza superiore a 4 KW, deve appartenere alla categoria motoveicolo L3e, L4e, L5e, L7e, come definita all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), ed appartenere a una classe ambientale inferiore o uguale a Euro 2.

4.2. La classe emissiva sarà valutata in base ai riferimenti alla normativa riportati nella carta di circolazione del veicolo da rottamare. Utili indicazioni della classe emissiva potranno essere reperite consultando il servizio "Bollo Auto" della Regione del Veneto all'indirizzo: https://infobollo.regione.veneto.it/tributi/tassaAuto/sta/stasiba/inserisciTarga.do.

4.3. La rottamazione del veicolo deve avvenire nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente bando e la data ultima di chiusura del lotto temporale in cui viene presentata la domanda, come indicato al successivo art. 6.1 ed è attestata nel certificato di rottamazione.

4.4. La cessazione della circolazione per esportazione o per altri motivi diversi dalla effettiva demolizione del veicolo sarà causa di esclusione dal contributo.

4.5. Il veicolo da rottamare deve essere in regola con il pagamento del bollo e dell'assicurazione.

Articolo 5
REQUISITI DEI VEICOLI DA ACQUISTARE

5.1. Il nuovo veicolo dovrà appartenere alla categoria M1 o L3e, L4e, L5e, L7e, come definita all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), con cilindrata > 50 cc e potenza > 4 kW.

5.2. Gli autoveicoli M1 potranno essere acquistati esclusivamente in sostituzione di vecchi autoveicoli M1 (come indicato all'art. 4) e potranno avere alimentazione elettrica pura, a idrogeno, ibrida, bifuel, a metano, a benzina, a gasolio. Nel caso di motorizzazioni endotermiche, il nuovo veicolo dovrà risultare omologato nel rispetto delle direttive specifiche per la classe ambientale Euro 6E o superiore per la categoria M e Euro 5+ o superiore per la categoria L ed avere emissioni di particolato inferiori o uguali a 4,5 mg/km. Per tutte le motorizzazioni le emissioni di CO2, calcolate secondo il metodo WLTP o riportate al punto V.7 del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del veicolo, dovranno essere inferiori o uguali a 135 g/km.

Nel solo caso della rottamazione di veicoli appartenenti alle seguenti classe emissive:

- BENZINA: Euro 4
- BIFUEL (benzina/metano, benzina/GPL): Euro 4
- METANO: Euro 4

il nuovo veicolo dovrà avere alimentazione elettrica pura o ibrida con emissioni di CO_2 inferiore a 100 g/km o a idrogeno.

5.3. I motoveicoli L3e, L4e, L5e, L7e potranno essere acquistati in sostituzione sia di autoveicoli M1 che di motoveicoli L (come indicato all'art. 4);

5.4. Il costo massimo ammesso per l'acquisto del nuovo veicolo è di € 40.000,00 esclusa IVA e altre tasse, imposte comprensive di IVA per le autovetture M1 e di € 10.000,00 esclusa IVA e altre tasse, imposte comprensive di IVA per i motoveicoli L3e, L4e, L5e, L7e, così come rappresentato nella fattura di cui al punto 7.4.

5.5. I veicoli acquistati devono essere nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per la prima ed unica volta in Italia (non sono ammissibili veicoli usati o di tipologia "km 0").

5.6. Nel caso in cui il veicolo, con alimentazione tradizionale, venga modificato con alimentazione bifuel, la modifica deve essere prevista nella fattura di acquisto rilasciata dal concessionario e deve essere iscritta nel Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del mezzo entro la data di chiusura del lotto temporale in cui viene presentata la domanda, come indicato al successivo art. 6.1.

5.7. Il nuovo veicolo dovrà essere acquistato e immatricolato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Articolo 6
ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA

6.1 La procedura adottata per l'attuazione della presente iniziativa è di tipo "valutativo a sportello". Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione, secondo i lotti temporali di cui all'art. 7.1.

6.2 Con riferimento alle domande presentate nei termini di ciascun lotto, entro 90 giorni dalla sua chiusura, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto l'elenco delle domande ammesse a contributo, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi.

6.3 Per ciascun lotto, i contributi saranno erogati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente punto, secondo l'ordine dell'elenco e fino ad esaurimento delle risorse destinate all'iniziativa.

6.4 Qualora risultassero esaurite le risorse economiche stanziate per il presente bando, anche in caso di valutazione positiva della domanda, la concessione del contributo non potrà aver luogo.

6.5 L'ultima domanda finanziata potrà essere oggetto di un finanziamento parziale qualora le risorse economiche residue non possano soddisfare integralmente la richiesta di cui alla domanda di contributo.

6.6 In caso di esaurimento delle risorse stanziate, il bando potrà essere chiuso anticipatamente rispetto al termine di cui all'art. 7.1.

Articolo 7
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

7.1 La domanda di contributo deve essere presentata da parte dei richiedenti, tramite la propria identità digitale (SPID e CIE). esclusivamente online sulla piattaforma telematica regionale raggiungibile all'indirizzo: https://bandiaria.regione.veneto.it, selezionando l'iniziativa d'interesse, secondo il seguente calendario di apertura:

1° LOTTO
- dalle ore 10:00 del 07.12.2026 alle ore 12:00 del 30.12.2026;
- dalle ore 10:00 del 07.01.2027 alle ore 12:00 del 01.03.2027;

2° LOTTO
- dalle ore 10:00 del 05.03.2027 alle ore 12:00 del 01.06.2027;

3° LOTTO
- dalle ore 10:00 del 08.06.2027 alle ore 12:00 del 01.09.2027;

4° LOTTO
- dalle ore 10:00 del 07.09.2027 alle ore 12:00 del 30.11.2027.

Al di fuori di tali date e ore, non è possibile la presentazione delle domande.

7.2 Il richiedente deve essere in possesso dell'ISEE ordinario relativo all'anno in corso al momento dell'invio della domanda. La piattaforma regionale si collegherà automaticamente alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate per l'estrazione dell'ISEE ordinario relativo all'anno in corso.

7.3 La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

7.4 Nella domanda di contributo, a pena di inammissibilità, il richiedente deve dichiarare/indicare:

a. l'indirizzo di residenza;
b. un indirizzo PEC, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative al bando con effetto di notifica, ed un recapito telefonico fisso/mobile;
c. un indirizzo e-mail, che sarà utilizzato unicamente per l'invio automatico del numero di protocollo assegnato alla domanda presentata;
d. il rispetto delle condizioni riportate all'articolo 1 comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 11/05/2018;
e. che nessuno dei soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare, come definito all'art. 3 del DPCM del 05 dicembre 2013, n. 159, è risultato assegnatario di un contributo della Regione del Veneto per la stessa finalità, nelle iniziative bando auto 2023, bando auto 2024 e bando auto 2025;
f. il codice IBAN di un conto corrente intestato o cointestato al richiedente, abilitato a ricevere i bonifici di terzi (no libretti postali;
g. il codice fiscale del primo intestatario del veicolo rottamato (nel solo caso in cui il richiedente non sia il primo intestatario);
h. la targa del veicolo da rottamare e quella del veicolo nuovo;
i. l'avvenuta rottamazione del veicolo sostituito ovvero che il vecchio veicolo sarà rottamato entro la data e ora di chiusura del lotto temporale in cui è presentata la domanda, come definito all'art. 6.1.;
j. per i soli soggetti di cui al punto 3.12, il valore dell'ISEE ordinario già acquisito con la domanda con cui sono stati inseriti nella graduatoria "Bando auto 2025" approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 105 del 30.03.2025.

ed allegare, in formato pdf:

a. copia della/e fattura/e di acquisto a titolo di acconti e saldo intestata/e al richiedente;
b. copia della documentazione comprovante il pagamento della/e fattura/e che dovrà avvenire con modalità tracciabile (es. pagamenti con POS, bonifici, finanziamenti);
c. copia dell'attestazione di pagamento del primo bollo del veicolo acquistato, ovvero autocertificazione di rientrare nelle casistiche di esenzione (si veda il link https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/esenzioni);

d. copia dell'attestazione di pagamento del bollo auto del veicolo rottamato riferita all'anno in corso, ovvero autocertificazione di rientrare nelle casistiche di esenzione (si veda il link https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/esenzioni);
e. copia del certificato di assicurazione del veicolo rottamato riferita all'anno in corso;
f. il Libretto di Circolazione o Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del veicolo rottamato (nel solo caso in cui il richiedente non sia il primo intestatario);
g. per i soli soggetti di cui al punto 3.12, copia del contratto di acquisto con data antecedente al 31.08.2026.

7.5 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetto alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci. In sede di presentazione della documentazione si deve dichiarare, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, la conformità agli originali della documentazione presentata.

7.6 Prima di procedere con l'invio della domanda, il richiedente è tenuto ad assolvere il pagamento della marca da bollo da € 16,00 (sedici), obbligatoriamente attraverso l'apposita sezione della piattaforma telematica regionale di cui al punto 4.1 (https://bandiaria.regione.veneto.it), al termine della "conferma" della domanda. Qualsiasi altro canale di pagamento non è ammesso ai fini del bando.

7.7 Il numero di protocollo, assegnato all'invio della domanda, è comunicato all'indirizzo e-mail indicato dal richiedente nella domanda. Il numero di protocollo è inoltre consultabile sulla piattaforma regionale da parte del richiedente.

7.8 Una volta inserite le targhe del veicolo rottamato e di quello nuovo la piattaforma telematica si collega automaticamente alla banca dati del servizio "Bollo Auto" della Regione del Veneto per l'estrazione dei dati necessari alla verifica dei requisiti tecnici di cui agli artt. 4 e 5 del presente bando. Nel caso in cui il richiedente non sia il primo intestatario del veicolo rottamato, il controllo dei dati necessari alla verifica dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 del presente bando sarà effettuato attraverso il codice fiscale del primo intestatario durante la fase di istruttoria.

7.9 La struttura competente, di cui al successivo art. 9.1, nel corso dell'iter procedurale per l'assegnazione dei contributi, effettuerà dei controlli, ai sensi degli art. 71 e 72 del DPR 445/2000, in merito alla veridicità della documentazione presentata.

7.10 Entro 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda, la piattaforma consentirà al richiedente di annullare la domanda presentata e presentarne una nuova senza incorrere nel blocco di cui al punto 3.9. La nuova domanda sarà valutata secondo l'ordine cronologico di ripresentazione e nel limite delle risorse residue.

7.11 Decorsi 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda in uno dei lotti di cui al punto 7.1, ed entro il termine del lotto medesimo, il richiedente potrà inviare una richiesta di annullamento della domanda all'indirizzo PEC del gestore del bando. In tal caso, il richiedente potrà ripresentare la domanda in un eventuale lotto successivo, entro i termini temporali del bando, senza incorrere nel blocco di cui al punto 3.9. La nuova domanda sarà valutata secondo l'ordine cronologico di ripresentazione e nel limite delle risorse residue.

Articolo 8
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

8.1 L'istruttoria sulla domanda è svolta da Veneto Innovazione S.p.A., sulle istanze caricate sulla piattaforma telematica di cui all'art. 7.1 entro i termini inderogabili ivi indicati.

8.2 Le domande di contributo saranno sottoposte ad un'istruttoria volta a verificare:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- il rispetto dei termini e della procedura di presentazione;
- la sussistenza dei requisiti tecnici del veicolo sostituito;
- la sussistenza dei requisiti tecnici del veicolo acquistato;
- l'effettiva radiazione per demolizione del veicolo sostituito.

8.3 L'istanza è irricevibile qualora:

- non sia presentata nei termini di cui all'art. 7.1;
- sia presentata secondo modalità non previste dal presente Bando.

8.4 Sono inammissibili le richieste di contributo che non rispettano le finalità del bando.

8.5 Sono inammissibili le richieste di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli artt. 3 e 7;

8.6 Sono inammissibili le richieste di contributo prive degli allegati indicati all'art. 7.4, ovvero con allegati difformi da quanto richiesto dal bando, fatto salvo quanto riportato al punto successivo.

8.7 La domanda di contributo non potrà essere oggetto di successive integrazioni, con la sola eccezione consentita per la "regolarizzazione" di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

8.8 Eventuali richieste di integrazioni per "regolarizzazione", inviate all'indirizzo PEC fornito in domanda, devono essere soddisfatte entro 10 (dieci) giorni dalla loro ricezione.

8.9 Le domande di contributo che abbiano superato positivamente tutte le verifiche sopra elencate sono considerate ammissibili per l'erogazione del contributo.

8.10 Entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun lotto di cui all'art. 6.1, le domande ammesse a contributo, unitamente a quelle degli esclusi dall'erogazione del contributo per non aver ottemperato alle disposizioni del bando, sono approvate con atto del Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi del sito istituzionale (https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1) e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-auto-2026,

8.11 Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria relativa alla loro istanza.

8.12 I soggetti che, in esito all'istruttoria della domanda presentata, risultino esclusi nel provvedimento di cui all'art. 8.10 relativo al lotto di presentazione, possono presentare domanda in un lotto successivo, entro i termini di chiusura del bando e nel limite delle risorse residue.

8.13 La Regione del Veneto e il gestore Veneto Innovazione S.p.A. non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 9
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

9.1 I contributi saranno liquidati da Veneto Innovazione S.p.A. secondo l'ordine stabilito dall'elenco dei decreti di cui all'art. 8.10 e fino ad esaurimento delle risorse destinate all'iniziativa.

9.2 Qualora risultassero esaurite le risorse economiche stanziate per il presente Bando, anche in caso di valutazione positiva della domanda, la liquidazione del contributo non potrà aver luogo.

Articolo 10
OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

10.1 Il soggetto beneficiario del contributo, oltre a quanto specificato nei punti precedenti, è tenuto a:

a. ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
b. produrre, nei tempi e nei modi previsti dal bando le informazioni e i dati che saranno eventualmente richiesti, finalizzati alla sola regolarizzazione;
c. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
d. consentire alla struttura competente i controlli documentali e presso i beneficiari del contributo regionale;
e. non alienare il nuovo veicolo nei tre anni successivi alla data della sua immatricolazione.

Articolo 11
DECADENZA, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

11.1 Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza o revoca qualora:

a. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti da questo conseguenti;
b. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando;
c. il beneficiario rinunci al contributo, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: bandiegare@pec.venetoinnovazione.it;
d. i controlli di cui al successivo art. 12 diano esiti contrari alle disposizioni del presente bando.

11.2 In caso di decadenza del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento.

Articolo 12
CONTROLLI

12.1 La struttura competente svolgerà controlli finalizzati a verificare:
- l'effettivo acquisto del veicolo oggetto del contributo;
- il rispetto delle disposizioni previste dal bando;
- la veridicità dei documenti presentati (fatture, certificazioni, dichiarazioni, ecc).

I controlli saranno effettuati a campione su una quota non inferiore al 5% delle domande finalizzate, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e delle informazioni prodotte.

12.2 La struttura competente si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli presso i beneficiari del contributo regionale.

Articolo 13
INFORMAZIONI GENERALI

13.1 Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi del sito istituzionale (https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1) e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-auto-2026.

13.2 Nelle sezioni "FAQ" e "Contatti" della piattaforma telematica regionale raggiungibile all'indirizzo https://bandiaria.regione.veneto.it saranno disponibili le domande frequenti relative al bando nonché eventuali aggiornamenti sui contatti telefonici e le e-mail a cui riferirsi.

13.3 Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi - Regione Veneto Calle Priuli, 99 - 31100 Venezia.

13.4 E' ammessa la presentazione di istanze di riesame entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) del provvedimento di cui all'art. 8.10.

13.5 Informazioni e chiarimenti sul bando possono essere richiesti inviando una e-mail all'indirizzo bandoauto2026@venetoinnovazione.it (indicando nell'oggetto "Bando Auto 2026"), oppure telefonicamente al numero 041.0988270, on le modalità che saranno indicate nel portale https://bandiaria.regione.veneto.it e nella pagina dedicata all'iniziativa https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-auto-2026.

Articolo 14
DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

14.1 Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.

Articolo 15
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) "*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018, è il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi; eMail: aria.biodiversita.parchi@regione.veneto.it;
PEC: aria.biodiversita.parchi@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella email, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che

La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Veneto Innovazione S.p.A., nella persona del proprio legale rappresentante; il Responsabile della Protezione dei dati di Veneto Innovazione S.p.A. può essere contattato all'indirizzo email: info@venetoinnovazione.it – PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it. Eventuali sub responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati da Veneto Innovazione S.p.A.

FINALITÀ, BASI GIURIDICHE E CONFERIMENTO

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'esecuzione del bando (partecipazione e controllo dei dati, concessione dei contributi).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Le basi giuridiche del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) sono: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare al bando e di accedere al contributo.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO, AMBITO DI CONOSCIBILITÀ E TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati raccolti sono trattati tramite strumenti manuali, informatici e telematici.
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a: strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, anche ai fini di controllo e non saranno diffusi.
I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo.
I dati non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato come segue: il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola - titolario dell'amministrazione - DGR nr. 778 del 08 giugno 2018 modificata dal DDR 232 del 24 ottobre 2022 (Dir. Acq. e AAGG).

DIRITTI E AUTORITÀ DI CONTROLLO
Competono all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere alla Regione del Veneto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente o di adire le opportune sedi giudiziarie.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1425 del 26 novembre 2026

Elenco dei Comuni della Regione del Veneto che hanno emanato, entro il 31.12.2025, ordinanze per la qualità dell'aria nella stagione termica 2025-2026

CODICE ZONA 2020	NOME ZONA 2020	COMUNE	PROV.
IT0525	Prealpi e Alpi	Agordo	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	Alleghe	BL
IT0526	Fondovalle	Arsié	BL
IT0526	**Fondovalle**	**Belluno**	BL
IT0526	Fondovalle	Borgo valbelluna	BL
IT0526	Fondovalle	Cesiomaggiore	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	Domegge di cadore	BL
IT0526	Fondovalle	Feltre	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	Lamon	BL
IT0526	Fondovalle	Longarone	BL
IT0526	Fondovalle	Pedavena	BL
IT0526	Fondovalle	Ponte nelle alpi	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	San nicolò comelico	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	San Tomaso Agordino	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	San vito di cadore	BL
IT0526	Fondovalle	Sedico	BL
IT0526	Fondovalle	Sospirolo	BL
IT0526	Fondovalle	Soverzene	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	Sovramonte	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	Voltago agordino	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	Zoppé di Cadore	BL
IT0519	Agglomerato	Abano Terme	PD
IT0523	Pianura	Agna	PD
IT0519	Agglomerato	Albignasego	PD
IT0522	Pianura	Anguillara Veneta	PD
IT0523	Pianura	Arqua' Petrarca	PD
IT0523	Pianura	Arre	PD
IT0522	Pianura	Arzergrande	PD
IT0522	Pianura	Bagnoli di Sopra	PD
IT0523	Pianura	Baone	PD
IT0522	Pianura	Barbona	PD
IT0522	Pianura	Boara Pisani	PD
IT0522	Pianura	Borgo Veneto	PD
IT0522	Pianura	Borgoricco	PD
IT0522	Pianura	Bovolenta	PD
IT0522	Pianura	Brugine	PD
IT0522	Pianura	Campo San Martino	PD
IT0522	Pianura	Campodarsego	PD
IT0522	Pianura	Campodoro	PD
IT0522	Pianura	Camposampiero	PD
IT0523	Pianura	Candiana	PD
IT0522	Pianura	Carmignano di Brenta	PD
IT0522	Pianura	Cartura	PD
IT0522	Pianura	Casale di Scodosia	PD
IT0519	Agglomerato	Casalserugo	PD

IT0522	Pianura	Castelbaldo	PD
IT0522	Pianura	Cervarese Santa Croce	PD
IT0523	Pianura	Cinto Euganeo	PD
IT0522	Pianura	Cittadella	PD
IT0523	Pianura	Codevigo	PD
IT0522	Pianura	Conselve	PD
IT0522	Pianura	Curtarolo	PD
IT0522	Pianura	Due Carrare	PD
IT0522	Pianura	Este	PD
IT0522	Pianura	Fontaniva	PD
IT0522	Pianura	Galliera Veneta	PD
IT0523	Pianura	Galzignano Terme	PD
IT0522	Pianura	Gazzo	PD
IT0522	Pianura	Grantorto	PD
IT0522	Pianura	Granze	PD
IT0519	Agglomerato	Legnaro	PD
IT0519	Agglomerato	Limena	PD
IT0522	Pianura	Loreggia	PD
IT0522	Pianura	Masi	PD
IT0522	Pianura	Massanzago	PD
IT0522	Pianura	Merlara	PD
IT0519	Agglomerato	Mestrino	PD
IT0522	Pianura	Monselice	PD
IT0522	Pianura	Montagnana	PD
IT0519	Agglomerato	Montegrotto Terme	PD
IT0519	Agglomerato	Noventa Padovana	PD
IT0519	**Agglomerato**	**Padova**	PD
IT0522	Pianura	Piacenza d'Adige	PD
IT0522	Pianura	Piazzola sul Brenta	PD
IT0522	Pianura	Piombino Dese	PD
IT0522	Pianura	Piove di Sacco	PD
IT0522	Pianura	Polverara	PD
IT0522	Pianura	Ponso	PD
IT0519	Agglomerato	Ponte San Nicolo'	PD
IT0522	Pianura	Pontelongo	PD
IT0522	Pianura	Pozzonovo	PD
IT0523	Pianura	Rovolon	PD
IT0519	Agglomerato	Rubano	PD
IT0522	Pianura	San Giorgio delle Pertiche	PD
IT0522	Pianura	San Giorgio in Bosco	PD
IT0522	Pianura	San Martino di Lupari	PD
IT0522	Pianura	San Pietro Viminario	PD
IT0522	Pianura	Santa Giustina in Colle	PD
IT0522	Pianura	Santangelo di Piove di Sacco	PD
IT0522	Pianura	Sant'Elena	PD
IT0522	Pianura	Sant'Urbano	PD
IT0519	Agglomerato	Saonara	PD
IT0519	Agglomerato	Selvazzano Dentro	PD
IT0522	Pianura	Solesino	PD
IT0522	Pianura	Stanghella	PD

IT0523	Pianura	Teolo	PD
IT0522	Pianura	Terrassa Padovana	PD
IT0522	Pianura	Tombolo	PD
IT0523	Pianura	Torreglia	PD
IT0522	Pianura	Trebaseleghe	PD
IT0522	Pianura	Urbana	PD
IT0522	Pianura	Veggiano	PD
IT0519	Agglomerato	Vigodarzere	PD
IT0519	Agglomerato	Vigonza	PD
IT0522	Pianura	Villa del Conte	PD
IT0522	Pianura	Villa Estense	PD
IT0519	Agglomerato	Villafranca Padovana	PD
IT0523	Pianura	Vo' Euganeo	PD
IT0523	Costiera e Colli	Ariano nel Polesine	RO
IT0522	Pianura	Badia Polesine	RO
IT0522	Pianura	Castelguglielmo	RO
IT0523	Costiera e Colli	Ceregnano	RO
IT0523	Costiera e Colli	Crespino	RO
IT0522	Pianura	Ficarolo	RO
IT0522	Pianura	Gaiba	RO
IT0522	Pianura	Giacciano con Baruchella	RO
IT0522	Pianura	Lendinara	RO
IT0522	Pianura	Occhiobello	RO
IT0523	Costiera e Colli	Papozze	RO
IT0523	Costiera e Colli	Porto Tolle	RO
IT0523	Costiera e Colli	Porto Viro	RO
IT0522	**Pianura**	**Rovigo**	RO
IT0522	Pianura	Salara	RO
IT0522	Pianura	San Bellino	RO
IT0523	Costiera e Colli	San Martino V.zze	RO
IT0522	Pianura	Stienta	RO
IT0523	Costiera e Colli	Taglio Di Po	RO
IT0522	Pianura	Trecenta	RO
IT0522	Pianura	Villanova Ghebbo	RO
IT0523	Costiera e Colli	Villanova Marchesana	RO
IT0522	Pianura	Altivole	TV
IT0522	Pianura	Arcade	TV
IT0524	Pedemontana	Asolo	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Borso del Grappa	TV
IT0522	Pianura	Breda di Piave	TV
IT0522	Pianura	Caerano S. Marco	TV
IT0518	Agglomerato	Carbonera	TV
IT0518	Agglomerato	Casale sul Sile	TV
IT0518	Agglomerato	Casier	TV
IT0524	Pedemontana	Castelcucco	TV
IT0522	Pianura	Castelfranco Veneto	TV
IT0522	Pianura	Castello di Godego	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Cavaso del Tomba	TV

IT0523	Pianura	Cessalto	TV
IT0522	Pianura	Chiarano	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Cison di Val Marino	TV
IT0522	Pianura	Codogné	TV
IT0524	Pedemontana	Colle Umberto	TV
IT0524	Pedemontana	Conegliano	TV
IT0524	Pedemontana	Cordignano	TV
IT0524	Pedemontana	Cornuda	TV
IT0522	Pianura	Crocetta del Montello	TV
IT0524	Pedemontana	Farra di Soligo	TV
IT0524	Pedemontana	Follina	TV
IT0522	Pianura	Fontanelle	TV
IT0524	Pedemontana	Fonte	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Fregona	TV
IT0522	Pianura	Gaiarine	TV
IT0522	Pianura	Giavera del Montello	TV
IT0524	Pedemontana	Godega Sant'Urbano	TV
IT0522	Pianura	Gorgo al Monticano	TV
IT0522	Pianura	Istrana	TV
IT0522	Pianura	Loria	TV
IT0522	Pianura	Mansuè	TV
IT0524	Pedemontana	Mareno di Piave	TV
IT0522	Pianura	Maserada sul Piave	TV
IT0522	Pianura	Meduna di Livenza	TV
IT0524	Pedemontana	Miane	TV
IT0518	Agglomerato	Mogliano Veneto	TV
IT0522	Pianura	Monastier	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Monfumo	TV
IT0522	Pianura	Montebelluna	TV
IT0522	Pianura	Morgano	TV
IT0522	Pianura	Moriago della Battaglia	TV
IT0522	Pianura	Motta di Livenza	TV
IT0522	Pianura	Nervesa della Battaglia	TV
IT0522	Pianura	Oderzo	TV
IT0522	Pianura	Ormelle	TV
IT0524	Pedemontana	Orsago	TV
IT0518	Agglomerato	Paese	TV
IT0524	Pedemontana	Pederobba	TV
IT0524	Pedemontana	Pieve di Soligo	TV
IT0522	Pianura	Ponte di Piave	TV
IT0518	Agglomerato	Ponzano Veneto	TV
IT0522	Pianura	Portobuffolè	TV
IT0524	Pedemontana	Possagno	TV
IT0522	Pianura	Povegliano	TV
IT0518	Agglomerato	Preganziol	TV
IT0518	Agglomerato	Quinto di Treviso	TV
IT0524	Pedemontana	Refrontolo	TV
IT0522	Pianura	Resana	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Revine Lago	TV
IT0522	Pianura	Riese Pio X	TV

IT0518	Agglomerato	Roncade	TV
IT0522	Pianura	Salgareda	TV
IT0522	Pianura	San Biagio di Callalta	TV
IT0524	Pedemontana	San Fior	TV
IT0524	Pedemontana	San Pietro di Feletto	TV
IT0524	Pedemontana	San Zenone degli Ezzelini	TV
IT0524	Pedemontana	Santa Lucia di Piave	TV
IT0524	Pedemontana	Sarmede	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Segusino	TV
IT0522	Pianura	Sernaglia della Battaglia	TV
IT0518	Agglomerato	Silea	TV
IT0522	Pianura	Spresiano	TV
IT0524	Pedemontana	Susegana	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Tarzo	TV
IT0522	Pianura	Trevignano	TV
IT0518	**Agglomerato**	**Treviso**	TV
IT0524	Pedemontana	Valdobbiadene	TV
IT0522	Pianura	Vedelago	TV
IT0524	Pedemontana	Vidor	TV
IT0518	Agglomerato	Villorba	TV
IT0524	Pedemontana	Vittorio Veneto	TV
IT0522	Pianura	Volpago del Montello	TV
IT0522	Pianura	Zenson di Piave	TV
IT0518	Agglomerato	Zero Branco	TV
IT0523	Costiera e Colli	Annone Veneto	VE
IT0523	Costiera e Colli	Campagna Lupia	VE
IT0522	Pianura	Campolongo Maggiore	VE
IT0522	Pianura	Camponogara	VE
IT0523	Costiera e Colli	Caorle	VE
IT0523	Costiera e Colli	Cavallino Treporti	VE
IT0523	Costiera e Colli	Cavarzere	VE
IT0523	Costiera e Colli	Ceggia	VE
IT0523	Costiera e Colli	Chioggia	VE
IT0523	Costiera e Colli	Cinto Caomaggiore	VE
IT0523	Costiera e Colli	Cona	VE
IT0523	Costiera e Colli	Concordia Sagittaria	VE
IT0522	Pianura	Dolo	VE
IT0523	Costiera e Colli	Eraclea	VE
IT0522	Pianura	Fiesso d'Artico	VE
IT0523	Costiera e Colli	Fossalta di Piave	VE
IT0523	Costiera e Colli	Fossalta di Portogruaro	VE
IT0522	Pianura	Fossò	VE
IT0523	Costiera e Colli	Gruaro	VE
IT0523	Costiera e Colli	Jesolo	VE
IT0517	Agglomerato	Marcon	VE
IT0517	Agglomerato	Martellago	VE
IT0523	Costiera e Colli	Meolo	VE
IT0517	Agglomerato	Mira	VE
IT0522	Pianura	Mirano	VE

IT0523	Costiera e Colli	Musile di Piave	VE
IT0522	Pianura	Noale	VE
IT0523	Costiera e Colli	Noventa di Piave	VE
IT0522	Pianura	Pianiga	VE
IT0523	Costiera e Colli	Portogruaro	VE
IT0523	Costiera e Colli	Pramaggiore	VE
IT0517	Agglomerato	Quarto d'Altino	VE
IT0522	Pianura	Salzano	VE
IT0523	Costiera e Colli	San Donà di Piave	VE
IT0523	Costiera e Colli	San Michele al Tagliamento	VE
IT0523	Costiera e Colli	San Stino di Livenza	VE
IT0522	Pianura	Santa Maria di Sala	VE
IT0517	Agglomerato	Scorzè	VE
IT0517	Agglomerato	Spinea	VE
IT0522	Pianura	Stra	VE
IT0523	Costiera e Colli	Teglio Veneto	VE
IT0523	Costiera e Colli	Torre di Mosto	VE
IT0517	**Agglomerato**	**Venezia**	VE
IT0522	Pianura	Vigonovo	VE
IT0523	Costiera e Colli	Agugliaro	VI
IT0523	Costiera e Colli	Albettone	VI
IT0523	Costiera e Colli	Alonte	VI
IT0520	Agglomerato	Altavilla Vicentina	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Altissimo	VI
IT0520	Agglomerato	Arcugnano	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Arsiero	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Asiago	VI
IT0523	Costiera e Colli	Asigliano Veneto	VI
IT0520	Agglomerato	Arzignano	VI
IT0523	Costiera e Colli	Barbarano Mossano	VI
IT0524	Pedemontana	Bassano del Grappa	VI
IT0520	Agglomerato	Bolzano Vicentino	VI
IT0524	Pedemontana	Breganze	VI
IT0520	Agglomerato	Brendola	VI
IT0522	Pianura	Bressanvido	VI
IT0524	Pedemontana	Brogliano	VI
IT0520	Agglomerato	Caldogno	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Caltrano	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Calvene	VI
IT0522	Pianura	Camisano Vicentino	VI
IT0523	Costiera e Colli	Campiglia dei Berici	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Carrè	VI
IT0522	Pianura	Cartigliano	VI
IT0522	Pianura	Cassola	VI
IT0523	Costiera e Colli	Castegnero Nanto	VI
IT0522	Pianura	Castelgomberto	VI
IT0520	Agglomerato	Chiampo	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Chiuppano	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Cogollo del Cengio	VI

IT0524	Pedemontana	Colceresa	VI
IT0524	Pedemontana	Cornedo Vicentino	VI
IT0520	Agglomerato	Costabissara	VI
IT0520	Agglomerato	Creazzo	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Crespadoro	VI
IT0520	Agglomerato	Dueville	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Enego	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Fara Vicentino	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Gallio	VI
IT0522	Pianura	Gambellara	VI
IT0522	Pianura	Grisignano di Zocco	VI
IT0522	Pianura	Grumolo delle Abbadesse	VI
IT0522	Pianura	Isola Vicentina	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Laghi	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Lastebasse	VI
IT0520	Agglomerato	Longare	VI
IT0520	Agglomerato	Lonigo	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Lugo di Vicenza	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Lusiana Conco	VI
IT0522	Pianura	Malo	VI
IT0524	Pedemontana	Marano Vicentino	VI
IT0524	Pedemontana	Marostica	VI
IT0524	Pedemontana	Monte di Malo	VI
IT0520	Agglomerato	Montebello Vicentino	VI
IT0520	Agglomerato	Montecchio Maggiore	VI
IT0522	Pianura	Montecchio Precalcino	VI
IT0522	Pianura	Montegalda	VI
IT0522	Pianura	Montegaldella	VI
IT0520	Agglomerato	Monteviale	VI
IT0520	Agglomerato	Monticello Conte Otto	VI
IT0520	Agglomerato	Montorso Vicentino	VI
IT0524	Pedemontana	Mussolente	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Nogarole Vicentino	VI
IT0522	Pianura	Nove	VI
IT0523	Costiera e Colli	Noventa Vicentina	VI
IT0523	Costiera e Colli	Orgiano	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Pedemonte	VI
IT0524	Pedemontana	Pianezze	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Piovene Rocchette	VI
IT0523	Costiera e Colli	Poiana Maggiore	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Posina	VI
IT0524	Pedemontana	Pove del Grappa	VI
IT0522	Pianura	Pozzoleone	VI
IT0520	Agglomerato	Quinto Vicentino	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Recoaro Terme	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Roana	VI
IT0524	Pedemontana	Romano d'Ezzelino	VI
IT0522	Pianura	Rosà	VI
IT0522	Pianura	Rossano Veneto	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Salcedo	VI

IT0524	Pedemontana	San Vito di Leguzzano	VI
IT0522	Pianura	Sandrigo	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Santorso	VI
IT0524	Pedemontana	Sarcedo	VI
IT0520	Agglomerato	Sarego	VI
IT0522	Pianura	Schiavon	VI
IT0524	Pedemontana	Schio	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Solagna	VI
IT0523	Costiera e Colli	Sossano	VI
IT0520	Agglomerato	Sovizzo	VI
IT0522	Pianura	Tezze sul Brenta	VI
IT0524	Pedemontana	Thiene	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Tonezza del Cimone	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Torrebelvicino	VI
IT0520	Agglomerato	Torri di Quartesolo	VI
IT0522	Pianura	Trissino	VI
IT0523	Costiera e Colli	Val Liona	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Valbrenta	VI
IT0524	Pedemontana	Valdagno	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Valdastico	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Velo d'Astico	VI
IT0520	**Agglomerato**	**Vicenza**	VI
IT0523	Costiera e Colli	Villaga	VI
IT0522	Pianura	Villaverla	VI
IT0524	Pedemontana	Zanè	VI
IT0520	Agglomerato	Zermeghedo	VI
IT0523	Costiera e Colli	Zovencedo	VI
IT0524	Pedemontana	Zugliano	VI
IT0522	Pianura	Affi	VR
IT0522	Pianura	Albaredo d'Adige	VR
IT0522	Pianura	Angiari	VR
IT0522	Pianura	Arcole	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Badia Calavena	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Bardolino	VR
IT0522	Pianura	Belfiore	VR
IT0522	Pianura	Bevilacqua	VR
IT0522	Pianura	Bonavigo	VR
IT0522	Pianura	Boschi Sant'Anna	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Bosco Chiesanuova	VR
IT0522	Pianura	Bovolone	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Brenzone sul Garda	VR
IT0522	Pianura	Brentino Belluno	VR
IT0521	Agglomerato	Bussolengo	VR
IT0521	Agglomerato	Buttapietra	VR
IT0522	Pianura	Caldiero	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Caprino Veronese	VR
IT0522	Pianura	Casaleone	VR
IT0522	Pianura	Castagnaro	VR
IT0521	Agglomerato	Castel d'Azzano	VR

IT0522	Pianura	Castelnuovo del Garda	VR
IT0522	Pianura	Cavaion Veronese	VR
IT0522	Pianura	Cazzano di Tramigna	VR
IT0522	Pianura	Cerea	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Cerro Veronese	VR
IT0522	Pianura	Cologna Veneta	VR
IT0522	Pianura	Colognola ai Colli	VR
IT0522	Pianura	Concamarise	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Costermano	VR
IT0522	Pianura	Dolce'	VR
IT0522	Pianura	Erbe'	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Erbezzo	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Ferrara di Monte Baldo	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Fumane	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Garda	VR
IT0522	Pianura	Gazzo Veronese	VR
IT0521	Agglomerato	Grezzana	VR
IT0522	Pianura	Illasi	VR
IT0522	Pianura	Isola della Scala	VR
IT0522	Pianura	Isola Rizza	VR
IT0521	Agglomerato	Lavagno	VR
IT0522	Pianura	Lazise	VR
IT0522	Pianura	Legnago	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Malcesine	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Marano di Valpolicella	VR
IT0521	Agglomerato	Mezzane di Sotto	VR
IT0522	Pianura	Minerbe	VR
IT0522	Pianura	Montecchia di crosara	VR
IT0522	Pianura	Monteforte d'Alpone	VR
IT0522	Pianura	Mozzecane	VR
IT0521	Agglomerato	Negrar di Valpolicella	VR
IT0522	Pianura	Nogara	VR
IT0522	Pianura	Nogarole Rocca	VR
IT0522	Pianura	Oppeano	VR
IT0522	Pianura	Palu'	VR
IT0522	Pianura	Pastrengo	VR
IT0521	Agglomerato	Pescantina	VR
IT0522	Pianura	Peschiera del Garda	VR
IT0522	Pianura	Povegliano Veronese	VR
IT0522	Pianura	Pressana	VR
IT0522	Pianura	Rivoli Veronese	VR
IT0522	Pianura	Ronca'	VR
IT0522	Pianura	Ronco all'Adige	VR
IT0522	Pianura	Roverchiara	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Rovere' Veronese	VR
IT0522	Pianura	Roveredo di Gua'	VR
IT0522	Pianura	Salizzole	VR
IT0522	Pianura	San Bonifacio	VR
IT0522	Pianura	San Giovanni Ilarione	VR
IT0521	Agglomerato	San Giovanni Lupatoto	VR

IT0521	Agglomerato	San Martino Buon Albergo	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	San Mauro di Saline	VR
IT0522	Pianura	San Pietro di Morubio	VR
IT0521	Agglomerato	San Pietro in Cariano	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	San Zeno di Montagna	VR
IT0522	Pianura	Sanguinetto	VR
IT0522	Pianura	Sant'Ambrogio di Valp.lla	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Sant'Anna d'Alfaedo	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Selva di Progno	VR
IT0522	Pianura	Soave	VR
IT0521	Agglomerato	Sommacampagna	VR
IT0521	Agglomerato	Sona	VR
IT0522	Pianura	Sorga'	VR
IT0522	Pianura	Terrazzo	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Torri del Benaco	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Tregnago	VR
IT0522	Pianura	Trevenzuolo	VR
IT0522	Pianura	Valeggio sul Mincio	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Velo Veronese	VR
IT0521	**Agglomerato**	**Verona**	VR
IT0522	Pianura	Veronella	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Vestenanova	VR
IT0522	Pianura	Vigasio	VR
IT0522	Pianura	Villa Bartolomea	VR
IT0521	Agglomerato	Villafranca di Verona	VR
IT0522	Pianura	Zevio	VR
IT0522	Pianura	Zimella	VR

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 1425 del 26 novembre 2026

SCHEMA di CONVENZIONE FRA LA REGIONE DEL VENETO
E
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

Convenzione per l'affidamento dell'incarico ai sensi della L.R. 6 settembre 1988 n. 45 e relativo Statuto della società, per la gestione operativa del bando finalizzato all'assegnazione di contributi regionali ai cittadini veneti per la demolizione/rottamazione di veicoli particolarmente inquinanti adibiti al trasporto di persone e contestuale acquisto di veicoli a basse emissioni.

TRA

La Regione del Veneto (di seguito denominata *"Regione"*), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580276 e P.IVA 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, …….., giusta deliberazione ……, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

E

Veneto Innovazione S.p.A. (di seguito denominata *"Società"*), con sede legale in Venezia –Mestre, via Ca' Marcello 67/D, codice fiscale 02568090274, rappresentata da …….., domiciliato per la funzione presso la S.p.A. stessa e che interviene in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della medesima

PREMESSO CHE

- Veneto Innovazione S.p.A. istituita con legge regionale 6 settembre 1988 n. 45, è una società di cui la Regione è socio unico;
- le previsioni contenute nello Statuto sociale della Società configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione del Veneto su Veneto innovazione S.p.A. analogo a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici;
- la Società svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto;
- sussistono pertanto in capo alla predetta Società i requisiti generali richiesti in materia di "*in house providing"* dalla normativa europea e nazionale (articolo 7 del D.Lgs. n. 36/ 2023- codice appalti);
- la Società risulta già iscritta, a far data dal 31 ottobre 2019, nell'elenco, gestito da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *"in house"*, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 36/2023;
- la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- in ottemperanza alla citata sentenza, la Giunta regionale con Deliberazione del 2 marzo 2021 n. 238 ha approvato un pacchetto di misure straordinarie finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria con i relativi stanziamenti per l'attuazione delle medesime;
- il P.R.T.R.A. (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera) è stato aggiornato con la deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025, pubblicata nel B.U.R.V. n. 56 del 29 aprile 2025. Tale aggiornamento ha assorbito, confermandole, le misure definite nella citata Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, rendendole di fatto misure strutturali all'interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell'aria;
- le azioni prevedono interventi anche nel settore dei trasporti privati al fine di ridurre le emissioni di CO_2, di NOX e di PM10 nell'atmosfera programmando iniziative finalizzate all'incentivazione della

demolizione/rottamazione di veicoli particolarmente inquinanti adibiti al trasporto di persone e contestuale acquisto di veicoli a basse emissioni (azione T.4.a dell'Appendice I al P.R.T.R.A. vigente);

- l'Amministrazione regionale ha presentato al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica un progetto a valere sul programma di finanziamento di cui al Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, che comprende, nell'ambito delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, anche il "Bando auto 2026;
- la riduzione dei fattori di inquinamento dell'aria costituisce un obiettivo della Regione del Veneto previsto nel Documento di economia e finanza regionale (D.E.F.R.) 2026-2028 approvato con DACR n. 20 del 27 marzo 2026;
- la Regione del Veneto per la realizzazione di tale progetto, considerato strategico per le politiche ambientali dell'Amministrazione, intende avvalersi di Veneto Innovazione S.p.A., la quale nell'ambito delle proprie funzioni indicate dall'art. 3 lettera b) dello Statuto, prevede la gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico;
- con nota prot. reg. n. 581071 del 26 ottobre 2026 la Regione, per l'attuazione del bando, ha richiesto a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 art. 7, la presentazione di un progetto e la relativa valutazione economica per la gestione operativa dell'iniziativa;
- con nota prot. n. 11412/26 del 02 novembre 2026 acquisita a prot. reg. n. 592553 del 03 novembre 2026, la Società ha presentato, per lo svolgimento dell'incarico in parola, un Piano delle attività coerente con le tempistiche progettuali rappresentate e la relativa proposta economica pari a euro 157.331,20 (costituita da euro 79.364,05 riferita a tipologie di spesa invariabili rispetto al numero di domande presentate e da euro 77.967,15 riferita a tipologie di spese variabili in funzione del numero di domande presentate fino a concorrenza del budget disponibile);
- con D.G.R. del …… n. …….. è stato approvato:
  - il bando auto 2026 per "*la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli di categoria M1 e motoveicoli di categoria* L3e, L4e, L5e, L7e *con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione rivolto a soggetti privati residenti in Veneto*";
  - l'elenco dei comuni che hanno adottato, entro il 31.12.2025, ai sensi dell'azione T.4.a dell'appendice I al P.R.T.R.A. vigente, ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria nel proprio territorio relative alla stagione 01.10.2025 – 30.04.2026;
  - lo schema di convenzione tra la società Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione del Veneto per la gestione operativa del bando in parola,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Condizioni generali

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

2.1 Il presente atto ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione e Veneto Innovazione S.p.A. in merito alla gestione del bando per la concessione di contributi ai soggetti privati residenti in Veneto che procedano alla demolizione/rottamazione di veicoli particolarmente inquinanti adibiti al trasporto di persone e contestuale acquisto di veicoli a basse emissioni, mediante risorse allocate sul capitolo n. 104259 nel Bilancio regionale 2026-2028, relative agli stanziamenti statali definiti con il Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412.

Articolo 3 – Attività in capo alla Regione

3.1 Alla Regione competono le seguenti attività:

1. predisposizione della piattaforma per la gestione del bando;
2. predisposizione, approvazione e pubblicazione del Bando e relativa modulistica per la realizzazione delle attività del Bando;
3. pubblicizzazione dell'iniziativa;
4. trasferimento delle risorse finanziarie alla Società secondo le modalità stabilite dall'art. 5;
5. vigilanza sulla gestione delle attività affidate alla Società secondo quanto stabilito dall'art. 8;
6. raccordo con la Società in merito allo stato di avanzamento e il monitoraggio circa la regolarità degli interventi finanziati;
7. approvazione dell'elenco dei beneficiari del contributo nonché dell'elenco degli esclusi ed assegnazione del contributo, con atto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi
8. eventuale revoca dei contributi concessi ai beneficiari;
9. eventuali controlli anche con l'ausilio di organismi regionali;
10. gestione del contenzioso.

Articolo 4 – Attività in capo a Veneto Innovazione S.p.A.

4.1 La Società assume l'incarico di svolgere le seguenti attività:

1. ricezione delle domande di contributo di cui all'art. 6 del bando, in via telematica su piattaforma regionale, entro i lotti temporali definiti dal bando;
2. esperimento delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità (tecniche e di merito) delle domande presentate e delle istruttorie delle stesse;
3. predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, e di quelle non ammissibili a contributo, da trasmettere all'Amministrazione **entro 75 giorni** dal termine di chiusura di ciascun lotto, al fine della predisposizione del formale atto di concessione del contributo;
4. erogazione del contributo, fino ad esaurimento dello stanziamento, ai beneficiari individuati per ogni lotto con Decreto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, **entro 15 giorni** dalla pubblicazione del Decreto medesimo;
5. servizio di informazione/assistenza per tutta la durata del bando, attraverso canali telefonici e di posta elettronica di supporto ai destinatari del bando;
6. esperimento, ai sensi del DPR n. 445/2000, della verifica ex post di veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte su un campione pari ad almeno il 5% dei beneficiari che hanno ricevuto il contributo;
7. controllo sull'effettivo acquisto del veicolo oggetto di contributo regionale su un campione pari ad almeno il 10% dei beneficiari;
8. predisposizione di report con l'avanzamento delle attività afferenti al bando e oggetto della presente convenzione, entro le date del **31.03.2027 e 31.03.2028**;
9. trasmissione alla Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, entro il **30.09.2027,** di una relazione dell'attività svolta completa dei dati e della documentazione richiesta dal Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, per la rendicontazione intermedia al MASE da parte della Regione, consistente in:
   - elenco dei soggetti beneficiari con associato l'intervento finanziato e il contributo liquidato;
   - documentazione economico-finanziaria e contabile che attesti gli avvenuti pagamenti ai beneficiari (atti di liquidazione, mandati, quietanze);

- numero dei nuovi veicoli suddiviso per tipologia di categoria (M1 o L3e, L4e, L5e, L7e), tipologia di alimentazione e targa;
- numero dei vecchi veicoli suddiviso per classe ambientale, tipologia di categoria (M1 o L3e, L4e, L5e, L7e), tipologia di alimentazione e targa;

10. trasmissione alla Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, entro il **31.05.2028,** di una relazione dell'attività svolta completa dei dati e della documentazione richiesta dal Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, per la rendicontazione finale al MASE da parte della Regione, consistente in:
    - elenco dei soggetti beneficiari con associato l'intervento finanziato e il contributo liquidato;
    - documentazione economico-finanziaria e contabile che attesti gli avvenuti pagamenti ai beneficiari (atti di liquidazione, mandati, quietanze);
    - numero dei nuovi veicoli suddiviso per tipologia di categoria (M1 o L3e, L4e, L5e, L7e), tipologia di alimentazione e targa;
    - numero dei vecchi veicoli suddiviso per classe ambientale, tipologia di categoria (M1 o L3e, L4e, L5e, L7e), tipologia di alimentazione e targa;
    - esito dei controlli di cui ai precedenti punti 6 e 7;
11. garanzia ai soggetti interessati, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., della partecipazione al procedimento il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
12. supporto all'Amministrazione nella gestione dei procedimenti di revoca e di recupero dei contributi concessi;
13. supporto alla struttura regionale nella gestione dell'eventuale contenzioso per le attività delegate.

4.2 La Regione e la Società garantiscono, anche mediante lo scambio della specifica corrispondenza e di documenti, il reciproco costante allineamento delle informazioni sui procedimenti.

4.3 La responsabilità dell'attuazione delle attività individuate nel presente articolo e il rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 7 rimangono in capo a Veneto Innovazione S.p.A. che viene identificata quale unico interlocutore con la Regione.

4.4 La Società si impegna ad adeguarsi alle eventuali modifiche delle tempistiche inerenti allo sviluppo della progettualità dell'iniziativa.

Articolo 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie

5.1 La Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dispone l'impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. delle somme necessarie per la gestione del Bando regionale, per l'importo complessivo di € 8.000.000,00, al netto degli oneri dovuti alla Società medesima, la cui spesa trova copertura sul capitolo n. 104259 denominato "*Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – contributi agli investimenti (art. 30 c.14-ter DL 30/4/2019, n. 34)*" del Bilancio di previsione regionale 2026-2028.

5.2 Le somme di cui sopra saranno trasferite alla Società con le seguenti modalità:

- il 30%, a titolo di anticipazione, alla stipula della presente convenzione e contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività;
- il rimanente 70%, a titolo di acconto intermedio, a seguito dell'approvazione, per ciascun lotto, con atto del Direttore della Direzione Aria, Clima, biodiversità e parchi, dell'elenco delle domande ammesse, entro i limiti dell'importo necessario e comunque entro il 09.03.2028.

5.3 A conclusione delle attività operative di cui agli artt. 4 e 7, qualora dalla rendicontazione trasmessa dalla Società risultasse che gli importi corrisposti ai beneficiari del bando fossero inferiori alla somma liquidata dalla Regione, la differenza dovrà essere riaccreditata alla Regione.

Articolo 6 – Durata della convenzione e divieto di cessione

6.1 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima e ha durata fino al **31.07.2028** termine entro il quale dovranno essere stati erogati i contributi ai beneficiari, prodotta alla Regione tutta la documentazione atta a procedere con la rendicontazione al MASE e ultimati i controlli di cui al precedente art. 4.1 punti 6 e 7, salvo eventuale proroga che sarà concessa dal Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi. È fatta salva la conclusione degli eventuali contenziosi instaurati.

Articolo 7 – Responsabilità ed obblighi

7.1 La Società si impegna a:

a) svolgere correttamente le attività affidate e oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Regione, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale, per quanto compatibile;

b) garantire l'accesso ai propri locali e alla documentazione relativa alla presente convenzione al competente personale della Regione ed ai soggetti dalla stessa autorizzati;

c) custodire i documenti relativi ai procedimenti affidati nei termini ordinariamente previsti dalla normativa regionale;

d) riconoscere alla Regione il diritto di acquisire gratuitamente, in qualsiasi momento, copia di tutti gli atti conservati relativi ai procedimenti affidati;

e) produrre alla Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi le relazioni periodiche dell'attività svolta;

f) predisporre la documentazione prevista dal Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, nelle varie fasi progettuali fino alla rendicontazione a saldo.

7.2 La Regione si impegna a fornire eventuali disposizioni operative e di chiarimento necessarie a svolgere nel modo più efficace ed efficiente possibile l'attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 8 – Attività di vigilanza

8.1 La Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi vigila sull'attività della Società, allo scopo di monitorare e verificare, anche tramite riscontri documentali, sia la corretta attuazione delle procedure di gestione e controllo adottate dalla stessa, sia il permanere delle condizioni relative alla capacità di assolvere alle attività assegnate, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Articolo 9 – Corrispettivo e modalità di pagamento

9.1 Per le attività di cui agli articoli 4 e 7, la Regione riconosce alla Società il corrispettivo di euro 157.331,20 comprensivo di ogni onere a titolo di compenso finalizzato alla realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse allocate al capitolo 104579 *"Azioni per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Acquisto di Beni e Servizi (art. 30, c 14-Ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, n. 412)"* del Bilancio regionale pluriennale 2026-2028.

9.2 Il corrispettivo sarà liquidato in tre tranche:

- la prima pari ad euro 47.199,36 alla sottoscrizione della presente convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività su presentazione di regolare fattura per l'importo riconosciuto, comprensivo di IVA 22% split payment;
- la seconda pari ad euro 62.932,48 **s**uccessivamente all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a contributo di cui all'art. 7 del bando, relative al primo lotto, su presentazione di regolare

fattura per l'importo riconosciuto, comprensivo di IVA 22% split payment e di un report esplicativo delle singole attività svolte e dei correlati risultati raggiunti;

– la terza pari ad euro 47.199,36 a conclusione delle attività su presentazione di regolare fattura per l'importo riconosciuto comprensivo di IVA 22% split payment e di un report finale esplicativo delle singole attività svolte e dei correlati risultati raggiunti. Quest'ultima potrà essere suscettibile di riduzione in proporzione delle eventuali minori spese sostenute in relazione all'effettiva adesione degli utenti all'iniziativa.

Articolo 10 – Inadempimento e risoluzione

10.1 In caso di gravi inadempienze della Società o per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, la Regione si riserva la facoltà di revocare tutte le attività affidate mediante risoluzione immediata del rapporto come previsto dall'art. 1456 c.c. senza che Veneto Innovazione S.p.A. nulla possa vantare.

10.2 È compito della Regione definire con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

10.3 Le cause di forza maggiore sollevano la Società da qualsiasi responsabilità purché la Società ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.
Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti della Società nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti dal mancato trasferimento delle risorse finanziarie da parte della stessa che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente convenzione, ovvero ne impediscano la conclusione.

Articolo 11 - Riservatezza dei dati personali delle Parti

11.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE nonché del D.Lgs. n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

11.2 Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopraccitata.

11.3 Le parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 12 - Ruoli delle parti in ordine al trattamento dei dati personali.

12.1 Nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente convenzione la Giunta regionale è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti.

12.2 Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento 2016/976/UE (GDPR), assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente Convenzione con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione.

12.3 Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR. Il responsabile si impegna altresì a custodire, in particolare, i documenti contenenti eventuali dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.

Il Responsabile si impegna altresì a:
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti dalla presente Convenzione e/o necessari per l'adempimento della stessa;
- tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione regionale, secondo quanto prescritto dall'art. 30 del GDPR;
- non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione regionale, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
- di prevedere, nel caso di ricorso a un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, che su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che intercorrono tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR;
- di conservare nei confronti del titolare del trattamento, qualora l'altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;
- informare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione allo stesso Direttore di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

12.4 Il trattamento avrà durata pari alla durata della Convenzione tra le parti, Amministrazione regionale e Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

12.5 All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dei soggetti richiedenti alla Regione Veneto, in formato cartaceo o digitalizzato "machine readable", e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi

13.1 Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Veneto Innovazione S.p.A.:

a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;

b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14 – Disposizioni generali

14.1 Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Articolo 15 – Controversie

15.1 Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dalla Società, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra Regione e Società o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Articolo 16 – Registrazione e imposta di bollo

16.1 La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

16.2 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

16.3 La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico della Società, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., che viene assolta in modo virtuale *(autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Venezia - Ufficio territoriale di Venezia)*.

Articolo 17 - Comunicazioni

17.1 Ogni comunicazione connessa all'esecuzione della presente convenzione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- Per la Regione: Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi – Calle Priuli – Cannaregio 99 – cap. 30121 Venezia - PEC: *aria.biodiversita.parchi@pec.regione.veneto.it*
- Per Veneto Innovazione S.p.A. - Via Ca' Marcello 67/D - cap 30172 Mestre-Venezia - PEC*: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it*

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto	Per Veneto Innovazione S.p.A.
Il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi	L'Amministratore Unico
……..…….	……..

(Codice interno: 597700)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1426 del 26 novembre 2026

Attuazione delle azioni T.4.d e T.4.e dell'Appendice I al vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Bando finalizzato alla concessione di contributi ai soggetti privati e alle imprese per la trasformazione dell'alimentazione di veicoli a benzina o gasolio in doppia alimentazione (benzina/metano, gasolio/metano, gasolio/GPL). Approvazione del Bando e dello schema di Accordo di collaborazione con Unioncamere Veneto per la realizzazione del Bando. Anno 2027.

[Ambiente]

Note per la trasparenza:
La proposta riguarda l'approvazione di un Bando che assegna un contributo ai privati cittadini residenti in Veneto e alle imprese aventi sede legale e operativa in Veneto per la trasformazione dei veicoli di proprietà a benzina o gasolio in veicoli con doppia alimentazione, ovvero a benzina/metano, gasolio/metano, gasolio/GPL. La misura è correlata a quelle già adottate per il miglioramento della qualità dell'aria a decorrere dal 2017, incentrate sui contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e contestuale sostituzione con veicoli a basse emissioni e rientra tra le misure individuate dall'aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera approvato con DGR n. 377/2025. Si prevede inoltre l'approvazione dello schema di Accordo di collaborazione con Unioncamere Veneto per la realizzazione dell'iniziativa.

L'Assessore Elisa Venturini riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria, in attuazione delle azioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) aggiornato con Deliberazione del Consiglio regionale del 19 agosto 2016, n. 90, nonché delle misure condivise con le Regioni del Bacino Padano attraverso il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria*", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017, ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti.

Per l'attuazione delle citate misure, la Giunta regionale, già in applicazione del Piano previgente aggiornato nel 2016, aveva finanziato specifiche iniziative finalizzate al rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa di riferimento, proseguendo poi con misure inerenti alla mobilità, all'utilizzo delle biomasse, all'efficientamento energetico degli edifici, al trasporto pubblico, alla mobilità ciclistica, la cui realizzazione ha richiesto considerevoli investimenti finanziari.

Con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le diverse azioni già in essere, a seguito della condanna dello Stato italiano per i superamenti dei valori limite di PM10 e NOx da parte della Corte di Giustizia europea, l'Amministrazione regionale con Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021 ha attivato, in accordo con le Regioni del Bacino Padano, un pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria, con particolare attenzione alla sostituzione di autoveicoli privati considerati inquinanti, al trasporto pubblico (sia ferroviario che su gomma), alla sostituzione di apparecchi termici civili alimentati a biomassa e agli interventi sulle attività zootecniche, prevedendo l'utilizzo di apposite risorse statali messe a disposizione per l'adozione di misure di contrasto all'inquinamento atmosferico sopra elencate, in particolare di quelle previste dal programma di finanziamento istituito con Decreto Direttoriale MATTM-CLEA n. 412 del 18 dicembre 2020.

Le misure definite nella citata Deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2 marzo 2021 sono state assorbite e potenziate nell'aggiornamento del P.R.T.R.A. approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15.04.2025, divenendo, di fatto, misure strutturali all'interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell'aria.

La priorità dell'obiettivo di riduzione dei fattori di inquinamento dell'aria è confermata anche dal suo inserimento nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026-2028 approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 20 del 27 marzo 2026; i progetti che si intendono realizzare con i finanziamenti di cui al sopracitato Decreto direttoriale n. 412 del 18 dicembre 2020 sono considerati strategici per le politiche ambientali dell'Amministrazione regionale.

Con riguardo all'ambito della mobilità, che costituisce una delle fonti più critiche per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto, a loro volta responsabili della formazione in atmosfera della frazione secondaria di particolato sottile, il P.R.T.R.A. ha posto notevole attenzione allo sviluppo di misure atte a contrastare i contributi emissivi dei veicoli maggiormente inquinanti del parco automobilistico regionale al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione.

In tale ambito, riveste prioritario interesse l'attuazione delle misure identificate nella scheda T.4 dell'Appendice I del P.R.T.R.A. vigente, la quale prevede la "*incentivazione al rinnovo del parco veicolare (escluso il TPL)*" mediante la programmazione pluriennale di bandi di finanziamento per la concessione di contributi per la sostituzione dei veicoli circolanti più inquinanti con veicoli più performanti a emissioni basse o nulle.

Per le annualità 2026-2027, la Giunta regionale ritiene opportuno attuare, con i fondi del suddetto programma ministeriale, le azioni operative T.4.d e T.4.e per l'incentivazione, in favore di veicoli privati e aziendali, dell'installazione di impianti a metano e gpl nei veicoli diesel e benzina di classe Euro 4 o superiore. La misura è finalizzata ad estendere, per gli utenti cui è destinata, le opzioni di contribuzione per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni derivanti dal settore dei trasporti (CO2, NOx e PM10).

Si ritiene che il rinnovo massiccio del parco circolante, perseguito con le iniziative già consolidate di sostituzione delle auto maggiormente inquinanti, possa scontrarsi con una barriera economica spesso non sostenibile per ampie fasce di cittadini e imprese. In questo contesto, le tecnologie a doppia alimentazione bi-fuel e dual-fuel rappresentano una soluzione tecnica matura e omologata, capace di coniugare il pragmatismo economico con l'esigenza di ridurre immediatamente l'impatto ambientale senza necessariamente ricorrere alla rottamazione.

Per tale iniziativa si ritiene di stanziare un importo di euro 3.000.000,00, di cui euro 127.331,20 a valere sul capitolo 105627 denominato "*Interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani - contributi agli investimenti (decreto ambiente, tutela del territorio e del mare 27/12/2011)"* e la rimanente quota, pari a euro 2.872.668,80 a valere sul capitolo 104259 denominato "*Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Contributi agli investimenti (art. 30 c. 14 ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)*" del Bilancio regionale 2026-2028, esercizio 2026, al fine di finanziare interventi rivolti a soggetti privati residenti nel territorio della Regione del Veneto nonché alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel Veneto, che presentino i requisiti riportati nel Bando di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con nota del 10 agosto 2026, prot. reg. n. 460963 e, da ultimo, con nota del 02 novembre.2026, prot. reg. n. 591850, è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un progetto a valere sul programma di finanziamento di cui al già richiamato Decreto Direttoriale MATTM-CLEA n. 412 del 18 dicembre 2020, comprendente azioni volte a promuovere interventi per il contrasto all'inquinamento atmosferico in Veneto, tra cui il presente "Bando trasformazioni 2027".

Considerata la valenza della misura per il miglioramento della qualità, al fine di assicurare l'efficacia della medesima, si ritiene strategica la collaborazione con Unioncamere del Veneto (di seguito Unioncamere) per conto del sistema delle Camere di Commercio del Veneto.

In tal senso, appare imprescindibile avvalersi della cooperazione di un soggetto giuridico organizzato per l'espletamento delle attività afferenti all'iniziativa in parola considerato che il medesimo svolge attività di supporto e di promozione degli interessi generali del tessuto imprenditoriale locale garantendo al contempo la tutela dei consumatori e la trasparenza del mercato.

Unioncamere del Veneto può agevolmente verificare l'effettiva e regolare iscrizione in Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle autofficine che effettuano l'intervento di trasformazione; la Camera di Commercio certifica tramite visura camerale che l'officina sia legalmente abilitata ad esercitare l'attività di autoriparazione – sezione Meccatronica, ai sensi dell'art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Tale requisito rientra tra quelli di cui all'Allegato 22 del Decreto 24 luglio 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Norme tecniche relative all'omologazione, all'immatricolazione e alle visite periodiche di sistemi costituiti da impianti di trasformazione utilizzanti carburanti gassosi (gas di petrolio liquefatto - GPL, gas naturale compresso - GNC e gas naturale liquefatto - GNL) destinati ad essere installati sui veicoli a motore ad accensione comandata e ad accensione spontanea e norme tecniche per le visite periodiche dei componenti sui veicoli utilizzanti carburanti gassosi*", richiesti in capo agli installatori dei sistemi di trasformazione.

A tal proposito è opportuno rilevare che Unioncamere e le Camere di commercio del Veneto mettono a disposizione delle imprese della Regione numerosi servizi, tra i quali anche attività di assistenza in materia di sostenibilità ambientale e transizione energetica. Lo scopo è quello di supportare le aziende nell'identificazione delle possibili iniziative da adottare al fine di aumentare la sostenibilità ambientale ed economica del proprio processo produttivo.

Le Camere di Commercio e Unioncamere, infatti, considerano la sostenibilità come una delle direttrici più importanti per lo sviluppo del territorio e del tessuto economico, sostenendo così attività, iniziative e progetti che aiutino le imprese, gli enti e i cittadini a conoscere ed utilizzare le potenzialità offerte da un approccio che coniuga lo sviluppo economico con quello ambientale e sociale.

Sul punto, si consideri che la Regione del Veneto ha già collaborato in passato con Unioncamere del Veneto per la realizzazione delle attività afferenti al "Bando impianti termici civili imprese" di cui alla Deliberazione della Giunta n. 1406 del 28 novembre 2024 e ai "Bandi veicoli aziendali" nelle edizioni del 2024 e 2026 di cui, rispettivamente, alle Deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 04 aprile 2024 e n. 299 del 28 aprile 2026.

Nell'ambito di una collaborazione istituzionale, con nota prot. n. 582725 del 27.10.2026 è stata richiesta, pertanto, conferma della disponibilità di Unioncamere del Veneto a gestire congiuntamente con la Regione del Veneto il Bando in questione, rinviando ad uno specifico Accordo di collaborazione l'impegno delle parti per la realizzazione delle attività afferenti all'iniziativa. Unioncamere del Veneto, con nota acquisita al protocollo regionale n. 601177 del 09.11.2026 ha comunicato, conformemente alle finalità statutarie, l'interesse e la disponibilità a cooperare con la Regione.

L'iniziativa in questione, definita congiuntamente da Regione Veneto e Unioncamere, prevede i seguenti criteri generali:

- la definizione di due Linee di finanziamento:
- Linea A: IMPRESE - rivolta alle imprese, per la trasformazione di veicoli di categoria M1 o N1, come definito all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (veicoli commerciali fino a 3500 kg): euro 1.500.000,00.
- Linea B: CITTADINI - rivolta ai privati cittadini, per la trasformazione di veicoli di categoria M1, come definito all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (autovetture): euro 1.500.000,00;
- la presentazione dell'istanza esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma telematica RESTART;

- la definizione delle imprese titolate a partecipare al Bando, ovvero le Micro, Piccole e Medie Imprese iscritte al Registro Imprese (di cui all'art. 8 L. 580/93), con l'esclusione di quelle individuate da precisi codici ATECO 2025 e di quelle rientranti nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis) (solo linea imprese);
- la definizione di una soglia ISEE pari a euro 60.000,00 per l'accesso all'iniziativa relativamente alla linea cittadini (solo linea cittadini);
- l'inammissibilità delle istanze da parte di soggetti che non risultano intestatari o cointestatari del veicolo da trasformare o da parte di coloro che appartengono al medesimo nucleo familiare del richiedente, come definito all'art. 3 del DPCM del 05 dicembre 2013, n. 159 (solo linea cittadini);
- l'erogazione del contributo per la trasformazione dell'alimentazione di veicoli a benzina di classe ambientale Euro 4 e diesel di classe ambientale Euro 5, che appartengano alla categoria M1 ed N1 secondo la definizione del Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.), in veicoli a doppia alimentazione, graduando l'importo in funzione della tipologia del nuovo impianto;
- la cumulabilità con altre agevolazioni statali che non prevedano il divieto di cumulo e, per le imprese, la cumulabilità con altri aiuti statali che siano misure generali inquadrate dallo Stato come non rilevanti ai fini della disciplina aiuti.

Inoltre, sarà attuata mediante procedura "a sportello", ovvero:

- tutte le informazioni necessarie, compresa la documentazione comprovante la trasformazione dell'alimentazione del veicolo, vengono inserite in un unico momento, all'atto della compilazione della domanda sulla piattaforma telematica messa a disposizione degli utenti;
- le domande sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione, in funzione di predefiniti intervalli temporali denominati "lotti" di durata trimestrale: entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun lotto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto un decreto del Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi che approva l'elenco delle domande ammesse a contributo e le liquidazioni avranno luogo nei successivi 30 giorni.

Le condizioni per la partecipazione al Bando sono dettagliatamente riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento. In sintesi sono previste le seguenti fasi:

1. presentazione della domanda di contributo, in modalità telematica su piattaforma RESTART, secondo il seguente calendario di apertura:

   1° LOTTO
   Dalle ore 10:00 del 15.02.2027 alle ore 12:00 del 13.05.2027;

   2° LOTTO
   Dalle ore 10:00 del 14.05.2027 alle ore 12:00 del 16.08.2027;

   3° LOTTO
   Dalle ore 10:00 del 17.08.2027 alle ore 12:00 del 15.11.2027;

   4° LOTTO
   Dalle ore 10:00 del 16.11.2027 alle ore 12:00 del 14.02.2028;

2. approvazione con atto del Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi e pubblicazione entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun lotto della relativa graduatoria formulata secondo l'ordine di presentazione delle domande ritenute idonee;
3. liquidazione dei contributi assegnati secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria di ciascun lotto, nei successivi 30 giorni, fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziate.

Il Bando definisce l'importo del contributo in funzione della tipologia di trasformazione dell'impianto di alimentazione del veicolo, premiando maggiormente le tipologie di intervento che comportano la più alta riduzione delle emissioni inquinanti. A questo importo è applicata una maggiorazione nel caso di richiedenti aventi residenza (per la Linea B) o sede legale e/o operativa (per la Linea A) nei Comuni che abbiano adottato, ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed entro il 31.12.2025, ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria nel proprio territorio relative alla stagione 01.10.2025 - 30.04.2026. L'elenco dei Comuni che hanno adottato le suddette ordinanze è riportato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Stante l'analogia di intervento previsto in ciascuna della due Linee di finanziamento del presente Bando e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa si ritiene, come sopra rappresentato, di collaborare con Unioncamere del Veneto.

Il sistema camerale è disciplinato dalla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 successivamente modificata dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

La Legge n. 580/1993, così come modificata definisce le Camere di Commercio enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Il D.Lgs n. 219/2016 ha proceduto ad un riordino delle funzioni camerali, introducendo tra le competenze delle Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, anche quelle in materia ambientale attribuite dalla normativa, nonché il supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, le Camere di Commercio possono associarsi in unioni regionali allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento.

L'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere del Veneto) è la struttura che associa tutte le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della regione, svolgendo funzioni di supporto e di promozione dell'economia, coordinando i rapporti con la Regione del Veneto e le rappresentanze degli enti locali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto di Unioncamere, al fine di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico veneto, l'Unione Regionale promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Veneto per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale ed alla sua realizzazione. In questi casi l'Unione agisce in rappresentanza delle Camere di Commercio e coordina l'intervento per conto loro, evitando che si debba procedere con singoli accordi.

In forza del citato art. 3 dello Statuto di Unioncamere, nel 2024 Regione e Unioncamere, in nome e per conto delle CCIAA associate, hanno stipulato un Protocollo d'Intesa per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, secondo lo schema approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 899 del 06 agosto 2024, che tra gli ambiti di intervento comuni elencati all'art. 3 cita, nell'Asse 2 "Competitività e resilienza dei territori", azioni che possono riguardare la tutela del territorio e dell'ambiente.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di porre in essere l'Accordo di collaborazione di durata di 18 mesi, prorogabile di ulteriori 9 mesi, di cui all'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale dare attuazione al "Bando trasformazioni 2027" rivolto sia ai cittadini residenti in Veneto che alle micro, piccole e medie imprese venete, nell'ambito di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.2831/2023 della Commissione europea relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", che intendano partecipare all'iniziativa per la trasformazione di determinati veicoli in veicoli in doppia alimentazione (benzina/metano, gasolio/metano, gasolio/GPL).

L'Accordo di collaborazione posto in essere ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 è finalizzato a disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed è coerente con le finalità istituzionali di entrambe le parti.

Alla base del medesimo, in un'ottica collaborativa vi è una condivisione di compiti e responsabilità, per i quali non è previsto alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese sostenute, per un massimo di euro 70.000,00. Resta inteso che per dare attuazione alle attività riferite al Bando di cui all'**Allegato A**, Unioncamere ricorrerà alla propria struttura tecnico organizzativa e al know-how acquisito.

Si propone pertanto di collaborare con Unioncamere del Veneto per la predisposizione, gestione operativa delle attività di supporto tecnico-organizzativo e di tutte le attività connesse alla realizzazione del Bando secondo quanto stabilito nello schema di Accordo di cui all'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedendo il riconoscimento a Unioncamere del rimborso dei costi e delle spese pari ad euro 70.000,00 comprensivo di ogni onere fiscale, a titolo di compartecipazione per le attività complessivamente previste e commisurate al raggiungimento dell'importo messo a bando, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo di spesa n. 105120 "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano – trasferimenti correnti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, N. 412)" del Bilancio regionale pluriennale 2026-2028, con riferimento all'esercizio 2026.

Si prevede inoltre il trasferimento a Unioncamere Veneto dell'importo di euro 3.000.000,00, di cui euro 127.331,20 a valere sul capitolo 105627 denominato "*Interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani - contributi agli investimenti (decreto ambiente, tutela del territorio e del mare 27/12/2011)"* e la rimanente quota, pari a euro 2.872.668,80 a valere sul capitolo 104259 denominato "*Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Contributi agli investimenti (art. 30 c. 14 ter, D.L. 30/04/2019 n. 34)*" del Bilancio regionale 2026-2028, esercizio 2026.

Si prevede infine, per l'attività di comunicazione e informazione connesse alla diffusione del Bando in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208, di stanziare l'importo di euro 50.000,00, finalizzato a garantire la massima divulgazione delle opportunità incentivanti, nonché ad assicurare la trasparenza e la corretta partecipazione dei soggetti destinatari, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo di spesa 104579 "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano – acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, N. 412)" del Bilancio regionale pluriennale 2026-2028, con riferimento all'esercizio 2026.

Si incarica infine la Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la modifica degli **Allegati A, B, C**, per la correzione di eventuali errori materiali o integrazioni non sostanziali, nonché della modifica, per motivi operativi, delle date di attuazione dell'iniziativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11.11.2004 e i successivi aggiornamenti del P.R.T.R.A., approvati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 16.04.2016 e con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15.04.2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 06 giugno 2017 n. 836;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2021 n. 238;

VISTO il Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18.12.2020 n. 412;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 luglio 2026;

VISTA Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. che norma le Camere di Commercio e le loro Unioni;

VISTO lo Statuto dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 27 gennaio 2026 n. 32, recante l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Veneto per il triennio 2026-2028;

VISTO il Regolamento regionale del 31 maggio 2016, n. 1, recante anche la disciplina sugli atti del Presidente e della Giunta regionale;

VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 aprile 2026 "Bilancio di previsione 2026-2028";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Bando relativo all'annualità 2027, inerente alla concessione di contributi finalizzati alla trasformazione di veicoli di categoria M1 e N1, di classe Euro 4 se benzina ed Euro 5 se diesel, in veicoli a doppia alimentazione (benzina/metano, gasolio/metano, gasolio/GPL), di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione delle azioni T.4.d e T.4.e dell'Appendice I al vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera per il miglioramento della qualità dell'aria;
3. di dare atto dell'elenco ricognitivo di cui all'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dei Comuni della Regione del Veneto che hanno adottato ai sensi del vigente P.R.T.R.A., entro il 31.12.2025, ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria nel proprio territorio relative alla stagione 01.10.2025 - 30.04.2026;
4. di avvalersi della collaborazione istituzionale di Unioncamere del Veneto per conto delle Camere di Commercio presenti sul territorio, in merito all'attuazione di interventi per il risanamento della qualità dell'aria attraverso un programma di contributi per lo sviluppo ecosostenibile della mobilità di cittadini residenti in Veneto e imprese con sede legale e operativa in Veneto;
5. di dare atto che ad Unioncamere del Veneto spetta la gestione operativa del Bando, come disciplinato dallo schema di Accordo di collaborazione di cui all'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione di cui all'art. 15 della Legge 241/1990 con Unioncamere del Veneto per l'attuazione coordinata e condivisa delle attività riferite al Bando come rappresentato nell'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi della sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 6;
8. di determinare nella somma di euro 3.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attuazione del Bando di cui al punto 2, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, disponendo la copertura finanziaria:

- per la quota di euro 127.331,20 a carico dei fondi stanziati sul capitolo 105627 denominato "*Interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani - contributi agli investimenti (decreto ambiente, tutela del territorio e del mare 27/12/2011)"*;
- per la rimanente quota, pari a euro 2.872.668,80 a carico dei fondi stanziati sul capitolo 104259 denominato "*Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Contributi agli investimenti (art. 30 c. 14 ter, D.L. 30/04/2019*

n. 34)" del Bilancio regionale 2026-2028, relativi all'esercizio 2026;

9. di ripartire la dotazione finanziaria di cui al punto 8 come segue:

- euro 1.500.000,00 - Linea A: IMPRESE - rivolta alle imprese, per la trasformazione di veicoli di categoria M1 o N1, come definito all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (veicoli commerciali fino a 3500 kg);
- euro 1.500.000,00 - Linea B: CITTADINI - rivolta ai privati cittadini, per la trasformazione di veicoli di categoria M1, come definito all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (autovetture);

10. di dare atto che la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, a cui sono stato assegnati i capitoli di cui al punto 8, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
11. di dare atto che il Bando sarà attuato mediante procedura "a sportello" che si articolerà nelle seguenti fasi:

    - presentazione delle domande di contributo secondo il seguente calendario di apertura:

      1° LOTTO
      Dalle ore 10:00 del 15.02.2027 alle ore 12:00 del 13.05.2027;

      2° LOTTO
      Dalle ore 10:00 del 14.05.2027 alle ore 12:00 del 16.08.2027;

      3° LOTTO
      Dalle ore 10:00 del 17.08.2027 alle ore 12:00 del 15.11.2027;

      4° LOTTO
      Dalle ore 10:00 del 16.11.2027 alle ore 12:00 del 14.02.2028;

    - istruttoria delle domande di contributo e approvazione con atto del Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi e pubblicazione entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun lotto della relativa graduatoria formulata secondo l'ordine di presentazione delle domande ritenute idonee;
    - liquidazione dei contributi assegnati secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria di ciascun lotto, nei successivi 30 giorni, fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziate;

12. di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi di approvare con propri atti gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo;
13. di riconoscere a Unioncamere del Veneto il rimborso dei costi e delle spese pari a euro 70.000,00 comprensivo di ogni onere fiscale, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo di spesa n. 105120 "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano – trasferimenti correnti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, N. 412)" del Bilancio regionale 2026-2028, con riferimento all'esercizio 2026;
14. di dare atto che la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
15. di stabilire che le somme di cui ai punti 8 e 13 saranno trasferite con le modalità definite nell' Accordo di collaborazione di cui all'**Allegato C**;
16. di determinare nella somma di euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attività di comunicazione del Bando e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 104579 denominato "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano – acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, N. 412)" del Bilancio regionale 2026-2028, con riferimento all'esercizio 2026;
17. di dare atto che la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
18. di incaricare la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dell'esecuzione del presente atto, ivi comprese le modifiche degli **Allegati A**, **B**, **C** per la correzione di eventuali errori materiali o integrazioni non sostanziali, nonché per la modifica, per motivi operativi, delle date di attuazione dell'iniziativa;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
20. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1426 del 26 novembre 2026

BANDO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI E ALLE IMPRESE PER LA TRASFORMAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DI VEICOLI A BENZINA O GASOLIO IN DOPPIA ALIMENTAZIONE (BENZINA/METANO, GASOLIO/METANO, GASOLIO/GPL).

Articolo 1

FINALITÀ E OGGETTO DEL BANDO

1.1 Con il presente bando la Regione del Veneto intende concedere un contributo economico per la trasformazione dell'alimentazione del veicolo a benzina/metano; gasolio/metano; gasolio/GPL.

1.2 Il bando si inserisce nell'ambito delle politiche regionali per la tutela della qualità dell'aria e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, in attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (azione T.4.d; T.4.e), volto a contrastare le emissioni generate dalla circolazione dei veicoli più inquinanti.

1.3 Il soggetto gestore della presente iniziativa, in accordo con la Regione del Veneto, è Unioncamere Veneto.

Articolo 2

DOTAZIONE FINANZIARIA

2.1 Per l'attuazione del presente bando sono destinate risorse finanziarie pari a € 3.000.000,00 a valere sui capitoli del bilancio regionale pluriennale 2026-2028 n. 104259 denominato "*Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Contributi agli investimenti (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/03/2019 n. 24)*" e sul capitolo 105627 denominato "*Interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani - contributi agli investimenti (decreto ambiente, tutela del territorio e del mare 27/12/2011)",* suddivise in due Linee di finanziamento:

- **Linea A: IMPRESE** - rivolta alle imprese, per la trasformazione di veicoli di categoria M1 o N1, come definito all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (veicoli commerciali fino a 3500 kg): € 1.500.000,00.
- **Linea B: CITTADINI** - rivolta ai privati cittadini, per la trasformazione di veicoli di categoria M1, come definito all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 (autovetture): € 1.500.000,00.

Articolo 3

REQUISITI E CONDIZIONI GENERALI

3.1 Sono a carico del richiedente, prima della presentazione dell'istanza, le verifiche per la fattibilità tecnica della trasformazione nonché della validità della copertura assicurativa RCA ad intervento effettuato.

3.2 I soggetti richiedenti devono attestare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 11 maggio 2018 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta a responsabilità anche penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.

3.3 Le spese per la realizzazione dell'intervento devono essere intestate al soggetto richiedente il contributo regionale.

3.4 La partecipazione all'iniziativa implica l'accettazione di tutte le clausole previste dal bando.

Articolo 4

REQUISITI E SPESE AMMISSIBILI

4.1 Il veicolo da trasformare deve rispettare i seguenti requisiti:

a. alla data di installazione dell'impianto a GPL o metano, essere omologato come alimentato a benzina oppure a gasolio;

b. appartenere alla classe emissiva Euro 4 se alimentato a benzina, oppure Euro 5 se alimentato a gasolio.

4.2 Il veicolo, al momento della domanda di contributo, dovrà essere in regola con la revisione, con il pagamento della tassa automobilistica e dell'assicurazione.

4.3 L'intervento oggetto di richiesta di contributo deve essere effettuato successivamente alla data di pubblicazione del presente bando.

4.4 L'impianto di alimentazione a GPL o metano, oggetto di installazione, deve essere nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti, come risultante dalla fattura relativa all'intervento effettuato.

4.5 L'installazione dell'impianto a GPL o metano, oggetto del contributo, dovrà essere effettuata presso una autofficina specializzata in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 24 luglio 2026, regolarmente iscritta alla CCIAA.

Articolo 5

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ - Linea A: IMPRESE

5.1 I beneficiari della Linea A del presente bando sono le Micro, Piccole e Medie Imprese – denominate nel seguito MPMI – (secondo la definizione di cui all'allegato I del regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014), e iscritte al Registro Imprese (di cui all'art. 8 L. 580/93), che siano proprietarie di un autoveicolo come individuato all'articolo 2.

5.2 Sono escluse dalla partecipazione al bando le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli facenti parte della sezione A: AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 (codici Ateco 01, 02, 03), anche come attività secondaria.

5.3 Sono altresì escluse dalla presente misura di incentivazione le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli individuate da almeno uno dei seguenti codici ATECO 2025 (anche solo come attività secondaria):

- 46.18.41 – Intermediari del commercio all'ingrosso di automobili e autoveicoli leggeri;
- 46.71.10 – Commercio all'ingrosso di automobili e autoveicoli leggeri;
- 47.81.10 – Commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri;
- 47.92.21 – Intermediazione nel commercio al dettaglio di autoveicoli e motocicli usati;
- 47.92.31 – Intermediazione nel commercio al dettaglio di autoveicoli (escluso usato).

5.4 Per accedere al contributo le MPMI devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere micro o piccola o media impresa con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2015;
b. essere iscritte e attive al Registro Imprese;
c. avere sede legale ed unità operativa attiva in Veneto;
d. non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis);
e. non trovarsi in stato di procedura di insolvenza di tipo liquidatorio secondo la normativa vigente.

5.5 Tutti i requisiti devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello di liquidazione del contributo.

5.6 L'impresa deve essere intestataria nei dati riportati nella carta di circolazione del veicolo che intende trasformare.

5.7 Ogni impresa potrà partecipare alla presente iniziativa con una sola domanda di contributo ed ogni veicolo potrà essere associato ad una sola domanda di contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.14. In caso di più domande da parte dello stesso richiedente, sarà considerata unicamente la prima in ordine cronologico di presentazione.

5.8 Ciascuna impresa potrà beneficiare una sola volta del contributo regionale all'interno del bando.

5.9 In tutti gli atti di acquisto e pagamento, l'impresa richiedente deve inserire il Codice Unico di Progetto (CUP) corrispondente a H11G26000150001.

5.10 I soggetti beneficiari non potranno alienare o rottamare il veicolo sottoposto a trasformazione nei due anni successivi alla data della dichiarazione di installazione a regola d'arte rilasciata dall'autofficina ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 24 luglio 2026.

Articolo 6

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ – Linea B: CITTADINI

6.1 I beneficiari della Linea B del presente bando sono i privati cittadini residenti nel territorio della Regione del Veneto che siano proprietari di un autoveicolo come individuato all'articolo 2.

6.2 Il richiedente dovrà risultare intestatario o cointestatario, nei dati riportati nella carta di circolazione del veicolo che intende trasformare.

6.3 Il requisito della residenza in un Comune appartenente alla Regione del Veneto deve essere posseduto all'atto della presentazione della domanda di contributo e mantenuto almeno fino alla liquidazione del contributo stesso.

6.4 I soggetti richiedenti devono avere una situazione economica familiare, dimostrata tramite ISEE ordinario relativo all'anno in corso al momento della presentazione della domanda, inferiore o pari a 60.000,00 € (sessantamila).

6.5 Ogni persona fisica potrà partecipare alla presente iniziativa con una sola domanda di contributo ed ogni veicolo potrà essere associato ad una sola domanda di contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.14. In caso di più domande da parte dello stesso richiedente, sarà considerata unicamente la prima in ordine cronologico di presentazione.

6.6 Ciascuna persona fisica potrà beneficiare una sola volta del contributo regionale all'interno del bando.

6.7 E' ammessa la presentazione di una sola istanza per nucleo familiare, come definito all'art. 3 del DPCM del 05 dicembre 2013, n. 159.

6.8 I soggetti beneficiari non potranno alienare o rottamare il veicolo sottoposto a trasformazione nei due anni successivi alla data della dichiarazione di installazione a regola d'arte rilasciata dall'autofficina ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 24 luglio 2026.

Articolo 7

REGIME DI AIUTO - Linea A: IMPRESE

7.1 Il contributo alle imprese viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (G.U. Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione). Qualora la concessione di nuovi Aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo il contributo sarà concesso per la quota

residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

7.2 A tal fine, per garantire il rispetto del massimale di aiuto stabilito dalla normativa vigente, l'impresa richiedente dovrà dichiarare nella domanda di contributo se ha ricevuto o meno, quale "impresa unica", contributi pubblici della tipologia "de minimis" di qualsiasi natura nell'esercizio finanziario corrente e nei tre esercizi finanziari precedenti (al fine della verifica dovrà essere considerata la data di concessione del contributo). Per la definizione di "impresa unica", si fa riferimento all'art. 2, comma 2, del Regolamento citato.

7.3 Unioncamere Veneto, anche per il tramite delle Camere di Commercio venete, provvede ad effettuare l'attività di istruttoria e di controllo Regolamento (UE) n. 2023/2831, garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115.

Articolo 8

ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA

8.1 La procedura adottata per l'attuazione della presente iniziativa è di tipo "valutativo a sportello". Per ciascuna Linea di finanziamento, le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione, per lotti di durata trimestrale.

8.2 Per ciascuna Linea di finanziamento, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun lotto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto l'elenco delle domande ammesse a contributo relative al lotto medesimo, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi.

8.3 Per ciascun lotto, i contributi saranno erogati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente punto, secondo l'ordine dell'elenco e fino ad esaurimento delle risorse destinate all'iniziativa.

8.4 In caso di esaurimento delle risorse stanziate su una delle due Linee di finanziamento, è facoltà della Regione del Veneto rideterminare la ripartizione delle risorse residue sull'altra Linea, al fine di consentire la massima assegnazione di contributi.

8.5 Qualora risultassero esaurite le risorse economiche stanziate per il presente Bando, anche in caso di valutazione positiva della domanda, la concessione del contributo non potrà aver luogo.

8.6 In caso di esaurimento delle risorse stanziate, il bando potrà essere chiuso anticipatamente rispetto al termine di cui all'art. 9.1.

8.7 L'ultima domanda finanziata potrà essere oggetto di un finanziamento parziale qualora le risorse economiche residue non possano soddisfare integralmente la richiesta di cui alla domanda di contributo.

Articolo 9

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

9.1 La domanda di contributo deve essere presentata dal richiedente (il legale rappresentante dell'impresa per la Linea A: IMPRESE; il privato cittadino per la Linea B: CITTADINI), tramite la propria identità digitale (SPID, CNS, CIE), esclusivamente online sulla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo: https://restart.infocamere.it, selezionando l'iniziativa d'interesse, **dalle ore 10:00 del 15.02.2027 alle ore 12:00 del 14.02.2028**, nelle seguenti finestre temporali:

1° LOTTO
Dalle ore 10:00 del 15.02.2027 alle ore 12:00 del 13.05.2027;
2° LOTTO
Dalle ore 10:00 del 14.05.2027 alle ore 12:00 del 16.08.2027;

3° LOTTO
Dalle ore 10:00 del 17.08.2027 alle ore 12:00 del 15.11.2027;
4° LOTTO
Dalle ore 10:00 del 16.11.2027 alle ore 12:00 del 14.02.2028.

Al di fuori di tali date e ore, non è possibile la presentazione delle domande.

9.2 La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

9.3 Il richiedente è tenuto ad assolvere il pagamento della marca da bollo da € 16,00 (sedici), obbligatoriamente attraverso l'apposita sezione della piattaforma telematica di cui al presente articolo. Qualsiasi altro canale di pagamento non è ammesso ai fini del bando.

9.4 Sono escluse dall'imposta di bollo le società cooperative (allegato B art. 16 DPR 642/72; D.L. 331/93 art. 66,6 bis convertito in L. n. 427/93);

9.5 Nella domanda di contributo, a pena di inammissibilità, il richiedente deve dichiarare/indicare:

- i dati anagrafici dell'impresa e del legale rappresentante (solo per la Linea A: IMPRESE);
- I dati anagrafici del richiedente: cognome/nome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza (solo per la Linea B: CITTADINI);
- un indirizzo PEC, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative al bando con effetto di notifica, ed un recapito telefonico fisso/mobile;
- il rispetto delle condizioni riportate all'articolo 1 comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 11/05/2018;
- il codice IBAN di un conto corrente intestato o cointestato al richiedente, abilitato a ricevere i bonifici di terzi (no libretti postali).
- la targa, l'alimentazione, la categoria e la classe ambientale del veicolo oggetto di trasformazione;
- l'indicazione dell'autofficina che ha effettuato l'intervento di trasformazione (ragione sociale, indirizzo, C.F e P.IVA).

e allegare i seguenti documenti in formato PDF:

- copia integrale della carta di circolazione del veicolo precedente all'intervento di trasformazione (la carta di circolazione deve essere riprodotta integralmente, anche per i riquadri senza scrittura);
- copia integrale della dichiarazione di installazione a regola d'arte e in osservanza alle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del sistema di trasformazione, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 24 luglio 2026, debitamente compilata, datata e sottoscritta e completa dei suoi allegati;
- copia integrale della carta di circolazione aggiornata successivamente all'intervento di trasformazione dell'alimentazione, da cui risultino il numero di omologazione del sistema installato e l'abbinamento al numero di telaio del veicolo (la carta di circolazione deve essere riprodotta integralmente, anche per i riquadri senza scrittura);
- copia della/e fattura/e per l'importo totale dei lavori e del bonifico di pagamento. La fattura deve essere intestata al richiedente e deve obbligatoriamente indicare:
  - il tipo di trasformazione (benzina/metano; gasolio/GPL; gasolio/metano);
  - il numero di omologazione dell'impianto installato;
  - che l'impianto installato è nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti;
  - i riferimenti identificativi del veicolo (targa e telaio);
  - il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui al punto 5.9 del Bando (solo per la Linea B: IMPRESE);

- copia della documentazione comprovante il pagamento della/e fattura/e che dovrà avvenire con modalità tracciabile. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (ad esempio contratto di finanziamento); non sono ammessi, pena la non ammissibilità totale della spesa e la conseguente decadenza del contributo:
  - i pagamenti, anche parziali, effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
  - qualsiasi forma di auto-fatturazione;
  - gli ordini di pagamento non eseguiti;
- dichiarazione sostitutiva di essere in regola, alla data della domanda, con la revisione del veicolo oggetto di trasformazione, il pagamento della tassa automobilistica e l'assicurazione.
- copia dell'ISEE ordinario relativo all'anno in cui è presentata la domanda (solo per la Linea B: CITTADINI);
- dichiarazione di regolarità contributiva, con indicazione degli estremi di iscrizione INPS/INAIL/Cassa Edile (solo per la Linea A: IMPRESE);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (solo per la Linea A: IMPRESE);
- dichiarazione dell'impresa se ha ricevuto o meno contributi pubblici della tipologia "de minimis" di qualsiasi natura nell'esercizio finanziario corrente e nei tre esercizi finanziari precedenti (solo per la Linea A: IMPRESE);
- dichiarazione sostitutiva di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, come previsto dal comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 11/05/2018;

9.6 In sede di presentazione di tale documentazione dovrà essere dichiarata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, la conformità agli originali della documentazione presentata.

9.7 Il rispetto delle condizioni riportate al comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 11/05/2018 è attestato nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso, in caso di dichiarazioni mendaci.

9.8 La struttura competente, di cui al successivo punto 10.1, nel corso dell'iter procedurale per l'assegnazione dei contributi, effettuerà dei controlli, ai sensi degli art. 71 e 72 del DPR 445/2000, in merito alla veridicità della documentazione presentata.

Articolo 10

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

10.1 L'istruttoria sulla domanda di contributo è svolta da Unioncamere Veneto sulle istanze caricate sulla piattaforma telematica di cui all'art. 9.1, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

10.2 L'istanza è sottoposta ad un'istruttoria volta a verificare:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- il rispetto dei termini e della procedura di presentazione;
- la sussistenza dei requisiti tecnici dell'intervento di trasformazione.

10.3 L'istanza è irricevibile qualora:

- non sia presentata nei termini di cui all'articolo 9.1;

- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando;

10.4 Sono inammissibili le istanze che non rispettano le finalità del bando.

10.5 Sono inammissibili le istanze presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 5 e 6.

10.6 Sono inammissibili le istanze prive degli allegati indicati all'articolo 9.5.

10.7 La domanda di contributo non potrà essere oggetto di successive integrazioni, con la sola eccezione consentita per la "regolarizzazione" di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

10.8 Unioncamere, nel corso dell'iter procedurale per la verifica dei requisiti, effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, dei controlli in merito alla veridicità della documentazione presentata.

10.9 Relativamente alla Linea A: IMPRESE, Unioncamere verificherà, inoltre, la regolarità dei versamenti contributivi tramite il DURC in corso di validità, il quale sarà acquisito d'ufficio da Unioncamere Veneto presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie generale n. 125 del 1.6.2016) convertito in legge il 09 agosto 2013 n. 98. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, con riferimento alle verifiche di cui al presente articolo (DURC), verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

10.10 Eventuali richieste di integrazioni per "regolarizzazione", inviate all'indirizzo PEC fornito in domanda, devono essere soddisfatte entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla loro ricezione.

10.11 Le domande di contributo che abbiano superato positivamente tutte le verifiche sopra elencate sono considerate ammissibili per l'erogazione del contributo.

10.12 Per ciascuna Linea di finanziamento, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun lotto, gli elenchi delle domande ammesse a contributo e delle domande esclusi dall'erogazione del contributo per non aver ottemperato alle disposizioni del bando sono approvati con atto del Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi del sito istituzionale (https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1), nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-trasformazioni-2027, e nel sito istituzionale di Unioncamere Veneto.

10.13 Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria relativa alla loro istanza.

10.14 I soggetti che, in esito all'istruttoria della domanda presentata, risultino esclusi nel provvedimento di cui al punto 10.12 relativo al lotto di presentazione possono presentare domanda in un lotto successivo, entro i termini di chiusura del bando e nel limite delle risorse residue.

10.15 La Regione del Veneto e il gestore Unioncamere Veneto non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 11

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

11.1 Il contributo regionale base è determinato secondo la seguente tabella:

Tipo di trasformazione	**Contributo regionale**
Benzina/metano	€ 1.200
Gasolio/GPL	€ 1.300
Gasolio/metano	€ 1.500

11.2 A questi importi è applicata una maggiorazione di 100 € nel caso di richiedenti aventi residenza (nel caso della linea B) o sede legale e/o operativa (nel caso della linea A) nei Comuni che abbiano emesso, ai sensi della Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, entro il 31.12.2025, ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria per la stagione 01.10.2025-30.04.2026, il cui elenco è approvato contestualmente al presente Bando.

11.3 L'importo del contributo assegnato non potrà comunque superare il 60% del costo complessivamente sostenuto per la trasformazione.

11.4 Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 "Regime di aiuto - Linea B: IMPRESE".

Articolo 12

CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO

12.1 Il contributo concesso con il presente bando è cumulabile con altre agevolazioni statali che non prevedano il divieto di cumulo.

12.2 Nel caso della Linea A: IMPRESE, i contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici, concessi per gli stessi costi ammissibili, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento "de minimis". E' invece consentito il cumulo con altri aiuti in "de minimis" per costi sostenuti diversi da quelli incentivati dalla presente misura nonché con le altre agevolazioni statali che siano misure generali inquadrate dallo Stato come non rilevanti ai fini della disciplina aiuti, e che non prevedano espressamente il divieto di cumulo.

Articolo 13

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

13.1 Il soggetto beneficiario del contributo, oltre a quanto specificato nei punti precedenti, è tenuto a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute dal bando e negli atti a questo conseguenti;
- produrre, nei tempi e nei modi previsti dal bando le informazioni e i dati che saranno eventualmente richiesti;
- conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- consentire alla struttura competente i controlli documentali e presso i beneficiari del contributo regionale;
- non alienare e non rottamare il veicolo sottoposto a trasformazione nei due anni successivi alla data della dichiarazione di installazione a regola d'arte rilasciata dall'autofficina ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 24 luglio 2026.

Articolo 14

DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

14.1 Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza o revoca qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti da questo conseguenti;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando;
- il beneficiario rinunci al contributo, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: unioncamereveneto@pec.it;

- i controlli di cui al successivo art. 15 diano esiti contrari alle disposizioni del presente bando.

14.2 In caso di decadenza del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento.

Articolo 15

CONTROLLI

15.1 La struttura competente svolgerà controlli finalizzati a verificare:
- l'effettiva realizzazione dell'intervento oggetto del contributo;
- il rispetto delle disposizioni previste dal bando;
- la veridicità dei documenti presentati (certificazioni, dichiarazioni, ecc);
- l'effettiva e regolare iscrizione alla CCIAA delle autofficine che effettuano la trasformazione.

15.2 Inoltre, nel caso della Linea B: IMPRESE, saranno oggetto di controlli puntuali, da parte di Unioncamere Veneto:

- il DURC - Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa richiedente;
- il superamento della soglia dei contributi pubblici concessi in regime "de minimis".

15.3 I controlli saranno effettuati a campione su una quota non inferiore al 5% delle domande finanziate, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

15.4 La struttura competente si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli presso i beneficiari del contributo regionale.

Articolo 16

INFORMAZIONI GENERALI

16.1 Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi del sito istituzionale (https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1), nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-trasformazioni-2026 e nel sito istituzionale di Unioncamere Veneto.

16.2 Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi - Regione del Veneto, Calle Priuli, 99 - 30121 Venezia.

16.3 E' ammessa la presentazione di istanze di riesame entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) del provvedimento di cui al punto 8.2.

16.4 Informazioni e chiarimenti sul bando potranno essere richiesti inviando una e-mail all'indirizzo bando.trasformazioni@ven.camcom.it.

Articolo 17

DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

17.1 Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori

disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.

Articolo 18

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE – GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) "*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018, è il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi; eMail: aria.biodiversita.parchi@regione.veneto.it; PEC: aria.biodiversita.parchi@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella email, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Unioncamere del Veneto, nella persona del proprio Segretario Generale; il Responsabile della Protezione dei dati di Unioncamere del Veneto può essere contattato all'indirizzo PEC: rdp@pec.unioncamereveneto.it.

FINALITÀ, BASI GIURIDICHE E CONFERIMENTO

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'esecuzione del bando (partecipazione e controllo dei dati, concessione dei contributi).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Le basi giuridiche del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) sono: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare al bando e di accedere al contributo.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO, AMBITO DI CONOSCIBILITÀ E TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati raccolti sono trattati tramite strumenti manuali, informatici e telematici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a: strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, anche ai fini di controllo e non saranno diffusi.

I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo.

I dati non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato come segue: il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola - titolario dell'amministrazione - DGR nr. 778 del 08 giugno 2018 modificata dal DDR 232 del 24 ottobre 2022 (Dir. Acq. e AAGG).

DIRITTI E AUTORITÀ DI CONTROLLO

Competono all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere alla Regione del Veneto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente o di adire le opportune sedi giudiziarie.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1426 del 26 novembre 2026

Elenco dei Comuni della Regione del Veneto che hanno emanato, entro il 31.12.2025, ordinanze per la qualità dell'aria nella stagione termica 2025-2026

CODICE ZONA 2020	NOME ZONA 2020	COMUNE	PROV.
IT0525	Prealpi e Alpi	Agordo	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	Alleghe	BL
IT0526	Fondovalle	Arsié	BL
IT0526	**Fondovalle**	**Belluno**	BL
IT0526	Fondovalle	Borgo valbelluna	BL
IT0526	Fondovalle	Cesiomaggiore	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	Domegge di cadore	BL
IT0526	Fondovalle	Feltre	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	Lamon	BL
IT0526	Fondovalle	Longarone	BL
IT0526	Fondovalle	Pedavena	BL
IT0526	Fondovalle	Ponte nelle alpi	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	San nicolò comelico	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	San Tomaso Agordino	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	San vito di cadore	BL
IT0526	Fondovalle	Sedico	BL
IT0526	Fondovalle	Sospirolo	BL
IT0526	Fondovalle	Soverzene	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	Sovramonte	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	Voltago agordino	BL
IT0525	Prealpi e Alpi	Zoppé di Cadore	BL
IT0519	Agglomerato	Abano Terme	PD
IT0523	Pianura	Agna	PD
IT0519	Agglomerato	Albignasego	PD
IT0522	Pianura	Anguillara Veneta	PD
IT0523	Pianura	Arqua' Petrarca	PD
IT0523	Pianura	Arre	PD
IT0522	Pianura	Arzergrande	PD
IT0522	Pianura	Bagnoli di Sopra	PD
IT0523	Pianura	Baone	PD
IT0522	Pianura	Barbona	PD
IT0522	Pianura	Boara Pisani	PD
IT0522	Pianura	Borgo Veneto	PD
IT0522	Pianura	Borgoricco	PD
IT0522	Pianura	Bovolenta	PD
IT0522	Pianura	Brugine	PD
IT0522	Pianura	Campo San Martino	PD
IT0522	Pianura	Campodarsego	PD
IT0522	Pianura	Campodoro	PD
IT0522	Pianura	Camposampiero	PD
IT0523	Pianura	Candiana	PD
IT0522	Pianura	Carmignano di Brenta	PD
IT0522	Pianura	Cartura	PD
IT0522	Pianura	Casale di Scodosia	PD
IT0519	Agglomerato	Casalserugo	PD

IT0522	Pianura	Castelbaldo	PD
IT0522	Pianura	Cervarese Santa Croce	PD
IT0523	Pianura	Cinto Euganeo	PD
IT0522	Pianura	Cittadella	PD
IT0523	Pianura	Codevigo	PD
IT0522	Pianura	Conselve	PD
IT0522	Pianura	Curtarolo	PD
IT0522	Pianura	Due Carrare	PD
IT0522	Pianura	Este	PD
IT0522	Pianura	Fontaniva	PD
IT0522	Pianura	Galliera Veneta	PD
IT0523	Pianura	Galzignano Terme	PD
IT0522	Pianura	Gazzo	PD
IT0522	Pianura	Grantorto	PD
IT0522	Pianura	Granze	PD
IT0519	Agglomerato	Legnaro	PD
IT0519	Agglomerato	Limena	PD
IT0522	Pianura	Loreggia	PD
IT0522	Pianura	Masi	PD
IT0522	Pianura	Massanzago	PD
IT0522	Pianura	Merlara	PD
IT0519	Agglomerato	Mestrino	PD
IT0522	Pianura	Monselice	PD
IT0522	Pianura	Montagnana	PD
IT0519	Agglomerato	Montegrotto Terme	PD
IT0519	Agglomerato	Noventa Padovana	PD
IT0519	**Agglomerato**	**Padova**	PD
IT0522	Pianura	Piacenza d'Adige	PD
IT0522	Pianura	Piazzola sul Brenta	PD
IT0522	Pianura	Piombino Dese	PD
IT0522	Pianura	Piove di Sacco	PD
IT0522	Pianura	Polverara	PD
IT0522	Pianura	Ponso	PD
IT0519	Agglomerato	Ponte San Nicolo'	PD
IT0522	Pianura	Pontelongo	PD
IT0522	Pianura	Pozzonovo	PD
IT0523	Pianura	Rovolon	PD
IT0519	Agglomerato	Rubano	PD
IT0522	Pianura	San Giorgio delle Pertiche	PD
IT0522	Pianura	San Giorgio in Bosco	PD
IT0522	Pianura	San Martino di Lupari	PD
IT0522	Pianura	San Pietro Viminario	PD
IT0522	Pianura	Santa Giustina in Colle	PD
IT0522	Pianura	Santangelo di Piove di Sacco	PD
IT0522	Pianura	Sant'Elena	PD
IT0522	Pianura	Sant'Urbano	PD
IT0519	Agglomerato	Saonara	PD
IT0519	Agglomerato	Selvazzano Dentro	PD
IT0522	Pianura	Solesino	PD
IT0522	Pianura	Stanghella	PD

IT0523	Pianura	Teolo	PD
IT0522	Pianura	Terrassa Padovana	PD
IT0522	Pianura	Tombolo	PD
IT0523	Pianura	Torreglia	PD
IT0522	Pianura	Trebaseleghe	PD
IT0522	Pianura	Urbana	PD
IT0522	Pianura	Veggiano	PD
IT0519	Agglomerato	Vigodarzere	PD
IT0519	Agglomerato	Vigonza	PD
IT0522	Pianura	Villa del Conte	PD
IT0522	Pianura	Villa Estense	PD
IT0519	Agglomerato	Villafranca Padovana	PD
IT0523	Pianura	Vo' Euganeo	PD
IT0523	Costiera e Colli	Ariano nel Polesine	RO
IT0522	Pianura	Badia Polesine	RO
IT0522	Pianura	Castelguglielmo	RO
IT0523	Costiera e Colli	Ceregnano	RO
IT0523	Costiera e Colli	Crespino	RO
IT0522	Pianura	Ficarolo	RO
IT0522	Pianura	Gaiba	RO
IT0522	Pianura	Giacciano con Baruchella	RO
IT0522	Pianura	Lendinara	RO
IT0522	Pianura	Occhiobello	RO
IT0523	Costiera e Colli	Papozze	RO
IT0523	Costiera e Colli	Porto Tolle	RO
IT0523	Costiera e Colli	Porto Viro	RO
IT0522	**Pianura**	**Rovigo**	RO
IT0522	Pianura	Salara	RO
IT0522	Pianura	San Bellino	RO
IT0523	Costiera e Colli	San Martino V.zze	RO
IT0522	Pianura	Stienta	RO
IT0523	Costiera e Colli	Taglio Di Po	RO
IT0522	Pianura	Trecenta	RO
IT0522	Pianura	Villanova Ghebbo	RO
IT0523	Costiera e Colli	Villanova Marchesana	RO
IT0522	Pianura	Altivole	TV
IT0522	Pianura	Arcade	TV
IT0524	Pedemontana	Asolo	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Borso del Grappa	TV
IT0522	Pianura	Breda di Piave	TV
IT0522	Pianura	Caerano S. Marco	TV
IT0518	Agglomerato	Carbonera	TV
IT0518	Agglomerato	Casale sul Sile	TV
IT0518	Agglomerato	Casier	TV
IT0524	Pedemontana	Castelcucco	TV
IT0522	Pianura	Castelfranco Veneto	TV
IT0522	Pianura	Castello di Godego	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Cavaso del Tomba	TV

IT0523	Pianura	Cessalto	TV
IT0522	Pianura	Chiarano	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Cison di Val Marino	TV
IT0522	Pianura	Codogné	TV
IT0524	Pedemontana	Colle Umberto	TV
IT0524	Pedemontana	Conegliano	TV
IT0524	Pedemontana	Cordignano	TV
IT0524	Pedemontana	Cornuda	TV
IT0522	Pianura	Crocetta del Montello	TV
IT0524	Pedemontana	Farra di Soligo	TV
IT0524	Pedemontana	Follina	TV
IT0522	Pianura	Fontanelle	TV
IT0524	Pedemontana	Fonte	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Fregona	TV
IT0522	Pianura	Gaiarine	TV
IT0522	Pianura	Giavera del Montello	TV
IT0524	Pedemontana	Godega Sant'Urbano	TV
IT0522	Pianura	Gorgo al Monticano	TV
IT0522	Pianura	Istrana	TV
IT0522	Pianura	Loria	TV
IT0522	Pianura	Mansuè	TV
IT0524	Pedemontana	Mareno di Piave	TV
IT0522	Pianura	Maserada sul Piave	TV
IT0522	Pianura	Meduna di Livenza	TV
IT0524	Pedemontana	Miane	TV
IT0518	Agglomerato	Mogliano Veneto	TV
IT0522	Pianura	Monastier	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Monfumo	TV
IT0522	Pianura	Montebelluna	TV
IT0522	Pianura	Morgano	TV
IT0522	Pianura	Moriago della Battaglia	TV
IT0522	Pianura	Motta di Livenza	TV
IT0522	Pianura	Nervesa della Battaglia	TV
IT0522	Pianura	Oderzo	TV
IT0522	Pianura	Ormelle	TV
IT0524	Pedemontana	Orsago	TV
IT0518	Agglomerato	Paese	TV
IT0524	Pedemontana	Pederobba	TV
IT0524	Pedemontana	Pieve di Soligo	TV
IT0522	Pianura	Ponte di Piave	TV
IT0518	Agglomerato	Ponzano Veneto	TV
IT0522	Pianura	Portobuffolè	TV
IT0524	Pedemontana	Possagno	TV
IT0522	Pianura	Povegliano	TV
IT0518	Agglomerato	Preganziol	TV
IT0518	Agglomerato	Quinto di Treviso	TV
IT0524	Pedemontana	Refrontolo	TV
IT0522	Pianura	Resana	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Revine Lago	TV
IT0522	Pianura	Riese Pio X	TV

IT0518	Agglomerato	Roncade	TV
IT0522	Pianura	Salgareda	TV
IT0522	Pianura	San Biagio di Callalta	TV
IT0524	Pedemontana	San Fior	TV
IT0524	Pedemontana	San Pietro di Feletto	TV
IT0524	Pedemontana	San Zenone degli Ezzelini	TV
IT0524	Pedemontana	Santa Lucia di Piave	TV
IT0524	Pedemontana	Sarmede	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Segusino	TV
IT0522	Pianura	Sernaglia della Battaglia	TV
IT0518	Agglomerato	Silea	TV
IT0522	Pianura	Spresiano	TV
IT0524	Pedemontana	Susegana	TV
IT0525	Prealpi e Alpi	Tarzo	TV
IT0522	Pianura	Trevignano	TV
IT0518	**Agglomerato**	**Treviso**	TV
IT0524	Pedemontana	Valdobbiadene	TV
IT0522	Pianura	Vedelago	TV
IT0524	Pedemontana	Vidor	TV
IT0518	Agglomerato	Villorba	TV
IT0524	Pedemontana	Vittorio Veneto	TV
IT0522	Pianura	Volpago del Montello	TV
IT0522	Pianura	Zenson di Piave	TV
IT0518	Agglomerato	Zero Branco	TV
IT0523	Costiera e Colli	Annone Veneto	VE
IT0523	Costiera e Colli	Campagna Lupia	VE
IT0522	Pianura	Campolongo Maggiore	VE
IT0522	Pianura	Camponogara	VE
IT0523	Costiera e Colli	Caorle	VE
IT0523	Costiera e Colli	Cavallino Treporti	VE
IT0523	Costiera e Colli	Cavarzere	VE
IT0523	Costiera e Colli	Ceggia	VE
IT0523	Costiera e Colli	Chioggia	VE
IT0523	Costiera e Colli	Cinto Caomaggiore	VE
IT0523	Costiera e Colli	Cona	VE
IT0523	Costiera e Colli	Concordia Sagittaria	VE
IT0522	Pianura	Dolo	VE
IT0523	Costiera e Colli	Eraclea	VE
IT0522	Pianura	Fiesso d'Artico	VE
IT0523	Costiera e Colli	Fossalta di Piave	VE
IT0523	Costiera e Colli	Fossalta di Portogruaro	VE
IT0522	Pianura	Fossò	VE
IT0523	Costiera e Colli	Gruaro	VE
IT0523	Costiera e Colli	Jesolo	VE
IT0517	Agglomerato	Marcon	VE
IT0517	Agglomerato	Martellago	VE
IT0523	Costiera e Colli	Meolo	VE
IT0517	Agglomerato	Mira	VE
IT0522	Pianura	Mirano	VE

IT0523	Costiera e Colli	Musile di Piave	VE
IT0522	Pianura	Noale	VE
IT0523	Costiera e Colli	Noventa di Piave	VE
IT0522	Pianura	Pianiga	VE
IT0523	Costiera e Colli	Portogruaro	VE
IT0523	Costiera e Colli	Pramaggiore	VE
IT0517	Agglomerato	Quarto d'Altino	VE
IT0522	Pianura	Salzano	VE
IT0523	Costiera e Colli	San Donà di Piave	VE
IT0523	Costiera e Colli	San Michele al Tagliamento	VE
IT0523	Costiera e Colli	San Stino di Livenza	VE
IT0522	Pianura	Santa Maria di Sala	VE
IT0517	Agglomerato	Scorzè	VE
IT0517	Agglomerato	Spinea	VE
IT0522	Pianura	Stra	VE
IT0523	Costiera e Colli	Teglio Veneto	VE
IT0523	Costiera e Colli	Torre di Mosto	VE
IT0517	**Agglomerato**	**Venezia**	VE
IT0522	Pianura	Vigonovo	VE
IT0523	Costiera e Colli	Agugliaro	VI
IT0523	Costiera e Colli	Albettone	VI
IT0523	Costiera e Colli	Alonte	VI
IT0520	Agglomerato	Altavilla Vicentina	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Altissimo	VI
IT0520	Agglomerato	Arcugnano	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Arsiero	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Asiago	VI
IT0523	Costiera e Colli	Asigliano Veneto	VI
IT0520	Agglomerato	Arzignano	VI
IT0523	Costiera e Colli	Barbarano Mossano	VI
IT0524	Pedemontana	Bassano del Grappa	VI
IT0520	Agglomerato	Bolzano Vicentino	VI
IT0524	Pedemontana	Breganze	VI
IT0520	Agglomerato	Brendola	VI
IT0522	Pianura	Bressanvido	VI
IT0524	Pedemontana	Brogliano	VI
IT0520	Agglomerato	Caldogno	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Caltrano	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Calvene	VI
IT0522	Pianura	Camisano Vicentino	VI
IT0523	Costiera e Colli	Campiglia dei Berici	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Carrè	VI
IT0522	Pianura	Cartigliano	VI
IT0522	Pianura	Cassola	VI
IT0523	Costiera e Colli	Castegnero Nanto	VI
IT0522	Pianura	Castelgomberto	VI
IT0520	Agglomerato	Chiampo	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Chiuppano	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Cogollo del Cengio	VI

IT0524	Pedemontana	Colceresa	VI
IT0524	Pedemontana	Cornedo Vicentino	VI
IT0520	Agglomerato	Costabissara	VI
IT0520	Agglomerato	Creazzo	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Crespadoro	VI
IT0520	Agglomerato	Dueville	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Enego	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Fara Vicentino	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Gallio	VI
IT0522	Pianura	Gambellara	VI
IT0522	Pianura	Grisignano di Zocco	VI
IT0522	Pianura	Grumolo delle Abbadesse	VI
IT0522	Pianura	Isola Vicentina	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Laghi	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Lastebasse	VI
IT0520	Agglomerato	Longare	VI
IT0520	Agglomerato	Lonigo	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Lugo di Vicenza	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Lusiana Conco	VI
IT0522	Pianura	Malo	VI
IT0524	Pedemontana	Marano Vicentino	VI
IT0524	Pedemontana	Marostica	VI
IT0524	Pedemontana	Monte di Malo	VI
IT0520	Agglomerato	Montebello Vicentino	VI
IT0520	Agglomerato	Montecchio Maggiore	VI
IT0522	Pianura	Montecchio Precalcino	VI
IT0522	Pianura	Montegalda	VI
IT0522	Pianura	Montegaldella	VI
IT0520	Agglomerato	Monteviale	VI
IT0520	Agglomerato	Monticello Conte Otto	VI
IT0520	Agglomerato	Montorso Vicentino	VI
IT0524	Pedemontana	Mussolente	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Nogarole Vicentino	VI
IT0522	Pianura	Nove	VI
IT0523	Costiera e Colli	Noventa Vicentina	VI
IT0523	Costiera e Colli	Orgiano	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Pedemonte	VI
IT0524	Pedemontana	Pianezze	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Piovene Rocchette	VI
IT0523	Costiera e Colli	Poiana Maggiore	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Posina	VI
IT0524	Pedemontana	Pove del Grappa	VI
IT0522	Pianura	Pozzoleone	VI
IT0520	Agglomerato	Quinto Vicentino	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Recoaro Terme	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Roana	VI
IT0524	Pedemontana	Romano d'Ezzelino	VI
IT0522	Pianura	Rosà	VI
IT0522	Pianura	Rossano Veneto	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Salcedo	VI

IT0524	Pedemontana	San Vito di Leguzzano	VI
IT0522	Pianura	Sandrigo	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Santorso	VI
IT0524	Pedemontana	Sarcedo	VI
IT0520	Agglomerato	Sarego	VI
IT0522	Pianura	Schiavon	VI
IT0524	Pedemontana	Schio	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Solagna	VI
IT0523	Costiera e Colli	Sossano	VI
IT0520	Agglomerato	Sovizzo	VI
IT0522	Pianura	Tezze sul Brenta	VI
IT0524	Pedemontana	Thiene	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Tonezza del Cimone	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Torrebelvicino	VI
IT0520	Agglomerato	Torri di Quartesolo	VI
IT0522	Pianura	Trissino	VI
IT0523	Costiera e Colli	Val Liona	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Valbrenta	VI
IT0524	Pedemontana	Valdagno	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Valdastico	VI
IT0525	Prealpi e Alpi	Velo d'Astico	VI
IT0520	**Agglomerato**	**Vicenza**	VI
IT0523	Costiera e Colli	Villaga	VI
IT0522	Pianura	Villaverla	VI
IT0524	Pedemontana	Zanè	VI
IT0520	Agglomerato	Zermeghedo	VI
IT0523	Costiera e Colli	Zovencedo	VI
IT0524	Pedemontana	Zugliano	VI
IT0522	Pianura	Affi	VR
IT0522	Pianura	Albaredo d'Adige	VR
IT0522	Pianura	Angiari	VR
IT0522	Pianura	Arcole	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Badia Calavena	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Bardolino	VR
IT0522	Pianura	Belfiore	VR
IT0522	Pianura	Bevilacqua	VR
IT0522	Pianura	Bonavigo	VR
IT0522	Pianura	Boschi Sant'Anna	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Bosco Chiesanuova	VR
IT0522	Pianura	Bovolone	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Brenzone sul Garda	VR
IT0522	Pianura	Brentino Belluno	VR
IT0521	Agglomerato	Bussolengo	VR
IT0521	Agglomerato	Buttapietra	VR
IT0522	Pianura	Caldiero	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Caprino Veronese	VR
IT0522	Pianura	Casaleone	VR
IT0522	Pianura	Castagnaro	VR
IT0521	Agglomerato	Castel d'Azzano	VR

IT0522	Pianura	Castelnuovo del Garda	VR
IT0522	Pianura	Cavaion Veronese	VR
IT0522	Pianura	Cazzano di Tramigna	VR
IT0522	Pianura	Cerea	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Cerro Veronese	VR
IT0522	Pianura	Cologna Veneta	VR
IT0522	Pianura	Colognola ai Colli	VR
IT0522	Pianura	Concamarise	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Costermano	VR
IT0522	Pianura	Dolce'	VR
IT0522	Pianura	Erbe'	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Erbezzo	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Ferrara di Monte Baldo	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Fumane	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Garda	VR
IT0522	Pianura	Gazzo Veronese	VR
IT0521	Agglomerato	Grezzana	VR
IT0522	Pianura	Illasi	VR
IT0522	Pianura	Isola della Scala	VR
IT0522	Pianura	Isola Rizza	VR
IT0521	Agglomerato	Lavagno	VR
IT0522	Pianura	Lazise	VR
IT0522	Pianura	Legnago	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Malcesine	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Marano di Valpolicella	VR
IT0521	Agglomerato	Mezzane di Sotto	VR
IT0522	Pianura	Minerbe	VR
IT0522	Pianura	Montecchia di crosara	VR
IT0522	Pianura	Monteforte d'Alpone	VR
IT0522	Pianura	Mozzecane	VR
IT0521	Agglomerato	Negrar di Valpolicella	VR
IT0522	Pianura	Nogara	VR
IT0522	Pianura	Nogarole Rocca	VR
IT0522	Pianura	Oppeano	VR
IT0522	Pianura	Palu'	VR
IT0522	Pianura	Pastrengo	VR
IT0521	Agglomerato	Pescantina	VR
IT0522	Pianura	Peschiera del Garda	VR
IT0522	Pianura	Povegliano Veronese	VR
IT0522	Pianura	Pressana	VR
IT0522	Pianura	Rivoli Veronese	VR
IT0522	Pianura	Ronca'	VR
IT0522	Pianura	Ronco all'Adige	VR
IT0522	Pianura	Roverchiara	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Rovere' Veronese	VR
IT0522	Pianura	Roveredo di Gua'	VR
IT0522	Pianura	Salizzole	VR
IT0522	Pianura	San Bonifacio	VR
IT0522	Pianura	San Giovanni Ilarione	VR
IT0521	Agglomerato	San Giovanni Lupatoto	VR

IT0521	Agglomerato	San Martino Buon Albergo	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	San Mauro di Saline	VR
IT0522	Pianura	San Pietro di Morubio	VR
IT0521	Agglomerato	San Pietro in Cariano	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	San Zeno di Montagna	VR
IT0522	Pianura	Sanguinetto	VR
IT0522	Pianura	Sant'Ambrogio di Valp.lla	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Sant'Anna d'Alfaedo	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Selva di Progno	VR
IT0522	Pianura	Soave	VR
IT0521	Agglomerato	Sommacampagna	VR
IT0521	Agglomerato	Sona	VR
IT0522	Pianura	Sorga'	VR
IT0522	Pianura	Terrazzo	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Torri del Benaco	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Tregnago	VR
IT0522	Pianura	Trevenzuolo	VR
IT0522	Pianura	Valeggio sul Mincio	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Velo Veronese	VR
IT0521	**Agglomerato**	**Verona**	VR
IT0522	Pianura	Veronella	VR
IT0525	Prealpi e Alpi	Vestenanova	VR
IT0522	Pianura	Vigasio	VR
IT0522	Pianura	Villa Bartolomea	VR
IT0521	Agglomerato	Villafranca di Verona	VR
IT0522	Pianura	Zevio	VR
IT0522	Pianura	Zimella	VR

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 1426 del 26 novembre 2026

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
REGIONE DEL VENETO E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO
"BANDO TRASFORMAZIONI 2027"

La Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal Dott. _____, nato a _____ in data _____, il quale, ai sensi della L.R. n. 54/2012, interviene nel presente atto non per sé, ma per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto, per dare esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ (di seguito anche "Regione" o Parte o, congiuntamente ai Partner "Parti");

E

L'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, per conto delle Camere di Commercio presenti nel territorio (di seguito anche Unioncamere del Veneto), con sede in Venezia-Marghera, via della Industrie 19/D, Codice fiscale 80009100274, rappresentata dal Dott. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Segretario Generale del predetto Ente (di seguito Unioncamere);

PREMESSO CHE

La Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria in attuazione delle azioni del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) come in ultimo aggiornato con la deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025, ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti.

Tra le misure previste dal vigente P.R.T.R.A., l'Amministrazione regionale intende attivare, con utilizzo di apposite risorse statali previste dal programma di finanziamento istituito con Decreto direttoriale MATTM-CLEA n. 412 del 18.12.2020, la misura finalizzata ad incentivare la trasformazione dell'alimentazione dei veicoli a benzina o gasolio in doppia alimentazione (benzina/metano; gasolio/metano; gasolio/GPL) in quanto misura che contribuisce alla riduzione delle emissioni derivanti dal settore traffico (CO_2, NOX e PM10).

A tal fine l'Amministrazione regionale ha presentato al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica un progetto a valere sul programma di finanziamento di cui al Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, che comprende, nell'ambito delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, anche il "Bando trasformazioni 2027" di cui trattasi.

Con nota prot. n. 582725 del 27.10.2026 è stata richiesta la collaborazione di Unioncamere del Veneto a predisporre e a gestire congiuntamente con la Regione del Veneto il bando in questione; Unioncamere del Veneto con nota acquisita al protocollo n. 601177 del 09.11.2026 ha confermato la disponibilità a collaborare per la gestione dell'iniziativa e la promozione del bando.

Le Camere di Commercio, quali enti pubblici dotati di autonomia funzionale, così come stabilito dalla legge n. 580 del 29 dicembre 1993, svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Il D.Lgs n. 219/2016 ha proceduto ad un riordino delle funzioni camerali, introducendo tra le competenze delle Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, anche quelle in materia ambientale attribuite dalla normativa, nonché il supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, le Camere di Commercio possono associarsi in unioni regionali allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento.

Tenuto conto che l'art. 7 della Legge n. 580/1993 definisce l'Unioncamere come ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio.

Considerata la costituzione dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato del Veneto "Unioncamere del Veneto", alla quale le cinque Camere di commercio del Veneto sono associate, la Regione riconosce questo soggetto come riferimento istituzionale per il coinvolgimento del Sistema camerale nell'attuazione della citata iniziativa denominata "Bando Trasformazioni 2027".

Premesso che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto di Unioncamere del Veneto, al fine di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico veneto, l'Unione Regionale promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Veneto per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale ed alla sua realizzazione e che i rapporti di collaborazione con la Regione Veneto sono definiti tramite accordi quadro, protocolli d'intesa e convenzioni stipulati dall'Unione Regionale in rappresentanza delle Camere di Commercio associate.

In forza del citato art. 3 dello Statuto di Unioncamere del Veneto, nel 2024 Regione e Unioncamere del Veneto, in nome e per conto delle CCIAA associate, hanno stipulato un Protocollo d'Intesa per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 899/2024, che tra gli ambiti di intervento comuni elencati all'art. 3 cita, nell'Asse 2 "Competitività e resilienza dei territori", azioni che possono riguardare la tutela del territorio e dell'ambiente.

Il presente accordo, approvato con deliberazione n. _____ del _____, stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 è finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune afferenti al bando Trasformazioni 2027 ed è coerente con le finalità istituzionali di entrambe le parti. Alla base del medesimo, in un'ottica collaborativa vi è una condivisione di compiti e responsabilità per i quali non è prevista alcuna remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come rimborso delle spese sostenute. Inoltre, le parti assumono, come criterio di attuazione della misura in questione, il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani, nel rispetto delle singole specificità, ispirandosi al principio di leale collaborazione.

CONSIDERATO CHE LE PARTI:

- sono consapevoli che il progressivo deteriorarsi della qualità dell'aria, con le conseguenti misure restrittive sul traffico, ha anche impatti negativi sulla competitività imprenditoriale e territoriale del Veneto;
- convengono sulla necessità di incrementare ancor di più le azioni comuni volte a supportare la competitività delle imprese e del territorio veneto, intesa come strumento indispensabile allo sviluppo economico e al raggiungimento, di conseguenza, di un maggior benessere sociale nel rispetto di una sostenibilità ambientale;
- condividono di programmare i propri interventi sia auspicando una forte concertazione territoriale ed istituzionale sia realizzando azioni il più possibile sinergiche e complementari rispetto a quanto viene già realizzato da altri attori pubblici e privati del territorio;
- prendono atto che il rinnovamento tecnologico dei veicoli commerciali verso modelli ecologici comporta un rilevante impatto finanziario, con alcuni possibili vincoli di accesso al credito soprattutto nelle MPMI;
- prendono atto che i provvedimenti di limitazione del traffico di cui ai punti precedenti impattano soprattutto nelle dimensioni imprenditoriali più piccole e nei privati cittadini;
- prendono atto dell'obiettivo strategico della misura inerente al miglioramento della qualità dell'aria e della riduzione delle emissioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1
Finalità

Regione del Veneto e Unioncamere Veneto, richiamate le premesse del presente Accordo, intendono sancire la propria collaborazione istituzionale in materia di interventi per il risanamento della qualità dell'aria attraverso un programma di contributi per lo sviluppo ecosostenibile della mobilità, distinto in Linea A – Imprese e Linea B - Cittadini (di seguito bando).

L'iniziativa prevede la concessione di contributi regionali per la trasformazione dell'alimentazione di veicoli di categoria M1 o N1 e classe ambientale Euro 4/IV se a benzina o Euro 5/V se a gasolio, in doppia alimentazione (benzina/metano; gasolio/metano; gasolio/GPL).

La Linea A dell'intervento avrà quali soggetti destinatari le imprese micro, piccole e medie, come definite all'allegato I del regolamento UE 2014/651 del 17.06.2014, aventi sedi legali ed operative attive in Veneto e iscritte al Registro delle Imprese. La misura di incentivazione sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli aiuti "de minimis" alle imprese.

La Linea B avrà quali soggetti destinatari i cittadini residenti in Veneto, aventi ISEE ordinario inferiore o pari a € 60.000.

Per l'attuazione del bando sono destinate risorse finanziarie pari a € 3.000.000,00, afferenti, per la quasi totalità, al programma di finanziamento istituito con decreto MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020.

ART. 2
Oggetto

Regione del Veneto e Unioncamere Veneto predispongono ed attuano congiuntamente il bando di cui alla DGR n. _____ del _____, attraverso questo Accordo.

L'assegnazione del contributo, con adozione delle determinazioni dirigenziali di approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, secondo i termini disciplinati dal bando, sarà determinata a seguito dell'istruttoria delle domande di contributo presentate all'interno di lotti temporali predefiniti ed entro 30 giorni dall'approvazione dell'elenco dei beneficiari relativo a ciascun lotto.

Il procedimento di valutazione viene effettuato sulle domande di contributo pervenute nei tempi e modi stabilite dal bando.

L'istruttoria è effettuata da Unioncamere del Veneto, secondo quanto stabilito dal bando (allegato A della DGR n. _____ del _____), anche tramite le Camere di commercio, in coordinamento con la Regione del Veneto.

Le modalità di trasmissione delle domande di contributo e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di dematerializzazione, trasparenza e di semplificazione amministrativa.

ART. 3
Impegni delle parti

La Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto si impegnano, in ossequio al principio di leale collaborazione, a dare piena attuazione al presente Accordo nonché alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2, tramite il proprio personale e/o collaboratori per lo sviluppo delle seguenti attività:

a) Predisposizione e promozione del bando

Le Parti provvedono, sulla base delle rispettive competenze a:

- predisporre il bando determinando le modalità, i termini e le condizioni di partecipazione delle aziende alle quali è diretto il bando. In particolare, per la Linea A- Imprese, saranno specificati i codici ATECO ai quali afferiscono le attività delle imprese che possono accedere ai contributi nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831;
- condividere un cronoprogramma delle attività relative alle fasi di attuazione del Bando costruito sulla base delle intese tra le parti;
- promuovere l'iniziativa avvalendosi di adeguati strumenti istituzionali di comunicazione.

La Regione del Veneto trasferirà le risorse finanziarie ad Unioncamere Veneto secondo le modalità stabilite dagli artt. 4 e 5 del presente Accordo;

b) Esecuzione del bando

L'assegnazione del contributo, con l'adozione degli atti dirigenziali di approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, secondo i termini disciplinati dal bando, sarà disposta con riferimento alle domande presentate in ciascuno dei seguenti lotti temporali.

1° LOTTO
Dalle ore 10:00 del 15.02.2027 alle ore 12:00 del 13.05.2027;
2° LOTTO
Dalle ore 10:00 del 14.05.2027 alle ore 12:00 del 16.08.2027;
3° LOTTO
Dalle ore 10:00 del 17.08.2027 alle ore 12:00 del 15.11.2027;
4° LOTTO
Dalle ore 10:00 del 16.11.2027 alle ore 12:00 del 14.02.2028.

UNIONCAMERE provvede a:

- mettere a disposizione la piattaforma telematica per la Linea A – Imprese e la Linea B - Cittadini;
- acquisire in via telematica le domande di contributo;
- verificare la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di contributo: rispetto dei termini; regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta nel rispetto di quanto richiesto dal bando; sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando e oggettivi; verifica dei documenti dichiarati (fatture, contratti, ecc.). Detta fase è effettuata in coordinamento con la Regione del Veneto, anche attraverso le Camere di commercio;
- per ciascun lotto, predisporre la graduatoria delle domande di contributo ammesse a finanziamento e l'elenco di quelle escluse, per ciascuna Linea, da trasmettere alla Regione del Veneto **entro 50 giorni** dalla chiusura del lotto medesimo;
- liquidare il contributo, fino ad esaurimento dello stanziamento, ai beneficiari individuati con decreto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, **entro 30 giorni** dal decreto medesimo, per ciascun lotto;
- effettuare, in coordinamento con la Regione del Veneto, il monitoraggio e lo stato di avanzamento delle attività;
- assicurare il servizio informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai cittadini.
- assicurare il supporto all'Amministrazione nella gestione dei procedimenti di revoca, di recupero dei contributi concessi e dell'eventuale contenzioso;
- rimodulare, qualora si rendesse necessario per particolari esigenze, in coordinamento con la Regione, le tempistiche inerenti allo sviluppo della progettualità dell'iniziativa.

La Regione del Veneto provvede a:

- approvare con decreto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi la graduatoria delle domande ammesse a contributo e l'elenco di quelle escluse, per ciascun lotto e ciascuna Linea;

- pubblicare nel BUR della Regione del Veneto e nei propri siti istituzionali i suindicati provvedimenti;
- trasferire le risorse finanziarie ad Unioncamere del Veneto secondo quanto stabilito agli artt. 4 e 5;
- monitorare, in raccordo con Unioncamere lo stato di avanzamento degli interventi regolarmente finanziati;
- procedere all'eventuale revoca dei contributi assegnati ai beneficiari;
- gestire l'eventuale contenzioso.
- assicurare, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ai soggetti interessati, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso agli atti afferenti al bando;

c) **Controlli, report e implementazione dati nel registro nazionale "de minimis" o eventuali adempimenti correlati al registro centrale di cui al Regolamento UE 2023/2831.**

UNIONCAMERE provvede a:

- verificare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte su un campione pari ad almeno il 5% per ciascuna linea dei beneficiari che hanno ricevuto il contributo;
- verificare l'effettiva e regolare iscrizione alla CCIAA delle autofficine che effettuano la trasformazione;
- implementare e controllare i dati richiesti nel registro nazionale "de minimis" anche con le informazioni disponibili presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, per la Linea A - Imprese;
- attivare gli eventuali adempimenti previsti dall'art. 6 del Regolamento UE 2023/2831, pere la Linea A - Imprese;
- predisporre, **entro il 15 aprile 2027 e il 15 aprile 2028**, un report con l'avanzamento delle attività afferenti al bando e oggetto del presente Accordo, al fine di trasmettere il monitoraggio annuale dell'iniziativa al MASE;
- produrre alla Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, **entro il 20 ottobre 2027** una relazione dell'attività svolta, completa dei dati e della documentazione richiesta dal decreto MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020, per la rendicontazione intermedia al MASE da parte della Regione, consistente in:
  - elenco dei soggetti beneficiari con associato l'intervento finanziato e il contributo liquidato, per ciascuna Linea;
  - documentazione economico-finanziaria e contabile che attesti gli avvenuti pagamenti ai beneficiari, per ciascuna Linea (atti di liquidazione, mandati, quietanze);
  - elenco delle targhe, categoria, classe ambientale e tipo di trasformazione dei veicoli, per ciascuna Linea;
- produrre alla Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, **entro il 30 giugno 2028** una relazione dell'attività svolta, completa dei dati e della documentazione richiesta dal decreto MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020, per la rendicontazione finale al MASE da parte della Regione, consistente in:
  - elenco dei soggetti beneficiari con associato l'intervento finanziato e il contributo liquidato, per ciascuna Linea;
  - documentazione economico-finanziaria e contabile che attesti gli avvenuti pagamenti ai beneficiari, per ciascuna Linea (atti di liquidazione, mandati, quietanze);
  - elenco delle targhe, categoria, classe ambientale e tipo di trasformazione dei veicoli, per ciascuna Linea;
  - esito dei controlli di cui ai precedenti punti della lett. c).

la Regione e Unioncamere del Veneto collaborano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato, inoltre garantiscono, anche mediante lo scambio della specifica corrispondenza e di documenti, il reciproco costante allineamento delle informazioni sui procedimenti.

ART. 4
Programma di finanziamento

Ai fini dell'attuazione del bando, la Regione del Veneto si impegna, nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) a mettere a disposizione, in coerenza con quanto disposto dalla DGR n. _____ del _____, la dotazione finanziaria complessiva destinata al Programma che ammonta a € 3.000.000,00 così suddiviso: € 1.500.000,00 sulla Linea A; € 1.500.000,00 sulla Linea B.

La Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dispone l'impegno di spesa a favore di Unioncamere delle somme di cui sopra, la cui spesa trova copertura sul capitolo n. 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – contributi agli investimenti (art. 30 c.14-ter DL 30/4/2019, n. 34)" del bilancio di previsione regionale 2026-2028.

Gli importi saranno trasferiti ad Unioncamere con le seguenti modalità:

- il 30%, a titolo di anticipazione, alla stipula del presente accordo e contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività;
- il rimanente 70%, a seguito dell'approvazione per ciascun lotto, tramite atto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, dell'elenco delle domande ammesse, entro i limiti dell'importo necessario e comunque non oltre il 24.04.2028.

Le risorse eventualmente rimaste inutilizzate a chiusura del bando saranno restituite a Regione del Veneto entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi della rendicontazione finale del bando predisposta da Unioncamere del Veneto.

ART. 5
Compartecipazione ai costi

La Regione del Veneto riconosce ad Unioncamere del Veneto una compartecipazione ai costi delle attività poste in essere per la gestione del bando.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo il costo totale è preventivato in € 70.000,00.

Regione del Veneto opererà per l'attuazione dell'Accordo attraverso proprio personale della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi e della U.O. Qualità dell'aria e tutela dell'atmosfera e Unioncamere Veneto metterà a disposizione per l'attuazione delle attività della presente la propria struttura tecnico organizzativa e il know-how ad oggi acquisito nonché la piattaforma telematica;

La Regione del Veneto, attraverso la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, darà seguito al all'Accordo trasferendo l'importo di cui sopra a Unioncamere del Veneto, con appositi atti formali secondo la vigente normativa di riferimento, a seguito della sottoscrizione del presente accordo.

L'importo pari a € 70.000,00 sarà trasferito in due tranche:

- € 50.000, al momento della sottoscrizione dell'accordo;
- € 20.000, a seguito trasmissione alla Regione del Veneto dell'elenco delle domande ammesse relative al primo lotto di cui al precedente art.3 punto b) e comunque non oltre giugno 2027.

Regione del Veneto e Unioncamere Veneto produrranno una relazione tecnica conclusiva delle attività svolte attestante la positiva ultimazione dei lavori.

ART. 6
Validità e durata

Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al **31.08.2028**, termine entro il quale si ritiene siano stati erogati i contributi ai beneficiari, prodotta alla Regione tutta la documentazione atta a procedere con la rendicontazione al MASE e ultimati i controlli di cui al precedente art. 3 punto c). L'accordo

potrà essere prorogato per ulteriori 9 mesi, qualora entrambe le parti siano concordi attraverso uno scambio di note.

ART. 7
Privacy

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e, con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto alle attività oggetto dell'accordo, le Parti operano autonomamente in qualità di titolari del trattamento dati, ciascuna per le proprie competenze;

Per Regione del Veneto, il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer è raggiungibile all'indirizzo PEC: dpo@pec.regione.veneto.it;

Per Unioncamere Veneto il Responsabile della protezione dei dati personali è raggiungibile all'indirizzo PEC: rpd@pec.unioncamereveneto.it.

ART. 8
Responsabilità

Ciascuna delle Parti manleva l'altra da ogni responsabilità amministrativa, procedurale, conseguente e/o connessa alle fasi di realizzazione del presente accordo di propria spettanza.

Ciascuna delle Parti si impegna: a rispettare i termini concordati, ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione che nell'espletamento delle attività, di procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.

ART. 9
Spese di bollo e registrazione

Il presente accordo è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972;
- a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

le cui spese sono a carico di Unioncamere Veneto.

ART. 10
Referenti delle parti

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, il referente per la Regione del Veneto è il _____, Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi.

Il referente per Unioncamere Veneto è il _____, Segretario Generale.

ART 11
Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 12
Norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari, alle altre disposizioni vigenti in materia e a quanto richiamato nelle premesse.

ART. 13
Recesso

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di collaborazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Letto, confermato e appresso sottoscritto digitalmente.

Il presente atto, in duplice originale, viene letto ed approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto digitalmente.

Venezia, _____

REGIONE DEL VENETO

Il Dirigente regionale

_____

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO

(Codice interno: 597701)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1427 del 26 novembre 2026

Nuova fase di completamento della domanda del Bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 731 dell'08 luglio 2025 relativo alla concessione di contributi finalizzati alla sostituzione di impianti termici domestici alimentati a biomassa combustibile solida o gasolio con nuovi impianti termici con migliori prestazioni emissive oppure pompe di calore elettriche - Bando Stufe 2025.

[Ambiente]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone una nuova fase di completamento della domanda del Bando approvato con DGR n. 731/2025 per coloro che, già inclusi nella graduatoria delle domande ammesse a presentare il completamento della domanda relativa al Bando Stufe 2025, alla data di chiusura del Bando erano privi della Lettera di Accoglimento Incentivi rilasciata dal GSE, considerate le criticità di accesso al portale del Conto Termico 3.0 e i conseguenti tempi di istruttoria connessi all'introduzione del Conto Termico 3.0, al fine di garantire la piena e paritaria partecipazione degli ammessi ad esito della prima fase del Bando in esame.

L'Assessore Elisa Venturini riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria in attuazione delle azioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), aggiornato con Deliberazione del Consiglio regionale del 19 agosto 2016, n. 90, prevede numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti.

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) è stato aggiornato da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025, recependo tra l'altro le misure condivise con le Regioni del Bacino Padano attraverso il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria*" approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 836 del 06 giugno 2017, nonché il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2 marzo 2021, rendendo le medesime strutturali all'interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell'aria.

La priorità dell'obiettivo di riduzione dei fattori di inquinamento dell'aria è confermata anche dal suo inserimento nel DEFR 2026 - 2028 approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 20 del 27 marzo 2026.

In attuazione della suddetta programmazione, la Giunta regionale con Deliberazione n. 731 dell'08 luglio 2025 ha approvato un Bando rivolto ai soggetti privati residenti nel Veneto relativo alla concessione di contributi finalizzati alla sostituzione impianti termici domestici alimentati a biomassa combustibile solida o gasolio con nuovi impianti termici con migliori prestazioni emissive oppure pompe di calore elettriche, avvalendosi dei fondi del programma di finanziamento di cui al Decreto direttoriale MATTM-CLEA n. 412/2020 (CUP H11G24000110001).

Per tale iniziativa è stata stanziata inizialmente una somma pari a euro 4.000.000,00, quale importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attuazione del Bando, a valere sul capitolo 104259 denominato "*Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Contributi agli investimenti (art. 30, c.14 ter, D.L. 30/04/2019, n. 34)*" del Bilancio regionale 2025-2027, successivamente incrementata con Deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 09 giugno 2026 di ulteriori euro 3.000.000,00 e, infine, di ulteriori euro 3.775.029,52 con Deliberazione della Giunta regionale n. 1318 del 10 novembre 2026, per garantire il soddisfacimento di tutte le domande ammesse al contributo con Decreto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi n. 21082 del 05 novembre 2026.

La procedura definita dal Bando, approvato con la suddetta Deliberazione, si è articolata principalmente, come illustrato di seguito, in due fasi.

La prima fase, decorrente dal 15 luglio 2025 e terminata il 15 ottobre 2025, prevedeva la presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati sulla piattaforma telematica regionale dedicata; ad esito della stessa, il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, prima con Decreto n. 390 del 10 novembre 2025, poi in rettifica, con Decreto n. 448 del 31 dicembre 2025 e, da ultimo, sempre in rettifica, con Decreto n. 158 dell'11 maggio 2026, ha approvato la graduatoria delle domande ammesse a presentare il completamento e l'elenco delle domande escluse.

La seconda fase del Bando, decorrente dal 12 novembre 2025 e terminata il 30 giugno 2026, prevedeva, quindi, la presentazione del completamento della domanda da parte di quei soggetti la cui domanda, all'esito della prima fase, era risultata ammessa.

L'agevolazione regionale di cui trattasi è aggiuntiva e coordinata rispetto all'incentivo assegnato dal GSE sulla misura "Conto Termico" per interventi realizzati nel rispetto della normativa vigente (DM 16 febbraio 2016, Allegato I al decreto e Regole Applicative) e dei suoi futuri aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 1.2 del Bando, approvato con la DGR n. 731/2025.

Il Bando stufe 2025 stabiliva infatti che potessero essere ammessi al contributo esclusivamente gli interventi per i quali il richiedente soddisfaceva tutti i seguenti requisiti:

- aver presentato la domanda di incentivo al GSE sulla misura “Conto Termico”, per la sostituzione dello stesso generatore di calore, a partire dalla data di pubblicazione del Bando regionale (11 luglio 2025). Ai fini di verifica fa fede la data riportata nella “*Richiesta di concessione incentivi*” presentata al GSE;
- risultare assegnatario dell’incentivo “Conto Termico” del GSE, per la sostituzione del medesimo generatore di calore, entro il termine di chiusura del Bando regionale (30 giugno 2026). Ai fini di verifica fa fede la data riportata nella “*Lettera di accoglimento degli incentivi*” rilasciata dal GSE;
- la sostituzione del generatore di calore, oggetto di domanda di contributo ai sensi del presente Bando, deve corrispondere univocamente all’ “intervento” oggetto della “*Richiesta di concessione incentivi*” presentata al GSE.

Successivamente all’istruttoria sul completamento delle domande, sono stati approvati, con Decreto n. 21082 del 05 novembre 2026 del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, competente dal 1° luglio 2026 a seguito di riorganizzazione regionale, gli elenchi delle domande ammesse ed escluse a ricevere il contributo.

La dotazione finanziaria del Bando, integrata, come sopra rappresentato, al fine dell’integrale soddisfacimento delle domande ammesse, risulta esaurita.

La seconda fase è stata contraddistinta da alcune criticità connesse all’introduzione del Conto Termico 3.0 del GSE che ha comportato per il GSE la decisione di sospensione temporanea dell’invio di nuove richieste sul portale dedicato, come evidenziato nel comunicato del 03 marzo 2026 del GSE stesso, e la riapertura del portale solo alla data del 13 aprile 2026, come rappresentato nel comunicato del 10 aprile 2026 del medesimo, nel quale si informava anche della proroga dei termini per l’invio delle istanze la cui scadenza ricadeva nel periodo di sospensione.

La difficoltà di avere a disposizione la "Lettera di accoglimento incentivi" rilasciata dal GSE per la presentazione del completamento della domanda nei termini di chiusura del Bando (30.06.2026) è stata, altresì, segnalata da molti cittadini nel corso dell’iniziativa e successivamente alla sua conclusione.

Al fine di evitare che quanto sopra rappresentato possa nuocere ai cittadini e nell’intento di soddisfare le aspettative dei medesimi che in buona fede hanno proceduto alla sostituzione di un generatore inquinante con uno più performante, si reputa opportuno aprire una nuova fase di presentazione del completamento della domanda relativa al Bando Stufe 2025 per tutti coloro che risultano nella graduatoria degli ammessi nel Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 158 dell’11 maggio 2026, abbiano realizzato l’intervento e trasmesso la “*Richiesta di concessione incentivi*” al GSE tra l’11 luglio 2025 ed il 30 giugno 2026 e non abbiano potuto completare correttamente la documentazione richiesta dal Bando Stufe 2025 entro i termini di chiusura del Bando medesimo (30 giugno 2026) perché non ancora in possesso della “*Lettera di accoglimento incentivi*”.

Occorre ricordare, sul punto, che la misura rientra nell’ Azione operativa E.2.a dell'Appendice I al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con DGR n. 377/2025; la sostituzione di generatori di calore domestici alimentati a biomasse combustibili solide comporta, infatti, una significativa riduzione del PM10, PM2.5 e del benzo(a)pirene.

Per tale iniziativa è previsto uno stanziamento di euro € 1.912.161,20 a valere sul capitolo di spesa 105627 “*Interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani - contributi agli investimenti (decreto ambiente, tutela del territorio e del mare 27/12/2011)”* del Bilancio regionale pluriennale 2026-2028, esercizio 2026, la cui disponibilità è attestata dalla Direzione Aria, clima biodiversità e parchi.

Le condizioni e i requisiti rimangono in sostanza quelli del Bando approvato con la DGR n. 731/2025; i soggetti beneficiari e la procedura sono regolati secondo le specifiche del Bando, di cui all’**Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Soggetti legittimati a presentare il completamento della domanda sono coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ammessi nel Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 158 dell’11 maggio 2026, che abbiano presentato la “*Richiesta di concessione incentivi*” al GSE tra l’11 luglio 2025 ed il 30 giugno 2026 e siano in possesso di Lettera di Accoglimento Incentivi successiva al 30 giugno 2026.

La procedura è disciplinata come segue:

- la presentazione del completamento della domanda di contributo avverrà in modalità telematica sulla piattaforma regionale, nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2026 e il 20 gennaio 2027;
- l’elenco delle domande ammesse ed escluse sarà approvato con atto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi entro il giorno 06 aprile 2027;
- la liquidazione dei contributi avverrà, secondo l’ordine della graduatoria di cui al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 158 dell’11 maggio 2026, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

La piattaforma del Bando è quella predisposta dalla Direzione ICT, Agenda digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT, a seguito della nota del 22 ottobre 2024 prot. reg. n. 542548 con cui si chiedeva il supporto per la predisposizione di piattaforme regionali per attuare le iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria, tra le quali rientra quella relativa al Bando in parola.

In continuità con il Bando Stufe 2025, anche in questo caso l’Amministrazione regionale intende avvalersi, per la gestione dell’iniziativa e di tutte le relative attività connesse, di Veneto Innovazione S.p.A., società in regime di “in house providing” della Regione del Veneto, istituita con Legge regionale 6 settembre 1988 n. 45, così come modificata dalle Leggi regionali n.

30/2016 e n. 14/2023, che svolge attività di promozione e sviluppo del sistema economico del Veneto, in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie.

La Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, competente per materia, a seguito della ricognizione effettuata per verificare la fattibilità dell'affidamento, ha attestato che Veneto Innovazione S.p.A. possiede tutti i requisiti di professionalità e tecnico - giuridici per assolvere tale compito.

Sempre secondo la Direzione competente, come previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, l'affidamento alla Società risulta vantaggioso anche per la collettività in termini di efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e di razionale impiego delle risorse pubbliche.

L'affidamento in house garantisce infatti una maggior autonomia decisionale e tempi di risoluzione delle problematiche più immediati e certi rispetto ad un modello in cui risulta necessario un confronto negoziale con un terzo soggetto gestore.

La Direzione competente ritiene che rispetto a possibili concorrenti, l'affidamento risulti giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della società di organizzare e coordinare servizi ad alto valore aggiunto, in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato risulta essere un asset intangibile ed importante per la tipologia e la specificità delle attività previste nella presente deliberazione.

In tal senso risulta determinante che Veneto Innovazione S.p.A. abbia gestito il Bando Stufe 2025 appena concluso, le cui condizioni e requisiti sono richiamate in tale iniziativa.

Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è una società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 del TUSP.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 39 e dalla vigente normativa in materia di affidamenti in house providing, la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi ha valutato che per l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale.

Con nota prot. reg. n. 605282 del 10 novembre 2026 è stata richiesta a Veneto Innovazione S.p.A. la presentazione di una proposta operativa e relativa valutazione economica per la gestione dell'iniziativa. Con nota acquisita al protocollo regionale n. 618436 del 18 novembre 2026 la suddetta Società ha presentato un piano delle attività coerente con le tempistiche del Bando rappresentate e la proposta economica massima pari ad euro 63.586,40 (costituita da euro 17.055,60 riferita a tipologie di spesa invariabili rispetto al numero di domande presentate e da euro 46.530,80 riferita a tipologie di spese variabili in proporzione al numero di istanze presentate fino a concorrenza della somma massima rappresentata in offerta economica) per lo svolgimento delle attività riportate in via esemplificativa quali:

- ricezione del completamento delle domande e rispettive verifiche di ricevibilità e ammissibilità (tecniche e di merito);
- servizio di informazione/assistenza ai cittadini, per tutta la durata del Bando;
- liquidazione del contributo ai beneficiari, fino ad esaurimento dello stanziamento.

Con riguardo al costo dell'attività di gestione ed assistenza tecnica, l'importo di euro 63.586,40 è stato quantificato sulla base delle tariffe standard – per attività project manager, addetto senior e addetto junior– definite con la metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 19 settembre 2023.

Sulla base delle suddette tariffe standard, agli atti della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, i costi relativi all'attività di gestione di Veneto Innovazione S.p.A. risultano inferiori rispetto al pricing medio/giornata rilevati nel mercato, e conseguentemente l'affidamento risulta economicamente vantaggioso.

Si propone, pertanto, di affidare a Veneto Innovazione S.p.A. la gestione operativa delle attività di supporto tecnico-organizzativo e di tutte le attività connesse alla gestione del Bando secondo quanto stabilito nello schema di convezione di cui all'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si prevede il riconoscimento a Veneto Innovazione S.p.A. del corrispettivo complessivo di euro 63.586,40 comprensivo di ogni onere fiscale, a titolo di compenso per le attività previste e commisurate al raggiungimento dell'importo messo a Bando, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo di spesa n. 104579 Azioni per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Acquisto di beni e servizi (ART. 30, C. 14-TER, D.L. 30/04/2019, N.34 - D.M. 28/12/2020, N.412), del Bilancio regionale pluriennale 2026-2028, esercizio 2026, per l'attività di gestione e assistenza tecnica del Bando.

Si precisa che l'Amministrazione regionale si riserva di corrispondere l'importo dovuto in due tranche, la seconda delle quali potrà essere suscettibile di riduzione in proporzione delle eventuali minori spese sostenute in relazione all'effettiva adesione degli utenti dell'iniziativa.

Per l'utilizzo delle risorse di cui al programma di finanziamento istituito con Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 41, la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi ha presentato con nota prot. reg. n. 416598 del 13.07.2026 un progetto al MASE (CUP H11G26000110001), includendo tra le azioni anche quella relativa all'apertura di una finestra di

completamento “Bando stufe 2025”. Tale progetto è stato approvato, come comunicato dal suddetto Ministero con nota prot. n. 165987 del 03.08.2026, acquisita a prot. reg. n. 450807 del 3 agosto 2026.

Si prevede inoltre il trasferimento a Veneto Innovazione S.p.A. dell’importo massimo di euro 1.912.161,20 per le obbligazioni di spesa per l'attuazione del Bando la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo 105627 “*Interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani - contributi agli investimenti (decreto ambiente, tutela del territorio e del mare 27/12/2011)”* del Bilancio regionale pluriennale 2026-2028, esercizio 2026.

Tale somma sarà trasferita alla Società con le modalità descritte nella Convenzione, da sottoscrivere tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., secondo lo schema di cui all’**Allegato B** del presente atto.

Si fa presente che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi-forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Nuovo Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del procedimento derivante dall’adozione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione della Convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., di cui all’**Allegato B**, nonché la modifica degli **Allegati A e B**, per la correzione di eventuali errori materiali o integrazioni non sostanziali, nonché della modifica, per motivi operativi, delle date di attuazione dell’iniziativa e l’eventuale emanazione di atti di contenuto operativo correlati al funzionamento della piattaforma.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11 novembre 2004 e i successivi aggiornamenti del P.R.T.R.A., approvati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 16 aprile 2016 e con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 06 giugno 2017 n. 836;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 02 marzo 2021 n. 238;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale dell’08 luglio 2025 n. 731;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 09 giugno 2026 n. 496;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 novembre 2026 n. 1318;

VISTO il Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 27 gennaio 2026 n. 32, recante l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Veneto per il triennio 2026-2028;

VISTO il Regolamento regionale del 31 maggio 2016, n. 1, recante anche la disciplina sugli atti del Presidente e della Giunta regionale;

VISTA la Legge regionale del 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 aprile 2026 “Bilancio di Previsione 2026 – 2028”;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con Deliberazione della Giunta regionale n. 731 dell’8 luglio 2025 è stato approvato il Bando Stufe 2025 rivolto ai soggetti privati residenti nel Veneto relativo alla concessione di contributi finalizzati alla sostituzione di impianti termici domestici alimentati a biomassa combustibile solida o gasolio con nuovi impianti termici con migliori prestazioni emissive oppure pompe di calore elettriche, aggiuntivi e coordinati rispetto all’incentivo assegnato dal GSE sulla misura Conto Termico;
3. di prendere atto che la seconda fase del Bando di cui al punto 2 è stata contraddistinta da alcune criticità connesse all’introduzione del Conto Termico 3.0 che ha comportato per il GSE la decisione di sospensione temporanea dell’invio di nuove richieste sul portale dedicato, come evidenziato nel comunicato del 03 marzo 2026 del GSE stesso, e la riapertura

del portale solo alla data del 13 aprile 2026, come rappresentato nel comunicato del 10 aprile 2026 del medesimo, nel quale si informava anche della proroga dei termini per l'invio delle istanze la cui scadenza ricadeva nel periodo di sospensione, con la conseguente difficoltà di avere a disposizione, per i richiedenti il contributo regionale, la "*Lettera di accoglimento incentivi*" rilasciata dal GSE per la presentazione del completamento della domanda nei termini di chiusura del Bando (30.06.2026);

4. di disporre una nuova fase di completamento della domanda del Bando approvato con DGR n. 731/2025 per coloro che, già inclusi nella graduatoria delle domande ammesse a presentare il completamento della domanda relativa al Bando Stufe 2025, alla data di chiusura del Bando erano privi della "*Lettera di accoglimento Incentivi*" rilasciata dal GSE, considerate le criticità di accesso al portale del Conto Termico 3.0 e i conseguenti tempi di istruttoria connessi all'introduzione del Conto Termico 3.0, al fine di garantire la piena e paritaria partecipazione degli ammessi ad esito della prima fase del Bando in esame;
5. di approvare il Bando di cui all'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente alla nuova fase di completamento delle domande di contributo, in relazione Bando approvato con DGR n. 731/2025, per coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ammessi nel Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 158 dell'11 maggio 2026, hanno presentato la "*Richiesta di concessione incentivi*" al GSE tra l'11 luglio 2025 e il 30 giugno 2026 e sono in possesso di "*Lettera di accoglimento Incentivi*" rilasciata dal GSE in data successiva al 30 giugno 2026;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi di approvare con proprio atto l'elenco dei richiedenti ammessi e non ammessi al contributo;
7. di determinare nella somma di euro 1.912.161,20 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attuazione dell'iniziativa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 105627 "*Interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani - contributi agli investimenti (decreto ambiente, tutela del territorio e del mare 27/12/2011)"* del Bilancio regionale pluriennale 2026-2028, esercizio 2026;
8. di dare atto che la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
9. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, la gestione operativa dell'iniziativa di cui al punto 5;
10. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A di cui all'**Allegato B** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per la gestione operativa dell'iniziativa di cui al punto 5;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, di sottoscrivere lo schema di Convenzione di cui all'**Allegato B**;
12. di riconoscere a Veneto Innovazione S.p.A. il corrispettivo di euro 63.586,40, comprensivo di ogni onere fiscale, a titolo di compenso per le attività disciplinate dalla Convenzione di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse provenienti dal capitolo di spesa n. 104579 Azioni per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano - Acquisto di beni e servizi (ART. 30, C. 14-TER, D.L. 30/04/2019, N.34 - D.M. 28/12/2020, N.412) del Bilancio regionale 2026-2028, esercizio 2026;
13. di dare atto che la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
14. di stabilire che la somma di cui al punto 12 sarà liquidata sulla base di report delle attività svolte e dei correlati risultati raggiunti, in due tranche l'ultima delle quali sarà modulata in funzione del livello dell'effettivo numero delle istanze istruite;
15. di stabilire che la somma di cui al punto 7 sarà così trasferita a Veneto Innovazione S.p.A.:
    - il 30% alla stipula della Convenzione e alla comunicazione di avvio delle attività;
    - il 70% successivamente all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse di cui all'art. 6.10 del Bando, nel limite dell'importo necessario alla liquidazione dei beneficiari;
16. di incaricare la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dell'esecuzione del presente atto, ivi comprese le modifiche degli **Allegati A e B**, per la correzione di eventuali errori materiali o integrazioni non sostanziali, nonché per la modifica, per motivi operativi, delle date di attuazione dell'iniziativa e l'eventuale emanazione di atti di contenuto operativo correlati al funzionamento della piattaforma;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
18. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1427 del 26 novembre 2026

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA COMBUSTIBILE SOLIDA O GASOLIO CON NUOVI IMPIANTI TERMICI MENO INQUINANTI ALIMENTATI A BIOMASSA COMBUSTIBILE SOLIDA O POMPE DI CALORE ELETTRICHE _ BANDO STUFE 2025.
NUOVA FASE DI COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA

Articolo 1

FINALITÀ E OGGETTO DEL BANDO

1.1 Con la presente iniziativa l'Amministrazione regionale intende, in relazione al Bando Stufe 2025, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 731 dell'08 luglio 2025, aprire nuovamente la fase di completamento della domanda per coloro che già inclusi nella graduatoria delle domande ammesse a presentare il completamento di cui all'Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 158 dell'11 maggio 2026, sono in possesso della ricevuta di avvenuto invio della "*Richiesta di concessione incentivi"* al GSE in data compresa tra l'11 luglio 2025 ed il 30 giugno 2026 e hanno una Lettera di Accoglimento Incentivi rilasciata dal GSE in data successiva ai termini del bando stesso.

1.2 In tal modo si intende garantire la piena e paritaria partecipazione degli ammessi ad esito della prima fase del Bando, sopra descritto, considerate le criticità connesse all'introduzione del Conto Termico 3.0 del GSE, rispetto al cui contributo quello regionale si configura come misura aggiuntiva e coordinata.

1.3 La rottamazione di generatori alimentati a biomasse combustibili solide (es. legna, pellet o cippato) o gasolio nonché l'acquisto e l'installazione di nuovi generatori di calore domestici certificati ed innovativi alimentati a biomasse combustibili solide, ovvero pompe di calore elettriche rientra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e per la lotta all'inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed in linea con l'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione del Veneto e dalle altre Regioni del Bacino Padano al fine di contrastare le emissioni generate dall'uso di piccoli impianti civili fortemente inquinanti.

1.4 La gestione della presente iniziativa è affidata a Veneto Innovazione S.p.A.

Articolo 2

DOTAZIONE FINANZIARIA

2.1 Per l'attuazione del presente bando sono destinate risorse finanziarie pari a euro 1.912.161,20 a valere sul capitolo di spesa 105627/U "*Interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani - contributi agli investimenti (decreto ambiente, tutela del territorio e del mare 27/12/2011)"* del Bilancio regionale pluriennale 2026-2028.

Articolo 3

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

3.1 Il presente bando è rivolto ai cittadini residenti in Veneto, che hanno partecipato al "Bando stufe 2025" approvato con DGR n. 731/2025 e rispettano le seguenti condizioni:

3.1.1 sono stati ammessi a presentare la documentazione di completamento come da graduatoria di cui all'Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 158 dell'11 maggio 2026;

3.1.2 sono in possesso della ricevuta di avvenuto invio della "*Richiesta di concessione incentivi"* al GSE in data compresa tra l'11 luglio 2025 ed il 30 giugno 2026;

3.1.3 sono in possesso della *"Lettera di Accoglimento Incentivi"* rilasciata dal GSE in data successiva al 30 giugno 2026, che deve essere necessariamente intestata al medesimo soggetto richiedente il contributo regionale.

3.2 Il requisito della residenza in un Comune appartenente alla Regione del Veneto deve essere posseduto all'atto della presentazione del completamento della domanda di contributo di cui al presente bando e almeno fino al pagamento del contributo.

3.3 I soggetti richiedenti il contributo dovranno attestare il rispetto delle condizioni riportate all'articolo 1 comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 11 maggio 2018 nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

3.4 E' fatto salvo il possesso dei requisiti ed il rispetto di tutte le disposizioni del bando approvato con DGR n. 731/2025 non espressamente modificate con il presente bando.

3.5 La partecipazione all'iniziativa implica l'accettazione di tutte le clausole previste dal bando.

Articolo 4

ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA

4.1 La procedura si svolge con la seguente articolazione:

- Invio del completamento della domanda di contributo, con la documentazione e le dichiarazioni previste dall'art. 8 del "Bando stufe 2025", che avverrà con modalità telematiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione, trasparenza e di semplificazione normativa;
- Valutazione dei completamenti delle domande presentati e predisposizione dell'elenco delle domande ammesse a contributo, nell'ordine di cui all'Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 158 dell'11 maggio 2026;
- Liquidazione dei beneficiari secondo l'ordine dell'elenco di cui al punto precedente e fino ad esaurimento delle risorse destinate all'iniziativa.

Articolo 5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

5.1 Al fine dell'erogazione del contributo, i soggetti di cui all'articolo 3.1 del presente bando devono presentare il completamento della domanda, comprensivo delle dichiarazioni e della documentazione di cui al presente articolo, esclusivamente online sulla piattaforma telematica regionale raggiungibile all'indirizzo: *https://bandiaria.regione.veneto.it* selezionando l'iniziativa di interesse, **dalle ore 10.00 del 15 dicembre 2026 alle ore 12:00 del 20 gennaio 2027.** Al di fuori dei suddetti termini la piattaforma non permetterà di inserire ed inviare il completamento.

5.2 La piattaforma su cui presentare il completamento della domanda di contributo sarà accessibile solamente tramite l'identità digitale del richiedente il contributo (SPID e CIE).

5.3 Il richiedente dovrà inserire:

a. i dati anagrafici (cognome/nome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza);

b. un indirizzo PEC, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative al bando con effetto di notifica, ed un recapito telefonico fisso/mobile;

c. il codice IBAN di un conto corrente abilitato a ricevere i bonifici di terzi (no libretti postali);

5.4 Il richiedente dovrà attestare:

- i dati del generatore sostituito (tipologia, combustibile, potenza installata e anno di installazione, classe ambientale o assenza di classificazione);
- i dati del generatore installato (tipologia, combustibile, potenza installata, codice chiave e codice catasto relativi alla registrazione nel catasto termico regionale CIRCE);
- il numero di istanza del Conto Termico relativo all'intervento per il quale si chiede il contributo regionale;

ed allegare i seguenti documenti in formato PDF:

- "*Richiesta di concessione degli incentivi*" al GSE, con data compresa tra l'11.07.2025 ed il 30.06.2026;
- "*Lettera di accoglimento degli incentivi*" rilasciata dal GSE in data successiva al 30.06.2026, intestata al richiedente del contributo regionale;
- certificazione ambientale del nuovo generatore ai sensi del D.M del MATTM n. 186 del 07.11.2017 (in caso di installazione di generatori a biomassa).

5.5 Il completamento della domanda sarà reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sarà soggetto alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci. In sede di presentazione della documentazione si dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, la conformità agli originali della documentazione presentata.

5.6 Il numero di protocollo, assegnato all'invio del completamento della domanda è consultabile sulla piattaforma regionale da parte del richiedente.

5.7 La struttura competente, di cui al successivo punto 6.1, nel corso dell'iter procedurale per l'assegnazione dei contributi, effettuerà dei controlli, ai sensi degli art. 71 e 72 del DPR 445/2000, in merito alla veridicità della documentazione presentata.

Articolo 6

ISTRUTTORIA SUL COMPLETAMENTO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

6.1 L'istruttoria sul completamento della domanda di contributo è svolta da Veneto Innovazione S.p.A., sui completamenti caricati sulla piattaforma telematica di cui al punto 5.1 entro i termini inderogabili ivi indicati.

6.2 Il completamento della domanda sarà sottoposto ad un'istruttoria volta a verificare:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- il rispetto dei termini e della procedura di presentazione;
- la sussistenza dei requisiti tecnici del generatore sostituito;
- la sussistenza dei requisiti tecnici del generatore installato.

6.3 Il completamento della domanda è irricevibile qualora:

- non sia presentato nei termini di cui all'articolo 5;
- sia redatto e/o sottoscritto e/o inviato secondo modalità non previste dal presente Bando.

6.4 Sono inammissibili i completamenti delle domande che non rispettano le finalità del bando.

6.5 Sono inammissibili i completamenti delle domande presentati da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3.

6.6 Sono inammissibili i completamenti delle domande privi degli allegati indicati all'art. 5.4.

6.7 Il completamento della domanda non potrà essere oggetto di successive integrazioni, con la sola eccezione consentita per la "*regolarizzazione*" di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

6.8 Eventuali richieste di integrazioni per "regolarizzazione", inviate all'indirizzo PEC fornito nel completamento, devono essere soddisfatte entro 10 (dieci) giorni dalla loro ricezione.

6.9 I completamenti delle domande di contributo che abbiano superato positivamente tutte le verifiche sopra elencate saranno considerati ammissibili per l'erogazione del contributo.

6.10 L'elenco degli ammessi a ricevere il contributo verrà approvato, entro il termine del **06.04.2027** unitamente all'elenco degli esclusi dall'erogazione del contributo per non aver ottemperato alle disposizioni del bando, con atto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-stufe-2025 oltre che nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi (https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1).

6.11 Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria relativa alla loro istanza.

6.12 La Regione del Veneto e il gestore Veneto Innovazione S.p.A. non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 7

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

7.1 I contributi saranno liquidati da Veneto Innovazione S.p.A. secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria di cui all'Allegato A del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 158 dell'11 maggio 2026 e fino ad esaurimento delle risorse destinate all'iniziativa.

7.2 Qualora risultassero esaurite le risorse economiche stanziate per il presente Bando, anche in caso di valutazione positiva della domanda, la liquidazione del contributo non potrà aver luogo.

7.3 L'entità del contributo regionale resta determinata secondo quanto disposto dal "Bando stufe 2025" approvato con DGR n. 731/2025.

7.4 Il contributo concesso con il presente bando è cumulabile esclusivamente con l'incentivo assegnato nell'ambito del Conto Termico del GSE.

Articolo 8

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

8.1 Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto agli obblighi di cui all'art. 12.1 lettera da a) a e) del Bando Stufe 2025.

8.2 Il soggetto beneficiario deve comunicare, entro la data di approvazione dell'elenco degli ammessi a contributo di cui all'art. 6.10, eventuali variazioni inerenti ai dati anagrafici e all'IBAN del beneficiario, direttamente all'indirizzo bandiegare@pec.venetoinnovazione.it.

Articolo 9

DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

9.1 Il contributo concesso è oggetto di decadenza o revoca qualora:

a. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando di cui alla DGR n. 731/2025 e dagli atti da questo conseguenti nonché quelli qui disciplinati;
b. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, relativamente al possesso dei requisiti previsti dagli atti di cui alla lettera a) ;
c. il beneficiario rinunci al contributo, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: bandiegare@pec.venetoinnovazione.it;
d. i controlli di cui al successivo art. 10 diano esiti contrari alle disposizioni del presente bando;
e. avvenga la revoca da parte del GSE, a seguito di verifiche o controlli, del contributo concesso nell'ambito del Conto Termico.

9.2 In caso di decadenza del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento.

Articolo 10

CONTROLLI

10.1 La struttura competente svolgerà controlli finalizzati a verificare:
- l'effettiva realizzazione dell'intervento oggetto del contributo;
- il rispetto delle disposizioni previste dal bando approvato con la DGR n. 731/2025, dagli atti conseguenti e da quanto qui disciplinato;
- la veridicità dei documenti presentati (certificazioni, dichiarazioni, ecc).

I controlli saranno effettuati a campione su una quota non inferiore al 5% delle domande finanziate, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

10.2 La struttura competente si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli presso l'unità immobiliare in cui sono installati i beni oggetto del contributo regionale.

Articolo 11

INFORMAZIONI GENERALI

11.1 Il presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) e nella sezione Bandi-Avvisi-Concorsi del sito istituzionale di Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi). Nella pagina del sito web regionale dedicata all'iniziativa, all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-stufe-2025 sarà inoltre disponibile ulteriore documentazione a supporto dello stesso (es: link alla piattaforma telematica, guida alla compilazione, FAQ, etc).

11.2 Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi della Regione del Veneto, Calle Priuli, 99 - 30121 Venezia.

11.3 Informazioni e chiarimenti relativi alla compilazione del "completamento della domanda di contributo" di cui all'articolo 5 saranno disponibili nelle sezioni "FAQ" e "contatti" della piattaforma telematica regionale nelle quali saranno rispettivamente disponibili le domande frequenti e i contatti telefonici e e-mail ai quali riferirsi.

11.4 Informazioni e chiarimenti sul bando potranno essere richiesti inviando una e-mail all'indirizzo bandi.ambiente@venetoinnnovazione.it (indicando nell'oggetto "Finestra Bando Stufe 2025"), oppure telefonicamente al numero 041/3967245, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Articolo 12

DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

12.1 Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.

Articolo 13

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE – GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) "*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'Interessato e i suoi diritti.

Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, cap. 30123 - Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, e-mail: aria.biodiversita.parchi@regione.veneto.it, PEC: aria.biodiversita.parchi@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168, cap. 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it – PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Veneto Innovazione S.p.A., nella persona del proprio legale rappresentante; il Responsabile della Protezione dei dati di Veneto Innovazione S.p.A può essere contattato all'indirizzo email: info@venetoinnovazione.it – PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it.
Eventuali sub responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati da Veneto Innovazione S.p.A.

FINALITA', BASI GIURIDICHE E CONFERIMENTO

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'esecuzione del bando (partecipazione e controllo dati, concessione dei contributi).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679 UE) è: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare al bando e di accedere al contributo.

MODALITA' DI TRATTAMENTO, AMBITO DI CONOSCIBILITA' E TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati raccolti sono trattati tramite strumenti manuali, informatici e telematici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, anche a fini di controllo, e non saranno diffusi.

I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato come segue: il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola - titolario dell'amministrazione - DGR nr. 778 del 08 giugno 2018 modificata dal DDR 232 del 24 ottobre 2022 (Dir. Acq. e AAGG).

DIRITTI E AUTORITA' DI CONTROLLO

Competono all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere a Regione del Veneto l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente o di adire le opportune sedi giudiziarie.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1427 del 26 novembre 2026

SCHEMA di CONVENZIONE FRA LA REGIONE DEL VENETO
E
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

Convenzione per l'affidamento dell'incarico ai sensi della L.R. 6 settembre 1988 n. 45 e relativo Statuto della Società, per la gestione operativa della nuova fase di completamento della domanda del Bando per la concessione di contributi finalizzati alla sostituzione di impianti termici domestici alimentati a biomassa combustibile solida o gasolio con nuovi impianti termici con migliori prestazioni emissive oppure pompe di calore elettriche approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 731 dell'08 luglio 2025

TRA

La Regione del Veneto (di seguito denominata *"Regione"*), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580276 e P.IVA 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, dott ……, giusta D.G.R. n. …… domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

E

Veneto Innovazione S.p.A. (di seguito denominata *"Società"*), con sede legale in Venezia –Mestre, via Ca' Marcello 67/D, codice fiscale 02568090274, rappresentata dal dott. ……, domiciliato per la funzione presso la S.p.A. stessa e che interviene in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della medesima

PREMESSO CHE

- Veneto Innovazione S.p.A., istituita con legge regionale 6 settembre 1988 n. 45, è una società di cui la Regione è socio unico;
- le previsioni contenute nello Statuto sociale della Società configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione del Veneto su Veneto Innovazione S.p.A. analogo a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici;
- la Società svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto;
- sussistono pertanto in capo alla predetta Società i requisiti generali richiesti in materia di "*in house providing"* dalla normativa europea e nazionale (articolo 7 del D.Lgs. n. 36/ 2023- codice appalti);
- la Società risulta già iscritta, a far data dal 31 ottobre 2019, nell'elenco, gestito da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *"in house"*, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 36/2023;
- la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- in ottemperanza alla citata sentenza, la Giunta regionale con Deliberazione del 2 marzo 2021 n. 238 ha approvato un pacchetto di misure straordinarie finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria con i relativi stanziamenti per l'attuazione delle medesime;
- il P.R.T.R.A. (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera) è stato aggiornato di recente con la deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025, pubblicata nel B.U.R.V. n. 56 del 29 aprile 2025. Tale aggiornamento ha assorbito, confermandole, le misure definite nella citata Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, rendendole di fatto misure strutturali all'interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell'aria;
- le azioni prevedono interventi anche nel settore del riscaldamento civile a biomassa, programmando iniziative finalizzate all'incentivazione della rottamazione di stufe obsolete e all'acquisto ed installazione

di stufe a biomassa con migliori prestazioni emissive, aventi potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW (con emissione di Particolato Primario (PP) uguale o inferiore a 20 mg/Nm), oppure di pompe di calore elettriche con potenza termica inferiore o uguale a 35 kW;

- la Giunta regionale con Deliberazione n. n. 731 dell'08 luglio 2025 ha approvato un Bando per la concessione di contributi finalizzati alla sostituzione di impianti termici domestici alimentati a biomassa combustibile solida o gasolio con nuovi impianti termici con migliori prestazioni emissive oppure pompe di calore elettriche, affidando la gestione operativa a Veneto Innovazione S.p.A., secondo lo schema di Convenzione approvato con la medesima Deliberazione;
- il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica ha approvato il progetto finanziato con fondi statali definiti con il Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, che comprende, nell'ambito delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, anche una nuova finestra per il completamento delle domande relative al "Bando stufe 2025";
- la riduzione dei fattori di inquinamento dell'aria costituisce un obiettivo della Regione del Veneto previsto nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026-2028 approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 20 del 27 marzo 2026;
- la Regione del Veneto per la realizzazione di tale progetto, considerato strategico per le politiche ambientali dell'Amministrazione, intende avvalersi di Veneto Innovazione S.p.A., la quale nell'ambito delle proprie funzioni indicate dall'art. 3 lettera b) dello Statuto, prevede la gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico;
- con nota prot. reg. n. 605282 del 10.11.2026 la Regione, per l'attuazione del bando, ha richiesto a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 art. 7, la presentazione di un progetto e la relativa valutazione economica per la gestione operativa dell'iniziativa;
- con nota del 18 novembre 2026 acquisita in pari data a prot reg. n. 618436, la Società ha presentato, per lo svolgimento dell'incarico in parola, un Piano delle attività coerente con le tempistiche progettuali rappresentate e la relativa proposta economica pari a € 63.586,40 (costituita da € 17.055,60 riferita a tipologie di spesa invariabili e da € 46.530,80 riferita a tipologie di spese variabili in funzione del numero di rendicontazioni presentate fino a concorrenza del budget disponibile);
- con D.G.R. ….. del ……. è stato approvato:
  - il Bando inerente alla concessione di contributi finalizzati alla sostituzione di impianti termici domestici alimentati a biomassa combustibile solida o gasolio con nuovi impianti termici con migliori prestazioni emissive oppure pompe di calore elettriche: nuova fase per il completamento delle domande, prevedendo uno stanziamento complessivo di € 1.912.161,20;
  - lo schema di Convenzione tra Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione del Veneto per la gestione operativa del Bando in parola.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Condizioni generali

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

2.1 Il presente atto ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione e Veneto Innovazione S.p.A. in merito alla gestione del bando per la concessione di contributi per la rottamazione di stufe inquinanti con contestuale acquisto ed installazione di nuovi impianti termici domestici alimentati a biomasse combustibili solide oppure pompe di calore elettriche con migliori prestazioni emissive nuova fase per

il completamento delle domande mediante risorse allocate sul capitolo 105627/U "*Interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani - contributi agli investimenti (decreto ambiente, tutela del territorio e del mare 27/12/2011)"* del Bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 3 – Attività in capo alla Regione

3.1. Alla Regione competono le seguenti attività:

1. predisposizione della piattaforma per la gestione del bando;
2. predisposizione, approvazione e pubblicazione del Bando e relativa modulistica per la realizzazione delle attività del bando;
3. pubblicizzazione dell'iniziativa;
4. trasferimento delle risorse finanziarie alla Società secondo le modalità stabilite dall'art. 5;
5. vigilanza sulla gestione delle attività affidate alla Società secondo quanto stabilito dall'art. 8;
6. raccordo con la Società in merito allo stato di avanzamento e il monitoraggio circa la regolarità degli interventi finanziati;
7. approvazione dell'elenco dei beneficiari ed assegnazione del contributo e di quelli esclusi, con atto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi;
8. eventuale revoca dei contributi assegnati ai beneficiari;
9. eventuali controlli anche con l'ausilio di organismi regionali;
10. gestione del contenzioso.

Articolo 4 – Attività in capo a Veneto Innovazione S.p.A.

4.1 La Società assume l'incarico di svolgere le seguenti attività:

1. ricezione dei completamenti delle domande di contributo di cui all'art. 5 del bando, in via telematica su piattaforma regionale;
2. esperimento delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità (tecniche e di merito) delle domande presentate e dell'istruttoria (tecnica e di merito) delle stesse;
3. predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, e non ammissibili a contributo, da trasmettere all'Amministrazione, entro 60 giorni dal termine di chiusura per la presentazione delle domande, ossia entro il **22 marzo 2027**, per la predisposizione del formale atto di concessione del contributo;
4. erogazione del contributo, fino ad esaurimento dello stanziamento, ai beneficiari individuati con Decreto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo;
5. servizio di informazione/assistenza per tutta la durata del bando, attraverso canali telefonici e di posta elettronica di supporto ai destinatari del bando;
6. esperimento, ai sensi del DPR n. 445/2000, della verifica ex post di veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte su un campione pari ad almeno il 5% dei beneficiari che hanno ricevuto il contributo;
7. controllo dell'installazione dei beni oggetto di contributo regionale su un campione pari ad almeno il 10% dei beneficiari;
8. predisposizione della documentazione richiesta dal Decreto Direttoriale n. 412/2020 nelle varie fasi progettuali fino alla rendicontazione a saldo;
9. trasmissione alla Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, entro il **31 maggio 2027**, di una relazione dell'attività svolta completa dei dati e della documentazione richiesta dal Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, per la rendicontazione finale al MASE da parte della Regione, consistente in:
   - elenco dei soggetti beneficiari con associato l'intervento finanziato e il contributo liquidato;

- documentazione economico-finanziaria e contabile che attesti gli avvenuti pagamenti ai beneficiari (quietanze);
- numero dei nuovi impianti a biomassa suddiviso per tipologia di impianto, tipologia di combustibile, potenza installata, numero seriale, anno di installazione e numero di stelle;
- numero delle nuove pompe di calore suddiviso per tipologia di impianto, potenza installata, numero seriale e anno di installazione;
- numero dei vecchi impianti suddiviso per tipologia di impianto, tipologia di combustibile, potenza installata, numero seriale, anno di installazione e numero di stelle;
- esito dei controlli di cui ai precedenti punti 4.1.6 e 4.1.7.

10. garanzia, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ai soggetti interessati della partecipazione al procedimento e tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
11. supporto all'Amministrazione nella gestione dei procedimenti di revoca e di recupero dei contributi concessi;
12. supporto alla struttura regionale nella gestione dell'eventuale contenzioso per le attività delegate.

4.2 La Regione e la Società garantiscono, anche mediante lo scambio della specifica corrispondenza e di documenti, il reciproco costante allineamento delle informazioni sui procedimenti.

4.3 La responsabilità dell'attuazione delle attività individuate nel presente articolo e il rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 7 rimangono in capo a Veneto Innovazione S.p.A. che viene identificata quale unico interlocutore con la Regione.

4.4 La Società si impegna ad adeguarsi alle eventuali modifiche delle tempistiche inerenti allo sviluppo della progettualità dell'iniziativa.

Articolo 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie

5.1 La Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dispone l'impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. delle somme necessarie per la gestione del Bando regionale, per l'importo complessivo di € 1.912.161,20, al netto degli oneri dovuti alla Società medesima, la cui spesa trova copertura sul capitolo n. 105627/U "*Interventi connessi al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani - contributi agli investimenti (decreto ambiente, tutela del territorio e del mare 27/12/2011)"* del bilancio di previsione regionale 2026-2028.

5.2 Le somme di cui sopra saranno trasferite alla Società con le seguenti modalità:

- il 30% alla stipula della presente convenzione e alla comunicazione di avvio delle attività;
- il restante 70%, successivamente all'approvazione, con atto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse, di cui all'art. 6.10 del bando, nel limite dell'importo necessario alla liquidazione dei beneficiari.

5.3 A conclusione delle attività operative di cui agli artt. 4 e 7, qualora dalla rendicontazione trasmessa dalla Società risultasse che gli importi corrisposti ai beneficiari del bando fossero inferiori alla somma liquidata dalla Regione, la differenza dovrà essere riaccreditata alla Regione.

Articolo 6 – Durata della convenzione e divieto di cessione

6.1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima e ha durata fino al **31.08.2027**, termine entro il quale dovranno essere stati erogati i contributi ai beneficiari, ultimati i controlli di cui al precedente art. 4.1 punti 6 e 7 e prodotta alla Regione tutta la documentazione atta a procedere con la rendicontazione al MASE, salvo eventuale proroga che sarà concessa dal Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi. È fatta salva la conclusione degli eventuali contenziosi instaurati.

Articolo 7 – Responsabilità ed obblighi

7.1 La Società si impegna a:

a) svolgere correttamente le attività affidate e oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Regione, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale, per quanto compatibile;

b) garantire l'accesso ai propri locali e alla documentazione relativa alla presente convenzione al competente personale della Regione ed ai soggetti dalla stessa autorizzati;

c) custodire i documenti relativi ai procedimenti affidati nei termini ordinariamente previsti dalla normativa regionale;

d) riconoscere alla Regione il diritto di acquisire gratuitamente, in qualsiasi momento, copia di tutti gli atti conservati relativi ai procedimenti affidati;

e) predisporre la documentazione prevista dal Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, nelle varie fasi progettuali fino alla rendicontazione a saldo;

f) produrre alla Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi una relazione finale dell'attività svolta al fine della rendicontazione al MASE.

7.2 La Regione si impegna a fornire eventuali disposizioni operative e di chiarimento necessarie a svolgere nel modo più efficace ed efficiente possibile l'attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 8 – Attività di vigilanza

8.1. La Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi vigila sull'attività della Società, allo scopo di monitorare e verificare, anche tramite riscontri documentali, sia la corretta attuazione delle procedure di gestione e controllo adottate dalla stessa, sia il permanere delle condizioni relative alla capacità di assolvere alle attività assegnate, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Articolo 9 – Corrispettivo e modalità di pagamento

9.1 Per le attività di cui agli articoli 4 e 7, la Regione riconosce alla Società il corrispettivo di € 63.586,40 comprensivo di ogni onere a titolo di compenso finalizzato alla realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse allocate al capitolo 104579 *"Azioni per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Acquisto di Beni e Servizi (art. 30, c 14-Ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, n. 412)"* del bilancio regionale pluriennale 2026-2028.

9.2 Il corrispettivo sarà liquidato in due tranche:

- la prima pari al 30% del sopra indicato importo alla sottoscrizione della presente convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività su presentazione di regolare fattura per l'importo riconosciuto, comprensivo di IVA 22% split payment;
- la seconda pari al 70% del sopra indicato importo, a conclusione delle attività su presentazione di regolare fattura per l'importo riconosciuto comprensivo di IVA 22% split payment e di un report finale esplicativo delle singole attività svolte e dei correlati risultati raggiunti. Quest'ultima potrà essere suscettibile di riduzione in proporzione delle eventuali minori spese sostenute in relazione all'effettiva adesione delle amministrazioni locali all'iniziativa.

Articolo 10 – Inadempimento e risoluzione

10.1 In caso di gravi inadempienze della Società o per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, la Regione si riserva la facoltà di revocare tutte le attività affidate mediante risoluzione

immediata del rapporto come previsto dall'art. 1456 c.c. senza che Veneto Innovazione S.p.A. nulla possa vantare.

10.2 È compito della Regione definire con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

10.3 Le cause di forza maggiore sollevano la Società da qualsiasi responsabilità purché la Società ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.

Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti della Società nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti dal mancato trasferimento delle risorse finanziarie da parte della stessa che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente convenzione, ovvero ne impediscano la conclusione.

Articolo 11 - Riservatezza dei dati personali delle Parti

11.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE nonché del D.Lgs. n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

11.2 Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

11.3 Le parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 12 - Ruoli delle parti in ordine al trattamento dei dati personali.

12.1 Nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente convenzione la Giunta regionale è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti.

12.2 Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento 2016/976/UE (GDPR), assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente Convenzione con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione.

12.3 Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR. Il responsabile si impegna altresì a custodire, in particolare, i documenti contenenti eventuali dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.
Il Responsabile si impegna altresì a:

- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti dalla presente Convenzione e/o necessari per l'adempimento della stessa;
- tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione regionale, secondo quanto prescritto dall'art. 30 del GDPR;
- non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione regionale, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;

- di prevedere, nel caso di ricorso a un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, che su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che intercorrono tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR;
- di conservare nei confronti del titolare del trattamento, qualora l'altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;
- informare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione allo stesso Direttore di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

12.4 Il trattamento avrà durata pari alla durata della Convenzione tra le parti, Amministrazione regionale e Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

12.5 All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dei soggetti richiedenti alla Regione Veneto, in formato cartaceo o digitalizzato "machine readable", e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi

13.1. Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Veneto Innovazione S.p.A.:

a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;

b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Venezia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14 – Disposizioni generali

14.1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Articolo 15 – Controversie

15.1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dalla Società, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra Regione e Società o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Articolo 16 – Registrazione e imposta di bollo

16.1 La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

16.2 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

16.3 La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico della Società, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., che viene assolta in modo virtuale *(autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Venezia - Ufficio territoriale di Venezia)*.

Articolo 17 - Comunicazioni

17.1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione della presente convenzione dovrà esser inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- Per la Regione: Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi – Calle Priuli – Cannaregio 99 – cap. 30121 30121 Venezia *pec*: *aria. biodiversita.parchi@pec.regione.veneto.it*
- Per Veneto Innovazione S.p.A. - Via Ca' Marcello 67/D - cap 30172 Mestre-Venezia *pec: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it*

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto	Per Veneto Innovazione S.p.A.
Il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi	L'Amministratore Unico
……..…….	……..

(Codice interno: 597706)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1430 del 26 novembre 2026

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. Programma Regionale Veneto FSE+ 2021-2027, paragrafo 2.2.1 dell'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 16 agosto 2022, "Priorità Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 del CPR 5, Assistenza tecnica". Affidamento all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro dell'attività di Assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi a valere sul Programma Regionale Veneto FSE+ 2021-2027. Approvazione dello schema di contratto e Piano di lavoro per l'affidamento del servizio.

[Programmi e progetti (europei, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, secondo la procedura *in house providing*, l'attività di Assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Regionale Veneto FSE+, per il ciclo di programmazione 2021-2027 e si approvano lo schema di contratto ed il Piano di lavoro per l'affidamento del servizio *de quo*.

L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Ai sensi dell'art. 72 del sopra citato Regolamento, la primaria responsabilità della gestione del programma, allo scopo di conseguire gli obiettivi del medesimo, è posta in capo all'Autorità di Gestione e che questa funzione è di competenza della struttura Direzione Autorità di Gestione FSE, costituita per effetto delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021, n. 715 dell'8 giugno 2021 e n. 824 del 22 giugno 2021, nella persona del suo Direttore nominato con DGR n. 558 del 16 giugno 2026.

Con Decisione di esecuzione C(2022)5655 del 1° agosto 2022 la Commissione europea ha adottato il Programma Regionale Veneto FSE+, per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia CCI 2021IT05SFPR018, per il ciclo di programmazione 2021-2027.

La Giunta regionale con Deliberazione n. 1010 del 16 agosto 2022 ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2022)5655, della Commissione europea che ha approvato il programma "PR Veneto FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus.

Il paragrafo 2.2 dell'Allegato B della Deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 16 agosto 2022 è dedicato alla "Priorità Assistenza tecnica" ed in particolare il paragrafo 2.2.1. disciplina la "Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'art. 36, paragrafo 4 del CPR 5, Assistenza tecnica" in riferimento all'art. 22 (Contenuto dei programmi), paragrafo 3, lettera e) del Regolamento (UE) 2021/1060 sopra richiamato.

Con la richiamata Deliberazione n. 1010 del 16 agosto 2022 la Giunta regionale del Veneto ha recepito, tra l'altro i contenuti della Priorità "Assistenza tecnica" e delle azioni in essa previste, di cui la prima è diretta "… *all'acquisizione di servizi di assistenza tecnica che garantiscano un supporto specialistico agli uffici dell'Amministrazione per attuare le differenti funzioni ad essa affidate dalle norme europee nelle attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio e gestione del PR, anche mediante affidamento in house providing a società e enti strumentali (quali ad esempio Veneto Lavoro, ecc.) e altre pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è di elevare l'expertise del personale dedicato attraverso il supporto e il costante confronto con figure di elevata professionalità determinando un rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture, anche mediante una puntuale attività di benchmarking con le diverse realtà nazionali ed europee*".

Il c.d. "in house providing", usato per la prima volta in sede comunitaria nel Libro Bianco sugli appalti del 1998, fa riferimento all'ipotesi in cui il committente pubblico, al fine di approvvigionarsi di beni o servizi, si avvale di un organismo che, seppure formalmente terzo rispetto all'amministrazione, in presenza di determinate condizioni ne viene sostanzialmente considerato come facente parte. Viene, pertanto, a determinarsi un fenomeno di autoproduzione di beni e/o servizi da parte della stessa Pubblica Amministrazione.

Inoltre, l'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" introduce il nuovo principio di auto-organizzazione amministrativa che consente alla Regione del Veneto, quale stazione appaltante, di affidare direttamente a società "in house providing" quale è Veneto Lavoro, anche alcuni specifici servizi, nel rispetto del principio di risultato, del principio della fiducia e del principio dell'accesso al mercato.

Già nell'ambito della programmazione del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2007-2013 e del POR FSE 2014-2020, l'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro è stato individuato quale soggetto rientrante nella categoria dei soggetti interamente pubblici aventi il carattere di struttura "in house", al quale sono state affidate alcune attività

di assistenza tecnica e di supporto alla gestione del citato Programma Operativo (DGR n. 687 del 18 marzo 2008, DGR n. 1964 del 28 ottobre 2013, DGR n. 1147 del 1° settembre 2015, DGR n. 1592 del 30 ottobre 2018 e DGR n. 515 del 3 maggio 2022).

Veneto Lavoro è un ente strumentale regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con Legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, che svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 13 della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3. Si tratta di competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa, sia quelle di natura più strettamente gestionale in materia di servizi e di politiche attive del lavoro e di mercato del lavoro, nonché quelle attività che, di volta in volta, sono affidate dalla Giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13.

La normativa di riferimento (Leggi regionali n. 31 del 1998 e 3 del 2009), inoltre, sottopone Veneto Lavoro ad un controllo da parte della Regione assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo).

Con nota registrata con protocollo in entrata n. 0604425 del 10/11/2026 l'Ente strumentale Veneto Lavoro ha presentato il Piano di Lavoro dell'attività di Assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi a valere sul PR Veneto FSE+ 2021-2027, che risponde alle esigenze di supporto tecnico-specialistico connesse sia alla gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PR Veneto FSE+ 2021-2027 che allo svolgimento delle attività preparatorie del nuovo ciclo di programmazione della politica di coesione 2028-2034. Il costo offerto, stimato sulla base dei fabbisogni espressi e dei costi unitari attualmente disponibili, ammonta a Euro 2.710.998,40 (duemilionisettecentodiecimilanovecentonovantotto/40), comprensivo di ogni altro onere dovuto.

Le suddette attività verranno disciplinate come da schema di contratto che con il presente atto si approva sub **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che avrà valenza dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

Inoltre, le attività di supporto alla gestione del PR Veneto FSE+ 2021-2027, che sono da considerare necessarie e che vengono descritte con maggior dettaglio nel "Piano di lavoro" di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) sono, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:

1. Programmazione, progettazione, gestione, rendicontazione e controllo

Prestazioni di assistenza tecnico-specialistica, riferite a specifici fabbisogni e finalizzate all'elaborazione di analisi, studi, metodologie, modelli e strumenti tecnici connessi alla programmazione, all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e al controllo dei programmi finanziati da risorse europee, nazionali e regionali. In particolare, le prestazioni possono comprendere:

- analisi dei fabbisogni, degli interventi e delle strategie di comunicazione: analisi quantitative e qualitative dei fabbisogni, dei contesti territoriali e settoriali, degli interventi e dei risultati attesi, anche con riferimento al supporto alle strategie di comunicazione, al fine di individuare criticità e formulare proposte di miglioramento;
- monitoraggio, analisi dei dati, reporting e comunicazione dei risultati: definizione e applicazione di metodologie e indicatori per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale; raccolta, elaborazione e analisi dei dati, verifica degli scostamenti rispetto a obiettivi e target, predisposizione di report e strumenti di comunicazione e rappresentazione dei risultati ottenuti, a supporto della valutazione dell'avanzamento e dell'eventuale revisione degli interventi;
- supporto al Sistema di Gestione e Controllo e agli strumenti attuativi: supporto specialistico alla definizione, all'aggiornamento e all'ottimizzazione del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) e dei manuali procedurali, anche in tema di comunicazione, assicurando il raccordo tra normativa comunitaria, nazionale e regionale, efficienza operativa e sistemi informativi. Elaborazione di proposte di miglioramento delle procedure e degli strumenti operativi, anche sulla base delle criticità emerse in fase attuativa e di controllo;
- supporto alla predisposizione della programmazione e degli strumenti attuativi: supporto specialistico alla stesura e revisione della componente tecnica di bandi, avvisi pubblici e atti di programmazione complessa, relativi al Programma e ad altri programmi, misure o fondi collegati. Analisi delle evidenze operative e delle criticità emerse nell'attuazione e nei controlli, con elaborazione di proposte di miglioramento normativo e procedurale;
- analisi specialistica in materia di rendicontazione, controlli e irregolarità: approfondimenti metodologici e interpretativi in materia di ammissibilità della spesa, rendicontazione, verifiche contabili e rendicontali, certificazione e regole comunitarie di spesa. Supporto tecnico alla predisposizione della documentazione e dei riscontri nell'ambito delle verifiche e dei contraddittori con l'Autorità di Audit e gli organismi comunitari competenti. Analisi di irregolarità e criticità interpretative, nonché elaborazione di contributi tecnici in materia di decurtazioni, rimodulazioni e recuperi di somme indebitamente percepite, anche ai fini del contraddittorio con i beneficiari e degli eventuali contenziosi, ferma restando la competenza degli uffici nelle decisioni e negli atti conseguenti;
- analisi e programmazione dei target finanziari e procedurali: consulenza specialistica e analisi previsionali a supporto della definizione e del monitoraggio dei target finanziari e procedurali, della conformità alle regole comunitarie di certificazione e di spesa e delle valutazioni relative all'avanzamento e alla performance del Programma, a supporto delle attività dell'Autorità di Gestione;
- valutazione degli interventi, riesame e chiusura dei programmi: analisi dei risultati, dell'efficacia e degli scostamenti rispetto agli obiettivi, elaborazione di elementi conoscitivi per il riesame e l'eventuale riprogrammazione degli interventi, nonché predisposizione di approfondimenti tecnici a supporto della chiusura dei programmi e della valorizzazione delle esperienze maturate, anche attraverso strumenti di comunicazione.

Le prestazioni sono individuate e delimitate in relazione allo specifico fabbisogno specialistico, all'oggetto dell'incarico e ai risultati attesi. Esse hanno natura tecnico-specialistica e preparatoria e non comprendono l'esercizio delle funzioni amministrative e istituzionali proprie delle amministrazioni competenti. Restano in capo ai competenti uffici dell'Amministrazione regionale: la gestione dei procedimenti, la predisposizione e l'adozione degli atti amministrativi, la relativa sottoscrizione, i rapporti istituzionali e la rappresentanza verso terzi, la validazione degli esiti dei controlli, l'assunzione delle decisioni e l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

2. Accreditamento delle strutture di formazione/orientamento e sistemi di qualità

Per la componente FSE+, le prestazioni tecnico-specialistiche in materia di accreditamento possono riguardare:

- analisi e proposte di revisione dei modelli e delle metodologie di accreditamento e mantenimento dei requisiti degli Organismi di Formazione e dei Servizi al Lavoro;
- elaborazione di studi e proposte metodologiche per il miglioramento dei sistemi di qualità e delle attività di audit;
- analisi tecnico-metodologiche dei requisiti e degli elementi documentali rilevanti ai fini delle verifiche;
- elaborazione di studi per l'aggiornamento delle procedure operative e per la reingegnerizzazione dei processi connessi agli adempimenti conseguenti alle verifiche;
- analisi e proposte di evoluzione dei modelli, delle metodologie e degli strumenti utilizzati nei procedimenti di accreditamento.

Le prestazioni hanno carattere tecnico-specialistico e non comprendono lo svolgimento delle verifiche di competenza degli uffici dell'Amministrazione regionale, la validazione dei relativi esiti o l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

3. Programmazione informatica e gestione dei pacchetti applicativi

Le prestazioni tecnico-specialistiche in ambito informatico possono riguardare:

- analisi dei fabbisogni e dei requisiti funzionali connessi ai procedimenti di attuazione dei programmi;
- analisi dei processi supportati dagli applicativi e formalizzazione delle esigenze di sviluppo, integrazione, modifica e ottimizzazione dei sistemi informativi;
- elaborazione di specifiche funzionali e proposte tecniche per l'evoluzione degli applicativi, anche in relazione alle esigenze di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- analisi e proposte per il miglioramento della qualità, della coerenza, della tracciabilità e della disponibilità dei dati gestiti dai sistemi informativi;
- definizione e analisi di modelli, indicatori e strumenti informatici per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e per la rendicontazione e il controllo;
- analisi tecnica dei malfunzionamenti e delle criticità applicative, individuazione delle relative cause e formulazione di proposte risolutive;
- elaborazione di piani e casi di test, esecuzione di test e collaudi tecnici intermedi e analisi dei risultati rispetto ai requisiti funzionali definiti;
- analisi delle esigenze di assistenza tecnica degli utilizzatori e predisposizione di documentazione tecnica e istruzioni operative per la risoluzione delle problematiche applicative.

Le attività di sviluppo, integrazione, manutenzione evolutiva, collaudo e assistenza applicativa sono individuate in relazione allo specifico oggetto e ai risultati attesi dell'incarico, evitando formulazioni che configurino una generica disponibilità di risorse per la gestione ordinaria dei sistemi.

4. Preparazione del ciclo di programmazione 2028-2034

Nel corso dell'annualità 2027, Veneto Lavoro potrà inoltre assicurare, nell'ambito delle competenze professionali richieste, prestazioni di assistenza tecnico-specialistica alle Autorità di Gestione e alle strutture regionali interessate, finalizzate alle attività preparatorie del nuovo ciclo della politica di coesione 2028-2034.

Le prestazioni potranno riguardare, in relazione agli specifici fabbisogni individuati:

- analisi quali-quantitative dei fabbisogni territoriali, settoriali e delle popolazioni di riferimento;
- raccolta, sistematizzazione ed elaborazione delle evidenze disponibili, anche attraverso analisi di dati e informazioni provenienti da fonti differenti;
- elaborazione di analisi e contributi tecnico-metodologici per l'individuazione delle priorità strategiche e la definizione degli obiettivi e dei risultati attesi;
- analisi di coerenza tra fabbisogni rilevati, priorità strategiche, obiettivi programmatici e possibili ambiti di intervento;
- elaborazione di ipotesi e modelli attuativi, con analisi delle relative caratteristiche, condizioni di applicabilità e criticità;
- analisi tecnico-metodologiche dei sistemi di gestione e controllo, finalizzate all'individuazione di possibili soluzioni organizzative e procedurali;
- elaborazione di metodologie, indicatori e strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli interventi e dei risultati attesi;

- elaborazione di contributi tecnici e documenti di analisi funzionali alla predisposizione dei documenti programmatori;
- analisi e predisposizione di metodologie e strumenti per il coinvolgimento del partenariato e la sistematizzazione degli esiti delle iniziative di confronto;
- elaborazione di analisi comparative e proposte tecniche relative alla complementarità tra programmi e strumenti di finanziamento.

Per quanto sopra, si richiede all'Ente Veneto Lavoro di dotarsi delle professionalità necessarie a garantire i servizi di Assistenza Tecnica, secondo quanto disposto nel "Piano di lavoro" di cui al citato **Allegato B**, nel numero massimo di 38 Unità Lavorative per Anno (in riferimento al 100% delle giornate riferite ad un contratto full-time) con qualifiche idonee e nelle forme contrattuali più opportune.

Le prestazioni potranno essere riferite, in funzione dello specifico oggetto dell'incarico, agli ambiti di intervento del FSE+ e, ove pertinente, del FSC, tenendo conto delle rispettive finalità e delle possibili sinergie nell'ambito della programmazione unitaria regionale.

Le attività avranno natura tecnico-specialistica e preparatoria e saranno circoscritte a specifici oggetti e risultati attesi. Restano in capo ai competenti uffici dell'Amministrazione regionale: la definizione e l'assunzione delle decisioni programmatorie, la gestione dei procedimenti, la predisposizione e l'adozione degli atti di competenza e i rapporti istituzionali con il partenariato e gli altri soggetti coinvolti.

In considerazione della pluralità delle aree di competenza coinvolte, si propone di prevedere la funzione di Capo progetto, in continuità con l'esperienza maturata nell'attuale affidamento. La funzione è attribuita a un esperto esterno individuato sulla base delle competenze e dell'esperienza professionale pertinenti.

L'utilizzo delle procedure *in house* con Veneto Lavoro si rende nettamente preferibile ad una normale procedura di appalto sia in ragione della flessibilità operativa garantita dall'Ente, sia in ragione di criteri di snellimento procedurale, economicità del servizio (ridotto impatto dell'IVA e dei costi gestionali, razionalizzazione dei servizi, fruibilità degli stessi in tempo reale, trasparenza della spesa), nonché necessità ed urgenza degli interventi in funzione delle scadenze operative previste dalla normativa comunitaria. L'azione di Veneto Lavoro, infatti, si caratterizza per il costante e continuo supporto in itinere all'attuazione del PR Veneto FSE+ 2021-2027, garantendo pertanto una efficacia immediata rispetto a qualunque esigenza dovesse manifestarsi.

Per quel che concerne il requisito di economicità del servizio, esso è stato verificato ed attestato in apposito "Verbale di valutazione di convenienza prestazionale per affidamento con modalità in house", agli atti della competente Struttura regionale.

In relazione alla sussistenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per servizi analoghi a quelli oggetto del richiamato contratto tra la Regione del Veneto e l'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro, si rileva che, allo stato attuale non risulta attiva, a livello nazionale, alcuna Convenzione/Contratto-quadro di Consip avente ad oggetto i servizi *de quibus*.

Al fine di consentire alla Regione del Veneto la verifica del mantenimento dei parametri di convenienza economica sopra richiamati (cd. *benchmark*), l'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro dovrà comunicare tempestivamente alla Regione medesima le variazioni tariffarie riferite ai costi per la gestione del rapporto contrattuale de quo che dovessero eventualmente intercorrere in costanza di esecuzione delle prestazioni pattuite.

Si ritiene pertanto di procedere con l'affidamento in house providing all'Ente strumentale Veneto Lavoro del servizio di Assistenza Tecnica al PR Veneto FSE+ 2021-2027, anche in ragione della sua specializzazione ed esperienza in materia maturata nel corso degli anni, autorizzando lo stesso a dotarsi delle professionalità necessarie e/o attraverso l'acquisizione di servizi di supporto specialistico, di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Per l'attuazione delle citate attività è quantificabile una spesa complessiva di Euro 2.710.998,40 (duemilionisettecentodiecimilanovecentonovantotto/40), calcolata sulla base della pregressa esperienza, per il periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2027.

La spesa sopraindicata non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1/2011.

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al PR Veneto FSE+ 2021-2027, codice di programma 2021IT05SFPR018, approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5655 del 1° agosto 2022.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, di natura corrente, per un importo massimo di complessivi Euro 2.710.998,40 , siano assunte, con imputazione all'esercizio in cui se ne prevede la scadenza in funzione delle modalità di pagamento previste nel contratto, sui capitoli:

- 105823 "Programmazione PR- FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 5 - Competitività per la decarbonizzazione - Assistenza Tecnica - Quota Comunitaria - Acquisto di Beni e Servizi (DEC. UE 30/03/2026, n.2273);
- 105824 "Programmazione PR- FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 5 - Competitività per la decarbonizzazione - Assistenza Tecnica - Quota Statale - Acquisto di Beni e Servizi (DEC. UE 30/03/2026, n.2273);
- 105825 "Programmazione PR- FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 5 - Competitività per la decarbonizzazione - Assistenza Tecnica – Cofinanziamento regionale - Acquisto di Beni e Servizi (DEC. UE 30/03/2026, n.2273).

La Regione, infatti, corrisponderà a Veneto Lavoro le somme spettanti mediante liquidazioni semestrali posticipate, sulla base di idonea documentazione contabile, accompagnata da una relazione descrittiva delle attività svolte, dal numero di unità di personale impiegato (indicandone il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in giorni - uomo ed i relativi costi), le dotazioni strumentali acquisite, previa certificazione da parte del Nucleo di controllo di primo livello.

I rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'ente Veneto Lavoro saranno regolati da apposito contratto (di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), nella quale, tra l'altro, sono disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione a Veneto Lavoro (rate semestrali posticipate, a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta), sono richiamati gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di trasparenza, di anticorruzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2022)5655 del 1° agosto 2022 la Commissione europea ha adottato il Programma Regionale Veneto FSE+, per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia CCI 2021IT05SFPR018, per il ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTA la Deliberazione n. 1010 del 16 agosto 2022 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2022)5655, della Commissione europea che approva il programma "PR Veneto FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i;

VISTA la Legge regionale n. 2 del 10 aprile 2026 – Legge di stabilità regionale 2026;

VISTA la Legge regionale n. 3 del 10 aprile 2026 – Collegato alla Legge di stabilità regionale 2026;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 aprile 2026 – Bilancio di Previsione 2026 – 2028;

VISTA la DGR n. 219 del 9 aprile 2026 che approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028";

VISTO il Decreto n. 3 del 15 aprile 2026 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2026–2028 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 311 del 30 aprile 2026 che approva le “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 54/2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, secondo la procedura in house providing, all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, avente sede in Via Ca' Marcello, 67/b - 30172 Mestre Venezia, P.IVA/C.F. 03180130274, l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027, per il periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2027, tenuto conto della sussistenza dei criteri richiesti per configurare Veneto Lavoro quale Ente strumentale in house della Regione del Veneto, ai sensi delle Leggi regionali n. 31/1998 e n. 3/2009;
3. di approvare lo "Schema di Contratto tra la Regione del Veneto e l'Ente Veneto Lavoro", di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il "Piano di Lavoro per l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Regionale Veneto del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027", di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede una spesa di euro 2.710.998,40 (duemilionisettecentodiecimilanovecentonovantotto/40);
4. di autorizzare il Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, alla sottoscrizione del Contratto di cui al citato **Allegato A** e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi;
5. di richiedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'Ente Veneto Lavoro di dotarsi delle professionalità necessarie a garantire i servizi di Assistenza Tecnica, secondo quanto disposto nel “Piano di lavoro” di cui al citato **Allegato B**, nel numero massimo di 38 Unità Lavorative per Anno (in riferimento al 100% delle giornate riferite ad un contratto full-time) con qualifiche idonee e nelle forme contrattuali più opportune;
6. di determinare in euro 2.710.998,40 (duemilionisettecentodiecimilanovecentonovantotto/40) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione e liquidazione provvederà con propri atti il citato Direttore della Direzione

Autorità di Gestione FSE disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli:

- 105823 “Programmazione PR- FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 5 - Competitività per la decarbonizzazione - Assistenza Tecnica - Quota Comunitaria - Acquisto di Beni e Servizi (DEC. UE 30/03/2026, n.2273);
- 105824 “Programmazione PR- FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 5 - Competitività per la decarbonizzazione - Assistenza Tecnica - Quota Statale - Acquisto di Beni e Servizi (DEC. UE 30/03/2026, n.2273);
- 105825 “Programmazione PR- FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 5 - Competitività per la decarbonizzazione - Assistenza Tecnica – Cofinanziamento regionale - Acquisto di Beni e Servizi (DEC. UE 30/03/2026, n.2273);

7. di dare atto che il Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto 6, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, anche mediante le modalità definite dall’art. 23, commi 4 e 5 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1430 del 26 novembre 2026

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La REGIONE DEL VENETO (di seguito denominata Regione), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da , nato a il , C.F. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, nonché Autorità di Gestione del Programma Regionale Veneto FSE+ 2021-2027, ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 558 del 16 giugno 2026

E

L'Ente Strumentale VENETO LAVORO, con sede in Venezia – Mestre, Via Ca' Marcello n. 67, C.F. 03180130274, rappresentata da , nato a il , C.F. , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore del medesimo Ente.

Premesso che

il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea, in data 30 giugno 2021, hanno adottato il Regolamento (UE) 2021/1060, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Il Reg. (UE) n. 2021/1060 nell'ambito del Titolo III (Programmazione), ha dedicato: il Capo I alle "Disposizioni generali sui fondi" ed in particolare l'art. 22 al "Contenuto dei programmi" e, specificamente, al paragrafo 3, lettera e), all'Assistenza tecnica attuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 4; il Capo II alle disposizioni relative all'attività di Assistenza tecnica ed in particolare, con l'art. 36, alle attività di Assistenza tecnica degli Stati membri.

Con Decisione di esecuzione C(2022)5655 del 01/08/2022 la Commissione europea ha adottato il Programma Regionale Veneto FSE+, per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia CCI 2021IT05SFPR018, per il ciclo di programmazione 2021-2027.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1010 del 16 agosto 2022 ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2022)5655, della Commissione europea che approva il programma "PR Veneto FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus.

Il paragrafo 2.2 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 16 agosto 2022, è dedicato alla "Priorità Assistenza tecnica" ed in particolare il paragrafo 2.2.1. disciplina la "Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 del CPR 5, Assistenza tecnica" in riferimento all'art. 22 (Contenuto dei programmi), paragrafo 3, lettera e) sopra richiamato.

Con la richiamata deliberazione n. 1010 del 16 agosto 2022, la Giunta regionale del Veneto ha recepito, tra l'altro i contenuti della Priorità "Assistenza tecnica" e delle azioni in essa previste, di cui la prima è diretta "… *all'acquisizione di servizi di assistenza tecnica che garantiscano un supporto specialistico agli uffici dell'Amministrazione per attuare le differenti funzioni ad essa affidate dalle norme europee nelle attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio e gestione del PR, anche mediante affidamento in house providing a società e enti strumentali (quali ad esempio Veneto Lavoro, ecc.) e altre pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è di elevare l'expertise del personale dedicato attraverso il supporto e il costante confronto con figure di elevata professionalità determinando un rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture, anche mediante una puntuale attività di benchmarking con le diverse realtà nazionali e europee*".

L'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa, disponendo al comma 2, in relazione al tema specifico del *in house providing*, che "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza,*

con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato".

Considerato che Veneto Lavoro è un ente strumentale regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con Legge Regionale 16 dicembre 1998, n. 31, che svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 13 della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3. Si tratta di competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa, sia quelle di natura più strettamente gestionale in materia di servizi e di politiche attive del lavoro e di mercato del lavoro, nonché quelle attività che, di volta in volta, sono affidate dalla Giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13.

Preso atto, inoltre, che la normativa di riferimento (leggi regionali n. 31 del 1998 e 3 del 2009) sottopone Veneto Lavoro ad un controllo da parte della Regione assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo). Infatti, ai sensi della normativa citata: il Direttore (che ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale) è nominato dalla Giunta regionale - art. 15; il Collegio dei Revisori (costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, che esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore) è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta - art 16; la stessa Giunta regionale esercita il controllo, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modifiche ed integrazioni, sui principali atti (bilancio di previsione, programma annuale di attività, rendiconto generale annuale) - art. 17. Ad ulteriore conferma della qualifica di Veneto Lavoro quale soggetto *in house* è altresì da ricordare che, in seguito all'entrata in vigore della legge regionale 3 del 2009, l'attività dell'Ente è rivolta esclusivamente a favore della Regione del Veneto, non essendogli più consentito l'erogazione di servizi a soggetti terzi a titolo oneroso (come permettevano, invece, gli articoli 9 e 15 della legge regionale n. 31 del 1998, abrogati dalla successiva legge regionale n. 3 del 2009).

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Oggetto del presente contratto è l'attività di Assistenza Tecnica a valere sul "Programma regionale Veneto FSE Plus 2021-2027" (d'ora in avanti PR Veneto FSE+ 2021-2027) che l'Ente Veneto Lavoro attraverso una procedura in house providing, fornirà alla Regione del Veneto per il periodo 1° gennaio 2027 - 31 dicembre 2027, per supportare il percorso della programmazione comunitaria FSE nella sua declinazione gestionale, finanziaria, di controllo, monitoraggio ed audit.

Si prevedono pertanto le seguenti aree di intervento:

- Programmazione, progettazione, gestione, rendicontazione e controllo;
- Accreditamento delle strutture di formazione/orientamento e sistemi di qualità;
- Programmazione informatica e gestione dei pacchetti applicativi;
- Preparazione del ciclo di programmazione 2028-2034.

Art. 2 – Modalità di esecuzione delle attività

Veneto Lavoro si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 sulla base del piano di lavoro allegato al presente contratto, del quale fa parte integrante e sostanziale. Questo in esecuzione di quanto previsto nel PR Veneto FSE+ 2021-2027, nell'ambito del CPR 5 "Assistenza Tecnica" in relazione alla contestualizzazione delle azioni ivi definite, che spaziano dalla predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione, alle fasi di audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione del Programma, fino all'elaborazione e diffusione di buone prassi a carattere esemplare. Eventuali modifiche al piano di lavoro dovranno essere concordate tra le parti e comunque approvate dall'Autorità di Gestione FSE della Regione del Veneto, competente per materia. Le attività ed i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere realizzati in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale nelle specifiche materie, nonché ai sistemi di gestione e controllo specificamente previsti per il PR Veneto FSE+ 2021-2027. La Regione del Veneto provvederà a verificare per il tramite delle Autorità regionali di Gestione, per la Funzione contabile e di Audit dei Programmi Comunitari, la corretta e puntuale esecuzione dell'Assistenza Tecnica in relazione a quanto previsto dal Piano di Lavoro e dal dettato del presente contratto.

Art. 3 – Risorse

Per la rendicontazione delle attività esposte all'art. 1 sono destinate risorse complessivamente determinate in euro 2.710.998,40 (duemilionisettecentodiecimilanovecentonovantotto/40) ed imputate alle seguenti annualità:

- € 1.355.499,20 (unmilionetrecentocinquantacinquemilaquattrocentonovantanove/20) per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 (IVA ed ogni altro onere fiscale incluso, se dovuto);
- € 1.355.499,20 (unmilionetrecentocinquantacinquemilaquattrocentonovantanove/20) per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 (IVA ed ogni altro onere fiscale incluso, se dovuto).

Il finanziamento è riconducibile alle dotazioni previste dal PR Veneto FSE+ 2021-2027 per le attività di Assistenza Tecnica.

Art. 4 – Modalità di erogazione del finanziamento

La Regione corrisponde a Veneto Lavoro la quota stabilita all'art. 3 mediante liquidazioni semestrali sulla base di idonea documentazione contabile; la suddetta documentazione dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva delle attività svolte, dal numero di unità di personale impiegato indicandone il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in giornate - uomo ed i relativi costi, le dotazioni strumentali acquisite, secondo la consolidata prassi di certificazione e controllo dei servizi di Assistenza Tecnica nel contesto del Fondo Sociale Europeo.

Art. 5 - Obblighi in materia di trasparenza, anticorruzione, tracciabilità dei flussi finanziari

Veneto Lavoro dichiara di conoscere e si impegna ad applicare, per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" di cui all'art. 54 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 ed al "Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Regione del Veneto" approvato con DGR n. 1358 del 04 novembre 2025.

Veneto Lavoro dichiara di conoscere e di assumere tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, nonché degli obblighi in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 6 – Durata

Il presente contratto fa riferimento al periodo 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2027.

Art. 7 – Modifiche al contratto

Il presente contratto potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, espressamente concordate tra le parti, in relazione alle esigenze o necessità operative collegate all'avanzamento della Programmazione FSE 2021-2027.

Art. 8 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il presente contratto si risolverà di diritto, nel caso di sopravvenuta accertata carenza ovvero perdita dei requisiti di ente in house in capo all'Ente Strumentale Veneto Lavoro.

Art. 9 – Clausola di recesso

Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile e dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, la Regione del Veneto si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente Contratto, dovessero essere migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'affidatario non dovesse acconsentire ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 10 – Controversie

Le eventuali controversie che possono sorgere dal mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto sono di competenza del Foro di Venezia.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei sottoscrittori del presente Contratto sono trattati dalle Parti per le finalità connesse allo svolgimento dello stesso. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti informatizzati.

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla "Conservazione della documentazione amministrativa".

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali afferenti all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, i sottoscritti Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE e Direttore di Veneto Lavoro si riservano di adottare un successivo atto ai sensi della DGR 596/2018, in qualità rispettivamente di Delegato e di Responsabile esterno del Trattamento.

Art. 12 – Registrazione

Le parti convengono che il presente contratto venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/11/1986 n. 131.

Le spese di bollo della presente Contratto sono a carico dell'Ente Veneto Lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto Per Veneto Lavoro

REGIONE DEL VENETO

Piano di Lavoro per l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Regionale Veneto del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027

Annualità 2027

1. Premessa

Il presente Piano è predisposto da Veneto Lavoro in riscontro alla richiesta di cui al prot. 0540055 del 30/09/2026 della Direzione Autorità di Gestione FSE della Regione del Veneto di una proposta tecnico-organizzativa ed economica delle funzioni di Assistenza Tecnica a supporto dell'attuazione del PR Veneto FSE+ 2021-2027 e che riguarderà l'annualità 2027.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica richieste dalla Regione del Veneto e il conseguimento degli obiettivi assegnati, Veneto Lavoro attiva risorse professionali specialistiche necessarie a integrare le competenze e la capacità operativa disponibili all'interno dell'Ente, in relazione alla natura, alla complessità e alla numerosità delle attività da realizzare.

In tale ambito, per l'annualità 2027, il fabbisogno organizzativo è quantificato in n. 38 ULA equivalenti riferite a incarichi di esperti, da conferire ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001, personale in somministrazione in risposta ai fabbisogni rilevati.

Il servizio valorizza le competenze specialistiche e il patrimonio di conoscenze maturati da Veneto Lavoro nello svolgimento delle attività di assistenza tecnica a supporto della Regione del Veneto nell'ambito dei diversi cicli di programmazione europea, incluso quello attuale 2021-2027. Tale patrimonio costituisce una base conoscitiva e operativa utile a rispondere alle esigenze di supporto specialistico connesse alle attività richieste dalla Regione, tenuto conto anche dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti incarichi, il cui ultimo affidamento, disposto con Decreto del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE n. 35 del 3 novembre 2023, giunge a scadenza il 31 dicembre 2026.

Il relativo contratto, sottoscritto in data 10 novembre 2023, disciplina le attività di Assistenza Tecnica al PR Veneto FSE+ 2021-2027 e ne definisce, attraverso il relativo Piano di lavoro, gli ambiti e le modalità di attuazione. Il contratto è attualmente in essere fino al 31 dicembre 2026.

Il presente Piano riguarda esclusivamente l'annualità 2027, con decorrenza dal 1° gennaio 2027 e durata di dodici mesi.

Il documento ha natura pre-convenzionale e ha lo scopo di definire il perimetro delle attività, il fabbisogno organizzativo e una prima quantificazione economica, sulla base dell'esperienza maturata e delle esigenze prevedibili per l'annualità 2027.

Il presente Piano non costituisce pertanto il Piano di lavoro del servizio né determina le modalità puntuali di esecuzione delle singole attività, che saranno definite nell'eventuale successiva fase di formalizzazione dell'affidamento e nel relativo Piano di lavoro.

2. Riferimenti normativi e amministrativi

Il Piano è formulato in coerenza con il quadro normativo e programmatorio di riferimento, e in particolare:

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/1057 relativo al Fondo sociale europeo Plus;
- Decisione di esecuzione C(2022) 5655 del 1° agosto 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il PR Veneto FSE+ 2021-2027;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2026) 2273 final del 30/03/2026 recante modifica della Decisione di esecuzione C(2022) 5655 che approva il Programma regionale Veneto FSE+ 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita per la Regione Veneto in Italia;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento all'articolo 7 in materia di affidamenti in house;
- DGR n. 1010 del 16 agosto 2022, relativa alla presa d'atto della Decisione di esecuzione e del PR Veneto FSE+ 2021-2027;
- DGR n. 268 del 28 aprile 2026, Programmazione 2021-2027. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2026) 2273/2026;
- Decreto del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE della Regione del Veneto n. 35 del 3 novembre 2023, relativo all'affidamento in house providing a Veneto Lavoro del servizio di Assistenza Tecnica al PR Veneto FSE+ 2021-2027 e relativo contratto sottoscritto tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro in data 10 novembre 2023 e successivi provvedimenti di modifica e aggiornamento del Piano di lavoro;
- Decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 105 del 15/09/2026 come rettificato dal Decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 107 del 16/09/2026, recante il nuovo *Regolamento per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo*.

Il Piano tiene altresì conto delle relazioni di avanzamento delle attività relative alle attività di Assistenza Tecnica svolte nell'ambito dell'attuale periodo di programmazione.

3. Competenze maturate da Veneto Lavoro e attività svolte

L'Assistenza Tecnica al PR Veneto FSE+ 2021-2027 è stata assicurata da Veneto Lavoro sin dall'avvio dell'attuale ciclo di programmazione, attraverso un insieme articolato di attività, per le quali ci si è serviti di professionalità specialistiche chiamate a produrre specifiche azioni per la maggiore efficacia delle decisioni e delle attività a carico dell'Autorità di Gestione e delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma.

L'esperienza maturata nell'ambito dell'attuale affidamento ha evidenziato un insieme di attività articolato in diverse componenti specialistiche, rivolto alle differenti fasi del ciclo di attuazione del Programma.

Le attività hanno riguardato, in particolare, prodotti con i quali si è ottenuto il risultato di concorrere ad una più puntuale programmazione, alla corretta progettazione e gestione degli

dfda655d

interventi, al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, alla valutazione, alla rendicontazione, al controllo e alle attività connesse alla sorveglianza del Programma.

Sono state inoltre svolte funzioni di espressione di pareri allo scopo di garantire correttezza ed efficacia degli atti amministrativi, della definizione e applicazione delle procedure, dell'analisi dei dati di attuazione e di spesa, effettuando anche la predisposizione della documentazione di reporting e alle attività connesse al Riesame intermedio e alla riprogrammazione.

Una componente specifica ha riguardato le attività di accreditamento delle strutture di formazione e dei servizi al lavoro, attraverso attività di audit, verifiche documentali e supporto specialistico per l'aggiornamento delle procedure operative.

Veneto lavoro ha inoltre assicurato una componente specialistica informatica, relativa allo sviluppo, all'evoluzione e alla gestione degli strumenti digitali e degli applicativi a supporto della programmazione, della gestione, del monitoraggio, della rendicontazione e del controllo.

4. Esigenze dell'annualità 2027

L'attivazione del servizio per l'annualità 2027 risponde alle esigenze di supporto tecnico-specialistico rappresentate dalla Regione del Veneto, connesse sia alle attività di attuazione del PR Veneto FSE+ 2021-2027 da parte dell'Autorità di Gestione e delle Strutture regionali di attuazione, sia alla particolare fase del ciclo di programmazione della politica di coesione che caratterizzerà tale annualità.

Il servizio consentirà di mettere a disposizione le competenze specialistiche necessarie, valorizzando l'esperienza maturata da Veneto Lavoro nei diversi cicli di programmazione europea e dimensionando le risorse professionali in funzione delle esigenze operative previste.

Nel corso del 2027 sarà infatti necessario assicurare alle Autorità di Gestione e alle strutture regionali interessate funzioni di assistenza tecnica per la corretta gestione delle attività richiedenti particolari competenze di natura tecnica-specialistica per le attività preparatorie del nuovo ciclo di programmazione della politica di coesione 2028-2034, cofinanziata dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo Plus e al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Tali attività dovranno essere sviluppate in una prospettiva di programmazione integrata, tenendo conto anche del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e, più in generale, degli strumenti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione regionale unitaria.

Veneto Lavoro dovrà pertanto essere in grado di assicurare, nell'ambito delle competenze professionali richieste:

- la continuità delle attività di attuazione del ciclo 2021-2027, in termini in particolare di erogazione di prestazioni di supporto specialistico per la programmazione, gestione e controllo del Programma;
- il supporto alle attività di chiusura e agli adempimenti connessi al ciclo 2021-2027;
- il supporto alle attività di analisi dei risultati, funzionali alla programmazione;
- il supporto alla preparazione del ciclo 2028-2034;

dfda655d

- il raccordo tra le diverse componenti della programmazione regionale della politica di coesione e delle altre politiche e misure correlate.

5. Programmazione unitaria regionale

L'attività si inserisce nel modello di programmazione unitaria della politica di coesione regionale adottato dalla Regione del Veneto.

Tale impostazione è caratterizzata da un coordinamento strategico, operativo e temporale degli strumenti che concorrono al perseguimento degli obiettivi di coesione regionale e trova concreta espressione, tra l'altro, nell'istituzione di un unico Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027 e di un unico Comitato di Sorveglianza per il PR FESR 2021-2027 e il PR FSE+ 2021-2027.

Le due Autorità di Gestione sono inoltre ricondotte alla medesima struttura regionale di coordinamento, nell'ambito dell'Area Politiche Economiche, Capitale umano, Programmazione comunitaria, Cultura e Turismo.

In tale contesto, le attività di Assistenza Tecnica presentano necessariamente una componente trasversale, connessa alla necessità di assicurare coerenza e integrazione tra gli strumenti attraverso i quali la Regione attua la propria politica di coesione.

5.1 Attività specifiche nell'ambito della programmazione unitaria regionale

In considerazione dell'approccio unitario adottato dalla Regione del Veneto nella programmazione e nell'attuazione delle politiche di coesione, l'oggetto del servizio comprende la realizzazione di prodotti e prestazioni di assistenza tecnico-specialistica a supporto delle attività connesse al PR Veneto FSE+ 2021-2027 e, in relazione agli ambiti professionali individuati, alle attività trasversali della programmazione unitaria regionale.

Tali prestazioni possono riguardare, in funzione delle specifiche competenze professionali richieste, attività di programmazione, gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio, valutazione e supporto informatico, nonché approfondimenti e analisi funzionali alla preparazione del ciclo di programmazione della politica di coesione 2028-2034, ove pertinenti rispetto all'oggetto del servizio.

I prodotti e le prestazioni sono definiti in relazione alle esigenze rappresentate dalla Regione del Veneto e agli obiettivi delle attività richieste, nel rispetto degli ambiti professionali individuati per ciascun incarico. Il ricorso a competenze specialistiche esterne è motivato dalla necessità di acquisire professionalità non disponibili all'interno di Veneto Lavoro in misura adeguata a soddisfare le specifiche esigenze di supporto.

Le attività riconducibili alla programmazione unitaria regionale costituiscono pertanto una componente dell'oggetto del servizio, nei limiti della loro coerenza con le prestazioni tecnico-specialistiche previste e con le competenze richieste per i singoli incarichi, senza configurare una generica messa a disposizione di risorse professionali.

6. Struttura

Per l'annualità 2027 si propone una struttura operativa articolata in due componenti funzionalmente distinte e complementari:

I. Esperti esterni, incaricati mediante prestazione professionale ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001;

dfda655d

II. Personale acquisito mediante somministrazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Le due componenti rispondono a esigenze differenti e concorrono, secondo le rispettive funzioni, alla realizzazione delle attività di assistenza tecnica richieste dalla Regione del Veneto.

Il dimensionamento proposto è definito sulla base delle esigenze operative previste per l'annualità 2027 e dell'esperienza maturata nell'ambito delle attività di assistenza tecnica, tenendo conto della natura delle prestazioni da realizzare e delle risorse professionali necessarie per il loro svolgimento.

Il ricorso alle due diverse forme di acquisizione di risorse professionali è motivato dalla necessità di rispondere a fabbisogni distinti, riconducibili, da un lato, all'acquisizione di apporti specialistici e, dall'altro, al rafforzamento della capacità operativa dell'Ente nello svolgimento delle attività amministrative connesse al servizio.

In particolare, ricorrono le seguenti motivazioni:

- Con riferimento agli incarichi a esperti esterni: il ricorso a professionalità specialistiche è finalizzato all'acquisizione di competenze qualificate e di apporti professionali specifici, necessari per la realizzazione di prestazioni e prodotti tecnico-specialistici connessi alle attività di assistenza tecnica. Il conferimento degli incarichi è subordinato alla verifica dei presupposti previsti dall'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento alla natura temporanea e altamente qualificata della prestazione, alla preventiva ricognizione dell'indisponibilità di risorse interne adeguate e alla definizione dell'oggetto, della durata e dei risultati attesi dall'incarico.

- Con riferimento al personale acquisito mediante somministrazione di lavoro: il ricorso a tale istituto è finalizzato al potenziamento temporaneo della capacità operativa dell'Ente per lo svolgimento delle attività amministrative e istruttorie connesse alla gestione del servizio, in relazione ai volumi di attività e alle esigenze organizzative dell'annualità 2027. Tale fabbisogno è valutato in relazione alle esigenze temporanee ed eccezionali previste dall'organizzazione del lavoro e nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

7. Ambiti di attività di assistenza tecnica proposti da Veneto Lavoro

Gli interventi richiesti, a titolo comunque indicativo e non esaustivo, possono essere identificati così come riportato nei paragrafi seguenti.

Considerate le peculiarità delle azioni contemplate dal PR Veneto FSE+ 2021-2027, si ritiene di mantenere la possibilità di utilizzare le prestazioni anche di altre figure professionali contemplate nel "Regolamento per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo" approvato dall'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, rispetto a quelle sopra elencate e/o attraverso l'acquisizione di servizi di supporto specialistico, di cui al Dlgs n. 36/2023.

7.1 Programmazione, progettazione, gestione, rendicontazione e controllo

Rispetto a questo ambito, l'attività di Veneto Lavoro comprende prestazioni di assistenza tecnico-specialistica, riferite a specifici fabbisogni e finalizzate all'elaborazione di analisi, studi, metodologie, modelli e strumenti tecnici connessi alla programmazione, all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e al controllo dei programmi finanziati da risorse europee, nazionali e regionali. In particolare, le prestazioni possono comprendere:

- **Analisi dei fabbisogni, degli interventi e delle strategie di comunicazione**: analisi quantitative e qualitative dei fabbisogni, dei contesti territoriali e settoriali, degli interventi e dei risultati attesi, anche con riferimento al supporto alle strategie di comunicazione, al fine di individuare criticità e formulare proposte di miglioramento.

- **Monitoraggio, analisi dei dati, reporting e comunicazione dei risultat**i: definizione e applicazione di metodologie e indicatori per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale; raccolta, elaborazione e analisi dei dati, verifica degli scostamenti rispetto a obiettivi e target, predisposizione di report e strumenti di comunicazione e rappresentazione dei risultati ottenuti, a supporto della valutazione dell'avanzamento e dell'eventuale revisione degli interventi.

- **Supporto al Sistema di Gestione e Controllo e agli strumenti attuativi**: supporto specialistico alla definizione, all'aggiornamento e all'ottimizzazione del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) e dei manuali procedurali, anche in tema di comunicazione, assicurando il raccordo tra normativa comunitaria, nazionale e regionale, efficienza operativa e sistemi informativi. Elaborazione di proposte di miglioramento delle procedure e degli strumenti operativi, anche sulla base delle criticità emerse in fase attuativa e di controllo.

- **Supporto alla predisposizione della programmazione e degli strumenti attuativi**: supporto specialistico alla stesura e revisione della componente tecnica di bandi, avvisi pubblici e atti di programmazione complessa, relativi al Programma e ad altri programmi, misure o fondi collegati. Analisi delle evidenze operative e delle criticità emerse nell'attuazione e nei controlli, con elaborazione di proposte di miglioramento normativo e procedurale.

- **Analisi specialistica in materia di rendicontazione, controlli e irregolarità**: approfondimenti metodologici e interpretativi in materia di ammissibilità della spesa, rendicontazione, verifiche contabili e rendicontali, certificazione e regole comunitarie di spesa. Supporto tecnico alla predisposizione della documentazione e dei riscontri nell'ambito delle verifiche e dei contraddittori con l'Autorità di Audit e gli organismi comunitari competenti. Analisi di irregolarità e criticità interpretative, nonché elaborazione di contributi tecnici in materia di decurtazioni, rimodulazioni e recuperi di somme indebitamente percepite, anche ai fini del contraddittorio con i beneficiari e degli eventuali contenziosi, ferma restando la competenza degli uffici nelle decisioni e negli atti conseguenti.

- **Analisi e programmazione dei target finanziari e procedurali**: consulenza specialistica e analisi previsionali a supporto della definizione e del monitoraggio dei target finanziari e procedurali, della conformità alle regole comunitarie di certificazione e di spesa e delle valutazioni relative all'avanzamento e alla performance del Programma, a supporto delle attività dell'Autorità di Gestione.

- **Valutazione degli interventi, riesame e chiusura dei programmi**: analisi dei risultati, dell'efficacia e degli scostamenti rispetto agli obiettivi, elaborazione di elementi conoscitivi per il riesame e l'eventuale riprogrammazione degli interventi, nonché predisposizione di approfondimenti tecnici a supporto della chiusura dei programmi e della valorizzazione delle esperienze maturate, anche attraverso strumenti di comunicazione.

7.1.1 Preparazione del ciclo di programmazione 2028-2034

Nel corso dell'annualità 2027, Veneto Lavoro potrà inoltre assicurare, nell'ambito delle competenze professionali richieste, prestazioni di assistenza tecnico-specialistica alle Autorità di Gestione e alle strutture regionali interessate, finalizzate alle attività preparatorie del nuovo

dfda655d

ciclo della politica di coesione 2028-2034. Le prestazioni potranno riguardare, in relazione agli specifici fabbisogni individuati:

- analisi quali-quantitative dei fabbisogni territoriali, settoriali e delle popolazioni di riferimento;
- raccolta, sistematizzazione ed elaborazione delle evidenze disponibili, anche attraverso analisi di dati e informazioni provenienti da fonti differenti;
- elaborazione di analisi e contributi tecnico-metodologici per l'individuazione delle priorità strategiche e la definizione degli obiettivi e dei risultati attesi;
- analisi di coerenza tra fabbisogni rilevati, priorità strategiche, obiettivi programmatici e possibili ambiti di intervento;
- elaborazione di ipotesi e modelli attuativi, con analisi delle relative caratteristiche, condizioni di applicabilità e criticità;
- analisi tecnico-metodologiche dei sistemi di gestione e controllo, finalizzate all'individuazione di possibili soluzioni organizzative e procedurali;
- elaborazione di metodologie, indicatori e strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli interventi e dei risultati attesi;
- elaborazione di contributi tecnici e documenti di analisi funzionali alla predisposizione dei documenti programmatori;
- analisi e predisposizione di metodologie e strumenti per il coinvolgimento del partenariato e la sistematizzazione degli esiti delle iniziative di confronto;
- elaborazione di analisi comparative e proposte tecniche relative alla complementarità tra programmi e strumenti di finanziamento.

7.2 Accreditamento delle strutture di formazione/orientamento e sistemi di qualità

Per la componente FSE+, le prestazioni tecnico-specialistiche in materia di accreditamento possono riguardare:

- analisi e proposte di revisione dei modelli e delle metodologie di accreditamento e mantenimento dei requisiti degli Organismi di Formazione e dei Servizi al Lavoro;
- elaborazione di studi e proposte metodologiche per il miglioramento dei sistemi di qualità e delle attività di audit;
- analisi tecnico-metodologiche dei requisiti e degli elementi documentali rilevanti ai fini delle verifiche;
- elaborazione di studi per l'aggiornamento delle procedure operative e per la reingegnerizzazione dei processi connessi agli adempimenti conseguenti alle verifiche;
- analisi e proposte di evoluzione dei modelli, delle metodologie e degli strumenti utilizzati nei procedimenti di accreditamento.

Le prestazioni hanno carattere tecnico-specialistico e non comprendono lo svolgimento delle verifiche di competenza degli uffici, la validazione dei relativi esiti o l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

7.3 Programmazione informatica e gestione dei pacchetti applicativi

Le prestazioni tecnico-specialistiche in ambito informatico possono riguardare:

- analisi dei fabbisogni e dei requisiti funzionali connessi ai procedimenti di attuazione dei programmi;
- analisi dei processi supportati dagli applicativi e formalizzazione delle esigenze di sviluppo, integrazione, modifica e ottimizzazione dei sistemi informativi;
- elaborazione di specifiche funzionali e proposte tecniche per l'evoluzione degli applicativi, anche in relazione alle esigenze di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- analisi e proposte per il miglioramento della qualità, della coerenza, della tracciabilità e della disponibilità dei dati gestiti dai sistemi informativi;
- definizione e analisi di modelli, indicatori e strumenti informatici per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e per la rendicontazione e il controllo;
- analisi tecnica dei malfunzionamenti e delle criticità applicative, individuazione delle relative cause e formulazione di proposte risolutive;
- elaborazione di piani e casi di test, esecuzione di test e collaudi tecnici intermedi e analisi dei risultati rispetto ai requisiti funzionali definiti;
- analisi delle esigenze di assistenza tecnica degli utilizzatori e predisposizione di documentazione tecnica e istruzioni operative per la risoluzione delle problematiche applicative.

Le attività di sviluppo, integrazione, manutenzione evolutiva, collaudo e assistenza applicativa sono individuate in relazione allo specifico oggetto e ai risultati attesi dell'incarico, evitando formulazioni che configurino una generica disponibilità di risorse per la gestione ordinaria dei sistemi.

7.4 Natura e delimitazione delle prestazioni

Le prestazioni sono individuate e delimitate in relazione allo specifico fabbisogno specialistico, all'oggetto dell'incarico e ai risultati attesi. Esse hanno natura tecnico-specialistica e preparatoria e non comprendono l'esercizio delle funzioni amministrative e istituzionali proprie delle amministrazioni competenti. Restano in capo agli uffici competenti la gestione dei procedimenti, la predisposizione e l'adozione degli atti amministrativi, la relativa sottoscrizione, i rapporti istituzionali e la rappresentanza verso terzi, la validazione degli esiti dei controlli, l'assunzione delle decisioni e l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

8. Professionalità esterne

Per lo svolgimento delle attività descritte, Veneto Lavoro potrà avvalersi di professionalità esterne nei casi in cui sia accertata l'impossibilità oggettiva di far fronte alle specifiche esigenze con le risorse professionali disponibili, in relazione alle competenze specialistiche richieste, alla natura delle prestazioni e ai risultati attesi.

Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e delle altre disposizioni applicabili, in presenza dei relativi presupposti e per lo svolgimento di prestazioni di natura specialistica, con oggetto determinato, durata definita e risultati attesi individuati.

dfda655d

Gli esperti opereranno con autonomia e indipendenza professionale, senza vincolo di subordinazione e senza inserimento nell'organizzazione gerarchica dell'Amministrazione, assumendo la responsabilità professionale delle prestazioni affidate e assicurando il necessario raccordo funzionale con le strutture regionali interessate, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità istituzionali degli uffici.

9. Modalità di svolgimento

La natura e la complessità delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi del Programma possono richiedere, in relazione alle specifiche prestazioni affidate, occasioni di interlocuzione con l'Autorità di Gestione, le strutture regionali di attuazione e gli Organismi intermedi di volta in volta pertinenti, funzionali alla realizzazione dei prodotti contrattualmente individuati.

Qualora le caratteristiche di una specifica attività rendano necessario un incontro, un sopralluogo, una verifica presso il luogo in cui si trova l'oggetto dell'attività o la partecipazione a uno specifico organismo o evento, tale esigenza è individuata e motivata nel progetto relativo al singolo incarico.

Le relative modalità sono concordate con il professionista in relazione alla natura della prestazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e professionale propria del lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e della normativa vigente applicabile agli incarichi professionali.

Le prestazioni di assistenza tecnica sono individuate in relazione a specifici fabbisogni tecnico-specialistici e sono definite, per ciascun incarico, attraverso l'indicazione dell'oggetto, dei prodotti richiesti, dei risultati attesi e dei relativi termini di realizzazione. Il professionista organizza autonomamente lo svolgimento dell'attività ed è tenuto alla realizzazione dei prodotti concordati secondo le condizioni e i termini stabiliti nel contratto.

In relazione alle caratteristiche e alla complessità degli oggetti delle prestazioni, il dimensionamento economico dell'incarico può essere accompagnato da una stima dell'impegno professionale, espressa in giornate equivalenti, entro un limite massimo definito sulla base delle specifiche attività affidate e comunque non superiore a 18 giorni al mese. Tale quantificazione costituisce un parametro estimativo per la programmazione delle attività e la determinazione del limite massimo di spesa e non comporta l'obbligo per il professionista di assicurare un numero minimo di giornate, di garantire una disponibilità professionale predeterminata o di osservare un'articolazione prestabilita del tempo di lavoro. La registrazione delle attività mediante *timesheet* avviene secondo i criteri di rendicontazione applicabili all'incarico.

Il riconoscimento del corrispettivo è disciplinato dal contratto e correlato alle prestazioni effettivamente rese e ai prodotti previsti.

10. Dimensionamento del servizio

10.1 Supporto specialistico

Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuale affidamento e delle esigenze prevedibili per il 2027, si propone il seguente dimensionamento della componente specialistica:

Componente	Fabbisogno 2027
Esperti esterni	38 ULA equivalenti
Capo progetto/manager	1, individuato tra gli esperti esterni

Il fabbisogno complessivo di competenze specialistiche è quantificato in 38 ULA equivalenti, riferite agli incarichi di esperti necessari alla realizzazione dei prodotti e al conseguimento dei risultati attesi nell'ambito delle attività di assistenza tecnica al PR Veneto FSE+ 2021-2027.

In considerazione della pluralità delle aree di competenza coinvolte, si propone di prevedere la funzione di Capo progetto, in continuità con l'esperienza maturata nell'attuale affidamento. La funzione è attribuita a un esperto esterno individuato sulla base delle competenze e dell'esperienza professionale pertinenti.

La figura è riconducibile al profilo di Capo progetto/manager disciplinato dal Regolamento di Veneto Lavoro. L'incarico può comprendere attività trasversali di raccordo tra le aree specialistiche, di coordinamento tecnico delle attività progettuali e di elaborazione di contributi informativi e di monitoraggio, in relazione agli specifici prodotti affidati e nel rispetto delle competenze e delle responsabilità dell'Amministrazione.

La funzione di Capo progetto è ricompresa nel contingente complessivo dei 38 esperti e non comporta un incremento del numero degli incarichi previsti.

Il dimensionamento del contingente degli esperti è riferito al fabbisogno complessivo di competenze specialistiche e non determina una predeterminata ripartizione delle giornate equivalenti tra le diverse fonti di finanziamento, i Programmi o le linee di attività, ferma restando la necessità di assicurare la corretta imputazione e rendicontazione delle prestazioni secondo le regole applicabili.

10.2 Potenziamento

A tale componente si affianca il possibile ricorso alla somministrazione di lavoro, quale distinta modalità di acquisizione di risorse per le esigenze organizzative e operative dell'Ente, il cui dimensionamento è definito in relazione ai fabbisogni effettivi e nel rispetto della disciplina applicabile.

L'impiego delle professionalità potrà essere modulato nel corso dell'annualità in funzione dell'evoluzione delle esigenze attuative del Programma e della programmazione unitaria regionale, in coerenza con l'oggetto dei singoli incarichi e con le competenze professionali richieste per la realizzazione dei prodotti e dei risultati attesi.

11. Criteri di stima del fabbisogno e dei costi per il 2027

La quantificazione del fabbisogno e dei relativi costi è formulata in via prudenziale e previsionale, sulla base dell'esperienza maturata nell'attuale affidamento, delle esigenze attuative prevedibili per il 2027 e dei parametri economici stabiliti dal Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo.

Ai fini della stima finanziaria dei costi vivi diretti si assumono i seguenti parametri:

dfda655d

- **Volume stimato delle prestazioni:** fino a un massimo teorico di 18 giornate mensili per esperto, corrispondenti a 216 giornate annue per ciascun esperto (ULA equivalente). Tale parametro è utilizzato esclusivamente per la quantificazione previsionale del fabbisogno economico e non costituisce un impegno minimo di prestazione né un obbligo di disponibilità del professionista. Il riconoscimento dei compensi avviene in relazione alle giornate di prestazione effettivamente rese, nell'ambito delle attività affidate e secondo le condizioni contrattuali.

- **Fascia professionale di riferimento:** Fascia A – esperti di settore senior e professionisti, secondo la classificazione prevista dal Regolamento dell'Ente. L'effettiva determinazione del compenso per ciascun incarico resta subordinata alla valutazione delle competenze, dell'esperienza professionale e delle caratteristiche delle prestazioni richieste.

- **Costo unitario stimato per gli esperti:** € 260,00 per giornata, assumendo quale riferimento il massimale di compenso di € 250,00 previsto dal Regolamento per la Fascia A, maggiorato del contributo previdenziale a carico del committente, nell'ipotesi di applicazione del regime fiscale forfettario. In caso di professionista assoggettato al regime fiscale ordinario, il costo unitario stimato è pari a € 317,20 per giornata, considerando il medesimo compenso di riferimento, il contributo previdenziale e l'IVA al 22%, ove dovuti.

- **Costo aggiuntivo stimato per la funzione di Capo progetto/manager:** € 104,00 per giornata, assumendo quale riferimento il massimale di € 100,00 previsto dal Regolamento dell'Ente, maggiorato del contributo previdenziale a carico del committente, nell'ipotesi di applicazione del regime fiscale forfettario. In caso di professionista assoggettato al regime fiscale ordinario, il costo unitario stimato è pari a € 126,88 per giornata, considerando il medesimo compenso di riferimento, il contributo previdenziale e l'IVA al 22%, ove dovuti. Il compenso effettivo per le attività di Capo progetto/manager è definito nell'ambito del singolo incarico, entro il massimale regolamentare e in relazione alle attività affidate.

- **Somministrazione di lavoro:** costo complessivo stimato pari a € 288.000,00 per l'annualità 2027, sulla base delle esigenze organizzative e operative prevedibili per l'attuazione delle attività. Il relativo fabbisogno potrà essere rimodulato in relazione alle effettive necessità dell'Ente, nel rispetto della disciplina applicabile.

I parametri sopra indicati sono utilizzati per la stima del quadro economico complessivo e non determinano un impegno preventivo al conferimento di tutti gli incarichi o all'utilizzo integrale delle giornate stimate. La definizione dei singoli incarichi e dei relativi corrispettivi tiene conto delle specifiche prestazioni richieste, della loro qualità, quantità e complessità, delle competenze professionali necessarie e dei prodotti e risultati attesi, nel rispetto del Regolamento e delle condizioni contrattuali.

La tabella di seguito riporta le stime effettuate per la determinazione dei costi vivi diretti:

Componente	N. risorse	Costo unitario al netto degli oneri	Giornate annue per risorsa	Costi vivi diretti - Costo totale annuo stimato compreso oneri
Esperti esterni – Fascia A, regime forfettario	38	€ 250,00/giornata al netto degli oneri	216	€ 2.134.080,00
Capo progetto/manager – costo aggiuntivo	1	€ 100,00/giornata al netto degli oneri	216	€ 22.464,00
Somministrati				€ 288.000,00
Totale complessivo costi diretti stimato compresa stima oneri				**€ 2.444.544,00**

La quantificazione economica contenuta nel presente Piano è formulata sulla base di una stima del fabbisogno e dei costi unitari attualmente disponibili, considerando eventuali oneri a carico dell'Ente.

12. Regime fiscale e determinazione definitiva del costo

La quantificazione economica è effettuata assumendo, ai fini previsionali, il regime fiscale forfettario quale ipotesi di riferimento per la stima del costo degli esperti. Il costo effettivo sarà determinato in relazione al regime fiscale e previdenziale applicabile a ciascun professionista e agli oneri effettivamente dovuti. Qualora gli esiti delle procedure di individuazione comportino costi superiori a quelli stimati, il quadro economico sarà sottoposto a verifica e, ove necessario, a rimodulazione prima della definizione dell'affidamento.

dfda655d

13. Costi indiretti e altre voci a rimborso

Lo svolgimento del servizio comporta per Veneto Lavoro una significativa attività di gestione amministrativa, contabile e organizzativa, connessa, tra l'altro:

- alla gestione delle procedure di individuazione e degli incarichi professionali;
- alla gestione del personale in somministrazione;
- alla gestione dei rapporti con la Regione del Veneto;
- alla gestione documentale;
- agli adempimenti amministrativi e contabili;
- alle attività di monitoraggio e rendicontazione connesse al servizio.

In relazione a tali attività si propone il riconoscimento dei costi indiretti nella misura del 10% dei costi diretti sostenuti, necessari a garantire copertura alle attività ulteriori cui sono chiamate le strutture amministrative di Veneto Lavoro.

Voce	Importo stimato
Costi diretti del servizio stimati per esperti e somministrati	€ 2.444.544,00
Costi diretti del servizio stimati per rimborsi trasferte	€ 20.000,00
Totale stima costi diretti compresa stima oneri	**€ 2.464.544,00**
Costi indiretti – 10% dei costi diretti	€ 246.454,40
Totale servizio stimato	**€ 2.710.998,40**

Il quadro economico tiene conto anche delle spese per viaggi e trasferte connesse alla partecipazione a specifici tavoli tecnici ed eventi e allo svolgimento di attività fuori sede che, per la loro natura, richiedano lo spostamento del professionista. In via previsionale, è stimato un importo di € 20.000,00 per l'annualità 2027, da verificare in relazione alle attività effettivamente programmate. Le spese rimborsabili dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate, documentate e riconosciute secondo le condizioni previste dal contratto.

Il valore dei costi indiretti sarà adeguato qualora, a seguito della definizione dei costi effettivi degli esperti, del personale in somministrazione e delle spese previste per le trasferte, risulti modificata la base dei costi diretti.

dfda655d

14. Natura della quantificazione economica

La quantificazione economica contenuta nel presente Piano è formulata sulla base di una stima del fabbisogno e dei costi unitari attualmente disponibili.

La determinazione definitiva del costo del servizio sarà effettuata tenendo conto:

- degli esiti della procedura di individuazione degli esperti;
- dell'effettiva distribuzione dei professionisti tra regime forfettario e regime ordinario, dell'eventuale applicazione dell'IVA e degli ulteriori oneri pertinenti;
- del costo effettivo del personale acquisito mediante somministrazione;
- delle eventuali esigenze organizzative rappresentate dall'Autorità di Gestione della Regione del Veneto.

La stima contenuta nel presente Piano costituisce pertanto il parametro economico per la successiva valutazione di congruità e convenienza dell'assegnazione delle funzioni a Veneto Lavoro.

dfda655d

(Codice interno: 597707)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1433 del 26 novembre 2026

Assegnazione contributi ai soggetti beneficiari del bando a sostegno della promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948. Anno 2026. DGR n. 1052/2026. DDR n. 21495/2026. L.R. n. 29/2010.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegnano i contributi ai soggetti beneficiari individuati in esito al bando per l'anno 2026, approvato con DGR n. 1052/2026, a sostegno di iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto del Direttore della Direzione Cultura n. 21495/2026, in base alla L.R. n. 29/2010.

L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.

La Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 29 persegue la finalità di promuovere la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza, valori fondanti dell'ordinamento costituzionale, nonché la conoscenza dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948 e la diffusione degli ideali di libertà, democrazia, pace e collaborazione e integrazione tra i popoli (art. 1).

In base a tale normativa la Regione ha sostenuto nel tempo varie iniziative riguardanti la salvaguardia e la conoscenza delle fonti documentarie e delle testimonianze connesse con la storia della resistenza, nonché attività di valorizzazione e diffusione delle stesse.

La Giunta regionale con Deliberazione n. 1052 del 23 settembre 2026 ha approvato un bando per la presentazione di domande di contributo a sostegno di iniziative, per l'anno 2026, aventi ad oggetto la promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 50.000,00 a valere sul capitolo n. 105212 "Azioni regionali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo e della resistenza - Trasferimenti correnti (art. 3, L.R. 10/12/2010, n. 29)" del bilancio di previsione 2026 - 2028, con imputazione all'esercizio 2026.

Il bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 129 del 25 settembre 2026, con scadenza per la presentazione delle istanze prevista per il giorno 26 ottobre 2026.

In relazione a tale bando sono state presentate n. 9 domande di contributo e a seguito dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio competente della Direzione Cultura, sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando medesimo, risultano:

- n. 3 domande ammissibili;
- n. 6 domande non ammissibili.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del bando la valutazione delle domande risultate ammissibili in sede istruttoria e la conseguente definizione della graduatoria è stata effettuata da un apposito Nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione Cultura con nota prot. n. 590504 del 2 novembre 2026 e riunitosi in data 5 novembre 2026.

Come previsto dall'art. 13, comma 1 del bando, il Direttore della Direzione Cultura, con successivo proprio Decreto n. 21495 del 12 novembre 2026, preso atto degli esiti istruttori e delle valutazioni effettuate dal Nucleo, come risulta dal verbale agli atti della Direzione, ha approvato:

- la graduatoria contenente le n. 3 iniziative ammissibili a contributo con l'indicazione, a fianco di ciascuna, dell'ammontare della spesa ammissibile, del contributo regionale richiesto e del punteggio ottenuto;
- l'elenco delle n. 6 domande non ammissibili in esito all'attività istruttoria.

Ciò premesso, si evidenzia che la DGR n. 1052/2026 ha demandato alla Giunta regionale la quantificazione e l'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari sino ad esaurimento della dotazione finanziaria del bando, nonché la quantificazione del contributo concedibile ai soggetti risultati idonei in graduatoria ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.

Ai sensi dell'art. 14 del bando, l'entità del contributo, che può coprire al massimo il 60% del costo complessivo dell'iniziativa, è determinata sulla base del punteggio ottenuto in sede di valutazione della domanda fino ad un massimo di euro 10.000,00, considerate tre fasce di assegnazione che prevedono:

- un contributo sino al 100% di quanto richiesto, se l'iniziativa ottiene un punteggio tra i 50 e i 40 punti;
- un contributo sino al 60%, se l'iniziativa ottiene un punteggio tra i 39 e i 30 punti;
- un contributo sino al 30%, se l'iniziativa ottiene un punteggio tra i 29 e i 25 punti;
- nessun contributo alle iniziative che ottengono un punteggio inferiore a 25.

Alla luce di quanto sopra, valutata la valenza culturale delle n. 3 proposte e al fine di eseguire con efficacia le finalità del bando, si propone di determinare le percentuali di calcolo del contributo di cui all'art. 14 del bando prevedendo la percentuale del 100% per le n. 3 iniziative, tutte ammesse nella prima fascia, con un punteggio compreso tra 50 e 40 punti.

Con il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 2 del bando, si propone pertanto di accogliere quanto proposto dalla Direzione Cultura, approvando l'elenco delle iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948 ammesse a finanziamento, con indicato per ciascuna l'ammontare della spesa ammessa, il contributo regionale richiesto, il punteggio ottenuto e l'ammontare del contributo concesso, derivante dall'applicazione delle percentuali di calcolo del contributo corrispondenti al punteggio ottenuto, come riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si propone altresì di assegnare i contributi per l'intero ammontare ai n. 3 soggetti beneficiari individuati nella graduatoria approvata con il citato Decreto n. 21495/2026, fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 19.800,00, come riportato nell'**Allegato A**.

All'assunzione della relativa spesa provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Cultura a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 105212 "Azioni regionali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo e della resistenza - Trasferimenti correnti- (art. 3, L.R. 10/12/2010, n.29)" del Bilancio di previsione 2026 - 2028, con imputazione all'esercizio 2026.

Si evidenzia che i soggetti beneficiari sono tenuti agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. n. 58/2019, che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Cultura dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 29/2010;

VISTA la DGR n. 1052/2026;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Cultura n. 21495/2026;

VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTE le LL.RR. n. 2 "Legge di stabilità regionale 2026", n. 3 "Collegato alla legge di stabilità regionale

2026" del 10 aprile 2026 e n. 4 del 10 aprile 2026 "Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTA la DGR n. 219 del 10 aprile 2026 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al

Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 15 aprile 2026 "Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 311 del 30 aprile 2026, che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO l'art. 5, comma 1 della L.R. n. 29/2010;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 23 settembre 2026 è stato approvato il bando per la presentazione di domande di contributo a sostegno di iniziative, per l'anno 2026, aventi ad oggetto la promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948;
3. di prendere atto che con Decreto del Direttore della Direzione Cultura n. 21495 del 12 novembre 2026 sono state approvate le risultanze istruttorie relative al bando approvato con DGR n. 1052/2026;

4. di determinare, sulla base delle valutazioni della Direzione Cultura, il valore della percentuale di calcolo del contributo di cui all'art. 14 del bando, approvato con DGR n. 1052/2026, al 100% del contributo richiesto per le iniziative di prima fascia che hanno ottenuto un punteggio compreso tra 50 e 40 punti;
5. di approvare, in esito al bando approvato con DGR n. 1052/2026 e a seguito del Decreto del Direttore della Direzione Cultura n. 21495/2026 l'elenco delle iniziative aventi per finalità la promozione, la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza, valori fondanti dell'ordinamento costituzionale, nonché la conoscenza dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948, ammesse a finanziamento, con indicato per ciascuna l'ammontare della spesa ammessa, il contributo regionale richiesto, il punteggio ottenuto e l'ammontare del contributo concesso, come riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di assegnare i contributi a sostegno di iniziative aventi per finalità la promozione, la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza, valori fondanti dell'ordinamento costituzionale, nonché la conoscenza dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948, quantificati in base alle percentuali summenzionate, ai n. 3 soggetti beneficiari individuati nella graduatoria approvata con il Decreto del Direttore della Direzione Cultura n. 21495/2026, per complessivi euro 19.800,00, come riportato nell'**Allegato A**;
7. di determinare in euro 19.800,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Cultura entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 105212 "Azioni regionali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo e della resistenza - Trasferimenti correnti (art. 3, L.R. 10/12/2010, n.29)" del Bilancio di previsione 2026 - 2028, con imputazione all'esercizio 2026;
8. di dare atto che il Direttore della Direzione Cultura, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Cultura dell'esecuzione del presente provvedimento;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR n. 1433 del 26 novembre 2026**

Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948.
DGR n. 1052 del 23.09.2026. L.R. 10.12.2010, n. 29, artt. 3 e 5.

INIZIATIVE AMMESSE A FINANZIAMENTO

Posizione in graduatoria	Beneficiario	Iniziativa	Spesa ammissibile	Contributo richiesto	Punteggio ottenuto	Contributo assegnato
1 pari merito *	ANDA Associazione Nazionale Divisione Acqui di Verona	8 settembre 1943. Prima e dopo: la memoria riconciliatrice	10.500,00	6.300,00	50	6.300,00
1 pari merito *	ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Mestre	Dentro la memoria. Mestre e i luoghi della resistenza	10.000,00	6.000,00	50	6.000,00
3	IVESER - Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Venezia	Partigiane e partigiani veneziani	13.250,00	7.500,00	40	7.500,00

(*) soggetti nella medesima posizione in graduatoria con punteggi uguali in tutti i criteri di priorità previsti dall'art. 12, co.2 del bando